

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (9 ^a e 14 ^a Senato e XIII e XIV Camera)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	35
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	66
DIFESA (IV)	»	75
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	90
FINANZE (VI)	»	119
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	130
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	137
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	139
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	156
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	165

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	175
AGRICOLTURA (XIII)	»	182
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	191
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	200
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	201
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	202

COMMISSIONI RIUNITE

**9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica
e XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea)
della Camera dei deputati**

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Comunicazioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla riforma della politica comune della pesca (*Svolgimento e rinvio*) 3

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente della 9^a Commissione del Senato Roberto FORMIGONI. — Interviene il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Nunzia De Girolamo.

La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla riforma della politica comune della pesca.

(Svolgimento e rinvio).

Roberto FORMIGONI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Introduce l'audizione.

Il ministro Nunzia DE GIROLAMO interviene sul tema oggetto dell'audizione.

Si svolge un breve dibattito sull'ordine dei lavori nel quale intervengono il deputato Luca SANI (PD), *presidente della XIII Commissione della Camera*, il senatore Vannino CHITI (PD), *presidente della 14^a Commissione del Senato*, il senatore Giuseppe RUVOLO (PdL), il deputato Paolo RUSSO (PdL) e il senatore Roberto FORMIGONI, *presidente*.

Il ministro Nunzia DE GIROLAMO dichiara la propria disponibilità ad intervenire in una prossima seduta per il seguito del dibattito e l'intervento di replica.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice

Maria Teresa BERTUZZI (PD), il deputato Mario CATANIA (SCpI), il deputato Antonino MOSCATT (PD), il senatore Roberto RUTA (PD) e il senatore Stefano CANDIANI (LN-Aut). Il senatore Dario STEFANO (Misto-SEL) si riserva di intervenire in una prossima seduta.

Roberto FORMIGONI, *presidente*, in considerazione delle convocazioni pomeridiane delle due Camere e in esito al dibattito sull'ordine dei lavori, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. Esame C. 1012-A Governo

5

COMITATO DEI NOVE

Martedì 18 giugno 2013.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. Esame C. 1012-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 11.05 alle 11.30 e dalle 17.40 alle 17.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. Emendamenti C. 1012-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	6
DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	13
SEDE REFERENTE:	
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella e C. 1154 Governo e petizione n. 43 (<i>Esame e rinvio</i>)	15
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della Relazione illustrativa del Relatore Fiano</i>)	25
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della Relazione illustrativa della Relatrice Gelmini</i>)	30
AVVERTENZA	20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanzia-

mento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

Emendamenti C. 1012-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.

C. 1197 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, illustra il decreto-legge in esame, come modificato dal Senato. Ricorda che il testo reca – all'articolo 1 – disposizioni riguardanti il riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area in situazione di crisi industriale complessa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012. L'articolo 1, comma 2, in relazione alla dichiarazione di Piombino quale area di crisi industriale complessa operata dal comma 1, prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della regione Toscana come Commissario straordinario che si avvarrà di una serie di soggetti indicati dalla norma al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità previste dal nuovo Piano regolatore portuale. Per

l'individuazione delle risorse da destinare a tali interventi è prevista la stipula di un accordo di programma quadro tra i ministeri interessati e gli enti locali. Tra le altre disposizioni dell'articolo 1, il comma 5 stabilisce che il CIPE, entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, delibera in ordine al progetto definitivo del lotto n. 7 compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia. Il comma 7, come sostituito durante l'esame al Senato, reca una deroga al Patto di stabilità interno per la regione Toscana e per il comune di Piombino con riferimento ai pagamenti effettuati da tali enti per l'attuazione degli interventi infrastrutturali, portuali ed ambientali e per l'area industriale di Piombino. Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che anche l'area industriale di Trieste, in analogia a quanto previsto per l'area industriale di Piombino dal comma 1 del medesimo articolo, sia riconosciuta come area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012.

Rileva che il provvedimento reca poi una serie di norme riguardanti le emergenze di carattere ambientale: in particolare, l'articolo 2 detta disposizioni volte a prorogare, fino al 31 dicembre 2013, in deroga alle norme del decreto-legge n. 59 del 2012, la disciplina emergenziale e la gestione commissariale in atto nel territorio di Palermo nel settore dei rifiuti urbani.

Fa presente che l'articolo 3 – in relazione all'emergenza nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e dell'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania – dispone che fino al 31 marzo 2014 continuino a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza n. 4022 del 9 maggio 2012, nonché i

provvedimenti «rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi» alla citata ordinanza. Il comma 3 prolunga da 24 a 36 mesi il mandato dei Commissari straordinari incaricati, ai sensi della dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010, delle funzioni di amministrazione aggiudicatrice al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare ad impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Il comma 3-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a prorogare dal 30 giugno al 31 dicembre 2013 il termine della fase transitoria prevista dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, durante la quale, nel territorio della regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni. Il comma 3-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a ricomprendere, per la regione Campania, la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES che, in base a quanto previsto dalla norma istitutiva del tributo (articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011), deve recare la copertura integrale dei costi sostenuti.

L'articolo 3-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2013, in deroga alle norme del decreto-legge n. 59 del 2012, della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della regione Puglia.

L'articolo 4 reca disposizioni volte ad assicurare la continuità operativa della gestione commissariale istituita per fronteggiare le condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli». Il comma 1-bis, introdotto al Senato, stabilisce inoltre che il Commissario delegato invii al Parlamento ed al ministero delle infrastrutture e dei trasporti un rapporto con periodi-

cià e che riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi.

Un'altra tipologia di interventi prevista dal decreto-legge riguarda poi l'Expo 2015. In particolare, il comma 1 dell'articolo 5 contiene una serie di disposizioni concernenti l'evento Expo 2015, al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per il suo svolgimento e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del *Bureau International des Expositions* (BIE). Si prevede, in particolare, l'istituzione di un Commissario unico, di cui vengono disciplinate le funzioni e che è stato nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 a cui vengono attribuiti poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, nonché la facoltà di provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza. Si prevede, altresì, l'utilizzazione delle risorse derivanti dalle economie di gara, anche per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'evento (comma 1, lettera b)) alle condizioni indicate nella norma. La lettera c) consente alla società Expo 2015 S.p.A. e alle stazioni appaltanti di operare secondo specifiche deroghe alla normativa vigente, nel rispetto dei principi generali e della normativa comunitaria. La lettera d) qualifica come edifici temporanei determinate opere di Expo 2015, da realizzarsi senza titolo abilitativo ed, in particolare, esonerati dal rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza. La lettera e) prevede che, entro il 30 aprile 2013, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individui misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale «Expo Milano 2015». La lettera f) prevede l'applicazione

delle disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A.. La lettera g) assegna al CIPE funzioni decisionali e di coordinamento amministrativo per l'Expo Milano 2015. I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 5 recano ulteriori disposizioni a sostegno dell'EXPO.

Rileva che ulteriori interventi, relativi ad altre materie, sono poi recati dagli articoli aggiuntivi: in particolare, l'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello Stretto di Messina; l'articolo 5-ter modifica il termine previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011 a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. L'articolo 5-quater, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, reca misure urgenti per ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013.

Fa presente che un ulteriore insieme di norme riguarda le disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012. Il comma 1 dell'articolo 6 proroga dal 31 maggio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine di cessazione dello stato di emergenza fissato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012 e dichiarato in conseguenza degli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012. I commi da 2 a 5 prorogano dal 30 novembre 2012 al 31 ottobre 2013 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti agevo-

lati per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il nuovo termine del 31 ottobre vale anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione dovuti dal 10 luglio 2013 al 30 settembre 2013, anche da parte di chi ha già presentato la documentazione entro il precedente termine del 30 novembre. Il comma 5-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, consente il versamento sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto – operanti in qualità di Commissari delegati per fronteggiare l'emergenza nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – di tutte le risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare per la ricostruzione dei territori. Il comma 5-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga di ulteriori sei mesi (dall'8 giugno 2013 all'8 dicembre 2013) il termine, già prorogato per un anno (dall'8 giugno 2012 all'8 giugno 2013) dall'articolo 11, comma 1-ter del decreto-legge n. 74 del 2012, per effettuare la verifica di sicurezza, come prevede l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 74 del 2012.

Illustra quindi l'articolo 6-bis, che reca misure in deroga al patto di stabilità interno al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni seguiti al sisma verificatisi in Molise nel mese di ottobre e di novembre 2002. L'articolo 6-ter, introdotto durante l'esame al Senato, novella il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, che prevede, nel testo vigente, che in sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica. La disposizione

estende l'ambito di applicazione della norma citata anche agli immobili adibiti ad attività agricole e zootecniche. L'articolo 6-*quater* prevede l'applicazione della disciplina che fissa le condizioni per stabilire la necessità o meno della verifica di sicurezza sugli edifici di attività produttive nelle aree delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, alle aree che abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, che abbia raggiunto intensità MCS pari o superiore a 6. L'articolo 6-*quinquies* reca un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2013 in favore dei comuni e delle province, individuati dalla norma, e che riguardano i territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e del mese di aprile 2009. L'articolo 6-*sexies* apporta, al comma 1, alcune modifiche all'articolo 3-*bis*, commi 8 e 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha disposto una specifica deroga per l'assunzione di personale per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'articolo 6-*septies* reca modifiche alla disciplina che prevede il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013. L'articolo 6-*octies* prevede una disciplina di favore per le imprese che abbiano subito perdite di capitale in conseguenza del terremoto che ha colpito l'Emilia nel maggio del 2012. L'articolo 6-*novies* prevede la detassazione dei contributi destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, alternativamente concessi, su apposita domanda

del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. La norma prevede che i predetti contributi sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP. L'articolo 6-*decies*, introdotto durante l'esame al Senato, interviene sulla normativa riguardante le Camere di commercio italo-estere o estere in Italia. Tali enti vengono qualificati come associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale (comma 1); viene limitata la permanenza dei soggetti titolari di incarichi negli organi statuari (comma 2); viene infine subordinata l'entrata in vigore degli statuti (o di loro variazioni) all'approvazione congiunta del MISE e del MAE (comma 3).

Evidenzia che l'articolo 7 prevede una serie di interventi in favore dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, che sono volti ad assicurare la prosecuzione delle misure economiche di assistenza abitativa e delle funzioni istituzionali territoriali in favore della popolazione, utilizzando a tal fine le risorse programmate con la delibera CIPE 135 del 2012. L'articolo 7-*bis* autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, da destinare alla concessione di contributi a privati, per la ricostruzione di immobili nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L'articolo 7-*ter* reca disposizioni urgenti per l'infrastruttura ferroviaria nazionale. L'articolo 7-*quater* reca una esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio finalizzati all'esecuzione del progetto relativo al collegamento internazionale Torino-Lione.

L'articolo 8, al fine di garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, consente l'impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate – sulla base di specifici accordi ivi previsti – per lo svolgimento delle operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio

autorizzati dai comuni dei materiali. Al fine di disciplinare l'impiego del personale delle Forze Armate e dei Vigili del fuoco, si prevede dunque che l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere provvedano alla stipula di specifici accordi con il Ministero dell'interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco) e con il Ministero della Difesa. Il comma 3 affida la cura delle attività di demolizione e abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma agli Uffici speciali per la ricostruzione. L'articolo 8-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, al fine di rendere più celere e agevolare la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto-legge che comportano la gestione di terre e rocce da scavo – adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale – reca una deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo.

Evidenzia quindi che, come rilevato anche nel corso dell'esame che si è svolto presso la Commissione di merito e come sottolineato nel parere espresso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 13 giugno scorso, il provvedimento in titolo – anche a seguito dei numerosi commi ed articoli introdotti nel corso dell'esame presso il Senato – reca un contenuto eterogeneo, intervenendo su un'ampia e variegata gamma di settori normativi. Rileva come vada, al contempo, tenuto in considerazione che il decreto-legge in esame è stato emanato dal precedente Esecutivo, anche se l'attuale Governo ne ha condiviso subito sia il contenuto che le finalità.

Rileva che gli articoli originari del decreto legge riguardano: misure in materia di attività produttive – articolo 1, che interviene allo scopo di rilanciare l'area industriale di Piombino –; misure finalizzate a contrastare emergenze ambientali – articoli 2 e 3, concernenti, rispettivamente, il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio di Palermo e la

gestione degli impianti di collettamento e depurazione in Campania, nonché l'articolo 4, che reca una proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli –; interventi in favore degli abitanti delle zone colpite dal sisma del maggio 2012, ovvero volti a favorire la ricostruzione nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma nell'aprile 2009 (articoli 6, 7 e 8) e, infine, misure che riguardano la disciplina dei grandi eventi (articolo 5, recante disposizioni straordinarie per la realizzazione di Expo 2015).

Sottolinea che nel corso dell'esame al Senato sono state invece introdotte disposizioni concernenti ulteriori settori dell'ordinamento, che non sembrano strettamente riconducibili agli ambiti materiali oggetto del decreto-legge. Si tratta, in particolare: delle misure urgenti in seguito al sinistro marittimo nel porto di Genova (articolo 5-*quater*); delle disposizioni in materia di gestione e determinazione della TARES nella Regione Campania, le quali sono state inserite nell'articolo 3, comma 3-*quater*, che interviene tuttavia in tema di emergenza ambientale, sia pure nella medesima regione; delle disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello stretto di Messina (articolo 5-*bis*), delle disposizioni in tema di sicurezza e investimenti nella rete infrastrutturale ferroviaria (articolo 7-*ter*) e di acquisizioni di lavori, servizi e forniture (articolo 5-*ter*), nonché delle disposizioni volte ad escludere dal Patto di stabilità interno degli enti interessati i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio connessi all'attuazione della delibera CIPE n. 57 del 2011 in relazione alla linea ferroviaria Torino Lione (articolo 7-*quater*). Non sembrerebbe inoltre riconducibile agli ambiti materiali oggetto del decreto-legge la disposizione contenuta nel nuovo articolo 6-*decies*, che reca « Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia » e quella contenuta al nuovo articolo 8-*bis*, che interviene invece in materia di utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Nel corso dell'esame al Senato sono state poi inserite, nell'ambito del disegno

di legge di conversione, talune disposizioni – recate dai commi da 2 a 14 – che vanno ad aggiungersi alla consueta formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore, contenute ora, rispettivamente, ai commi 1 e 15. Tali disposizioni, di carattere ordinamentale, intervengono al fine di trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, nonché allo scopo di modificare la composizione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Il comma 9, in particolare, sostituendo il secondo comma dell'articolo 16 della legge 48 del 1967, riformula la composizione del CIPE, in conseguenza degli accorpamenti tra i dicasteri che sono stati decisi negli ultimi anni. Si prevede, altresì, che il segretario del CIPE (che partecipa alle riunioni del Comitato) possa essere anche un Ministro o un Sottosegretario di Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con riferimento alle disposizioni sopra illustrate, che presentano profili di eterogeneità, ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato «tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita», nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo.

Richiama altresì, sotto il profilo del corretto rapporto tra le fonti del diritto, come nel decreto-legge vi siano disposizioni – contenute in particolare all'articolo 6, comma 2, all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e c), nonché commi da 2 a 4, e all'articolo 8-bis – che incidono con legge su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato. È dunque necessario che siano riformulate nel senso di

autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) evidenzia come talune disposizioni, a partire da quella recata dall'articolo 7-*quater*, volta ad escludere dal Patto di stabilità interno degli enti interessati i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio connessi all'attuazione della delibera CIPE n. 57 del 2011 in relazione alla linea ferroviaria Torino Lione, oltre a presentare profili di eterogeneità rispetto al contenuto proprio del decreto-legge, non appaiono riconducibili al requisito dell'urgenza. Ritiene, quindi, opportuno che tale aspetto sia evidenziato nella proposta di parere del relatore.

Prospetta inoltre l'opportunità di formulare la prima condizione contenuta nella proposta di parere del relatore in termini più stringenti, nel senso di evidenziare la necessità di espungere dal testo le disposizioni che presentano profili di eterogeneità rispetto al contenuto proprio del decreto-legge, piuttosto che demandare alla Commissione di merito una valutazione di conformità.

Fabiana DADONE (M5S) si associa a quanto testé evidenziato dal deputato Mazziotti di Celso sottolineando come sia del tutto evidente la mancanza del requisito di urgenza con riguardo al testo dell'articolo 7-*quater*, che reca una esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio finalizzati all'esecuzione del progetto relativo al collegamento internazionale Torino-Lione.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, comprende i rilievi evidenziati e sottolinea di aver ritenuto opportuno – proprio per dare forza e pregnanza ai rilievi della I

Commissione – formulare come condizioni, anziché come osservazioni, gli aspetti critici già evidenziati nella sua relazione illustrativa.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritiene che, proprio per raggiungere il comune obiettivo di assicurare il rispetto del contenuto proprio del decreto-legge in esame e del relativo disegno di legge di conversione, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 22 del 2012, è a suo avviso più efficace formulare la prima condizione chiedendo alla Commissione di merito di sopprimere le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3-*quater*; 5-*bis*; 5-*ter*; 5-*quater*; 6-*decies*; 7-*ter*; 7-*quater*; 8-*bis*, nonché dei commi da 2 a 14 del disegno di legge di conversione.

Fabiana DADONE (M5S) ritiene che per dotare il parere del Comitato di una forza sufficiente sia necessario formulare la prima condizione chiedendo alla Commissione di merito di sopprimere le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3-*quater*; 5-*bis*; 5-*ter*; 5-*quater*; 6-*decies*; 7-*ter*; 7-*quater*; 8-*bis*, nonché dei commi da 2 a 14 del disegno di legge di conversione.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, tenuto conto di quanto emerso dal dibattito, prospetta l'opportunità di aggiungere, nelle premesse, un richiamo al fatto che nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte numerose disposizioni che non appaiono strettamente riconducibili agli ambiti materiali oggetto del decreto-legge e « in molti casi non sembrano avere il requisito dell'urgenza ».

Riguardo alla prima condizione contenuta nella proposta di parere si potrebbe riformulare chiedendo che la Commissione di merito, con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3-*quater*; 5-*bis*; 5-*ter*; 5-*quater*; 6-*decies*; 7-*ter*; 7-*quater*; 8-*bis*, nonché dei commi da 2 a 14 del disegno di legge di conversione, intervenga al fine di assicurare il rispetto del contenuto proprio del decreto-

legge in esame e del relativo disegno di legge di conversione, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 22 del 2012.

Matteo BRAGANTINI (LNA) evidenzia l'opportunità, rispetto alla parte da aggiungere nelle premesse, di aggiungere la parola « neanche » così da sottolineare che « in molti casi non sembrano neanche avere il requisito dell'urgenza ».

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, alla luce di quanto emerso dal dibattito e richiamato quanto evidenziato dal Comitato per la legislazione nel parere approvato sul provvedimento in titolo, presenta una nuova versione della proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 11.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 18 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 14.30

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 13 giugno 2013 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23 e 25, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati, il seguente pro-

gramma dei lavori della Commissione per il periodo giugno-agosto 2013:

PROGRAMMA DEI LAVORI PER IL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2013

Sede referente:

C. 15 d'iniziativa popolare e abb. – Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;

C. 463 Bersani e abb. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza;

S. 813 Governo e abb.: Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali (ove trasmesso dal Senato).

Commissioni riunite I e VIII:

C. 219 Bragantini: Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

Atti del Governo:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Atto n. 7).

Commissioni riunite I e XI:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (Atto n. 9);

Deliberazione di rilievi su Atti del governo:

Alla XI Commissione:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per

l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (Atto n. 11).

Atti dell'Unione europea:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto (COM (2013) 172 final);

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio (COM (2013) 173 final).

Sede consultiva:

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 » (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) « Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 » (COM(2012) 629 final) e « Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (n. 17426/12).

Risoluzioni:

Risoluzione 7-00015 Rosato (per l'istituzione di una struttura unica di gestione della flotta elicotteristica statale).

Audizioni sulle linee programmatiche dei ministri di settore:

Audizione del ministro dell'interno, Angelino Alfano:

Audizione del ministro per l'integrazione, Cécile Kyenge;

Audizione del ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo, Dario Franceschini.

La presidenza si riserva comunque di inserire nel programma dei lavori ulteriori progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, gli eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti dovuti, nonché sedute per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il ministro delle riforme costituzionali, Gaetano Quagliariello.

La seduta comincia alle 14.35.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella e C. 1154 Governo e petizione n. 43.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che il Presidente Francesco Paolo Sisto è stato colpito da un grave lutto, la perdita del padre. A nome suo e di tutte le colleghe e i colleghi della Commissione, desidera esprimere al presidente Sisto e alla sua famiglia la più sentita partecipazione al loro dolore.

Fa quindi presente che la Commissione inizia oggi l'esame dei progetti di legge recanti disposizioni in materia di abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la demo-

craticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Ricorda che, a seguito della dichiarazione di urgenza deliberata dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi in data 6 giugno 2013, il termine per la I Commissione per riferire in Assemblea è ridotto, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del regolamento, alla metà rispetto a quello ordinario di due mesi. Avverte, pertanto, che l'esame in sede referente dovrà avere termine entro giovedì 18 luglio. Sulla base del calendario predisposto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, dopo la conclusione dell'esame preliminare la Commissione procederà all'adozione del testo base – nella giornata di giovedì 27 giugno – e il termine per la presentazione di emendamenti a tale testo sarà fissato a lunedì 1° luglio, alle ore 18.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ricorda che i progetti di legge in esame contengono disposizioni relative alla disciplina dei partiti politici e alla loro democrazia interna, disposizioni concernenti la trasparenza e i controlli, nonché disposizioni relative alla abrogazione del vigente sistema di contribuzione ai partiti e alla introduzione di forme di contribuzione volontaria e di contribuzione indiretta.

Fa presente che la sua relazione si incentrerà sui contenuti dei progetti di legge in esame relativi alla disciplina dei partiti politici e alla loro democrazia interna, e alla trasparenza e ai controlli.

La descrizione del contenuto delle disposizioni dei progetti di legge in titolo relative all'introduzione di forme di contribuzione volontaria e di contribuzione indiretta sarà oggetto della relazione della collega Gelmini.

Partendo dall'illustrazione del disegno di legge del Governo, fa presente che il capo I, che si compone del solo articolo 1, prevede l'abolizione – nei termini precisati dal successivo articolo 14 – del rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e dei contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento. L'articolo chiarisce inoltre che il provve-

dimento disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini e a benefici di natura non monetaria in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.

Premette che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, ai fini del disegno di legge del Governo si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, della Camera, del Senato oppure di un consiglio regionale o di un consiglio provinciale delle Province autonome.

Il Capo II reca disposizioni in tema di democraticità, trasparenza e controllo dei rendiconti dei partiti politici.

L'articolo 2 chiarisce che l'osservanza del metodo democratico, imposta ai partiti dall'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del disegno di legge in esame.

In particolare, l'articolo 3 prevede che i partiti politici che intendano avvalersi dei benefici previsti dal provvedimento in esame – che, come si dirà meglio, consistono nella possibilità di beneficiare di erogazioni liberali private a regime agevolato (detrazioni), di partecipare al riparto del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di avere assegnate sedi per lo svolgimento di attività politiche e di avere a disposizione spazi televisivi gratuiti per messaggi pubblicitari politici – devono dotarsi di uno statuto, il quale deve contenere tutta una serie di informazioni e di regole per la disciplina della vita interna del partito.

In particolare, lo statuto deve indicare il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché il soggetto fornito della rappresentanza legale; le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di parte-

cipazione degli iscritti all'attività del partito; i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi; le modalità per favorire l'equilibrio tra i sessi nella composizione degli organi collegiali; le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito; le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio; le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma; le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito; l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri; e l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio.

Ai sensi dell'articolo 4, i partiti che intendano avvalersi dei benefici anzidetti sono tenuti a trasmettere il proprio statuto ai Presidenti delle Camere, che la inoltrano alla Commissione istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012 per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. La Commissione – che viene ridenominata « Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici » – verifica la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3 e iscrive il partito in un registro nazionale dei partiti politici, da essa tenuto. Ove la Commissione ritenga lo statuto non conforme, invita il partito politico a modificarlo entro un termine. L'iscrizione al registro è condizione per accedere ai benefici previsti dal provvedimento. Il registro è diviso in due sezioni, nella prima sono iscritti i partiti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1,

lettera *a*), e nella seconda quelli che soddisfano i requisiti di cui al medesimo comma, lettera *b*). La distinzione è a sua volta funzionale ad individuare la platea di partiti che accedono, rispettivamente, ai benefici di cui all'articolo 9 (erogazioni liberali a regime fiscale agevolato) e ai benefici di cui agli articoli 10 e 11 (riparto del 2 per mille e assegnazione agevolata di sedi per attività politica), fermo restando che l'accesso gratuito agli spazi televisivi per la trasmissione di messaggi pubblicitari a contenuto politico è previsto per tutti i partiti iscritti nel registro.

Ai sensi dell'articolo 5, la trasparenza e l'accesso alle informazioni in merito allo statuto, al funzionamento interno e ai bilanci sono assicurati anche attraverso la pubblicazione sui siti internet dei partiti politici e in un'apposita sezione del Portale internet ufficiale del Parlamento italiano, dove sono pubblicati anche il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa, nonché la relazione del revisore o della società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Nella suddetta sezione del Portale sono altresì pubblicati i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo e dei parlamentari.

Il medesimo articolo 5 reca disposizioni volte a semplificare le procedure per assicurare la trasparenza delle erogazioni liberali disposte in favore dei partiti. Si prevede che ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000 e che siano effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge n. 659 del 1981, ai sensi del quale i finanziamenti o contributi superiori a cinquemila euro in un anno – sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi – devono essere dichiarati alla Presidenza della Camera con dichiarazione congiunta del sog-

getto che li versa e del soggetto che li riceve. Il disegno di legge in esame precisa che i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle elargizioni sono comunque tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. È prevista una sanzione in caso di inadempimento. È inoltre stabilito il principio secondo cui tutti i cittadini hanno diritto di conoscere l'elenco dei soggetti che erogano i finanziamenti ai partiti politici.

Gli articoli 6 e 7, che concludono il Titolo II, sono dedicati alla certificazione esterna dei rendiconti e al loro controllo di regolarità e conformità alla legge.

Si prevede che all'obbligo di certificazione esterna dei rendiconti del partito, da parte di una società di revisione dei conti, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge n. 96 del 2012, siano soggetti i soli partiti iscritti nella seconda sezione del registro dei partiti, vale a dire quelli che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera *b*) per accedere al riparto della quota del due per mille dell'imposta sul reddito (ai sensi dell'articolo 10) e all'assegnazione di sedi per le attività politiche (ai sensi dell'articolo 11). A tale obbligo non sono invece soggetti i partiti che intendano usufruire solo del regime fiscale agevolato per le erogazioni liberali in loro favore (ai sensi dell'articolo 9 del disegno di legge).

I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto dei partiti, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità, sono effettuati dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Nel caso in cui il partito sia inottemperante all'obbligo di certificazione esterna o di presentazione del rendiconto e dei relativi allegati o del verbale di approvazione del rendiconto, la Commissione cancella il partito politico dalla seconda sezione del registro con la conse-

guenza che il partito perde la possibilità di accedere al riparto della quota del due per mille e all'assegnazione di sedi per le attività politiche. Inoltre, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

Fa presente che dovrebbe a questo punto passare all'illustrazione dei contenuti delle altre proposte di legge abbinata. Peraltro, considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione per le relazioni introduttive dei provvedimenti in titolo, chiede, anche a nome della collega Gelmini, che la presidenza autorizzi la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta del testo integrale delle relazioni.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che alle ore 15 riprenderanno i lavori dell'Assemblea. Pertanto, considerati i tempi particolarmente ristretti a disposizione della Commissione, autorizza in via del tutto eccezionale la pubblicazione in allegato del testo integrale delle relazioni dei relatori, deputati Fiano e Gelmini (*vedi allegati 3 e 4*), fermo restando che questo non potrà ripetersi in altre occasioni.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, partendo dall'illustrazione del disegno di legge del Governo, ricorda che le norme contenute nel Capo III recano la nuova disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in favore dei partiti, che prevede diversi ordini di requisiti per l'accesso ai benefici introdotti dal disegno di legge.

Ai sensi dell'articolo 8, l'ammissione al finanziamento privato in regime fiscale agevolato (prevista dall'articolo 9, di cui si dirà) è consentita ai partiti che abbiano conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni politiche, europee o regionali ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in un numero minimo di circoscrizioni o regioni.

L'ammissione alla ripartizione annuale del 2 per mille dell'imposta sul reddito (di cui all'articolo 10) e all'assegnazione age-

volata di sedi per attività politica (di cui all'articolo 11) è riservata invece ai soli partiti che nell'ultima consultazione elettorale abbiano conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo.

L'articolo 8 disciplina, quindi, la procedura che i partiti devono seguire per l'accesso ai benefici, che viene disposto, qualora i partiti risultino in possesso dei requisiti e ottemperino alle disposizioni previste dal disegno di legge, dalla Commissione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.

Per quanto concerne più nel dettaglio le tipologie di agevolazioni contemplate dal disegno di legge, l'articolo 9 dispone che, a decorrere dal 2014, le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche, in favore dei partiti politici beneficeranno della detrazione dall'imposta sul reddito del 52 per cento per importi compresi tra 50 e 5.000 euro annui; la medesima aliquota è prevista anche per le spese sostenute per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica, nei limiti dell'importo di euro 500 per ciascuna annualità.

È disposta la detrazione del 26 per cento per le erogazioni liberali di importo superiore, fino ad un massimo di 20.000 euro. Viene, inoltre, elevata dal 19 al 26 per cento la detrazione di imposta per le erogazioni liberali, per importi compresi tra 50 e 100.000 euro, effettuate dalle società in favore dei partiti.

L'articolo 10 introduce, a decorrere dal 2014, la possibilità per il contribuente persona fisica di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito a favore di un partito politico iscritto nel registro. In caso di scelte non espresse le risorse disponibili restano all'erario. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni in materia di due per mille, in modo da garantire, tra l'altro, la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, nonché da agevolare l'espressione della scelta da parte dei contribuenti.

L'articolo 11 reca un'ulteriore forma di sostegno indiretto nei confronti dei partiti politici, consistente nella messa a disposizione di idonei locali per lo svolgimento in via esclusiva dell'attività politica.

L'articolo 12 riconosce ai partiti politici l'accesso gratuito al servizio pubblico radiotelevisivo, al di fuori del periodo della campagna elettorale, per la trasmissione di messaggi di propaganda politica diretti a rappresentare alla cittadinanza i propri indirizzi politici.

L'articolo 13 reca una delega al Governo per l'introduzione di ulteriori forme di sostegno indiretto alle attività politiche.

Il Capo IV reca disposizioni transitorie e finali.

In particolare, l'articolo 14 prevede la graduale abolizione del finanziamento pubblico spettante ai partiti e movimenti politici ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n.157.

Tale finanziamento, riconosciuto integralmente nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, è ridotto progressivamente nella misura del quaranta, del cinquanta e del sessanta per cento dell'importo spettante, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivo a quello di entrata in vigore della legge e cessa definitivamente a partire dal quarto esercizio finanziario successivo.

Ai sensi dell'articolo 15, le economie di spesa derivanti dall'abolizione del finanziamento pubblico – al netto delle risorse destinate alla copertura finanziaria delle forme di contribuzione volontaria e indiretta – quantificabili a regime in almeno 19 milioni di euro, sono destinate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai fini della riduzione del debito pubblico.

L'articolo 16 reca una delega al Governo per la redazione di un Testo unico nel quale riunire in modo sistematico le diverse disposizioni legislative in materia.

Per l'illustrazione del contenuto delle altre proposte di legge rinvia al testo integrale della propria relazione che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il ministro Gaetano QUAGLIARIELLO, nel ringraziare i relatori, sottolinea la grande importanza che personalmente annette ai provvedimenti in esame. Esprime dunque sin d'ora la propria disponibilità ad essere presente, compatibilmente con i lavori del Senato per l'esame del disegno di legge costituzionale S. 813, alle sedute della Commissione ad essi dedicate.

Rileva come i relatori abbiano evidenziato quello che, a suo avviso, costituisce uno dei punti di maggiore rilievo del disegno di legge del Governo, ovvero il legame tra il finanziamento indiretto – che coinvolge in prima persona i cittadini – e una prima attuazione dell'articolo 49 della Costituzione che, stabilendo che «tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale», richiede agli stessi partiti di avere una forma democratica.

Evidenzia altresì che non vi è alcuna intenzione, da parte del Governo, di modificare la natura giuridica dei partiti né di prestabilire o di limitare il contenuto dello statuto, volendosi piuttosto prevedere che se si vuole accedere a un certo tipo di agevolazioni – ben tipizzate nell'illustrazione dei relatori – occorre disciplinare alcuni aspetti.

Sottolinea come, rispetto alle previsioni della legge n. 96 del 2012, vi saranno per i partiti politici molte più difficoltà a dotarsi di forme di finanziamento adeguate rispetto alle loro attività. Rileva tuttavia come questa impostazione non si fondi su un pregiudizio anti-partitico – ed anche per questo è stato richiamato l'articolo 49 della Costituzione – ritenendo anzi che i partiti costituiscano soggetti essenziali per la democrazia, come insegna la storia. L'impianto del provvedimento comporterà piuttosto un banco di prova per i partiti e una scommessa sul fatto che essi potranno, anche in questo modo, riprendere un rapporto diretto con i cittadini.

Desidera poi sottolineare un punto del disegno di legge che è stato oggetto di critiche, in particolare dagli organi di informa-

zione. Si tratta della gradualità del passaggio dall'attuale sistema di finanziamento a quello previsto dal disegno di legge. Fa presente che tale gradualità si è resa necessaria in quanto il ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato le difficoltà nel mettere a punto il meccanismo di raccolta del 2 per mille dell'IRPEF. Sussiste inoltre la necessità di emanare un regolamento che tuteli la riservatezza dei contribuenti. Tutto questo fa sì che i primi proventi del due per mille non possano entrare nelle casse dei partiti prima del 2016. Da qui la necessità di graduare il passaggio da un sistema ad un altro totalmente diverso, evitando una ricaduta sui partiti che sarebbe poi una ricaduta sul personale che lavora nei partiti.

Auspica, infine, che nel corso dell'esame parlamentare il testo del disegno di legge del Governo possa essere, dove necessario, modificato e migliorato e sottolinea l'importanza di mantenere fermo il principio di fondo che, facendo passare le modalità di finanziamento ai partiti da un sistema tolemaico ad uno copernicano, si fonda sulla scelta posta in capo ai cittadini.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il fatto che – su progetti di legge di grande rilievo come quelli in esame – la Commissione abbia potuto dedicare poco tempo all'illustrazione del contenuto da parte dei relatori, che oltretutto si sono soffermati – nel loro intervento – solo sul testo del Governo.

Chiede quindi ufficialmente al Governo di adottare i necessari provvedimenti d'urgenza affinché – nelle more dell'approvazione dei progetti di legge in esame, che

modificano alla radice l'attuale sistema e, in alcuni casi, incidono fortemente sulle detrazioni fiscali – sia disposta la sospensione dell'erogazione ai partiti della somma attesa, pari a 91 milioni di euro.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.
Atto n. 11.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Atto n. 7.

ALLEGATO 1

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. (C. 1197 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1197 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 43 del 2013: disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 »,

considerato che il provvedimento è riconducibile nel suo complesso alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), « sistema tributario e contabile dello Stato » e « perequazione delle risorse finanziarie » (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), tutela della concorrenza e ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione),

evidenziato che il provvedimento è altresì riconducibile alla materia di competenza concorrente tra Stato e regioni « protezione civile » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),

rilevato che nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte numerose

disposizioni che non appaiono strettamente riconducibili agli ambiti materiali oggetto del decreto-legge,

richiamate in particolare, tra queste: le misure urgenti in seguito al sinistro marittimo nel porto di Genova (articolo 5-*quater*); le disposizioni in materia di gestione e determinazione della TARES nella regione Campania, di cui all'articolo 3, comma 3-*quater*; le disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello stretto di Messina (articolo 5-*bis*); le disposizioni in tema di sicurezza e investimenti nella rete infrastrutturale ferroviaria (articolo 7-*ter*) e di acquisizioni di lavori, servizi e forniture (articolo 5-*ter*), nonché le disposizioni volte ad escludere dal Patto di stabilità interno degli enti interessati i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio connessi all'attuazione della delibera CIPE n. 57 del 2011 in relazione alla linea ferroviaria Torino Lione (articolo 7-*quater*); la disposizione contenuta nel nuovo articolo 6-*decies*, che reca « Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia » e quella contenuta al nuovo articolo 8-*bis*, che interviene invece in materia di utilizzo delle terre e rocce da scavo,

rilevato inoltre che, nel corso dell'esame al Senato, sono state inserite – nell'ambito del disegno di legge di conversione – talune disposizioni, recate dai commi da 2 a 14, di carattere ordinamen-

tale, che intervengono al fine di trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, nonché allo scopo di modificare la composizione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),

ricordato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, «tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita», nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo,

ricordato inoltre che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione di decreto-legge non è rispondente al corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario, ha sottolineato come l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti

del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dalla stessa norma costituzionale,

evidenziato che talune disposizioni del decreto-legge – contenute in particolare all'articolo 6, comma 2, all'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché commi da 2 a 4, e all'articolo 8-*bis* – incidono con legge su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) è necessario che la Commissione di merito valuti la conformità delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3-*quater*; 5-*bis*; 5-*ter*; 5-*quater*; 6-*decies*; 7-*ter*; 7-*quater*; 8-*bis*, nonché dei commi da 2 a 14 del disegno di legge di conversione, rispetto al contenuto proprio del decreto-legge e del relativo disegno di legge di conversione, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 22 del 2012;

2) è necessario che le disposizioni del decreto-legge che incidono con legge su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato – contenute in particolare all'articolo 6, comma 2, all'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché commi da 2 a 4, e all'articolo 8-*bis* – siano riformulate nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza.

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. (C. 1197 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1197 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 43 del 2013: disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 »,

considerato che il provvedimento è riconducibile nel suo complesso alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), « sistema tributario e contabile dello Stato » e « perequazione delle risorse finanziarie » (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), tutela della concorrenza e ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione),

evidenziato che il provvedimento è altresì riconducibile alla materia di competenza concorrente tra Stato e regioni « protezione civile » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),

rilevato che nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte numerose

disposizioni che non appaiono strettamente riconducibili agli ambiti materiali oggetto del decreto-legge e in molti casi non sembrano neanche avere il requisito dell'urgenza,

richiamate in particolare, tra queste: le misure urgenti in seguito al sinistro marittimo nel porto di Genova (articolo 5-*quater*); le disposizioni in materia di gestione e determinazione della TARES nella regione Campania, di cui all'articolo 3, comma 3-*quater*; le disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello stretto di Messina (articolo 5-*bis*); le disposizioni in tema di sicurezza e investimenti nella rete infrastrutturale ferroviaria (articolo 7-*ter*) e di acquisizioni di lavori, servizi e forniture (articolo 5-*ter*), nonché le disposizioni volte ad escludere dal Patto di stabilità interno degli enti interessati i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio connessi all'attuazione della delibera CIPE n. 57 del 2011 in relazione alla linea ferroviaria Torino Lione (articolo 7-*quater*); la disposizione contenuta nel nuovo articolo 6-*decies*, che reca « Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia » e quella contenuta al nuovo articolo 8-*bis*, che interviene invece in materia di utilizzo delle terre e rocce da scavo,

rilevato inoltre che, nel corso dell'esame al Senato, sono state inserite – nell'ambito del disegno di legge di conversione – talune disposizioni, recate dai

commi da 2 a 14, di carattere ordinamentale, che intervengono al fine di trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, nonché allo scopo di modificare la composizione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),

ricordato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, « tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita », nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo,

ricordato inoltre che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione di decreto-legge non è rispondente al corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario, ha sottolineato come l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti

del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dalla stessa norma costituzionale;

evidenziato che talune disposizioni del decreto-legge – contenute in particolare all'articolo 6, comma 2, all'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, nonché commi da 2 a 4, e all'articolo 8-*bis* – incidono con legge su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) è necessario che la Commissione di merito, con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3-*quater*; 5-*bis*; 5-*ter*; 5-*quater*; 6-*decies*; 7-*ter*; 7-*quater*; 8-*bis*, nonché dei commi da 2 a 14 del disegno di legge di conversione, intervenga al fine di assicurare il rispetto del contenuto proprio del decreto-legge in esame e del relativo disegno di legge di conversione, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 22 del 2012;

2) è necessario che le disposizioni del decreto-legge che incidono con legge su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato – contenute in particolare all'articolo 6, comma 2, all'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, nonché commi da 2 a 4, e all'articolo 8-*bis* – siano riformulate nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza.

ALLEGATO 3

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. (C. 15 d’iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella e C. 1154 Governo e petizione n. 43).

**TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL RELATORE FIANO**

Il disegno di legge del Governo si articola in quattro capi.

Il capo I detta disposizioni generali; il capo II tratta della democrazia interna, della trasparenza e dei controlli; il capo III affronta il tema della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta; il capo IV contiene infine alcune disposizioni transitorie e finali.

In particolare, il capo I, che si compone del solo articolo 1, prevede l’abolizione – nei termini precisati dal successivo articolo 14 – del rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e dei contributi pubblici erogati per l’attività politica e a titolo di cofinanziamento. L’articolo chiarisce inoltre che il provvedimento disciplina le modalità per l’accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini e a benefici di natura non monetaria in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.

È bene premettere che, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, ai fini del disegno di legge del Governo si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, della Camera, del Senato oppure di un consiglio regionale o di un consiglio provinciale delle Province autonome.

Il Capo II reca disposizioni in tema di democraticità, trasparenza e controllo dei rendiconti dei partiti politici.

L’articolo 2 chiarisce che l’osservanza del metodo democratico, imposta ai partiti dall’articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del disegno di legge in esame.

In particolare, l’articolo 3 prevede che i partiti politici che intendano avvalersi dei benefici previsti dal provvedimento in esame – che, come si dirà meglio, consistono nella possibilità di beneficiare di erogazioni liberali private a regime agevolato (detrazioni), di partecipare al riparto del 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di avere assegnate sedi per lo svolgimento di attività politiche e di avere a disposizione spazi televisivi gratuiti per messaggi pubblicitari politici – devono dotarsi di uno statuto, il quale deve contenere tutta una serie di informazioni e di regole per la disciplina della vita interna del partito.

In particolare, lo statuto deve indicare il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché il soggetto fornito della rappresentanza legale; le procedure richieste per l’approvazione degli atti che impegnano il partito; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all’attività del par-

tito; i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi; le modalità per favorire l'equilibrio tra i sessi nella composizione degli organi collegiali; le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito; le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio; le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma; le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito; l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri; e l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio.

Ai sensi dell'articolo 4, i partiti che intendano avvalersi dei benefici anzidetti sono tenuti a trasmettere il proprio statuto ai Presidenti delle Camere, che la inoltrano alla Commissione istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012 per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. La Commissione – che viene ridenominata « Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici » – verifica la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3 e iscrive il partito in un registro nazionale dei partiti politici, da essa tenuto. Ove la Commissione ritenga lo statuto non conforme, invita il partito politico a modificarlo entro un termine. L'iscrizione al registro è condizione per accedere ai benefici previsti dal provvedimento. Il registro è diviso in due sezioni, nella prima sono iscritti i partiti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e nella seconda quelli che sod-

disfano i requisiti di cui al medesimo comma, lettera b). La distinzione è a sua volta funzionale ad individuare la platea di partiti che accedono, rispettivamente, ai benefici di cui all'articolo 9 (erogazioni liberali a regime fiscale agevolato) e ai benefici di cui agli articoli 10 e 11 (riparto del 2 per mille e assegnazione agevolata di sedi per attività politica), fermo restando che l'accesso gratuito agli spazi televisivi per la trasmissione di messaggi pubblicitari a contenuto politico è previsto per tutti i partiti iscritti nel registro.

Ai sensi dell'articolo 5, la trasparenza e l'accesso alle informazioni in merito allo statuto, al funzionamento interno e ai bilanci sono assicurati anche attraverso la pubblicazione sui siti internet dei partiti politici e in un'apposita sezione del Portale internet ufficiale del Parlamento italiano, dove sono pubblicati anche il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa, nonché la relazione del revisore o della società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Nella suddetta sezione del Portale sono altresì pubblicati i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo e dei parlamentari.

Il medesimo articolo 5 reca disposizioni volte a semplificare le procedure per assicurare la trasparenza delle erogazioni liberali disposte in favore dei partiti. Si prevede che ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000 e che siano effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge n. 659 del 1981, ai sensi del quale i finanziamenti o contributi superiori a cinquemila euro in un anno – sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi – devono essere dichiarati alla Presidenza della Camera con dichiarazione congiunta del soggetto che li versa e del soggetto che li

riceve. Il disegno di legge in esame precisa che i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle elargizioni sono comunque tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. È prevista una sanzione in caso di inadempimento. È inoltre stabilito il principio secondo cui tutti i cittadini hanno diritto di conoscere l'elenco dei soggetti che erogano i finanziamenti ai partiti politici.

Gli articoli 6 e 7, che concludono il Titolo II, sono dedicati alla certificazione esterna dei rendiconti e al loro controllo di regolarità e conformità alla legge.

Si prevede che all'obbligo di certificazione esterna dei rendiconti del partito, da parte di una società di revisione dei conti, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge n. 96 del 2012, siano soggetti i soli partiti iscritti nella seconda sezione del registro dei partiti, vale a dire quelli che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera *b*) per accedere al riparto della quota del due per mille dell'imposta sul reddito (ai sensi dell'articolo 10) e all'assegnazione di sedi per le attività politiche (ai sensi dell'articolo 11). A tale obbligo non sono invece soggetti i partiti che intendano usufruire solo del regime fiscale agevolato per le erogazioni liberali in loro favore (ai sensi dell'articolo 9 del disegno di legge).

I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto dei partiti, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità, sono effettuati dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Nel caso in cui il partito sia inottemperante all'obbligo di certificazione esterna o di presentazione del rendiconto e dei relativi allegati o del verbale di approvazione del rendiconto, la Commissione cancella il partito politico dalla seconda sezione del registro con la conseguenza che il partito perde la possibilità di

accedere al riparto della quota del due per mille e all'assegnazione di sedi per le attività politiche. Inoltre, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

La proposta di legge n. 186 Pisicchio è composta da dieci articoli. Con l'articolo 1 è istituito il registro dei partiti politici presso la Corte costituzionale. L'articolo 2 regola le modalità del deposito dello statuto del partito e di eventuali regolamenti, facendone decorrere l'acquisizione della personalità giuridica da quel momento. Con l'articolo 3 sono stabiliti i requisiti minimi che devono essere contenuti nello statuto. Con gli articoli 4 e 5 si stabiliscono i principi di tutela delle minoranze e le modalità di svolgimento delle votazioni interne e delle asse congressuali. L'articolo 6 regola la pubblicità degli atti interni di partito, mentre l'articolo 7 stabilisce le procedure di garanzia per la selezione delle candidature in occasione delle elezioni politiche e amministrative. L'articolo 8 pone i principi regolativi degli organi giurisdizionali interni. Con l'articolo 9 si stabiliscono principi di tutela dell'iscritto che adisca la magistratura ordinaria per far valere i suoi diritti di socio e si dispongono sanzioni per l'omesso deposito degli statuti, condizionando alla regolarità delle procedure di iscrizione al registro la concessione di eventuali contributi pubblici. Con l'articolo 10, infine, è stabilita la nominatività dei titoli appartenenti al partito.

La proposta di legge n. 199 Di Lello e altri consta di 19 articoli suddivisi in cinque diversi titoli. L'articolo 1 definisce i partiti politici e riconosce loro natura giuridica di associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica.

L'articolo 2 reca la definizione di metodo democratico. L'articolo 3 individua quali requisiti costitutivi dei partiti politici la pluralità di persone, il patrimonio, il nome, il simbolo e il progetto politico. L'articolo 4 stabilisce che il partito abbia un proprio statuto che ne definisca il progetto politico, l'organizzazione, il simbolo e l'ordinamento interno. Lo statuto è

adottato con atto pubblico ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. La pubblicazione è condizione necessaria per accedere a tutte le forme di finanziamento pubblico. Il comma 4 del medesimo articolo disciplina il contenuto dello statuto. Vi è, inoltre, la prescrizione di un sito internet istituzionale ai fini della massima trasparenza.

L'articolo 5 regola l'anagrafe degli iscritti, stabilendo che deve essere gestita nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, è previsto che entro il 31 gennaio di ogni anno sia depositata, presso le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'anagrafe degli iscritti di ciascun partito per l'anno precedente. Tale deposito è condizione necessaria per accedere a tutte le forme di finanziamento pubblico.

L'articolo 6 specifica l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge alle articolazioni territoriali in cui possono organizzarsi i partiti politici. L'articolo 7 disciplina le assemblee degli iscritti, le relative competenze e modalità di partecipazione. L'articolo 8 individua gli organi esecutivi dei partiti, distinguendo quelli collegiali da quello monocratico e le rispettive modalità di elezione. L'articolo 9 disciplina gli organi di garanzia, cui è affidata la verifica del rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi del partito. L'articolo 10 disciplina gli organi di gestione patrimoniale, finanziaria e contabile che devono essere costituiti, sia nella composizione collegiale che monocratica, da soggetti in possesso di requisiti di onorabilità richiesti per gli esponenti aziendali delle banche. L'articolo 11 disciplina gli organi di controllo, in forma collegiale, che devono essere composti da persone in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle società per azioni. L'articolo 12 reca il regime degli atti di amministra-

zione patrimoniale posti in essere dagli organi di gestione, regolamentati dalle norme di derivazione codicistica. L'articolo 13 disciplina la responsabilità degli organi di gestione nei confronti del partito e degli iscritti, che sono tenuti a fornire agli iscritti informazioni sullo svolgimento degli affari e a consentire loro l'accesso ai documenti relativi all'amministrazione del patrimonio del partito.

L'articolo 14 disciplina la responsabilità degli organi di gestione nei confronti dei terzi, prevedendo che per le obbligazioni da questi assunte i terzi possano far valere il loro diritto esclusivamente sul patrimonio del partito, ferma la responsabilità personale per danni nei casi di atti non volti alla mera conservazione del patrimonio.

L'articolo 15 reca la disciplina del bilancio consuntivo del partito, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione, cui sono applicabili, in quanto compatibili, le norme dettate dal codice civile relative alle società di capitali. Sempre all'articolo 15 vi è una previsione per la massima accessibilità dei dati di bilancio.

L'articolo 16 assoggetta il partito ad un controllo contabile da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'articolo 17 disciplina il diritto alla tutela giurisdizionale degli iscritti al partito nei confronti di violazioni di legge, dello statuto, di delibere degli organi collegiali e contro qualsiasi atto o comportamento teso a comprimere, limitare o violare il metodo democratico.

L'articolo 18 prevede che possano accedere a qualsivoglia forma di finanziamento pubblico unicamente le associazioni che si qualificano come partito ai sensi della presente legge.

L'articolo 19, norme transitorie e finali, prevede che i partiti che alla data di entrata in vigore della legge hanno rappresentanti eletti nel Parlamento o in almeno tre consigli regionali, acquistano, dalla stessa data, natura di associazioni riconosciute come persone giuridiche ai sensi della legge stessa, fermo l'obbligo di

adeguamento dello statuto e dell'ordinamento interno entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

La proposta di legge n. 681 Grassi e altri riprende la proposta di legge n. 506 Castagnetti della XVI legislatura. La proposta è composta da quattro articoli.

Con l'articolo 1, i partiti sono qualificati come associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica. In base al regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, i partiti acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, come previsto per le fondazioni e le altre associazioni.

L'articolo 2 stabilisce i contenuti minimi dello statuto di un partito politico, in linea con il metodo democratico, come delineato dall'articolo 49 della Costituzione.

L'articolo 3 disciplina la pubblicazione dello statuto e quella delle eventuali successive modificazioni nella Gazzetta Ufficiale, che devono avvenire, rispettivamente, entro un mese dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche ovvero dalla data di approvazione delle citate modifiche. Allo statuto del partito è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con il nome costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo. Una volta acquisita la personalità giuridica, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è condizione per poter accedere ai finanziamenti pubblici a favore dei partiti, come disciplinati dalla normativa vigente, compresi i contributi previsti per gli organi di informazione di partito e le agevolazioni fiscali.

L'articolo 4 è una norma di rinvio. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

La proposta di legge n. 961 Nardella e altri abroga tutte le norme che attribuiscono ai partiti e movimenti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato e della Camera, del Parlamento europeo e dei consigli regionali. La proposta prevede che siano i cittadini a scegliere di finanziare i partiti e movimenti politici, con un meccanismo che dia modo allo Stato di riconoscere loro un credito d'imposta pari al 40 per cento del contributo versato con un limite massimo di 10.000 euro. Infine, la proposta prevede strumenti premiali che incentivino le migliori pratiche democratiche, interne ed esterne, in attesa di una legge sui partiti e movimenti politici che dia piena attuazione all'articolo 49 della Costituzione.

Ricordo infine che ai progetti di legge in esame è abbinata anche la petizione n. 43, presentata da Fabiola Bianco, di Roma, e da altri cittadini, con la quale si chiede, ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione, «l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione con l'emanazione di una legge ordinaria che in caso di responsabilità dei partiti di fronte alla legge, ne sanzioni le violazioni». Come punti qualificanti della riforma, i presentatori della petizione chiedono che si preveda quanto segue: «registrazione degli statuti presso la Corte d'appello del distretto, contenenti il vincolo nel numero degli iscritti, garanzie di trasparenza della vita interna e dei diritti delle minoranze; elezioni primarie tra i cittadini per la selezione delle candidature; esclusione dalle candidature delle persone rinviate a giudizio o condannate per reati contro la pubblica amministrazione, finanziari e di mafia; certificazione dei verbali d'assemblea con i relativi resoconti consuntivi e preventivi con l'obbligo di inserimento di un ispettore dell'agenzia delle entrate; abrogazione dei finanziamenti ai giornali di partito e collaterali; responsabilità penale e civile dei segretari politici e dei tesoriери e decadenza automatica dagli incarichi per violazione degli statuti e delle leggi dello Stato».

ALLEGATO 4

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. (C. 15 d’iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella e C. 1154 Governo e petizione n. 43).

**TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELLA RELATRICE GELMINI**

Le norme contenute nel Capo III del disegno di legge del Governo recano la nuova disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in favore dei partiti, che prevede diversi ordini di requisiti per l’accesso ai benefici introdotti dal disegno di legge.

Ai sensi dell’articolo 8, l’ammissione al finanziamento privato in regime fiscale agevolato (prevista dall’articolo 9, di cui si dirà) è consentita ai partiti che abbiano conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni politiche, europee o regionali ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in un numero minimo di circoscrizioni o regioni.

L’ammissione alla ripartizione annuale del 2 per mille dell’imposta sul reddito (di cui all’articolo 10) e all’assegnazione agevolata di sedi per attività politica (di cui all’articolo 11) è riservata invece ai soli partiti che nell’ultima consultazione elettorale abbiano conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo.

L’articolo 8 disciplina, quindi, la procedura che i partiti devono seguire per l’accesso ai benefici, che viene disposto, qualora i partiti risultino in possesso dei requisiti e ottemperino alle disposizioni previste dal disegno di legge, dalla Commissione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.

Per quanto concerne più nel dettaglio le tipologie di agevolazioni contemplate dal disegno di legge, l’articolo 9 dispone che, a decorrere dal 2014, le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche, in favore dei partiti politici beneficeranno della detrazione dall’imposta sul reddito del 52 per cento per importi compresi tra 50 e 5.000 euro annui; la medesima aliquota è prevista anche per le spese sostenute per l’iscrizione a scuole o corsi di formazione politica, nei limiti dell’importo di euro 500 per ciascuna annualità.

È disposta la detrazione del 26 per cento per le erogazioni liberali di importo superiore, fino ad un massimo di 20.000 euro. Viene, inoltre, elevata dal 19 al 26 per cento la detrazione di imposta per le erogazioni liberali, per importi compresi tra 50 e 100.000 euro, effettuate dalle società in favore dei partiti.

L’articolo 10 introduce, a decorrere dal 2014, la possibilità per il contribuente persona fisica di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito a favore di un partito politico iscritto nel registro. In caso di scelte non espresse le risorse disponibili restano all’erario. Con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l’applicazione delle disposizioni in materia di due per mille, in modo da garantire, tra l’altro, la tutela della riservatezza delle scelte pre-

ferenziali, nonché da agevolare l'espressione della scelta da parte dei contribuenti.

L'articolo 11 reca un'ulteriore forma di sostegno indiretto nei confronti dei partiti politici, consistente nella messa a disposizione di idonei locali per lo svolgimento in via esclusiva dell'attività politica.

L'articolo 12 riconosce ai partiti politici l'accesso gratuito al servizio pubblico radiotelevisivo, al di fuori del periodo della campagna elettorale, per la trasmissione di messaggi di propaganda politica diretti a rappresentare alla cittadinanza i propri indirizzi politici.

L'articolo 13 reca una delega al Governo per l'introduzione di ulteriori forme di sostegno indiretto alle attività politiche.

Il Capo IV reca disposizioni transitorie e finali.

In particolare, l'articolo 14 prevede la graduale abolizione del finanziamento pubblico spettante ai partiti e movimenti politici ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157.

Tale finanziamento, riconosciuto integralmente nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, è ridotto progressivamente nella misura del quaranta, del cinquanta e del sessanta per cento dell'importo spettante, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivo a quello di entrata in vigore della legge e cessa definitivamente a partire dal quarto esercizio finanziario successivo.

Ai sensi dell'articolo 15, le economie di spesa derivanti dall'abolizione del finanziamento pubblico – al netto delle risorse destinate alla copertura finanziaria delle forme di contribuzione volontaria e indiretta – quantificabili a regime in almeno 19 milioni di euro, sono destinate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai fini della riduzione del debito pubblico.

L'articolo 16 reca una delega al Governo per la redazione di un Testo unico nel quale riunire in modo sistematico le diverse disposizioni legislative in materia.

La proposta di legge n. 15, d'iniziativa popolare, prevede che lo Stato riconosca ai cittadini – quindi alle sole persone fisiche

– un credito d'imposta pari al 95 per cento del contributo che essi versino ai partiti, con un limite massimo di 2.000 euro. Del beneficio possono avvalersi i movimenti politici esistenti e quelli di nuova costituzione. È prevista una gradualità nel passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema. Si prevede in particolare che il nuovo sistema entri in vigore subito e che il vecchio sistema venga abbandonato nell'arco di cinque anni, riducendo del 20 per cento all'anno il contributo attualmente corrisposto. Il credito d'imposta non è cumulabile con la detrazione dall'imposta personale che tuttavia rimane, ai soli effetti dell'IRPEF, come ulteriore canale di supporto a partiti e movimenti politici. Il beneficio del credito d'imposta è concesso solo per le organizzazioni politiche che presentino caratteri di trasparenza e solidità associativa o patrimoniale. A tale scopo le associazioni dovranno soddisfare il requisito del numero minimo di 300 associati e le fondazioni dovranno possedere un patrimonio di almeno 5 milioni di euro. Sono altresì inclusi tra i soggetti che possono essere destinatari del contributo agevolato i movimenti e partiti politici che hanno una rappresentanza nelle assemblee elettive nazionali o regionali o che hanno partecipato alla relativa competizione in più circoscrizioni territoriali. Inoltre, al fine di non pregiudicare il sostegno a quei movimenti e organizzazioni di cultura politica che da tempo sono presenti e operano nell'ambito nazionale e locale, è previsto che possono essere beneficiarie del contributo agevolato anche le associazioni riconosciute e le fondazioni che esistano e abbiano operato con continuità da almeno dieci anni anteriori alla data di entrata in vigore della nuova legge.

Per assicurare piena trasparenza e certezza al sistema è previsto che i soggetti beneficiari si iscrivano in un elenco tenuto presso il Ministero dell'interno e che i contributi vengano versati su conti correnti e postali indicati all'Agenzia delle entrate dai singoli organismi che intendano essere destinatari dei contributi agevolati. Inoltre i soggetti iscritti nell'elenco saranno tenuti a redigere il rendiconto

annuale ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, cui oggi sono tenuti i partiti e movimenti politici che beneficiano del rimborso delle spese elettorali, dando evidenza dei contributi agevolati ricevuti. Considerate le diverse e complesse esigenze amministrative da regolare, viene rimessa a decreti ministeriali la definizione della disciplina attuativa del sistema.

Per l'entrata a regime del nuovo meccanismo di finanziamento è previsto un periodo di cinque anni. In tale periodo continuerà ad essere erogato il contributo diretto a carico del bilancio dello Stato a favore dei soggetti che ne risultino beneficiari alla data di entrata in vigore della legge.

La proposta di legge n. 255 Formisano prevede che a decorrere dal 2014 una quota pari al 4 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è versata in un apposito Fondo per il finanziamento dei partiti, movimenti e associazioni con finalità politiche. La ripartizione del fondo tra i diversi partiti avviene sulla base delle scelte espresse dai cittadini mediante la compilazione di un apposito modulo da allegare alla dichiarazione dei redditi. In caso di scelte non espresse i fondi si riducono in misura proporzionale.

Ai sensi dell'articolo 2, hanno diritto a partecipare alla ripartizione del fondo i partiti che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera o al Senato o al Parlamento europeo o che abbiano almeno dieci rappresentanti eletti nelle assemblee regionali ovvero che abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validamente espressi nelle ultime elezioni per il rinnovo della Camera o del Senato. L'articolo 3 indica la documentazione necessaria per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, tra cui l'atto costitutivo e lo statuto redatti in conformità ai principi di cui all'articolo 49 della Costituzione e alle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

L'articolo 4 regola la determinazione e l'erogazione delle somme. In particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze,

sulla base delle scelte espresse dai cittadini, determina ogni anno la quota percentuale e l'ammontare complessivo da destinare a ciascun partito e trasmette a ciascun partito l'elenco dei cittadini che hanno sottoscritto per esso. I sottoscrittori sono considerati, a tutti gli effetti, soci del partito e sono titolari di tutti i diritti derivanti dall'articolo 49 della Costituzione, dal codice civile e dagli statuti e regolamenti interni. Il partito ha il diritto di rifiutare l'iscrizione di un cittadino.

Ogni partito trasmette annualmente alla Presidenza della Camera un rendiconto sulla effettiva utilizzazione delle somme. Alle strutture periferiche del partito deve essere destinata una quota non inferiore al 50 per cento delle somme assegnate.

L'articolo 5 detta norme per il rendiconto dei partiti rinviando all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 recano norme per la disciplina delle elezioni primarie.

L'articolo 10 prevede la abolizione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici.

La proposta di legge C. 664 Lombardi e altri dispone, all'articolo 1, la soppressione di tutti i rimborsi elettorali. L'articolo 2 prevede la riduzione delle spese elettorali dei partiti e dei loro candidati nel corso delle campagne elettorali, riferite alle elezioni nazionali, europee, regionali e comunali, attraverso la introduzione o la revisione di limiti alle spese elettorali dei partiti politici e dei candidati. L'articolo 3 prescrive l'obbligo di dichiarazione congiunta, nel caso di finanziamenti privati ai partiti, per importi annui superiori non più a 5.000 euro, bensì a 1.000 euro. L'articolo 4 integra la normativa in materia di uso di locali di proprietà pubblica per lo svolgimento delle attività politiche, la quale consente agli enti locali di mettere a disposizione tali spazi, a fronte di un rimborso dovuto dai partiti, secondo tariffe definiti dalle amministrazioni locali, per le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali per il tempo per il quale essi se ne avvalgono. Si prevede che, in caso di occupazione temporanea di

suolo pubblico, effettuata da partiti o movimenti politici per lo svolgimento della loro attività, si applichino le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate.

L'articolo 5 interviene circa il rendiconto di esercizio che i partiti devono redigere, imponendo che esso sia onnicomprensivo e prescrivendo che la Commissione di cui alla legge n. 96 del 2012 effettui una verifica di carattere analitico sui dati contabili che le vengono trasmessi; inoltre, si dispone espressamente che la Commissione non possa adottare il metodo del « controllo a campione ».

Con l'articolo 6 si estende l'esperibilità dell'azione di classe dei consumatori anche avverso le società di revisione incaricate del controllo dei bilanci e dei rendiconti dei partiti.

L'articolo 7 introduce sanzioni più gravi a carico delle società di revisione incaricate di controllare la gestione contabile e finanziaria dei partiti e movimenti politici.

L'articolo 8 conferisce al Governo la delega per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni a favore dei partiti e movimenti politici, dei candidati e dei titolari di cariche pubbliche elettive, nonché in materia di controlli e sanzioni previste dalla legge.

Con l'articolo 9 viene reintrodotta l'imposta sulle successioni e sulle donazioni per i trasferimenti a favore dei partiti.

L'articolo 10 ripristina la quota di detraibilità delle erogazioni liberali in favore dei partiti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura vigente prima della legge n. 96 del 2012. Resta salvo l'innalzamento della quota di detraibilità al 26 per cento per le donazioni a favore delle ONLUS.

L'articolo 12 della proposta di legge dispone dei residui articoli 4, 5 e 6 della legge n. 195 del 1974, che riguardano alcuni aspetti del procedimento di corresponsione dei contributi elettorali: rimane in vigore il solo articolo 7, che riguarda il divieto di finanziamenti ai partiti da parte di organi della pubblica amministrazione.

L'articolo dispone altresì l'abrogazione di altre norme in materia di finanziamento o contributi ai partiti. Tra l'altro, sono abrogate le disposizioni della legge n. 96 del 2012 incompatibili con la proposta di legge. Si prevede infine che l'abolizione dei contributi abbia efficacia anche con riferimento ai rimborsi relativi alle elezioni politiche e regionali svolte nello scorso mese di febbraio 2013.

La proposta di legge n. 733 Boccadutri e altri abroga la legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie. Viene quindi eliminata la possibilità di accedere, da parte delle liste, dei partiti e dei movimenti, a rimborsi che non siano relativi a spese effettivamente connesse allo svolgimento della campagna elettorale. Inoltre il finanziamento di cui al Fondo unico viene ridotto a 75 milioni di euro per turno elettorale da ripartire sulla base delle percentuali ottenute dalle liste, ma nella misura massima pari all'importo relativo alle spese effettivamente sostenute in campagna elettorale.

Viene inoltre rivisto il meccanismo del credito d'imposta a scaglioni sui contributi che le persone fisiche versano alle liste, ai partiti e ai movimenti politici: se il contributo è compreso nei 2.500 euro, il credito di imposta è del 90 per cento; se è compreso tra 2.501 euro e 10.000 euro, è del 50 per cento; se è compreso tra 10.001 euro e 25.000 euro, è del 25 per cento, se è compreso tra 25.001 euro e 50.000 euro, è del 10 per cento. Il limite massimo di contribuzione individuale annuale è stato fissato a 100.000 euro.

Destinatari dei rimborsi per le spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale sono, nel dettaglio, solo le liste, i partiti e i movimenti politici che abbiano uno statuto basato su principi democratici, previamente depositato presso un notaio, e che in ogni caso abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validamente espressi o almeno un eletto o una eletta ad una consultazione elettorale regionale, nazionale o europea.

In relazione al principio della trasparenza, si prevede, da un lato, l'obbligo di

rendicontazione annuale trasparente per tutte le liste, i partiti e i movimenti che nelle consultazioni elettorali abbiano conseguito almeno un eletto o una eletta nelle assemblee e, dall'altro, la tracciabilità di tutte le operazioni economiche effettuate dagli stessi per importi superiori a 250 euro. Si propone, inoltre, l'evidenza pubblica in relazione alle contribuzioni superiori a 1.000 euro l'anno.

Viene introdotto l'obbligo relativo alla pubblicazione annuale del patrimonio e delle attività finanziarie dei parlamentari e dei consiglieri regionali, nonché dei leader di liste, partiti e movimenti politici. Si stabilisce, altresì, il divieto di fornitura di beni o servizi alle liste, partiti e movimenti politici, nonché ai gruppi regionali, parla-

mentari ed europei, da parte di società legate direttamente o indirettamente e riconducibili a leader, amministratori e componenti di organismi politici esecutivi di livello regionale e nazionale, e loro parenti.

All'eventuale inottemperanza degli obblighi di rendicontazione e alle altre previsioni relative alla trasparenza, nonché alla violazione del divieto di fornitura di beni o servizi da parte di società legate a componenti di organismi politici (o loro parenti), la proposta di legge riconnette sanzioni a carico del legale rappresentante e dei componenti dell'organismo che, in base allo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	49

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti dei relatori e del Governo e relativi subemendamenti</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Alfonso BONAFEDE.

La seduta comincia alle 11.25.

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

C. 1197 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, dopo avere ricordato come l'esame in sede consultiva abbia ad oggetto esclusivamente le disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere entro oggi. Invita quindi il relatore ad illustrare il contenuto del provvedimento.

David ERMINI (PD), *relatore*, rileva, in primo luogo, che l'articolo 5, comma 1, del provvedimento reca « Disposizioni volte ad

accelerare la realizzazione di Expo 2015 » e, segnatamente, una serie di disposizioni concernenti l'evento Expo 2015, al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per il suo svolgimento e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo.

Il comma 1, lettera *a*) prevede l'istituzione del Commissario unico, delegato del Governo, subentrante al Commissario straordinario e al Commissario generale dell'Expo 2015, dotato di specifici poteri di governo dell'evento.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala il comma 1, lettera *e*), in materia di tutela dei segni distintivi di Expo 2015. Sono, in particolare, individuati specifici interventi volti a reprimere attività parallele e non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere attività di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne visibilità o profitto economico (fenomeno del cosiddetto « *ambush marketing* »), anche prevedendo le relative sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente.

Con riferimento a tale ultima previsione, ritiene opportuno che la predette sanzioni amministrative siano coordinate con la disciplina del codice penale relativa a fattispecie identiche o analoghe.

Segnala, inoltre, il comma 1, lettera *f*), che prevede l'applicazione delle disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A.

Ulteriore disposizione rientrante negli ambiti di competenza della Commissione giustizia è l'articolo 6-*octies*, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, che prevede una disciplina di favore per le imprese che abbiano subito perdite di capitale in conseguenza del terremoto che ha colpito l'Emilia nel maggio del 2012.

La norma stabilisce che, a partire dal 31 dicembre 2012, per le imprese che hanno sede o unità locali nei territori dei comuni specificamente indicati nel testo, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446 e 2447, 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2484, 2545-*duodecies* del Codice civile.

Gli articoli del codice civile richiamati dall'articolo 6-*octies* concernono, segnatamente, specifici eventi che conseguono a perdite del capitale sociale nonché le connesse ipotesi di scioglimento o trasformazione della società, nelle società per azioni, nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 11.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 giugno 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del Governo e dei relatori (*vedi allegato 2*).

Gli emendamenti Colletti 10.2, 10.3 e 10.4 sono da considerare inammissibili per estraneità di materia essendo volti a modificare la disciplina generale della prescrizione del reato al di fuori di qualsiasi collegamento con gli istituti oggetto sia del testo unificato che delle proposte abbinata.

Ricorda che i provvedimenti in esame sono iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 24 giugno prossimo e che, nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti del gruppo, si è stabilito di concludere l'esame degli emendamenti entro oggi, al fine di consentire alle Commissioni competenti di esprimere il parere entro domani e di conferire il mandato al relatore nella giornata di giovedì 20 giugno prossimo.

Chiede quindi se vi siano interventi sul complesso degli emendamenti.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che sul tema delle carceri il Governo abbia un orientamento non univoco e non lineare, che si manifesta anche attraverso dichiarazioni contraddittorie del Ministro della giustizia. Osserva, in primo luogo, come il tanto annunciato decreto sulle carceri sembri sparito dall'agenda del Governo, forse perché l'emergenza carceraria non è più una priorità o forse a causa di contrasti tra il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia. Quest'ultima, infatti, sembra volere individuare ulteriori soluzioni, utilizzando le caserme per i detenuti non pericolosi, anche se i sindacati della polizia penitenziaria fanno presente che mancano le risorse umane per fare fronte alle soluzioni prospettate. Ne scaturisce una situazione di grave e controproducente confusione.

Quanto al provvedimento in esame, sottolinea come la sua inutilità e dannosità aumenti sensibilmente con gli emendamenti presentati dal Governo e dai relatori. Osserva come sia erroneo e contraddittorio prevedere, come nell'articolo 1,

che un'emergenza sia affrontata con una delega legislativa che, peraltro, prevede un termine di otto mesi per l'emanazione dei relativi decreti legislativi.

Preannuncia che il suo gruppo farà opposizione e ostruzionismo, anche in Commissione.

Fa presente di avere presentato molti emendamenti per rappresentare l'assoluta contrarietà del gruppo LNA ad un provvedimento che premia chi ha commesso dei reati e trascura la tutela delle parti lese. Ritiene che i detenuti siano degli esseri umani che hanno commesso degli errori e che hanno ogni diritto di scontare la propria pena con dignità. Tuttavia, il provvedimento in esame mette in discussione il principio fondamentale della certezza e dell'effettività della pena e viene ulteriormente peggiorato, nel merito, dall'emendamento 1.500 del Governo che è contrario alla Costituzione, dal momento che la lettera *c-bis*) prevede una delega in bianco, formulata in modo assolutamente indeterminato e generico.

Né il vizio di incostituzionalità potrebbe essere sanato con l'indicazione di alcuni delitti che costituiscano oggettive esclusioni dall'applicazione della detenzione domiciliare poiché, data la complessità della valutazione da compiere, sarebbe irragionevole indicare un delitto piuttosto che un altro. Ritiene che chi ha redatto l'emendamento in questione probabilmente non ha presente quale siano la gravità e il livello di allarme sociale dei delitti puniti con la pena della reclusione fino a sei anni, elencandone le fattispecie più significative.

Rileva che il provvedimento, attribuisce al magistrato un margine eccessivo di discrezionalità, sottolineando come sia contraddittorio che forze politiche come il PdL, che in passato si sono battute strenuamente per contenere tali margini di discrezionalità, oggi possano realmente votare a favore di siffatte disposizioni.

Evidenzia come le forze di polizia, per controllare i soggetti che si trovano reclusi nel domicilio, dovranno ridurre il presidio

del territorio contro la criminalità e fa presente di avere presentato in argomento il subemendamento 0.1.500.85.

Con riferimento alla sospensione del procedimento con messa alla prova, dichiara di non condividere l'emendamento dei relatori che ne estende l'applicazione ai reati di cui all'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, posto che questo non fa affatto riferimento a reati bagatellari ma a reati gravi. D'altra parte ricorda come dalle audizioni sia emerso che la messa alla prova e i lavori di pubblica utilità funzionano solo a Torino e, in parte, a Milano per merito di determinati magistrati. Altrove questi istituti non funzionano e sarebbe grave prevederne una estensione. Dalle audizioni è inoltre emerso che serve un potenziamento dell'organico dell'UEPE.

Auspica, conclusivamente, che la Commissione, in un sussulto di orgoglio, respinga il provvedimento.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) rileva come sia stato preannunciato il ricorso a pratiche ostruzionistiche da parte del gruppo LNA. Pur riconoscendo il diritto di ricorrere a simili pratiche, purché contenute nei limiti consentiti dal Regolamento, invita la presidenza ad adottare tutte le contromisure, parimenti offerte dal Regolamento, al fine di garantire la conclusione dell'esame entro i termini stabiliti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della presente seduta, saranno stabiliti i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori odierni della Commissione. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 21.20.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana di oggi.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi oggi, si è stabilito, anche a seguito dell'intervento ostruzionistico dell'onorevole Molteni, come egli stesso ha sottolineato, di limitare a cinque minuti gli interventi di ciascun deputato. Ricorda a tale proposito che in una riunione precedente dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di concludere l'esame degli emendamenti entro la seduta odierna, per poter poi trasmettere il testo alle Commissioni competenti per l'espressione del parere e, quindi, concludere l'esame in sede referente entro la seduta di giovedì prossimo.

Andrea COLLETTI (M5S) dichiara che il suo gruppo non intende fare del mero ostruzionismo, bensì di affrontare il merito, al fine di cercare di far approvare almeno gli emendamenti più significativi presentati dal suo gruppo. Nel merito si associa a molta delle osservazioni fatte

dall'onorevole Molteni, come ad esempio quella relativa alla scelta della delega per la disciplina delle pene non detentive. Si tratta peraltro di una delega eccessivamente ampia specie in relazione alla parte relativa alle esclusioni oggettive. Per quanto attiene alla parte relativa alla messa alla prova, ritiene che la *ratio* sia condivisibile, ma che tuttavia non lo sia il testo a causa dell'eccessiva portata applicativa dell'istituto, rientrandovi reati non meritevoli. Sulla parte relativa alla disciplina degli irreperibili ritiene che sarebbe necessario procedere ad uno stralcio, in quanto si tratta di una disciplina estremamente complessa non approfondita in Commissione ed avulsa dal resto del testo.

Nicola MOLTENI (LNA) interviene sull'ordine dei lavori per rilevare con stupore che da alcune agenzie di stampa si è appreso che il Ministro Cancellieri avrebbe svolto un incontro sulla riforma della geografia giudiziaria solo con le forze di maggioranza escludendo, quindi, le opposizioni, per quanto si tratti di un tema che non può avere alcuna colorazione politica. Chiede spiegazioni al rappresentante del Governo.

Vittorio FERRARESI (M5S) si associa in parte all'onorevole Molteni e completamente a quello del collega Colletti, sottolineando come il problema del sovrappollamento carcerario sia in realtà legato soprattutto alla normativa sugli stupefacenti ed a quella sugli stranieri. Rileva inoltre che non esistono le risorse per soluzioni come quelle previste dal provvedimento in esame. Dopo aver espresso la propria contrarietà alla delega in materia di pene detentive non carcerarie, rileva che la disciplina della messa alla prova pone problemi tecnici molto rilevanti che rischiano di rendere l'istituto inutile. Ritiene che anche le norme sugli irreperibili sono norme di facciata.

Gianluca BUONANNO (LNA) esprime preoccupazione per gli effetti del provvedimento in esame, non essendovi forze di polizia sufficienti per garantire la sicu-

rezza pubblica e, al contempo, il controllo di soggetti sottoposti a reclusione presso il domicilio.

Marco RONDINI (LNA) ritiene inaccettabile che furti, borseggi e scippi abbiano avuto un notevole incremento e ciononostante rientrino nell'ambito di applicazione del provvedimento.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene erroneo l'impianto del provvedimento, perché non si può permettere ai delinquenti di scontare la pena presso il domicilio o luoghi simili. È contraddittorio che il Parlamento si impegni nella lotta contro la violenza sulle donne e poi approvi un provvedimento come quello in esame, applicabile anche al delitto di *stalking*. Analogo discorso può essere fatto per la pedopornografia infantile.

Angelo ATTAGUILE (LNA) osserva come la forte crisi economica stia incentivando le forme di delinquenza e come tale circostanza renda preoccupante il provvedimento in esame. Si tratta oltretutto di delinquenza che aiuta la mafia.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, intervenendo anche a nome del correlatore, onorevole Costa, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.500 del Governo.

Per quanto attiene ai subemendamenti ve ne sono alcuni che meritano sicuramente attenzione, come è stato evidenziato anche nella fase della illustrazione degli emendamenti.

Non ritiene di poter esprimere parere favorevole su tali emendamenti in quanto ritiene che vi siano due vie percorribili in questo momento: delegare al Governo il compito di individuare tutte le esclusioni oggettive ovvero fare una elencazione completa ed esaustiva di queste, non limitandoci ad individuarne solo alcune e demandare al Governo il compito di integrare questa lista. Anche nel caso in cui si volesse optare per quest'ultima soluzione, si deve avere la sicurezza di non escludere

dalla lista elaborata dal Parlamento dei reati che destano un allarme sociale non minore di quelli previsti nell'elenco.

Non pensa che sia opportuno sistematicamente stilare questa lista. Si dovrebbe lasciare la delega così com'è e presentare in Assemblea un ordine del giorno, che il Governo potrebbe accogliere, nel quale siano individuate le esclusioni oggettive che comunque il decreto legislativo dovrà prevedere. Per tali ragioni invita al ritiro di tutti gli emendamenti relativi ad esclusioni oggettive. In caso di non ritiro il parere sarà contrario.

Raccomanda l'approvazione degli emendamenti dei relatori.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ermini 2.1, se riformulato come l'emendamento 2.130 dei relatori, e Marotta 2.11, identico all'emendamento 2.101 dei relatori.

Invita al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative.

Il sottosegretario Cosimo FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori. Precisa in replica all'onorevole Molteni, che la delega sulle esclusioni oggettive in materia di pene detentive non carcerarie non è affatto generica, essendo pienamente rispettati i parametri indicati dalla Corte costituzionale quale l'indicazione delle pene edittali e la qualifica dei reati da escludere come reati di grave allarme sociale. Si tratta di una delega non dissimile da quelle in materia di incandidabilità e delegificazione.

Inoltre, in relazione all'articolo 1, non è corretto ritenere che con il provvedimento in esame l'impunità diventi la regola, in quanto vi è una sentenza di condanna che verrà certamente eseguita.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il suo emendamento 1.10 soppressivo dell'articolo 1 nella sua formulazione originaria, che poi dovrebbe essere modificata in maniera ancora più peggiorativa dall'emendamento del Governo. Ne raccomanda l'approvazione per tutte le ragioni precedentemente illustrate.

Andrea COLLETTI (M5S) annuncia il voto favorevole sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 1, ritenendo non condivisibile, come sostenuto dal rappresentante del Governo, che la relativa formulazione sia conforme alla Costituzione.

Daniele FARINA (SEL) fa presente che non tutta l'opposizione è diventata conservatrice, in quanto il suo Gruppo teme che la delega sia troppo ristrettiva. È quindi contrario alla soppressione dell'articolo 1.

Marco MARCOLIN (LNA) nella qualità di amministratore locale esprime forti preoccupazioni per gli effetti del provvedimento anche sul versante della sicurezza pubblica.

Gianluca BUONANNO (LNA) dichiara la propria contrarietà alla delega di cui all'articolo 1, che lede i principi di certezza ed effettività della pena. Polemizza quindi con veemenza sulla gestione dei tempi degli interventi da parte della Presidenza, ritenuti troppo brevi.

Enrico COSTA (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente ai deputati che non fanno parte della Commissione Giustizia, che in questa Commissione si è abituati a discutere con pacatezza e moderazione.

Marco RONDINI (LNA) rileva come il provvedimento in esame abbia effetti controproducenti anche sul piano della rieducazione della pena. Sarebbero più efficaci accordi bilaterali tra Stati che agiscano sul problema degli stranieri nelle carceri.

Tancredi TURCO (M5S), nel replicare al collega Farina, precisa che non si tratta di conservatorismo, atteso che il suo gruppo, pur avendo a cuore il problema delle carceri, ritiene che la pena debba essere equa e giusta.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra taluni profili di inefficacia del provvedi-

mento, ritenendo inaccettabile che questo trovi applicazione a reati di particolare gravità.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede al Governo di spiegare come intenda garantire i controlli sui condannati a pene detentive non carcerarie.

Guido GUIDESI (LNA) elenca una serie di reati di particolare gravità ai quali il provvedimento si applicherebbe e chiede al Governo se in tal modo si stia realmente facendo l'interesse dei cittadini onesti e con quali risorse si intenda provvedere ai relativi oneri.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferraresi 1.2, Molteni 1.10 e Cirielli 1.70.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sospende la seduta per convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di stabilire come procedere ulteriormente per poter rispettare i termini prestabiliti in precedenza.

La seduta, sospesa alle 22.25, è ripresa alle 22.30.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che all'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di consentire di intervenire per dichiarazione di voto ai soli deputati legittimati a votare gli emendamenti, mentre anche deputati non appartenenti alla Commissione potranno comunque intervenire per illustrare gli emendamenti presentati. Tutti gli interventi non potranno avere una durata superiore ad un minuto.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara che nei cinque anni della precedente legislatura non ha mai assistito a una simile limitazione disposta nei confronti di deputati non appartenenti ad una Commis-

sione. Ritiene inoltre che il termine di un minuto sia troppo esiguo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che i deputati non appartenenti alla Commissione possono comunque sottoscrivere gli emendamenti ed illustrarli.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene opportuno che si ristabilisca un clima di collaborazione, garantisce la chiusura del provvedimento nella seduta di giovedì, senza che sia necessario concludere oggi l'esame degli emendamenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che i deputati Massimiliano Fedriga, Matteo Bragantini, Gianluca Buonanno, Roberto Caon, Guido Guidesi, Marco Marcolin e Marco Rondini, sottoscrivono gli emendamenti presentati dall'onorevole Molteni.

Avverte quindi che si passa alla votazione dei subemendamenti all'emendamento 1.500 del Governo.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.3, volto a sopprimere quella che a suo giudizio è la peggiore modifica che si intende apportare al provvedimento, ovvero la previsione della pena detentiva non carceraria come una delle pene principali del codice penale.

La Commissione respinge il subemendamento Molteni 0.1.500.3.

Gianluca BUONANNO (LNA) contesta l'uso dello strumento della delega legislativa.

Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il voto favorevole sul subemendamento in questione.

Marco MARCOLIN (LNA) ritiene che il provvedimento rappresenti un indulto mascherato.

Roberto CAON (LNA) si stupisce di vedere una maggioranza disposta ad approvare un simile provvedimento.

Guido GUIDESI (LNA) manifesta la propria contrarietà all'emendamento 1.500 del Governo.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ribadisce come la delega non risolve il problema del sovraffollamento carcerario.

La Commissione respinge il subemendamento Molteni 0.1.500.3.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che dal subemendamento Molteni 0.1.500.4 al subemendamento Molteni 0.1.500.8, le differenze sono dovute esclusivamente a variazioni a scalare di cifre. Ricorda che in questi casi il Presidente della Commissione, per motivi di economia procedurale, può porre in votazione l'emendamento che più si allontana dal testo originario e quello che più vi si avvicina. Qualora tali emendamenti risultino respinti, si intenderanno respinti anche tutti gli emendamenti compresi nella serie, mentre in caso di approvazione di uno degli emendamenti saranno posti conseguentemente in votazione tutti gli emendamenti compresi nella serie. Nel caso di specie, saranno posti in votazione i due emendamenti all'inizio ed alla fine della serie a scalare. Pone quindi in votazione prima il subemendamento Molteni 0.1.500.4 e quindi il subemendamento Molteni 0.1.500.8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 0.1.500.4 e Molteni 0.1.500.8, intendendosi pertanto respinti tutti gli emendamenti compresi nella serie.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.9, volto a sopprimere la lettera a) dell'emendamento 1.500, ritenendo che il limite edittale della pena sia troppo elevato.

Tancredi TURCO (M5S) annuncia il voto favorevole sul subemendamento Molteni 0.1.500.9.

La Commissione respinge il subemendamento Molteni 0.1.500.9.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che dal subemendamento Molteni 0.1.500.10 al subemendamento Molteni 0.1.500.12, le differenze sono dovute esclusivamente a variazioni a scalare di cifre. Pone quindi in votazione prima il subemendamento Molteni 0.1.500.10 e quindi il subemendamento Molteni 0.1.500.12.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.10 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando la coerenza del collega Scalfarotto che ha affermato che il provvedimento è inutile.

Ivan SCALFAROTTO (PD) ritiene che forse l'onorevole Molteni lo abbia confuso con qualcun altro.

Roberto CAON (LNA) ritiene che non abbia senso che un detenuto possa passare sei anni rinchiuso dentro un appartamento.

Gianluca BUONANNO (LNA) rileva che la pena detentiva domiciliare è una pena inadeguata in quanto rapportata a reati di particolare gravità sociale.

Marco MARCOLIN (LNA) ritiene che il subemendamento 0.1.500.10 sia pienamente condivisibile.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) precisa che gli emendamenti del suo gruppo tendono a restringere l'ambito di applicazione della misura in esame.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'unico emendamento presentato dal proprio gruppo sul limite della pena fissato a tre anni, proprio al fine di escludere dall'applicazione della nuova pena una serie di reati sicuramente gravi, rilevando inoltre come la scelta di

non presentare emendamenti a scalare renda chiara l'intenzione non ostruzionistica del suo gruppo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Molteni 0.1.500.10 e Molteni 0.1.500.12, intendendosi pertanto respinti tutti i subemendamenti compresi nella serie.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il subemendamento 0.1.500.54 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Molteni 0.1.500.54.

Vittorio FERRARESI (M5S) auspica che si possa esprimere parere favorevole sul suo subemendamento 0.1.500.2, trattandosi di una ragionevole specificazione normativa.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento in questione che consentirebbe di sottoporre a lavoro di pubblica utilità un soggetto condannato quale, ad esempio, Cesare Previti.

La Commissione respinge il subemendamento Ferraresi 0.1.500.2.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.13 sottolineando la genericità assoluta del principio di delega di cui alla lettera c-bis).

La Commissione respinge il subemendamento Molteni 0.1.500.13.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita al ritiro dei subemendamenti da 0.1.500.39 a 0.1.500.84, ribadendo come il tema delle esclusioni oggettive possa opportunamente costituire il contenuto di un ordine del giorno.

Nicola MOLTENI (LNA) non accoglie l'invito al ritiro delle proposte emendative e rileva come un simile ordine del giorno non appaia affatto opportuno né dignitoso

per il Parlamento. È doveroso, al contrario, un dibattito serio su alcuni reati particolarmente gravi che dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del nuovo tipo di pena.

Matteo BRAGANTINI (LNA) elenca una serie di reati di estrema gravità con pena edittale massima fino a sei anni, che dovrebbero rientrare tra le esclusioni oggettive.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) sottolinea come una delega non possa assolutamente iniziare con la formula «valutare l'opportunità di».

La Commissione respinge il subemendamento Molteni 0.1.500.39.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) illustra il subemendamento Molteni 0.1.500.14 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Molteni 0.1.500.14.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.40 e ne raccomanda l'approvazione.

Gianluca BUONANNO (LNA) ritiene che il subemendamento possa ridurre gli effetti negativi prodotti dal provvedimento sulla sicurezza pubblica, evitando che ne possano beneficiare, ad esempio, dei rumeni senza fissa dimora.

Roberto CAON (LNA) sottolinea come il provvedimento possa demotivare le forze dell'ordine.

Marco RONDINI (LNA) ritiene indispensabile specificare i reati per i quali non si applica la reclusione domiciliare, compreso lo *stalking*.

Tancredi TURCO (M5S) si dissocia dalle affermazioni di Buonanno in relazione ai rumeni, che non necessariamente sono senza fissa dimora e pericolosi per l'ordine pubblico.

Gianluca BUONANNO (LNA) replica che si è limitato a fare un esempio, trattandosi del caso più frequente.

La Commissione respinge il subemendamento Molteni 0.1.500.40.

Nicola MOLTENI (LNA) in relazione all'atteggiamento assolutamente contrario della Commissione in relazione ai suoi emendamenti, sottolinea come il suo gruppo stia ponendo questioni serie in relazione a reati molto gravi.

La Commissione respinge il subemendamento Molteni 0.1.500.41.

Nicola MOLTENI (LNA) dichiara di essere disponibile a non intervenire sui prossimi subemendamenti se qualche componente di genere femminile, appartenente alla della maggioranza, spiegasse per quale motivo non si interviene in modo sistematico inserendo tra le esclusioni oggettive tutti quei reati che vedono le donne come vittime, come, ad esempio, lo *stalking*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica, sottolineando come, in questa materia, sia opportuno un intervento sistematico, non limitato all'istituto in esame.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che la presidente, relatrice del provvedimento, in primo luogo non debba accettare supinamente le decisioni del Governo, delegando all'individuazione delle esclusioni oggettive.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Molteni 0.1.500.42, 0.1.500.43 e 0.1.500.38.

Nicola MOLTENI (LNA) si sofferma sul suo subemendamento 0.1.500.45, che prevede tra le esclusioni oggettive lo *stalking* ed il traffico di influenze illecite, la cui introduzione nell'ordinamento è stata considerata nella scorsa legislatura quasi come una svolta epocale.

Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il voto favorevole sul subemendamento in questione.

Matteo BRAGANTINI (LNA) sottolinea l'importanza di inserire lo *stalking* tra le esclusioni oggettive.

Roberto CAON (LNA) ritiene che respingendo il subemendamento in questione si vanificherebbe il lavoro della precedente legislatura.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) raccomanda l'approvazione del subemendamento Molteni 0.1.500.45.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Molteni 0.1.500.45, 0.1.500.15, 0.1.500.16, 0.1.500.17, 0.1.500.18, 0.1.500.19, 0.1.500.20, 0.1.500.21, 0.1.500.22, 0.1.500.23, 0.1.500.24, 0.1.500.25 e 0.1.500.26.

Nicola MOLTENI (LNA) ritira i propri subemendamenti 0.1.500.27, 0.1.500.28, 0.1.500.29, 0.1.500.30, 0.1.500.31, 0.1.500.32, 0.1.500.33, 0.1.500.34, 0.1.500.35, 0.1.500.37, 0.1.500.46, 0.1.500.47, 0.1.500.48, 0.1.500.49, 0.1.500.50, 0.1.500.51, 0.1.500.52, 0.1.500.53, 0.1.500.55, 0.1.500.56, 0.1.500.57, 0.1.500.58, 0.1.500.59, 0.1.500.60, 0.1.500.61, 0.1.500.62, 0.1.500.63, 0.1.500.64, 0.1.500.65, 0.1.500.66, 0.1.500.67, 0.1.500.68, 0.1.500.69, 0.1.500.70, 0.1.500.71, 0.1.500.72, 0.1.500.73, 0.1.500.74, 0.1.500.75, 0.1.500.76, 0.1.500.77, 0.1.500.78, 0.1.500.79, 0.1.500.80, 0.1.500.81, 0.1.500.82, 0.1.500.83 e 0.1.500.84.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il suo subemendamento 0.1.500.85, volto a rendere effettiva la possibilità di controlli dei detenuti presso il domicilio, senza far venire meno la funzione di presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine. Tale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso lo stanziamento di risorse adeguate.

guate. Ritiene gravissimo che su tale emendamento vi sia il parere contrario del relatore e del Governo.

Roberto CAON (LNA) auspica che nella Commissione vi sia l'onestà intellettuale necessaria per approvare questo subemendamento.

Guido GUIDESI (LNA) dichiara che questo subemendamento è di totale buon senso.

Gianluca BUONANNO (LNA) osserva che il subemendamento contiene una proposta molto sensata, che almeno il PDL dovrebbe accogliere.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene che il subemendamento è di estrema importanza e che, comunque, non spetta a questa Commissione porsi la questione della copertura finanziaria.

Alessia MORANI (PD) ricorda che anche il PD condivide la necessità dell'aumento delle risorse a favore delle forze dell'ordine, ma non è questa la sede per procedere in tal senso, in quanto occorre un intervento più ragionato.

Marco RONDINI (LNA) ritiene impensabile che questo provvedimento entri in vigore senza il contestuale rafforzamento delle forze dell'ordine.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che non sia questa la sede opportuna per provvedere in tal senso, ma assicura che con il Governo, in vista dell'esame in Assemblea, sarà fatta una verifica sulle possibilità di intervento.

La Commissione respinge il subemendamento 0.1.500.85.

Nicola MOLTENI (LNA) ribadisce la totale contrarietà all'emendamento 1.500 del Governo.

Il sottosegretario Cosimo FERRI ritiene che la materia oggetto del subemenda-

mento debba essere rivista in un quadro più generale in vista dell'esame in Assemblea verificando se vi sia la finanziaria per procedere come ivi previsto.

Gianluca BUONANNO (LNA) fa presente come l'opinione pubblica non comprenda un provvedimento del genere senza dotare le forze dell'ordine degli strumenti necessari.

Vittorio FERRARESI (M5S) annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.500 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 1. 500 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 1.500 non saranno posti in votazione gli emendamenti a partire dall'emendamento Molteni 1.12 fino all'emendamento Molteni 1.57.

La Commissione respinge gli emendamenti Molteni 1.21 e Molteni 1.20.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che dall'emendamento Molteni 1.67 all'emendamento Molteni 1.62, le differenze sono dovute esclusivamente a variazioni a scalare di cifre. Pone quindi in votazione prima l'emendamento Molteni 1.67 e quindi l'emendamento Molteni 1.62.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.67 e Molteni 1.62, intendendosi pertanto respinti tutti gli emendamenti compresi nella serie.

Nicola MOLTENI (LNA), intervenendo sull'emendamento Colletti 1.5, ritiene che si debba riaprire la discussione sulla tematica dei braccialetti elettronici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.5 e Cirielli 1.69.

Nicola MOLTENI (LNA), intervenendo sul proprio emendamento 1.19, volto ad escludere che i recidivi possano beneficiare della pena detentiva domiciliare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.19, 1.18, 1.17, 1.16, 1.15, 1.68.

Antonio MAROTTA (PdL) ritira i propri emendamenti 1.8 e 1.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.13 e 1.14.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra l'emendamento 2.12 volto a sopprimere l'articolo 2, ritenendo che l'istituto della messa alla prova, di per sé condivisibile, non sia applicabile con riferimento a reati così gravi come quelli previsti.

Andrea COLLETTI (M5S) annuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento in questione, ritenendo che la disciplina del testo debba comunque essere modificata.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 2.12 e Cirielli 2.65, fatto proprio dall'onorevole Fedriga.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiede all'onorevole Ermini se intende riformulare l'emendamento 2.1 relativo all'individuazione dei reati per i quali è applicabile la messa alla prova in maniera tale che sia uguale all'emendamento dei relatori 2.130, del quale ne condivide sostanzialmente il contenuto.

David ERMINI (PD) dichiara di riformulare il suo emendamento nel senso proposto dal relatore (*vedi allegato 3*).

La Commissione respinge il subemendamento Molteni 0.2.130.1.

La Commissione approva gli identici emendamenti 2.130 dei relatori e Ermini 2.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che dall'emendamento Molteni 2.15 all'emendamento Molteni 2.13, le differenze sono dovute esclusivamente a variazioni a scalare di cifre. Pone quindi in votazione prima l'emendamento Molteni 2.15 e quindi l'emendamento Molteni 2.13.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 2.15 e Molteni 2.13, intendendosi pertanto respinti tutti gli emendamenti compresi nella serie.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che un rilevante numero di proposte emendative, il primo di questi è l'emendamento Molteni 2.16, è volto a prevedere l'esclusione dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova in relazione a specifiche fattispecie di reato. Si tratta in particolare degli emendamenti da Molteni 2.16 a Colletti 2.3. Ora quindi sarà posto in votazione il principio della esclusione dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova a specifiche fattispecie di reato. In caso di approvazione del principio saranno poste in votazione le singole proposte emendative riconducibili a tale principio; in caso di reiezione tali proposte emendative si intenderanno respinte.

Nicola MOLTENI (LNA) interviene sul principio, facendo presente che ancora una volta viene in questione l'opportunità di escludere lo *stalking*.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che lo *stalking* debba essere assolutamente escluso dalla messa alla prova. Invita quindi a votare a favore del principio.

Gianluca BUONANNO (LNA) si meraviglia che con tante deputate presenti non ci siano interventi sul tema dello *stalking*.

Alessia MORANI (PD) ricorda di avere presentato un emendamento sullo *stalking* ma concorda sull'opportunità di votare ora sul principio.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che occorra una cultura della prevenzione e una cultura della pena che non sia solo carceraria.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene che l'onorevole Rossomando abbia eluso il problema, poiché la realtà la messa alla prova non si adatta a reati come lo *stalking*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, pone pertanto in votazione il principio della esclusione dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova a specifiche fattispecie di reato.

La Commissione respinge il principio posto in votazione dal Presidente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito della reiezione del principio posto in votazione, si intendono respinte le seguenti proposte emendative: Molteni 2.16, 2.39, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.40, 2.47, 2.46, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.43, 2.44, 2.45, 2.41, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.42, 2.32, 2.33, Morani 2.2, Molteni 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38 e Colletti 2.3.

Tancredi TURCO (M5S) illustra il proprio emendamento 2.6 che interviene con riferimento ad una delle questioni che maggiormente determinano l'affollamento delle carceri, ovvero la normativa sugli stupefacenti.

Walter VERINI (PD) personalmente condivide lo spirito dell'emendamento, ma ritiene più opportuno l'invito al ritiro in quanto la materia merita di essere affrontata separatamente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Turco 2.6 e il subemendamento Ferraresi 0.2.100.1; approva l'emendamento dei relatori 2.100 (*vedi allegato 3*) e respinge il subemendamento Cirielli 2.64.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento dei relatori 2.100 non sarà posto in votazione l'emendamento Molteni 2.48.

La Commissione respinge gli emendamenti Molteni 2.53, 2.52 e 2.51.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che dall'emendamento Ferraresi 2.7 all'emendamento Molteni 2.54, le differenze sono dovute esclusivamente a variazioni a scalare di cifre. Pone quindi in votazione prima l'emendamento Ferraresi 2.7 e quindi l'emendamento Molteni 2.54.

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.7, sottolineando come il termine di trenta giorni previsto nel testo sia troppo breve.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 2.7 e Molteni 2.54, intendendosi pertanto respinti tutti gli emendamenti compresi nella serie; respinge inoltre subemendamenti Molteni 0.2.101.1 e Ferraresi 0.2.101.2, ed approva gli identici emendamenti 2.101 dei relatori e Marotta 2.11 (*vedi allegato 3*); respinge gli emendamenti Molteni 2.59, 2.58, 2.57, 2.56 e 2.55 e l'emendamento Cirielli 2.63; respinge gli emendamenti Ferraresi 2.8, Molteni 2.61, 2.62, 2.60, e Ferraresi 2.9; respinge gli identici emendamenti Cirielli 3.17 e Molteni 3.15: approva gli emendamenti dei relatori 3.100, 3.101, 3.103 e 3.107 (*vedi allegato 3*); respinge gli emendamenti Cirielli 3.16, Ferraresi 3.3, Molteni 3.18, 3.16, 3.17.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede le ragioni per le quali vi sia parere contrario sui suoi emendamenti 3.1, 3.6 e 3.4.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, replica all'onorevole Ferraresi confermando il parere contrario.

Il sottosegretario Cosimo FERRI conferma anch'egli il parere contrario.

Andrea COLLETTI (M5S) dichiara di non condividere le ragioni alla base della contrarietà dei pareri.

Sofia AMODDIO (PD) ritiene che gli emendamenti confondano le competenze del pubblico ministero e del giudice.

Vittorio FERRARESI (M5S) insiste nel raccomandare l'approvazione dei propri emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferraresi 3.1, 3.6 e 3.4; approva quindi l'emendamento dei relatori 3.104. (*vedi allegato 3*).

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.5, 3.7, 3.8 e 3.11.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 3.5, Molteni 3.21, 3.20, 3.19, 3.22 e 3.23; approva gli emendamenti dei relatori 3.105 e 3.106 (*vedi allegato 3*); respinge gli emendamenti Ferraresi 3.7, Ferraresi 3.8, Molteni 3.24, Ferraresi 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12; respinge gli identici emendamenti Cirielli 4.3, Molteni 4.1, 4.2 e il subemendamento Molteni 0.4.101.1; approva l'emendamento dei relatori 4.101 (*vedi allegato 3*), respinge il subemendamento Ferraresi 0.4.100.1 ed

approva l'emendamento dei relatori 4.100 (*vedi allegato 3*); respinge gli emendamenti Cirielli 5.1 e 6.1 ed approva gli emendamenti dei relatori 6.101 e 6.102 (*vedi allegato 3*); respinge il subemendamento Molteni 0.6.103.1 ed approva l'emendamento dei relatori 6.103 (*vedi allegato 3*); respinge gli emendamenti Ferraresi 7.1, Cirielli 7.2, Chiarelli 7.3, Cirielli 8.1, 9.1 e 10.6 e Ferraresi 10.1 e 10.6.

Nicola MOLTENI (LNA) ritira l'emendamento 10.5.

La Commissione respinge gli emendamenti Cirielli 11.1, 12.1, 13.1 e 14.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 1.45 di mercoledì 19 giugno 2013.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 22.25 alle 22.30.

ALLEGATO 1

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

premesso che l'articolo 5, comma 1, lettera e) prevede una disciplina speciale per la tutela dei segni distintivi di Expo 2015, con apposite sanzioni amministrative;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 5, comma 1, lettera e), valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le sanzioni amministrative ivi previste con la disciplina del codice penale relativa a fattispecie identiche o analoghe.

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

**EMENDAMENTI DEI RELATORI E DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

SUBEMENDAMENTI
ALL'EMENDAMENTO 1.500 DEL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

0. 1. 500. 3. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera 0a), dopo le parole: fasce orarie inserire le seguenti: in ogni caso in misura non inferiore a centottanta giorni.

0. 1. 500. 4. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera 0a), dopo le parole: fasce orarie inserire le seguenti: in ogni caso in misura non inferiore a novanta giorni.

0. 1. 500. 5. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera 0a), dopo le parole: fasce orarie inserire le seguenti: in ogni caso in misura non inferiore a sessanta giorni.

0. 1. 500. 6. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera 0a), dopo le parole: fasce orarie inserire le seguenti: in ogni caso in misura non inferiore a quarantacinque giorni.

0. 1. 500. 7. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera 0a), dopo le parole: fasce orarie inserire le seguenti: in ogni caso in misura non inferiore a trenta giorni.

0. 1. 500. 8. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

0. 1. 500. 9. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sei con la seguente: uno.

0. 1. 500. 10. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sei con la seguente: due.

0. 1. 500. 11. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

*** 0. 1. 500. 1.** Ferraresi, Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

*** 0. 1. 500. 12.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: corrispondente alla pena irrogata aggiungere le seguenti: con previsione dell'obbligo

di prestare, per il condannato un lavoro di pubblica utilità non retribuito.

0. 1. 500. 2. Ferraresi, Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera c-bis), sopprimere le parole: valutare la possibilità di.

0. 1. 500. 13. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: i reati di cui agli articoli 346-bis, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale articolo 189 comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 39. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: i seguenti reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale articolo 189 comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 14. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: i reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 40. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: i reati di cui agli articoli 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale articolo 189 comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 41. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: i reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale articolo 189 comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 42. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: i reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 640 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 43. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: i di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 640 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 44. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: i reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 38. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: i reati di cui agli articoli 346-bis, 612-bis del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 45. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 316 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 15. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme so-

ciale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 316-ter del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 16. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 318 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 17. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 323 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 18. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 346-bis del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 19. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 388 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 20. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 388-ter del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 21. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 420 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 22. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 424 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 23. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 474 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 24. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 478 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 25. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 600-bis, comma 2, del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 26. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 600-ter, comma 4, del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 27. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 600-quater del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 28. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 600-octies del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 29. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 610 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 30. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 31. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 614 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 32. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 624 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 33. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 633 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 34. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 640 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 35. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 189 comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 37. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: i reati di cui agli articoli 346-bis, 612-bis del codice penale articolo 189 comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 46. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 22, comma 12, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 47. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 6, comma 3, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 48. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 12, comma 1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 49. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui articolo 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 50. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 51. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 3, comma 1, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 52. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 8, comma 1, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 53. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), aggiungere dopo la parola: possa la seguente: anche.

0. 1. 500. 54. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 280-bis del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 55. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 283 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 56. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 289 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 57. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 304 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 58. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 336 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 59. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 337 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 60. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 343 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 61. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 353 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 62. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 356 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 63. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 368 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 64. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 372 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 65. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 373 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 66. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 374-bis del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 67. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 414 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 68. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 423-bis del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 69. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 429 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 70. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 431 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 71. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 432 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 72. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 433 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 73. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 434 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 74. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 435 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 75. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 476, primo comma, del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 76. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 556 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 77. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 564 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 78. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 572, primo comma, del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 79. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 588, secondo comma, del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 80. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 624-bis, commi 1 e 2, del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 81. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 635-quater del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 82. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 640-bis del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 83. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 648, secondo comma, del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 84. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui ai commi *a)* e *b)* del presente articolo, disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 500 milioni di euro annui delle dotazioni di uomini mezzi delle forze di polizia impegnate in attività connesse al contenuto della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di turn-over limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 196/2009 delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

0. 1. 500. 85. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

0a) prevedere, tra le pene principali, la reclusione l'arresto presso l'abitazione del condannato altro luogo pubblico privato di cura, assistenza accoglienza, di seguito denominato « domicilio » di durata continuativa per singoli giorni della settimana per fasce orarie.

Conseguentemente sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che per delitti puniti con la reclusione fino sei anni, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio in misura corrispondente alla pena irrogata.

Conseguentemente alla lettera b), dopo le parole: punite con la pena dell'arresto, *inserire le seguenti:* sola congiunta alla pena pecuniaria, *sopprimere le parole:* continuativo, per singoli giorni della settimana per fasce orarie.

Conseguentemente dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) valutare la possibilità di escludere l'applicazione della reclusione presso il domicilio per singoli reati di grave allarme sociale se puniti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

1. 500. Il Governo.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 2.130.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, sostituire le parole: nonché per delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale *con le seguenti:* nonché del delitto di cui alla lettera *g)*, dell'articolo 552, comma 2, del codice di procedura penale con esclusione dell'ipotesi prevista punita dell'articolo 648, comma 1, codice penale.

0. 2. 130. 1. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo le parole: alla pena pecuniaria *inserire le seguenti:* nonché per delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale.

2. 130. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 2.100.

Sostituire le parole: può implicare con le seguenti: implica.

0. 2. 100. 1. Ferraresi, Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, secondo comma, sostituire le parole da: La messa alla prova *alle parole:* comportare l'osservanza *con le seguenti:* La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose pericolose dallo stesso derivanti, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato dal reato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-bis, comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le prescrizioni comportamentali gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere di attenuare le conseguenze del reato, considerando tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale.

2. 100. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 2.101.

Sostituire le parole: concessa più di due volte, ne più di una volta se tratta di

reato della stessa indole *con le seguenti:* concessa in ogni caso per non più di una volta.

0. 2. 101. 1. Molteni, Attaguile.

Sostituire la parola: due con la seguente: una.

Conseguentemente sopprimere le seguenti parole: ne più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

0. 2. 101. 2. Ferraresi, Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, sostituire il quarto comma con il seguente: la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, ne più di una volta se tratta di reato della stessa indole.

2. 101. I Relatori.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-bis, comma 4, l'alinnea, sostituire le parole: il quale in ogni caso prevede *con le seguenti:* ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

3. 100. I Relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-bis, comma 4, alla lettera a), dopo le parole: dell'imputato *inserire la seguente:* nonché.

3. 101. I Relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-bis, comma 4, alla lettera a), dopo la parola: necessario inserire le seguenti: possibile.

3. 103. I Relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-bis, comma 4, alla lettera a), sostituire le parole: la conciliazione con le seguenti: la mediazione.

3. 107. I Relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-quater comma 3, dopo le parole: il giudice inserire le seguenti: in base parametri di cui all'articolo 133 del codice penale.

Conseguentemente al comma 4 del medesimo capoverso sostituire le parole da: può integrare alla fine del comma, con le seguenti: ed fini di cui al comma 3 può integrare modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.

3. 104. I Relatori.

Al comma 1 lettera a), capoverso ART. 464-quinquies, comma 1, dopo le parole: gli obblighi inserire le seguenti: relativi alle condotte riparatorie risarcitoria.

3. 105. I Relatori.

Al comma 1 lettera a), capoverso ART. 464-quinquies, comma 1, sostituire le parole da: solo fino alla fine del comma, con le seguenti: solo per gravi motivi.

3. 106. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 4.101.

Al comma 01, dopo la parola: reato inserire le seguenti: nonché che ai fini

dell'ammissione deve altresì dimostrare di aver tenuto condotte volte all'eliminazione delle conseguenze sia esse dannose pericolose tese al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa.

0. 4. 101. 1. Molteni, Attaguile.

Prima del comma 1, premettere il seguente:

01. Dopo l'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989 271, inserito il seguente:

«ART. 141-bis. – (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova). – Il pubblico ministero anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, che l'esito positivo della prova estingue il reato.

4. 101. I Relatori.

SUBEMENDAMENTI
ALL'EMENDAMENTO 4.100.

All'ultimo periodo sostituire la parola: mediazione con la seguente: conciliazione.

0. 4. 100. 1. Ferraresi, Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 191-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato l'adesione dell'ente del soggetto, presso il quale l'imputato chiamato svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio

trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificatamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi tal fine di centri strutture pubbliche private presenti sul territorio.

4. 100. I Relatori.

ART. 6.

Al comma 1 sostituire la parola: necessità con la seguente: modalità.

6. 101. I Relatori.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in

merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.

6. 102. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 6.103.

Sostituire le parole: del Tribunale con le seguenti: della Corte di Appello.

0. 6. 103. 1. Molteni, Attaguile.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis. – (Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato). – 1. Ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, può stipulare con gli enti le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

6. 103. I Relatori.

ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) prevedere, tra le pene principali, la reclusione e l'arresto presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio », di durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

conseguentemente sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che per i delitti puniti con la reclusione fino a sei anni, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio in misura corrispondente alla pena irrogata;

conseguentemente alla lettera b), dopo le parole: punite con la pena dell'arresto, inserire le seguenti: sola o congiunta alla pena pecuniaria, e sopprimere le parole: , continuativo, per singoli giorni della settimana o per fasce orarie,;

conseguentemente dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) valutare la possibilità di escludere l'applicazione della reclusione presso il domicilio per singoli reati di grave allarme sociale se puniti con pene non inferiori nel massimo a quattro anni;

1. 500. Il Governo.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, primo comma, dopo le parole alla pena pecuniaria inserire le seguenti: nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale.

*** 2. 130.** I relatori.

Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, primo comma, dopo le parole alla pena pecuniaria inserire le seguenti: nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale.

*** 2. 1.** Ermini (*nuova formulazione*).

Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, secondo comma, sostituire le parole da: La messa alla prova alle parole: comportare l'osservanza con le seguenti: La messa alla prova comporta la prestazione di condotte dannose o pericolose dallo stesso derivanti, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato dal reato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-bis, comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;

2. 100. I relatori.

Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, sostituire il quarto comma con il seguente: la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

*** 2. 101.** I relatori.

Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, sostituire il quarto comma con il seguente: la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

*** 2. 11.** Marotta.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-bis, comma 4, l'alea, sostituire le parole: il quale in ogni caso prevede con le seguenti: ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede.

3. 100. I relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-bis, comma 4, alla lettera a), dopo

le parole: dell'imputato inserire la seguente: nonché.

3. 101. I relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-bis, comma 4, alla lettera a), dopo la parola: necessario inserire le seguenti: e possibile.

3. 103. I relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-bis, comma 4, alla lettera c), sostituire le parole: la conciliazione con le seguenti: la mediazione.

3. 107. I relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-quater, comma 3, dopo le parole: il giudice inserire le seguenti: in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale.

Conseguentemente al comma 4 del medesimo capoverso sostituire le parole da: può integrare alla fine del comma, con le seguenti: ed ai fini di cui al comma 3 può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.

3. 104. I relatori.

All'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-quinquies, comma 1, dopo le parole: gli obblighi inserire le seguenti: relativi alle condotte riparatorie o risarcitoria.

3. 105. I relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-quinquies, comma 1, sostituire le parole da: e solo fine alla fine del comma, con le seguenti: e solo per gravi motivi.

3. 106. I relatori.

ART. 4.

Prima del comma 1, premettere il seguente:

01. Dopo l'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 141-bis. (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova). Il pubblico ministero anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato ».

4. 101. I relatori.

Al comma 1, capoverso ART. 191-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto, presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificatamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, sulla possibilità di svolgimento di

attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

4. 100. I relatori.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la parola: necessità con la seguente: modalità.

6. 101. I relatori.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.

6. 102. I relatori.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato).

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

6. 103. I relatori.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	66
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	74

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte. JOIN(2013)4 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio</i>)	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.

DL n. 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.

C. 1197 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mariano RABINO (ScpI), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Ambiente su un provvedimento d'urgenza che reca una serie di disposizioni destinate a fronteggiare situazioni di emergenza in alcune aree del territorio nazionale, in quanto comprende una disciplina ad hoc per agevolare lo svolgimento a Milano di Expo 2015 ed il rispetto dei tempi per la realizzazione delle opere in considerazione dell'importanza strategica di tale evento.

Desidera sottolineare l'importanza del provvedimento all'esame che intende garantire, grazie alla velocizzazione delle procedure di realizzazione delle opere, l'adeguato svolgimento di un evento la cui

rilevanza, anche per la visibilità internazionale che comporta, è evidente a tutti.

Precisa che la competenza della Commissione Esteri riguarda gli aspetti internazionalistici di tale disciplina, in relazione ai rapporti con il *Bureau International des Expositions* (BIE), l'organizzazione internazionale formata dai governi delle 166 parti contraenti della Convenzione di Parigi.

Ricorda che l'11 luglio 2012 a Roma l'Italia ha firmato un accordo con il *Bureau International des Expositions* sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, la cui ratifica è stata autorizzata con la legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Ritiene sia appena il caso di richiamare lo straordinario rilievo che l'Expo 2015 assumerà per il sistema-Paese: nella società dell'informazione la dinamica delle grandi esposizioni universali torna infatti ad assumere una nuova centralità, assai maggiore di quella assunta negli ultimi decenni del Novecento.

Le esposizioni sono infatti tornate ad essere – come scriveva Victor Hugo nel 1867 – « il mondo che si incontra » attorno a grandi tematiche che creano un appartenenza comune e si soffermano su condizioni di vita universali: basti pensare ai temi delle ultime esposizioni, « Water and Sustainable Development » (Saragozza 2008), « Better City, Better Life » (Shanghai 2010), fino al tema dell'evento di Milano, « Feeding the Planet, Energy for Life ».

Segnala che l'Expo 2015 rappresenta un evento unico al mondo per dare visibilità alla tradizione, alla creatività e all'innovazione nel settore dell'alimentazione, raccogliendo tematiche già sviluppate nelle precedenti edizioni di questa manifestazione e riproponendole alla luce dei nuovi scenari globali al centro dei quali c'è il tema del diritto ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il pianeta.

Richiamando la sua origine cuneese ed i rinomati prodotti alimentari della sua terra, sottolinea l'importanza che l'Expo 2015 riveste per esportare nel mondo la nostra industria agroalimentare.

Osserva che al momento hanno aderito ufficialmente 125 Stati (pari all'85 per cento della popolazione mondiale), oltre a 4 altri soggetti di diritto internazionale, e sono stati sottoscritti 56 contratti di partecipazione, volti a formalizzare la presenza a Milano attraverso il dispositivo dei cosiddetti *cluster*. Essi rappresentano un modello di partecipazione innovativo e coinvolgente, poiché raggruppano sotto lo stesso progetto paesi accomunati dalla produzione di un alimento (caffè, riso, cacao, cereali e tuberi, frutta e legumi, spezie) o interessati a sviluppare una particolare tematica (bio-mediterraneo, isole, mare e cibo, agricoltura e nutrizione nelle zone aride).

Fa presente che tutto ciò permetterà di valorizzare ogni realtà presente nel padiglione, evidenziando anche l'apporto che l'Italia ha dato e dà storicamente, come sede delle principali organizzazioni internazionali operanti nel settore agro-alimentare, come la FAO ed il Programma alimentare mondiale ed alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

Rileva che, al tempo stesso, l'Expo rappresenterà un'occasione unica per promuovere la creatività e la capacità d'innovare del nostro Paese, per presentarle su uno scenario davvero globale: in questo senso l'evento di Milano rappresenta « il cuore delle possibilità di ripresa » per l'Italia come ha recentemente affermato il premier Letta.

Aggiunge che l'evento rappresenterà un'opportunità per dare impulso a tutta la serie di progetti di riqualificazione del territorio, in una prospettiva di sviluppo che guarda oltre il periodo di svolgimento dello stesso. Non è un caso che si sia già accesa una fortissima competizione per la sede dell'Expo 2020, per la quale sono state presentate al BIE quattro candidature da parte di altrettanti potenze economiche emergenti: Smirne, da parte della Turchia (con il tema *New Routes to a Better World/Health for All*), Dubai, da parte degli Emirati arabi uniti (con il tema *Connecting Minds, Creating the Future*), San Paolo, da parte del Brasile (con il

tema *The Power of Diversity, Harmony for Growth*), Ekaterinburg, da parte della Federazione russa (con il tema *The Global Mind*).

Passando all'illustrazione del merito del testo legislativo, segnala che le disposizioni straordinarie per Expo Milano 2015 sono raccolte nel Capo II, che consta del solo articolo 5, a cui sono state apportate alcune modifiche in prima lettura.

Osserva che la nuova disciplina introdotta dal provvedimento d'urgenza prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, per l'istituzione di organismi per la gestione delle attività e di un tavolo istituzionale per gli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia pro tempore; i criteri di ripartizione e la modalità di erogazione dei finanziamenti; la nomina di un Commissario unico, anche nell'ambito dei soggetti della governance della società Expo 2015, dotato di tutti i poteri e le funzioni del Commissario straordinario e del Commissario generale dell'Expo 2015, incluse le deroghe previste nelle ordinanze di protezione civile richiamate nell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 59 del 2012 ad eccezione delle funzioni di rappresentanza internazionale.

Sottolinea che è così stato disposto il superamento dell'assetto attuale, per così dire « bicefalo », della struttura di vertice preposta alla realizzazione degli interventi, precedentemente ripartita tra il Sindaco di Milano (Commissario straordinario) e il Presidente della Regione Lombardia (Commissario generale).

Rammenta che, in attuazione della disposizione del decreto-legge, è stato adottato il D.P.C.M. 6 maggio 2013, che all'articolo 2 ha disposto la nomina di Giuseppe Sala a Commissario unico delegato del Governo per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 fino al 31 dicembre 2016. Gli articoli successivi del D.P.C.M. disciplinano il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia (al cui incarico è

stata preposta, con lo stesso DPCM, Diana Bracco), la Commissione di coordinamento, la società di gestione « Expo 2015 S.p.A. » ed il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali.

Rileva che l'articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso 2, terzo periodo, non attribuisce al Commissario unico i poteri di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 sulle Esposizioni Universali, che verranno successivamente individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ».

Ricorda che l'articolo 12 stabilisce che « Il Governo invitante deve nominare un commissario generale dell'esposizione incaricato di rappresentarlo a tutti gli effetti della presente Convenzione e per tutto quanto riguarda l'esposizione stessa », mentre l'articolo 13 riguarda soltanto gli obblighi informativi nei suoi confronti da parte dei commissari generali di sezione nominati dai Paesi che partecipano all'esposizione.

Fa presente che il provvedimento enuclea un secondo ordine di disposizioni che riguarda i poteri del Commissario unico delegato dal Governo. Si tratta di poteri sostitutivi, a fronte di situazioni ostative alla realizzazione delle opere essenziali e connesse o al regolare svolgimento dell'evento.

Rileva che è altresì previsto un potere speciale derogatorio a mezzo di ordinanza, come del resto già permesso ad Expo 2015 sulla base di ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri avvalendosi della disciplina in materia di protezione civile e grandi eventi.

Rammenta che, come noto, tale materia è stata ampiamente rivisitata dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, per cui si è reso necessario ridisciplinare i già operanti poteri derogatori in capo al nuovo Commissario unico. Se configurino deroghe ulteriori rispetto a quelle già vigenti, i provvedimenti derogatori richiedono la previa adozione di una delibera del Consiglio dei ministri, che fissi i limiti

(temporali e di ambito normativo, è da intendersi) entro cui il provvedimento agisca.

Osserva che le ordinanze commissariali (così come i provvedimenti dei soggetti delegati) sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate in Gazzetta ufficiale e nel sito Internet di Expo 2015.

Segnala che un terzo ordine di disposizioni concerne la nomina, da parte del Commissario unico entro il 31 maggio 2013, di alcuni tecnici – sino a tre, uno dei quali scelto anche (secondo l'emendamento introdotto dal Senato) nel ruolo dei prefetti – di comprovata professionalità (economico-giuridica o ingegneristica) ed esperienza professionale. È delegato loro il controllo sull'andamento dei lavori delle opere, sull'esercizio dei poteri sostitutivo e di ordinanza e derogatorio, sulle opere di cui la Società Expo 2015 non sia stazione appaltante (rientranti nel « Tavolo Lombardia »: sono alcune opere infrastrutturali, tra cui la Pedemontana).

La disposizione pone il divieto che dalla nomina dei tre soggetti delegati dal Commissario unico discendano maggiori oneri. Personale e compensi sono da attingersi dalle disponibilità già presenti.

Rileva che il comma 1-bis, aggiunto durante l'esame al Senato, consente alla Società Expo 2015 S.p.A. di stipulare un Protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare le modalità della relativa partecipazione a supporto dell'organizzazione dell'Expo 2015, anche attraverso la costituzione di un fondo fiduciario *ad hoc* (*Trust Fund*). Il Protocollo dovrà definire le modalità attraverso le quali le Nazioni Unite opereranno, a valere sulle risorse della società. Il *Trust Fund* è un meccanismo finanziario che amministra il patrimonio fornito da donatori, sulla base di specifici accordi, a favore di una persona o un'organizzazione.

Ritiene sia opportuno un chiarimento, da parte del Governo, sulla portata di tale disposizione, circa il relativo *status* e l'ambito di validità.

Annuncia che il comma 1-ter consente invece l'istituzione di un fondo economale a valere sulle risorse della contabilità

speciale del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, incaricato di nominare un funzionario responsabile del predetto servizio cassa.

Fa presente che il comma 1-quater, anch'esso aggiunto durante l'esame al Senato, dispone l'applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo con il *Bureau International des Expositions* alla Società Expo 2015 S.p.A. per quanto riguarda le attività di realizzazione e gestione dell'Expo 2015, relative al Padiglione Italia. Si tratta essenzialmente di alcune esenzioni fiscali concesse ai Commissariati generali di sezione di tutti i Paesi partecipanti. L'estensione alla Società Expo 2015 appare giustificata dal fatto che essa collaborerà strutturalmente con il Commissariato di sezione dell'Italia in quanto paese invitante.

Osserva che la competenza consultiva della Commissione Esteri è richiamata anche dal nuovo articolo 6-decies, introdotto dal Senato, che detta alcune norme di principio su una realtà particolarmente importante per il Paese: le Camere di commercio italo-estere o estere in Italia.

Segnala che la disciplina prevede che esse siano associazioni di diritto privato, dotate di autonomia funzionale e patrimoniale. È introdotto il limite di due mandati consecutivi per l'esercizio degli incarichi nei relativi organi statuari, sia monocratici che collegiali. Gli statuti sono sottoposti a verifica ed approvazione da parte dei Ministeri dello sviluppo economico e degli affari esteri.

Ricorda che attualmente fanno parte del sistema camerale 74 Camere di commercio italiane all'estero e 39 Camere di commercio italo-estere (dati Unioncamere).

Coglie l'occasione per sottolineare l'opportunità di sfruttare appieno le potenzialità di tali organismi, che devono diventare soggetti attivi del sistema Paese nella promozione dell'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il sottosegretario Mario GIRO, fa presente che l'istituzione del Commissario Unico per Expo 2015 supera e sana la peculiarità italiana, inusuale nel *Bureau*

International des Expositions (BIE), della compresenza di due figure commissariali distinte, semplificando la struttura di *governance* e rendendo più fluidi i processi decisionali per la realizzazione dell'evento.

Osserva che, per tali ragioni, la nomina del Commissario Unico, Giuseppe Sala è stata accolta positivamente dal Segretario Generale del BIE, Loscertales.

Rileva che il Ministero degli esteri ha lavorato in questi anni per ottenere un'ampia partecipazione all'Expo 2015, precisando che si stima una partecipazione all'evento superiore a 6 milioni di visitatori provenienti dall'estero.

Nel ricordare l'istituzione di una *Task Force UN-EXPO 2015*, che si configura come una segreteria organizzativa con il compito di sviluppare il programma di attività comuni, precisa che tali attività saranno finanziate con il *Trust Fund*, istituito presso la FAO e finanziato, con fondi già stanziati nel bilancio della Società Expo 2015, per un ammontare massimo di 500.000 euro annuali per il triennio 2013-2015.

Carlo SIBILIA (M5S) ricorda che il gruppo M5S ha manifestato in tutte le sedi la propria contrarietà ad Expo 2015, anche in ragione dei pericoli legati all'infiltrazione della criminalità organizzata che caratterizzano in modo particolare il nostro Paese e dovrebbero quindi indurre a valutazioni e comportamenti diversi.

Nell'apprezzare quanto manifestato dal relatore e dal rappresentante del Governo circa la potenziale velocizzazione della realizzazione delle opere permessa dalle disposizioni contenute nel decreto-legge oggi esaminato in sede consultiva, sottolinea, tuttavia, che non sempre le esigenze di celerità coincidono con quelle di garanzia di adeguati controlli e di contrasto della corruzione nelle procedure di affidamento degli appalti.

Al riguardo fa presente che già esiste un provvedimento interdittivo dai lavori per l'Expo 2015 per infiltrazioni mafiose emanato dal Prefetto Milano, nel gennaio di quest'anno.

Manlio DI STEFANO (M5S) evidenzia che il nostro Paese ha già sperimentato negativamente la figura di un Commissario speciale per la realizzazione di opere, riferendosi al ruolo ricoperto in passato da Guido Bertolaso. A suo avviso, i poteri eccezionali di deroga alla normativa ordinaria attribuiti al Commissario Unico dal provvedimento oggi in esame rischiano di non portare a risultati positivi.

Osserva, inoltre, al riguardo che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 43 del 2013 interviene per dettare una normativa da applicare a una manifestazione, quella dell'Expo 2015, la cui organizzazione ha già accumulato gravissimi ritardi.

Nel ricordare che la sua residenza è a Milano, fa presente di conoscere molto bene le gravi problematiche ambientali legate alle opere necessarie alla manifestazione. Rileva, infine, che la nascita dell'Expo risale a molto tempo fa e pertanto, a suo avviso, si tratta di una manifestazione ormai desueta, considerato che la tecnologia offre oggi strumenti nuovi per scambiare contatti commerciali e prodotti molto più rapidamente.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) fa notare che l'organizzazione dell'Expo 2015 rappresenta un'occasione straordinaria per il nostro Paese, occasione che non si ripeterà nei decenni a venire.

A suo avviso, quindi, la Commissione dovrebbe lavorare concentrandosi sulle possibili modalità utili a favorire, attraverso questa importante manifestazione, la proiezione internazionale dell'Italia.

Replicando ai colleghi Sibilìa e Di Stefano, ricorda che il provvedimento oggi in discussione prevede, quanto ai poteri del Commissario Unico, disposizioni in deroga alla normativa italiana ma tuttavia pienamente compatibili con l'ordinamento giuridico europeo. Quanto alla questione della possibile infiltrazione della criminalità organizzata in tutte le attività prepedutiche all'organizzazione dell'esposizione, segnala l'impegno a rafforzare le

forze di polizia del territorio di Milano per lo svolgimento dei compiti di contrasto alla criminalità mafiosa.

Sottolinea, infine, che il decreto-legge in esame attribuisce al Commissario Unico il potere di nominare 3 delegati tra cui uno scelto nel ruolo dei Prefetti, che avranno anche competenze ispettive.

Alessandro DI BATTISTA (M5S), rispondendo alla collega Quartapelle Procopio, ribadisce l'intenzione del suo gruppo non solo di non favorire in alcun modo l'organizzazione dell'Expo 2015 ma anche e soprattutto di opporsi alla manifestazione stessa in ogni sede ed in ogni modo. Precisa, al riguardo, che le osservazioni formulate dalla collega Quartapelle Procopio ricordano quelle a suo tempo manifestate dal Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, oggi suo alleato di Governo, a proposito dell'utilità della costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Ritiene che, tra qualche anno, come già si sta verificando per quell'altra opera, si dovrà dare ragione a quanto sostenuto dal suo gruppo a proposito dell'inutilità dell'Expo 2015 e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di affidamento degli appalti per le opere necessarie al suo svolgimento.

Mariano RABINO (SCpI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte. JOIN(2013)4 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 giugno scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che la Commissione Politiche dell'Unione europea ha manifestato l'interesse ad esprimere il parere di competenza, entro la prossima settimana.

Claudio FAVA (SEL), ringraziando la collega Locatelli per la puntuale relazione svolta nella seduta dello scorso 11 giugno, rileva che il principio del cosiddetto *more for more* cui si ispira la Politica europea di vicinato non può trasformarsi in un automatismo. Occorre prestare particolare cura nella verifica che i progressi compiuti dai Paesi del vicinato nel consolidamento dei diritti, delle libertà e delle istituzioni democratiche siano progressi strutturali e non solo di facciata e formali.

A suo avviso, infatti, solo in caso di progressi strutturali è possibile attribuire aiuti finanziari ai Paesi *Partner*. Al riguardo, si dichiara preoccupato per taluni segnali che denotano l'esistenza di minacce alle libertà di informazione, di pensiero e di stampa in alcuni Paesi del vicinato.

Nel ricordare che uno degli obiettivi della Politica europea di vicinato è quello di incrementare la mobilità delle persone nei territori dell'Unione europea e dei Paesi *Partner*, segnala la necessità di sollecitare una politica europea che riveda il contenuto del programma Frontex, programma che si pone in contrasto proprio con l'obiettivo dell'incremento della mobilità all'interno dell'Unione europea.

Fa presente, inoltre, che occorre riflettere sulla ormai consueta politica dei re-

spingimenti collettivi dei migranti adottata dai Paesi dell'Unione europea, tra i quali si deve annoverare anche l'Italia, politica contraria a quanto stabilito dalle Convenzioni, dai Trattati e dai Regolamenti europei.

Edmondo CIRIELLI (FdI), condividendo lo sforzo operato con risultati apprezzabili dall'Unione europea nella Politica estera di vicinato nonché i contributi sul tema dati dai governi italiani che si sono succeduti in questi anni, segnala la necessità di considerare maggiormente l'influenza che, per ragioni etnico-religiose, la Turchia esercita nelle vicende di alcuni Paesi *Partner* quali l'Azerbaigian e l'Armenia, divisi dal conflitto sul Nagorno-Karabakh.

Sottolinea, allargando il campo all'area mediorientale, che la Turchia sta esercitando un'influenza decisiva anche nella crisi siriana. A suo avviso, peraltro, nell'osservare che la stessa Turchia non può considerarsi una democrazia compiuta alla luce degli ultimi eventi, pone l'attenzione sull'evoluzione non chiara dei rapporti tra governo ed esercito di quel Paese, in cui in passato le forze armate hanno svolto ruolo di garante della laicità dello stato.

Vincenzo AMENDOLA (PD) esprime sostegno e condivisione per il lavoro svolto dalla relatrice, Onorevole Locatelli, lavoro che ha testimoniato anche alcune criticità della Politica europea di vicinato. Rileva che il compito principale che l'Unione europea deve esercitare nell'esercizio delle sue politiche di vicinato risiede nel favorire il più possibile una sua capacità di proiezione.

Dichiara di non condividere le osservazioni del collega Cirielli riguardo alla questione della Turchia. Proprio il dossier Turchia, come quello dell'Ucraina, a suo avviso, sono l'esempio di come l'Europa non sia riuscita a farsi portatrice di una politica strutturale di vicinato di cooperazione economica, democratica e di dialogo.

Nel segnalare l'importanza dello stanziamento di risorse adeguate, anche a

favore delle organizzazioni non governative nei Paesi *Partner*, auspica che le attuali politiche europee di rigore finanziario non comportino riduzioni di tali finanziamenti.

Sottolinea che l'Unione europea deve rilanciare una visione euro-mediterranea della sua politica estera e di vicinato. Osserva, infatti, che, dopo il fallimento del processo di Barcellona e della politica del presidente francese Sarkozy, i Paesi del sud del Mediterraneo cercano di costruirsi un futuro demografico, economico, democratico in assenza di un impegno e di un aiuto dell'Unione europea.

Ricorda, al riguardo, che l'Europa è stata assente nelle delicate questioni relative ai rapporti tra israeliani e palestinesi, alla vicenda siriana, anche in questa fase in cui esistono negoziati che vedono protagonisti Russia e Stati Uniti, ed alla crisi libica.

Concorda con le affermazioni del collega Fava e della relatrice Locatelli riguardanti l'importanza del tema della capacità economica della politica europea di vicinato nonché della fondamentale prospettiva di allargamento dell'Unione, segnalando quanto a quest'ultimo tema che proprio in questi giorni la Croazia festeggia l'adesione all'Unione europea.

Con riferimento al principio del *more for more* che ha ispirato la Politica estera di vicinato, osserva che esso dovrebbe essere declinato ponendo l'accento non tanto su ciò che i Paesi *Partner* devono fare al fine di ottenere gli aiuti dell'Unione europea, quanto piuttosto su un'analisi critica su quello che fino ad oggi l'Unione ha effettivamente fatto e quanto ancora può fare per aiutare i processi democratici di tali Paesi al fine di migliorare e implementare le sue politiche di aiuto.

Edmondo CIRIELLI (FdI), replicando al collega Amendola, precisa di giudicare positivamente la politica europea di vicinato relativamente ai risultati conseguiti in Paesi quali Azerbaigian, Georgia, Armenia. Valuta altresì positiva la politica finora tenuta nei confronti della Turchia. Nel ricordare che l'Europa e l'Italia stanno

investendo in termini di impegno e di aiuti di natura istituzionale, organizzativa e finanziaria in quei Paesi, ribadisce la sua preoccupazione, manifestata anche da alcuni osservatori e analisti di politica internazionale, di una evoluzione panturca e islamista della Turchia che minacci le giovani istituzioni democratiche di tali paesi.

Mario MARAZZITI (SCpI) ringrazia la collega Locatelli per il lavoro svolto e, nel valutare positivamente la sua relazione, segnala l'importanza della Politica estera di vicinato dell'Unione europea che ha già raggiunto risultati positivi in paesi quali l'Azerbaigian e l'Armenia.

Condivide le preoccupazioni riguardanti l'evoluzione della crisi mediorientale ed il ruolo che paesi come la Turchia, l'Arabia Saudita e il Qatar possono svolgere in quei territori difficili ai confini con

la Siria. Auspica un'azione più incisiva delle istituzioni italiane ed europee per favorire l'evoluzione democratica dei Paesi *Partner* non cedendo in questa fase così delicata della situazione mediorientale a facili evoluzioni autoritarie in quei Paesi.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, anche al fine di acquisire il parere della XIV Commissione, per procedere all'adozione del documento finale.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. (C. 1197 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge n. 1197, di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE », approvato dal Senato,

richiamato lo straordinario significato che l'Expo Milano 2015 assume per il sistema-Paese;

sottolineato positivamente il fatto che vi siano state 129 adesioni alla manifestazione;

rilevata la necessità che la razionalizzazione societaria ed amministrativa sia funzionale alla più efficace accoglienza dei Paesi ospiti;

auspicato che il Padiglione Italia promuova la creatività e la capacità d'innovare del nostro Paese, per presentarle su uno scenario davvero globale, anche ricordandosi all'apporto che il nostro Paese ha dato e dà storicamente, come sede delle principali organizzazioni internazionali operanti nel settore agro-alimentare;

confidando che la stipula del Protocollo con l'ONU e l'istituzione di un fondo fiduciario *ad hoc* contribuisca ad accrescere ulteriormente il livello della partecipazione internazionale;

ribadita l'importanza di valorizzare la rete delle camere di commercio italo-estere ovvero estere in Italia di cui all'articolo 6-*decies*, al fine di rafforzare l'internazionalizzazione delle imprese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

siano adottate tutte le forme utili a che il Parlamento verifichi lo stato di avanzamento dell'organizzazione dell'Expo 2015 in ogni sua fase;

sia assicurata la più ampia pubblicità e trasparenza nelle procedure di selezione dei progetti e dei collaboratori per l'allestimento del Padiglione Italia, valorizzando in particolare le giovani generazioni;

sia valutata l'opportunità di promuovere, anche nell'ambito dell'intesa con le Nazioni Unite, un'iniziativa interparlamentare da svolgersi nell'ambito dell'Expo 2015 al fine di accrescerne la proiezione internazionale;

si intensifichi l'azione delle Camere di commercio italiane all'estero ed estere in Italia a favore delle piccole e medie imprese nonché dell'imprenditoria giovanile.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	81
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti Atto n. 9 (Rilievi alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e valutazione favorevole con rilievi</i>)	77
ALLEGATO 2 (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	82
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento e deliberazione di rilievi</i>)	79
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di rilievi del Relatore</i>)	86
ALLEGATO 4 (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad

emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.

C. 1197 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rosanna SCOPELLITI (PdL), *relatore*, osserva che il decreto-legge n. 43 del 2013, sul quale la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla Commissione ambiente, giunge in seconda lettura alla Camera ampiamente modificato dagli esiti dell'esame al Senato. Infatti, il provvedimento – composto di 9 articoli nella formulazione approvata dal Consiglio dei Ministri – è adesso costituito da 26 articoli, riguardanti un ampio spettro normativo. I profili di competenza della Commissione si rinvergono però nel solo articolo 8 che reca norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo.

Al riguardo sottolinea, innanzitutto, che tale norma fa riferimento ad un impiego saliente dei nostri militari – quello nel settore civile – che costituisce un'importante testimonianza del contributo di eccellenza e di abnegazione assicurato dalle Forze armate al nostro Paese.

Passando all'esame dei relativi contenuti, evidenzia come il comma 1 rechi disposizioni che – onde evitare un'eventuale battuta d'arresto delle attività di rimozione delle macerie prodotte dal sisma del 2009 – autorizzano la prosecuzione delle suddette attività, sia da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia da parte delle Forze armate, pur essendo nel frattempo venuta a cessare la relativa emergenza (articolo 67-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012).

Ricorda, infatti, che tale emergenza fu affrontata normativamente con il decreto-legge n. 39 del 2009 (articolo 7) e da una serie di ordinanze di Protezione civile, emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, che prevedevano l'impiego del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate nelle operazioni di trasporto delle macerie presso i siti di deposito temporaneo, nonché presso i siti di stoccaggio individuati dai comuni.

Inoltre, il medesimo comma 1 prevede che tale attività si realizzi in deroga alle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplinano il sistema di controllo della tracciabilità dei

rifiuti (SISTRI) o impongono alcuni adempimenti burocratici per lo svolgimento fuori del SISTRI del trasporto di rifiuti.

Il comma 2 prevede che le modalità d'impiego di tale personale, il rimborso delle spese sostenute e documentate e il compenso per le ore di straordinario siano regolati da appositi accordi sottoscritti tra i due uffici speciali per la ricostruzione – uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere – istituiti dall'articolo 67-*ter* del decreto-legge n. 83 del 2012 e le autorità dei dicasteri competenti, ossia quello degli Interni e quello della Difesa.

Il comma 3 considera, invece, la demolizione e l'abbattimento di immobili pubblici danneggiati da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o delle Forze armate, mentre i commi 4 e 5 individuano le tipologie di rifiuti soggetti a movimentazione e trasporto.

Il comma 7 proroga, per il 2013, l'autorizzazione – da ultimo disposta dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2012, n. 4013, – che permette al Ministero della difesa di impiegare un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per servizi di vigilanza e protezione del territorio dei comuni terremotati in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia.

I commi 6 e 8 recano, infine, le disposizioni di carattere finanziario. In particolare, gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie sono quantificati in 4,9 milioni di euro, per la cui copertura ci si avvale delle risorse disponibili sulle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione; gli oneri relativi al contingente impiegato per i servizi di vigilanza e protezione del territorio sono, invece, quantificati in 6 milioni di euro, e la relativa copertura grava sulle risorse programmate dalla delibera n. 135 del CIPE del 21 dicembre 2012 per la ricostruzione della regione Abruzzo.

Segnala, infine, che tra le nuove disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento vi è anche quella che reca un'au-

torizzazione di spesa di 3,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, finalizzata a ripristinare l'efficienza e l'operatività della sala operativa e del centro VTS (*Vessel Traffic System*) della Capitaneria di porto-Guardia costiera di Genova, danneggiati in occasione del sinistro provocato dalla nave Jolly Nero lo scorso 7 maggio (articolo 5-*quater*).

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul provvedimento in esame per le parti di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole sulla quale auspica che vi possa essere un'ampia convergenza (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO ritiene condivisibile la proposta di parere formulata dal relatore.

Donatella DURANTI (SEL) osserva che il provvedimento in esame è stato ampiamente modificato presso l'altro ramo del Parlamento che vi ha introdotto anche disposizioni non strettamente riguardanti la materia del decreto-legge e prive del carattere di urgenza.

Rileva, inoltre, come esso sia stato trasmesso quasi alla scadenza dei termini costituzionalmente previsti per la sua conversione in legge, circostanza che costringe la Camera a svolgere un esame assai frettoloso e con scarsissime possibilità di emendare il testo. Per queste ragioni, preannuncia che il proprio gruppo esprimerà un voto di astensione.

Gian Piero SCANU (PD), pur ritenendo condivisibili le osservazioni della collega Duranti in merito alla prassi di trasformare i provvedimenti urgenti del Governo in decreti *omnibus*, esprime, anche a nome del gruppo del Partito Democratico, un voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore poiché la disposizione di interesse della Commissione appare meritevole di considerazione.

Emanuela CORDA (M5S) concorda con le valutazioni che sono state espresse dalla

collega Duranti e dichiara il voto di astensione da parte del proprio gruppo.

Marco MARCOLIN (LNA) osserva che alcune disposizioni urgenti recate dal provvedimento si riferiscono ad eventi accaduti diversi anni addietro. Preannuncia, pertanto, che il suo gruppo si asterrà dalla votazione, pur considerando positivamente l'utilizzo delle nostre Forze armate per le attività di rimozione delle macerie causate dal tragico sisma del 2009 in Abruzzo.

Salvatore CICU (PdL) evidenzia che la Commissione dovrebbe focalizzare la sua attenzione sulla norma che proroga l'utilizzo del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze armate nelle attività di rimozione delle macerie. Sottolinea, inoltre, che un voto di astensione o un voto contrario avrebbero come effetto quello di rallentare le suddette attività, con un danno evidente per le popolazioni interessate. Per questo motivo esprime un voto pienamente favorevole da parte del gruppo del PdL sulla proposta di parere presentata dalla collega Scopelliti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.

Atto n. 9.

(Rilievi alle Commissioni riunite I e XI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 4 giugno 2013.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che il relatore, onorevole Rossi, nella seduta del 4 giugno ha presentato una proposta di rilievi che muove nella direzione di una valutazione contraria sul provvedimento. In attesa che il relatore possa sopraggiungere alla seduta odierna, segnala che successivamente, alla luce dei profili di particolare complessità emersi anche durante l'attività istruttoria e alla stregua di quanto avvenuto per il prosieguo dell'esame del connesso atto del Governo n. 11, le Commissioni I e XI hanno chiesto e ottenuto dal Governo un periodo di tempo più esteso per giungere alla deliberazione finale. È stato quindi fissato un nuovo termine nella giornata di mercoledì 19 giugno. Conseguentemente questa Commissione dovrà concludere il proprio lavoro entro la seduta odierna. Segnala che la V Commissione ha già formulato i rilievi di propria competenza sulle conseguenze di carattere finanziario recate dallo schema di regolamento in esame, valutando favorevolmente il provvedimento. Anticipa, infine, l'intenzione del relatore di presentare una nuova proposta di rilievi, che si riserva di diffondere non appena il relatore sarà presente alla seduta.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO osserva che il contenuto della specificità non può essere ricondotto esclusivamente allo svolgimento da parte del personale militare di un'attività usurante, ma va più ampiamente inquadrato nella stessa struttura organizzativa dei Corpi militari che configura l'avanzamento come una necessità legata alla funzionalità operativa dei Corpi stessi. In tale contesto, la promozione, dunque, non potrebbe essere evitata in quanto risulta funzionale al servizio.

Gian Piero SCANU (PD) rammenta che il gruppo del Partito Democratico aveva accolto le istanze che erano state presentate dal relatore e precisa che il voto favorevole del suo gruppo è strettamente

connesso all'accoglimento di tali istanze nella prospettata nuova proposta di rilievi.

Ritiene, inoltre, che siano corrette le considerazioni svolte dal sottosegretario Alfano e sottolinea come in passato siano state accantonate somme da destinare al riordino delle carriere e che poi sono state invece puntualmente distolte per affrontare le varie emergenze. Rileva, infine, che la proposta di rilievi debba essere coerente con quella sarà adottata per il provvedimento sull'armonizzazione.

Michele PIRAS (SEL) concorda con le valutazioni espresse dal collega Scanu, sottolineando che simili interventi non facilitano la fuoriuscita dalla recessione che richiede invece una capacità di ascolto soprattutto delle esigenze dei giovani e delle famiglie monoreddito.

Massimo ARTINI (M5S) ritiene necessario scongiurare interventi al ribasso che non consentono di incidere in modo sostanziale su un provvedimento cui la Commissione ha dedicato uno specifico sforzo di approfondimento e che è circondato da grande attenzione da parte del personale del Comparto.

Domenico ROSSI (SCpI), *relatore*, presenta una nuova proposta di rilievi, che illustra.

Michele PIRAS (SEL), Massimo ARTINI (M5S), Salvatore CICU (PdL), Gian Piero SCANU (PD) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla nuova proposta di rilievi testè formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di rilievi presentata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Massimo ARTINI (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede al rappresentante del Governo di potere ricevere copia del testo integrale del Trattato istitutivo della NATO, siglato dal nostro Paese nel 1949.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO manifesta la disponibilità del Governo sulla richiesta dell'onorevole Artini.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.

Atto n. 11.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento e deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreti in oggetto, rinviato nella seduta del 28 giugno 2013.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che sul provvedimento in titolo è stato svolto un ampio ciclo di audizioni informali, sia davanti alle Commissioni di merito della Camera e del Senato, sia davanti a questa Commissione.

Rammenta, altresì, che alla luce dei profili di particolare complessità emersi anche durante tale attività istruttoria, la Commissione Lavoro della Camera ha chiesto al Governo di concedere alle Commissioni – come già avvenuto per il prosieguo dell'esame del connesso atto del Governo n. 9, in materia di blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali nel settore del pubblico impiego – un periodo di tempo supplementare per effettuare i necessari approfondimenti. Si è, quindi, convenuto di fissare anche in questo caso un nuovo termine, la cui scadenza è stata stabilita al 19 giugno. Peraltro, il Governo, nell'accogliere positivamente la richiesta di rinvio in ragione della speciale delicatezza della materia, ha confermato di ritenere prioritario acquisire l'orientamento del Parlamento e si è impegnato a non procedere alla definitiva emanazione del provvedimento in esame prima del

nuovo termine. Segnala, infine, che la Commissione bilancio, lo scorso 12 giugno, ha formulato i rilievi di propria competenza sulle conseguenze di carattere finanziario recate dallo schema di regolamento in esame, valutando favorevolmente il provvedimento.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, ricorda che nella seduta dedicata all'introduzione dell'esame del provvedimento aveva avanzato alcune osservazioni critiche fondate su un aspetto che ritiene centrale della questione: verificare, cioè, se le misure di armonizzazione all'assicurazione generale dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa e sicurezza risultassero compatibili con l'attuale modello di difesa.

Alla luce del dibattito svolto e di quanto emerso nel corso dell'attività conoscitiva richiamata anche dal presidente, presenta, dunque, una proposta di rilievi volta ad espungere dal provvedimento in esame le norme relative al personale del comparto difesa e sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico (*vedi allegato 3*).

Gian Piero SCANU (PD) esprime condivisione per la proposta di rilievi testé illustrata dal relatore. Tuttavia, ritiene che sia necessario svolgere alcune considerazioni con riguardo alla *ratio* sottostante alla richiesta di stralcio. Il provvedimento in oggetto, infatti, si presenta strettamente connesso ad un altro schema di decreto attualmente all'esame del Parlamento, vale a dire quello relativo alla proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti. Ritiene che i due provvedimenti non possano essere valutati separatamente e che ragioni di coerenza non rendano praticabile l'ipotesi che la Commissione e il Governo possano sui due atti assumere posizioni diverse. Ancora una volta, dunque, sottolinea come il gruppo del Partito Democratico chieda con forza di mantenere fino in fondo posizioni coerenti.

Michele PIRAS (SEL) si associa alle ultime considerazioni svolte dall'onorevole

Scanu e dichiara un voto favorevole sulla proposta di rilievi del relatore. Precisa, tuttavia, che la posizione fortemente contraria al provvedimento da parte del proprio gruppo trova giustificazione non solo nelle ragioni di tutela della specificità già rilevate da altri colleghi, bensì anche nel fatto che occorre superare la convinzione che tali misure di politica anticiclica possano servire ad affrontare i problemi della attuale crisi economica e che occorre una riconsiderazione complessiva della cosiddetta « riforma Fornero ».

Vincenzo D'ARIENZO (PD) ritiene che con la proposta di rilievi formulata possa consentire alla Commissione di valorizzare a pieno il proprio ruolo e di rispondere alla grande attesa che le Forze armate e quelle di polizia hanno a più riprese manifestato in ragione del fatto che il Comparto difesa e sicurezza mostra di soffrire maggiormente le problematiche legate alla crisi economica proprio a causa della specificità. L'attività conoscitiva svolta ha permesso, infatti, di evidenziare una forte aversità delle rappresentanze militari alle misure proposte nel provvedimento per cui, nel valutare favorevolmente la proposta di rilievi del relatore, auspica che lo stesso approccio che ha caratterizzato il lavoro della Commissione sull'atto possa essere riproposto anche quando all'esame della Commissione vi saranno tematiche afferenti non tanto agli aspetti economici e previdenziali, quanto alle questioni relative ai diritti e doveri del personale.

Massimo ARTINI (M5S) preannuncia un voto favorevole sulla proposta di rilievi, sottolineando come il dibattito abbia evidenziato una volontà dell'intera Commissione, di cui auspica che il Governo prenda atto.

Marco MARCOLIN (LNA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, osservando come la proposta di rilievi formulata si muova nell'ambito del percorso delineato nella riforma dello strumento militare, il cui avvio valuta con favore.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) ritiene che per rafforzare la proposta del relatore possa essere utilmente trasformato in un rilievo il punto della premessa relativo alla considerazione unitaria degli interventi attinenti alla revisione dello strumento militare, all'armonizzazione dei sistemi pensionistici e alla materia stipendiale.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, ritiene condivisibile la richiesta avanzata dall'onorevole Garofani.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO (PdL) esprime la posizione favorevole del Governo sulla proposta di rilievi. La convinzione dell'Esecutivo è, infatti, quella di realizzare pienamente la riforma, che giudica utile ed importante. Manifesta, inoltre, la disponibilità del Governo ad istituire tavoli tecnici per affrontare con le rappresentanze militari le principali questioni, fermo restando l'obiettivo prioritario di assicurare tempi certi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi così come riformulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

ALLEGATO 1

**DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015
(C. 1197 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per EXPO 2015. Trasferimento di funzioni in

materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE;

rilevato che l'articolo 8, al comma 1, autorizza – onde evitare un'eventuale battuta d'arresto delle attività di rimozione delle macerie prodotte dal sisma del 2009 – la prosecuzione delle suddette attività, sia da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia da parte delle Forze armate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (Atto n. 9).**RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (atto n. 9), tra cui rientra il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

acquisiti gli elementi conoscitivi emersi dalle audizioni informali del CO-CER-Interforze;

rilevato che il suddetto schema, predisposto in attuazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2012, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, proroga, fino al 31 dicembre 2014 anche le disposizioni previste dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività, riguardanti il blocco dei meccanismi di progressione stipendiale dei pubblici dipendenti;

rilevato, altresì, che la norma sterilizza ai fini contrattuali gli anni 2013 e 2014 ed annulla gli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011 per tutte le amministrazioni pubbliche; blocca gli incrementi dell'indennità di vacanza contrattuale prevedendone per il triennio contrattuale 2015-

2017 il ricalcolo senza riassorbimento degli importi bloccati, autorizzando, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

richiamato il comunicato n. 73 del 21 marzo 2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo cui la deliberazione dello schema di decreto in esame « consentirà al prossimo Governo di scegliere tra la proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali portando a termine la procedura del regolamento, come previsto dal decreto-legge n. 98 del 2011, oppure di trovare una diversa copertura e così evitare per il 2014 il blocco delle progressioni e degli automatismi retributivi nel pubblico impiego »;

ritenendo che le misure di cui allo schema in titolo siano afflittive in modo specifico nei confronti del personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso in ragione del fatto che la struttura del relativo trattamento economico si basa più che per altri settori della Pubblica Amministrazione sul bilanciamento tra un rigoroso sistema gerarchico-funzionale, nel quale la progressione di carriera e l'anzianità di servizio sono componenti imprescindibili degli assetti organizzativi, dando luogo ad un inscindibile trinomio composto da anzianità, grado e retribuzione;

derivando, pertanto, da tali misure un pregiudizio specifico per il Comparto sicurezza, difesa e soccorso ai fini della maturazione di alcuni istituti tipici e spe-

cifici, strettamente connessi alla valorizzazione dell'anzianità di servizio e alla correlata acquisizione di crescenti competenze professionali, nonché di più impegnative responsabilità di servizio, quali l'omogeneizzazione; l'assegno funzionale; il trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado; gli incrementi stipendiali parametrici non connessi a promozioni; indennità operative non connesse a progressione in carriera; infine, progressioni di carriera comunque denominate con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011, classi e scatti di stipendio, nonché meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998;

osservato che il tetto salariale e la struttura del trattamento economico del Comparto, basata oltre che su emolumenti anche su una larga parte accessoria, ostacola, di fatto, l'impiego del personale in delicate funzioni operative come, ad esempio, nella lotta alla criminalità, poiché, attesa la possibilità di remunerare solo parzialmente gli interventi stante il suddetto tetto, si procede, ove necessario, con recuperi compensativi che evidentemente riducono la disponibilità effettiva del personale per le attività operative stesse;

ribadito che l'intervento normativo in oggetto non appare adeguato alle esigenze di un comparto, caratterizzato da estrema gerarchizzazione e dinamiche salariali legate al grado, nonché iniquo dal momento che richiede sacrifici economici solo a chi ha maturato l'adeguamento economico nel periodo di riferimento delle restrizioni e che provoca per chi assume responsabilità maggiori in funzione degli avanzamenti situazioni stipendiali peraltro inferiori a quelle dei sottoposti;

ritenuto, in generale, che lo schema in titolo non sia conforme al principio di specificità, di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.183, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di

tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti;

richiamato il riconoscimento alle peculiarità del Comparto operato dallo stesso decreto-legge n. 78 del 2010 che, all'articolo 8, comma 11-*bis*, ha istituito un fondo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per il finanziamento di misure « perequative » (cosiddetti assegni *una tantum*) per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso interessato alle suindicate penalizzazioni, con la volontà espressa di sterilizzarne gli effetti nel triennio in questione;

richiamato l'incremento di 115 milioni per gli anni 2011, 2012 e 2013 di tale fondo, operato con il successivo decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2011, n.74, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sottraendo tale ammontare alle disponibilità assegnate per il riordino dei ruoli dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

tenuto conto che comunque le risorse accantonate garantivano solo il ristoro del 100 per cento del taglio 2011, del 46 per cento del taglio 2012 ed erano sufficienti a garantire solo il 16 per cento del taglio del 2013; che lo stesso decreto-legge n. 27 del 2011 ha anche previsto, all'articolo 1, comma 2, la possibilità di finanziamenti aggiuntivi al citato fondo da attingere ai risparmi delle missioni internazionali di pace e al Fondo unico di giustizia e che, per quanto riguarda il 2014, al momento, non vi sarebbe possibilità di alcun ristoro dei tagli ora previsti dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame;

sottolineato che i richiamati assegni *una tantum*, avendo natura accessoria, non sono validi a fini pensionistici, né ai

fini della buona uscita e nemmeno dell'adeguamento del trattamento economico eventuale ed accessorio;

richiamata la risoluzione n. 8-00151, approvata dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati nella XVI Legislatura, che impegnava il Governo « ad escludere il Comparto sicurezza e difesa, per l'anno 2014, dalla possibilità di prorogare ulteriormente i tagli in questione, almeno con riferimento alla fattispecie del blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera »;

richiamato altresì l'ordine del giorno G/2969/2/5 approvato l'8 novembre 2011 dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica che impegnava il Governo, pur nell'ambito della difficile congiuntura economica e della finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare con urgenza le opportune iniziative atte a « impegnare i relativi fondi iscritti nella tabella 8 per assicurare un'interpretazione dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, nel senso che al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel triennio 2012-2014 sia assicurata la corresponsione integrale dei trattamenti economici connessi con l'impiego (indennità operative, indennità pensionabile, indennità di trasferimento, assegno funzionale, assegno non pensionabile dirigenziale e indennità di missione), con l'effettiva presenza in servizio e con la maturazione dei requisiti di anzianità e merito »;

richiamata la giurisprudenza costituzionale che, in occasione di precedenti deroghe temporanee ai meccanismi rivalutativi di adeguamento, disposte, in particolare, in occasione dell'altrettanto grave congiuntura economica del 1992, aveva affermato che « norme di tale natura possono ritenersi non lesive del principio di cui all'articolo 3 della Costituzione (sotto il duplice aspetto della non contrarietà sia al principio di uguaglianza sostanziale, sia a quello della non irragionevolezza), a condizione che i suddetti sacrifici siano ec-

cezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso »;

segnalato che l'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha già palesato evidenti profili di incostituzionalità dal momento che, con sentenza n. 223 del 2012, la Corte costituzionale ha escluso i magistrati dal taglio del trattamento economico, il contributo di solidarietà oltre i 90.000 euro e la modifica del metodo di calcolo del trattamento di fine servizio nel meno vantaggioso trattamento di fine rapporto, con ciò accentuando l'iniquità dell'articolo 9, anche in vista delle prevedibili ulteriori pronunce dell'alta Corte;

sottolineato che il personale del Comparto ha subito nel triennio di blocco forti penalizzazioni salariali – da un minimo del 15 per cento e fino al 40 per cento in alcuni casi della retribuzione percepita – con insostenibili ripercussioni per buona parte dei diretti interessati, già colpiti dagli effetti indiretti dei « tagli lineari » apportati negli ultimi anni alle Amministrazioni dello Stato;

richiamato l'intervento alla Camera dei deputati del Presidente del Consiglio dei ministri, Enrico Letta, lo scorso 27 marzo 2013, in cui è stato fatto espresso riferimento alla necessità di « dare effettiva concretezza al valore della specificità della professione svolta dal personale in divisa delle Forze armate e della Polizia, ed essendo, pertanto, determinante innanzitutto contemperare la nuova disciplina alle esigenze di funzionalità e di operatività che si richiedono al personale di tale comparto », con la necessità di scongiurare le misure oggetto di esame da cui deriverebbero gravissimi effetti in termini di demotivazione del personale con probabili effetti sulla sostenibilità degli standard di sicurezza per i cittadini;

rilevato, infine, che dalla relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto in titolo risulta che i risparmi lordi che deriverebbero dalla proroga delle disposizioni attinenti le progressioni di carriera sarebbero stimati in termini preventivi in appena 160 milioni di euro per

tutto il settore pubblico e che tale somma sarebbe comunque da disaggregare tra le diverse Amministrazioni interessate individuando la quota parte delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco;

considerata sia la esiguità degli oneri preventivamente stimabili per il Comparto, sia la possibilità di recuperare le risorse necessarie per escludere il comparto dal provvedimento in questione, al di là della possibilità di ricorrere al FUG per le Forze di polizia, nell'ordine ricorrendo alle modalità di copertura già richiamate, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 27 del 2011; oppure, nel caso in cui le risorse non siano sufficienti, verificando se tale ammontare non possa essere coperto con l'accantonamento per il 2014 delle risorse di cui all'articolo 3, comma 155, della legge n. 350 del 2003, oppure nell'ambito del bilancio ordinario delle singole Amministrazioni, scongiurando modalità sperequative per il Comparto in

questione anche con riferimento ad eventuali riflessi di natura pensionistica,

delibera di esprimere il seguente rilievo

le Commissioni di merito valutino quale esigenza primaria lo stralcio del Comparto difesa, sicurezza e soccorso dal provvedimento in questione, riconoscendo agli operatori del Comparto stesso la condizione di specificità prevista dalle norme in vigore, obiettivo che può essere perseguito attivando una specifica concertazione in materia con le Amministrazioni e gli organismi rappresentativi del personale stante la possibilità di reperire le necessarie risorse attraverso il « Fondo unico giustizia », attingendo ai risparmi derivanti dalle missioni internazionali e alle risorse disponibili per le spese obbligatorie sui bilanci delle Amministrazioni, di cui al comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2011, e dando indirizzi diversi a risorse già allocate per il personale.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (Atto n. 11).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (atto n. 11);

rilevato che lo schema di decreto in esame è stato adottato dal Governo in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (il cosiddetto provvedimento «salva Italia»), che ha autorizzato il Governo ad adottare un apposito regolamento di delegificazione allo scopo di «assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria» attraverso misure che tengano, tuttavia, conto «delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti»;

considerato che il principio di specificità della professione militare rappre-

senta un principio generale del nostro ordinamento giuridico in quanto l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 ha espressamente riconosciuto la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti;

rilevato che nel discorso programmatico svolto alle Camere il 29 aprile 2013 – e sulla base del quale il Governo ha ottenuto la fiducia dal Parlamento – il Presidente del Consiglio dei ministri, oltre a sottolineare l'unicità della professionalità degli appartenenti alle Forze armate nell'espletamento delle proprie funzioni, ha manifestato la necessità di dare effettiva concretezza al valore della specificità della professione svolta dal personale in divisa delle Forze armate e della Polizia;

osservato che anche il Ministro della difesa nel corso delle sue comunicazioni alle Commissioni riunite di Camera e Senato sulle linee programmatiche del Dicastero ha ribadito di considerare come fondamentale il riconoscimento pieno

della specificità della professione militare, valorizzando al meglio tale condizione e tutelando con priorità quel personale dei gradi inferiori che sta maggiormente sopportando gli effetti delle recenti misure di contenimento della spesa;

considerato, altresì, che al medesimo principio di specificità hanno fatto riferimento i numerosi atti di indirizzo che, nella XVI legislatura, sono stati approvati dalla Camera e dal Senato su questa materia;

rilevato che nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione difesa della Camera sul provvedimento in esame sono emerse da parte di tutti i soggetti auditi forti perplessità sul nuovo trattamento pensionistico delineato dallo schema di regolamento in esame in quanto fortemente oneroso per gli appartenenti al Comparto difesa sicurezza e soccorso pubblico e non del tutto compatibile con le delicatissime funzioni che il personale appartenente ai richiamati comparti è chiamato a svolgere per la tutela delle istituzioni democratiche e la difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna del Paese;

osservato, altresì, che i tagli al bilancio della difesa, conseguenti ai recenti provvedimenti di revisione della spesa pubblica, hanno inciso profondamente sul settore della difesa, non solo riducendo le

risorse destinate allo strumento militare, ma anche limitando riconoscimenti economici al personale impiegato in questo delicato settore, eventuali progressioni di carriera e nuovi arruolamenti;

valutata necessaria una considerazione unitaria degli interventi attinenti alla revisione dello strumento militare, all'armonizzazione dei sistemi pensionistici e alla materia stipendiale, in modo da conciliare l'esigenza di funzionalità con quella di risparmio e risanamento finanziario;

ritenuto, pertanto, necessario coordinare il processo di armonizzazione con la revisione in atto dei ruoli per le carriere, prevedendo tra l'altro un sistema di previdenza complementare,

delibera di esprimere i seguenti rilievi:

si provveda ad espungere dal provvedimento in esame le norme di cui al Capo II (artt. 2-5), relative al personale del Comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico;

si valuti l'opportunità di considerare forme pensionistiche complementari per il comparto in questione, soprattutto a tutela del personale più giovane, nell'auspicio complessivo che si proceda senza indugio al riordino dei ruoli e delle carriere nel quadro del processo in atto di revisione dello strumento militare.

ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (Atto n. 11).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (atto n. 11);

rilevato che lo schema di decreto in esame è stato adottato dal Governo in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (il cosiddetto provvedimento «salva Italia»), che ha autorizzato il Governo ad adottare un apposito regolamento di delegificazione allo scopo di «assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria» attraverso misure che tengano, tuttavia, conto «delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti»;

considerato che il principio di specificità della professione militare rappre-

senta un principio generale del nostro ordinamento giuridico in quanto l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 ha espressamente riconosciuto la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti;

rilevato che nel discorso programmatico svolto alle Camere il 29 aprile 2013 – e sulla base del quale il Governo ha ottenuto la fiducia dal Parlamento – il Presidente del Consiglio dei ministri, oltre a sottolineare l'unicità della professionalità degli appartenenti alle Forze armate nell'espletamento delle proprie funzioni, ha manifestato la necessità di dare effettiva concretezza al valore della specificità della professione svolta dal personale in divisa delle Forze armate e della Polizia;

osservato che anche il Ministro della difesa nel corso delle sue comunicazioni alle Commissioni riunite di Camera e Senato sulle linee programmatiche del Dicastero ha ribadito di considerare come fondamentale il riconoscimento pieno

della specificità della professione militare, valorizzando al meglio tale condizione e tutelando con priorità quel personale dei gradi inferiori che sta maggiormente sopportando gli effetti delle recenti misure di contenimento della spesa;

considerato, altresì, che al medesimo principio di specificità hanno fatto riferimento i numerosi atti di indirizzo che, nella XVI legislatura, sono stati approvati dalla Camera e dal Senato su questa materia;

rilevato che nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione difesa della Camera sul provvedimento in esame sono emerse da parte di tutti i soggetti auditi forti perplessità sul nuovo trattamento pensionistico delineato dallo schema di regolamento in esame in quanto fortemente oneroso per gli appartenenti al Comparto difesa sicurezza e soccorso pubblico e non del tutto compatibile con le delicatissime funzioni che il personale appartenente ai richiamati comparti è chiamato a svolgere per la tutela delle istituzioni democratiche e la difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna del Paese;

osservato, altresì, che i tagli al bilancio della difesa, conseguenti ai recenti provvedimenti di revisione della spesa pubblica, hanno inciso profondamente sul settore della difesa, non solo riducendo le

risorse destinate allo strumento militare, ma anche limitando riconoscimenti economici al personale impiegato in questo delicato settore, eventuali progressioni di carriera e nuovi arruolamenti;

ritenuto, pertanto, necessario coordinare il processo di armonizzazione con la revisione in atto dei ruoli per le carriere, prevedendo tra l'altro un sistema di previdenza complementare,

delibera di esprimere i seguenti rilievi:

si provveda ad espungere dal provvedimento in esame le norme di cui al Capo II (artt. 2-5), relative al personale del Comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico;

si valuti l'opportunità di considerare forme pensionistiche complementari per il comparto in questione, soprattutto a tutela del personale più giovane, nell'auspicio complessivo che si proceda senza indugio al riordino dei ruoli e delle carriere nel quadro del processo in atto di revisione dello strumento militare;

si valuti, infine, la necessità di considerare in modo unitario degli interventi attinenti alla revisione dello strumento militare, all'armonizzazione dei sistemi pensionistici e alla materia stipendiale, in modo da conciliare l'esigenza di funzionalità con quella di risparmio e risanamento finanziario.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 90
- DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 97

SEDE CONSULTIVA:

- DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 115
- ERRATA CORRIGE 118

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto, nonché delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54, recante interventi urgenti in materia di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, è stato esaminato, da ultimo, dalla Commissione bilancio nella seduta del 5 giugno 2013. Fa presente che in tale occasione la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole formulando due condizioni, volte entrambe a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Osserva che la prima condizione è riferita al comma 2 dell'articolo 4, il quale prevede lo svolgimento da parte dell'INPS di una attività di verifica degli andamenti di spesa relativi agli ammortizzatori sociali in deroga. Rileva, in particolare, che è stata proposta una riformulazione della clausola di neutralità finanziaria, specificando che la predetta attività di verifica debba aver luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia, quindi, che la seconda condizione è riferita al comma 3 dell'articolo 4, il quale prevede il mantenimento nel conto dei residui di un importo di 57.635.541 euro per l'anno 2013 per il finanziamento dei contratti di solidarietà. Segnala, in particolare, che è stata richiesta un'integrazione della disposizione, con l'esplicita previsione che alla compensazione degli effetti finanziari da essa derivanti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si provvede mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal provvedimento in esame.

Osserva, inoltre, che in data 12 giugno 2013 le Commissioni riunite finanze e lavoro pubblico e privato hanno concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo entrambe le condizioni formulate dalla Commissione bilancio e hanno altresì approvato una proposta emendativa all'articolo 3 in tema di contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica, estendendone l'applicazione anche alla funzione di Viceministro.

Evidenzia, quindi, che il testo all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario e propone, in conclusione, di formulare una proposta di parere favorevole sul medesimo testo.

Per quanto riguarda, poi, gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea sul provvedimento in titolo, esprime parere contrario sulle seguenti proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea: Lavagno 1.101, che estende la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche alle unità immobiliari non di lusso e non adibite ad

abitazione principale, appartenenti ad una delle categorie catastali da A/2 a A/6, purché non locata. Segnala che al relativo onere, peraltro non quantificato, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla modifica del PREU; Pesco 1.107, che estende la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche agli immobili ad uso produttivo classificati C/1 e C/3 nel caso in cui l'esercente l'attività sia il proprietario dell'immobile e svolga attività con un numero di dipendenti non superiore a 10 unità. Evidenzia che la proposta non reca la quantificazione del relativo onere, cui si provvederebbe mediante la modifica delle accise sugli oli lubrificanti; Lavagno 1.29, Ragosta 1.30 e Lavagno 1.31, che estendono la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche alle unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, purché le stesse non risultino locate, e alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta, senza tuttavia prevedere alcuna quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura finanziaria; Busin 1.60, che prevede l'estensione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta sugli immobili comunali, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992, anche agli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, senza tuttavia prevedere alcuna quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura finanziaria; Busin 1.110, volta ad escludere dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice per un periodo comunque non superiore ai due anni successivi all'entrata in vigore delle disposizioni, senza, tuttavia, prevedere alcuna quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria; Busin 1.68, che prevede che le somme derivanti dall'anticipazione di tesoreria siano computate, ai fini del patto di stabilità, al pari delle entrate tributarie con rilevanti effetti sul saldo dell'indebitamento netto, senza tuttavia prevedere una

specifica compensazione finanziaria; Busin 1.51 e Lorenzo Guerini 1.58, che prevedono che nel caso in cui le richieste dei comuni per le anticipazioni di tesoreria siano maggiori a quanto previsto dall'allegato A al presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad aumentare l'onere previsto per il pagamento degli interessi a carico dei comuni e ad effettuare le relative compensazioni finanziarie. Fa presente, quindi, che la proposta emendativa rinvia ad un successivo provvedimento normativo di rango non legislativo l'incremento degli oneri e la relativa copertura finanziaria in contrasto con la vigente disciplina contabile; Busin 1.49, che esclude per l'anno 2013 dal pagamento dell'IMU gli immobili accatastati e dichiarati inagibili, nell'area interessata dal terremoto del maggio 2012. Sottolinea che la proposta non reca la quantificazione del relativo onere, a cui si provvederebbe mediante stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili; Busin 1.52, che dispone che, in sede di rettifica degli accertamenti relativi all'annualità 2012 a titolo di IMU e di assegnazioni dal fondo sperimentale di riequilibrio, qualora i comuni debbano riconoscere allo Stato somme a tale titolo possano, in assenza di impegni di spesa, imputare le stesse sull'annualità 2013, escludendole dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno, senza tuttavia prevedere alcuna compensazione finanziaria. Osserva che la proposta emendativa appare, quindi, suscettibile di determinare per l'anno 2013 oneri a valere sul saldo dell'indebitamento netto privi di quantificazione e compensazione finanziaria; Barbanti 1.0100, che reca disposizioni in materia di sospensione dal 1° luglio al 1° ottobre 2013 dell'aumento dell'aliquota del 21 per cento dell'IVA. Rileva che tale proposta emendativa appare priva di quantificazione del relativo onere; Fedriga 4.12, che prevede l'incremento nella misura di 500 milioni di euro delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga. Rileva, in particolare, che al relativo onere si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio

come spese rimodulabili, senza peraltro specificare né l'annualità di riferimento né le modalità di ripartizione delle riduzioni; Placido 4.15, Airaudo 4.14, e Rostellato 4.102, che modificano le disposizioni di cui al comma 2, volte alla verifica degli andamenti di spesa degli ammortizzatori in deroga, sopprimendo la previsione del rispetto degli equilibri di bilancio programmati; Di Salvo 4.31, 4.35 e 4.34, che novellano l'articolo 1, comma 400, della legge n. 228 del 2012, recante disposizioni in materia di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, prorogandoli dal 31 dicembre 2013 al 31 luglio e al 31 dicembre 2014. Sottolinea che la proposta non reca la quantificazione del relativo onere, al quale si provvederebbe mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al PREU; Di Salvo 4.33, che proroga il termine di cui all'articolo 1, comma 400, della legge n. 228 del 2012, recante disposizioni per il personale a tempo determinato in servizio presso le pubbliche amministrazioni, al 31 luglio 2014, ossia nel successivo esercizio finanziario, senza tuttavia indicare alcuna quantificazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria; Di Salvo 4.28, 4.30 e 4.29, che novellano l'articolo 1, comma 400, della legge n. 228 del 2012, prevedendo la proroga fino al 31 agosto 2014 di specifici contratti del comparto-scuola di ogni ordine e grado. Segnala che la proposta non reca la quantificazione del relativo onere, al quale si provvederebbe mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al PREU; Ciprini 4.104, che provvede alla stabilizzazione del personale delle prefetture e delle questure con contratto di lavoro a tempo determinato. Fa presente che tale proposta emendativa non provvede alla quantificazione dell'onere derivante dalla stabilizzazione; Placido 4.42, che prevede la stabilizzazione del personale assunto presso le prefetture e le questure, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3576 del 2007, senza recare la quantificazione del relativo onere, al quale si provvederebbe mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti

dalle modifiche al PREU; Placido 4.45, che proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 luglio 2014 i contratti del personale operante presso gli sportelli unici per l'immigrazione, senza recare la quantificazione del relativo onere, al quale si provvederebbe mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al PREU; Cozzolino 4.57, che modifica la copertura di cui al comma 5 dell'articolo 4, prevedendo l'utilizzo del fondo eventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità; Cozzolino 4.58, che modifica la copertura di cui al comma 5 dell'articolo 4, prevedendo l'utilizzo del fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio e determinando una dequalificazione della spesa in quanto recante risorse di conto capitale.

Segnala altresì le seguenti proposte emendative in relazione alle quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo: Busin 1.102 e 1.21, volte ad estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche agli immobili o ai fabbricati destinati ad uso produttivo, in quanto al relativo onere, pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili; Busin 1.103, volta ad estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche agli immobili di categoria catastale D2 (alberghi e pensioni), facendo presente che al relativo onere, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili; Busin 1.104, volta ad estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche agli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, in quanto al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili; Busin 1.105, volta ad estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU

anche alle unità immobiliari non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali risieda almeno una persona non autosufficiente, rilevando che al relativo onere, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili; Busin 1.106, volta ad estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche alle unità immobiliari per le quali ricorrano i requisiti di ruralità. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro a decorrere per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili; Gianluca Pini 1.24, volta ad estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU, anche agli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado, rilevando che al relativo onere, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili; Busin 1.18, volta ad estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione, in relazione ai quali sono definiti il valore del canone e la durata del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, segnalando che al relativo onere, pari a 250 milioni di euro per il 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili; Pisano 1.63, volta ad estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, autorizzando prelievi per un importo non superiore a 2500 milioni di euro dalla contabilità speciale 1778 – Agenzia delle entrate fondi di bilancio – da reintegrare entro il 15 ottobre 2013 dopo l'introduzione della riforma di cui al comma 1; Bueno 1.19, volta ad estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche alle unità immobiliari appartenenti a cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino

locate, rilevando che al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al ministero dell'economia e delle finanze; Barbanti 1.108, volta ad estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati a seguito di calamità naturali. Rileva, inoltre, che la proposta prevede che qualora il soggetto passivo abbia già provveduto al versamento della prima rata dell'IMU gli sia riconosciuto un credito d'imposta pari alla somma versata e che al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; Rubinato 1.36, volta ad estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU, anche agli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti e agli affini in linea retta o collaterale entro il primo grado di parentela. Segnala che al relativo onere, pari a ulteriori 4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo degli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura di 2 milioni di euro, e del Ministero del lavoro, nella medesima misura; Busin 1.20, volta a sospendere con le medesime modalità previste dal comma 1 dell'articolo 1, la modifica del moltiplicatore per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, che è stato elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai sensi dell'articolo 13, comma 4, lettera d), del decreto-legge n. 201 del 2011, rilevando che al relativo onere, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili; Pisano 1.62, volta ad estendere la sospensione del versamento della maggiorazione dell'aliquota standard per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, rilevando che al relativo onere, pari a 1

milione di euro per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; Guerra 1.42, Rubinato 1.40 e gli identici emendamenti Lorenzo Guerini 1.43 e Busin 1.109, che prevedono che i comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria di cui al comma 2 possano utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato in deroga a quanto stabilito dal testo unico degli enti locali; Busin 1.44, volta a prevedere il termine del 31 dicembre 2013 per il rimborso degli oneri per interessi a carico dei comuni connessi all'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria; Busin 1.46, che prevede la riduzione dell'aliquota di base dell'IMU dal 50 al 100 per cento per ciascuna persona non autosufficiente appartenente al nucleo familiare e con esso convivente, segnalando che al relativo onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili; Guerra 1.47, che prevede che le previsioni di cui ai commi 2 e 3 siano estese anche alle unioni di comuni per un ammontare corrispondente agli utilizzi riconosciuti ai singoli comuni che ne fanno parte; Rughetti 1.100, che modifica i parametri in base ai quali deve essere effettuata la riduzione di risorse da applicare a ciascun comune ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, tra l'altro prendendo a riferimento per ciascun comune i consumi intermedi dell'anno 2011, anziché quelli relativi al triennio 2010-2012; Busin 1.54, che consente ai comuni di mantenere nel proprio bilancio quali residui attivi le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale. Rileva che a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze con apposito decreto individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministero dell'interno previa intesa con la Conferenza unificata; Busin 1.04, che esclude, a decorrere dall'anno 2013, dal pagamento dell'IMU gli immobili ad uso produttivo, segnalando

che al relativo onere, pari a 6 miliardi di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili; Rostellato 4.100 e Fedriga 4.7, che estendono le misure di cui al comma 1 ai lavoratori dipendenti degli studi tecnici e/o professionali e modificano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 64, della legge n. 92 del 2012, estendendo anche al settore delle libere professioni la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità a valere del fondo sociale per occupazione e formazione; Airaudò 4.4, che modifica l'articolo 4, comma 1, lettera a), integrando lo stanziamento per il fondo sociale per l'occupazione e la formazione di ulteriori 350 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante l'aumento delle imposte sui redditi da capitale; Placido 4.3, che prevede una modifica del comma 1 dell'articolo 4, stabilendo l'incremento del fondo sociale per l'occupazione e la formazione in una misura pari, per l'anno 2013, alle maggiori entrate derivanti da una serie di disposizioni (quali, ad esempio, aumento delle imposte sui redditi da capitale e dell'aliquota sulle attività finanziarie oggetto di emersione, modifiche del PREU, soppressione delle disposizioni in materia di riallineamento e rivalutazione volontaria di valori contabili e della disciplina fiscale delle operazioni di riorganizzazione societaria, in materia di tassazione delle plusvalenze, abrogazione di alcune agevolazioni per il settore del credito) e dalle minori spese derivanti dalla soppressione dei contributi per la prosecuzione di alcuni programmi di sviluppo nel settore navale e aeronautico e dal versamento all'entrata per un importo di 150 milioni di euro delle risorse stanziare per la ratifica della Convenzione Italia-Libia. La proposta emendativa prevede inoltre, in deroga alle norme di contabilità, che le risorse non utilizzate nel corso del 2013 potranno essere utilizzate a decorrere dal 2014 per le medesime finalità; Di Salvo 4.2, che prevede una modifica del comma 1 dell'articolo 4, stabilendo l'incremento del fondo sociale per l'occupazione e la

formazione in una misura pari, per l'anno 2013, alle maggiori entrate derivanti dall'introduzione di una imposta progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. La proposta emendativa prevede, inoltre, in deroga alle norme di contabilità, che le risorse non utilizzate nel corso del 2013 potranno essere utilizzate a decorrere dal 2014 per le medesime finalità; gli identici emendamenti Fedriga 4.6 e Cominardi 4.101, che modificano l'articolo 4, comma 1, lettera a), integrando lo stanziamento per il fondo sociale per l'occupazione e la formazione di 500 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante la riduzione delle indennità per i Ministri e i sottosegretari non parlamentari di cui alla legge n. 418 del 1999 e la fissazione di un tetto di 5 mila euro netti mensili per le pensioni o i vitalizi erogati in base al sistema retributivo; Airaudò 4.9, che esclude dalla riassegnazione all'entrata del bilancio dello Stato le somme destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua; Luciano Agostini 4.5, che estende anche al settore della pesca la platea dei destinatari delle misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) in materia di ammortizzatori sociali in deroga; Fedriga 4.11, che prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativa agli ammortizzatori sociali in deroga, di 500 milioni di euro per l'anno 2013, facendo presente che al relativo onere si provvede mediante modifica delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, che prevedono un contributo di perequazione per alcuni trattamenti pensionistici, l'abrogazione della legge n. 418 del 1999 in materia di indennità per i Ministri e i sottosegretari non parlamentari e la fissazione di un tetto di 5 mila euro netti mensili per le pensioni o i vitalizi erogati in base al sistema retributivo; Di Salvo 4.32, che novella l'articolo 1, comma 400, della legge n. 228 del 2012, recante disposizioni in materia di proroga di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, segnalando che al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno

2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al PREU; Coscia 4.107, che prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per esigenze temporanee o sostitutive, possano essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2014; Airaudò 4.43, che prevede la stabilizzazione del personale assunto presso le prefetture e le questure ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3576 del 2007, rilevando che al relativo onere, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2013 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione dei trasferimenti statali all'INPS; Baldassare 4.105, che modifica la copertura di cui al comma 5 dell'articolo 4, prevedendo l'utilizzo delle entrate derivanti da modifiche alla disciplina dei giochi; gli identici emendamenti Oliverio 4.56 e Rostellato 4.106, che estendono anche al settore della pesca, nella misura di 15 milioni di euro, l'utilizzo delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 4, comma 1.

Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme al relatore in relazione alle proposte emendative sulle quali quest'ultimo ha espresso parere contrario.

Esprime altresì parere contrario sulle proposte emendative in ordine alle quali è stato chiesto di acquisire l'avviso del Governo, ad eccezione degli emendamenti Guerra 1.42, Rubinato 1.40, e degli identici emendamenti Lorenzo Guerini 1.43 e Busin 1.109, dei quali propone la seguente riformulazione: *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis.* I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1, possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge n. 54 del 2013, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (C. 1012-A) e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24, 1.29, 1.30, 1.31, 1.36, 1.44, 1.46, 1.47, 1.49, 1.51, 1.52, 1.54, 1.58, 1.60, 1.62, 1.63, 1.68, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.110, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.42, 4.43, 4.45, 4.56, 4.57, 4.58, 4.100, 4.101, 4.102, 4.104, 4.105, 4.106, 4.107, e sugli articoli aggiuntivi 1.04, 1.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 1.40, 1.42, 1.43 e 1.109, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

i citati emendamenti siano riformulati nei seguenti termini:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1, possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

C. 1197 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante norme urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la

realizzazione degli interventi per Expo 2015. Fa presente che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, il decreto-legge reca anche disposizioni in materia di trasferimento di funzioni di Ministeri e di composizione del CIPE. Evidenzia, inoltre, che il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica. Nel corso dell'esame presso il Senato sono state trasmesse ulteriori relazioni tecniche riferite agli emendamenti approvati, nonché note di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio del Senato.

Con riferimento all'articolo 1, riguardante l'area industriale di Piombino, sottolinea preliminarmente che la deroga al patto di stabilità interno previsto dalla norma riguarda sia la regione Toscana sia il comune di Piombino e che, mentre per le regioni il vincolo stabilito della disciplina vigente riguarda la spesa, per i comuni esso è posto sul saldo di bilancio. Osserva, pertanto, che, mentre la deroga in esame risulta neutrale – con riferimento agli interventi finanziati con le risorse statali – nel caso della regione Toscana, per la quale la deroga consentirà l'effettiva erogazione delle somme statali già iscritte negli andamenti tendenziali, nel caso del comune di Piombino essa risulta suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di indebitamento netto e di fabbisogno. Ritiene, infatti, che il vincolo espresso in termini di saldo consenta la piena spendibilità delle somme ricevute dallo Stato senza alcuna necessità di deroghe. La deroga prevista dalle norme in esame, escludendo dal saldo soggetto a vincolo i soli pagamenti e non anche le entrate relative agli interventi finanziati a valere sulle somme ricevute dallo Stato, consente l'utilizzo dei maggiori spazi finanziari così ottenuti per altre spese di carattere aggiuntivo.

Con riferimento all'ulteriore deroga, disposta dal Senato, riguardante le spese della regione e del comune finanziate a valere su risorse proprie, nel limite di importo complessivo pari a 10 milioni incrementabile previa relazione del Commissario, ritiene che siano necessari chiarimenti sull'effettiva portata della norma.

Valuta che non sia chiaro, infatti, se l'eventuale incremento conseguente alla predetta relazione determini un'ulteriore deroga al patto di stabilità interno e se debba intendersi corrispondentemente elevato l'importo della copertura a valere sul Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali. Tale circostanza, peraltro non esplicitata dalla norma, non assicurerebbe, a suo avviso, la compensazione degli ulteriori oneri qualora il fondo non fosse ulteriormente utilizzabile. Sul punto considera necessario un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto attiene al riconoscimento di situazione di crisi industriale complessa per le aree di Piombino e Trieste, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, pur rilevando che le medesime disposizioni sono volte alla razionalizzazione delle misure e delle risorse concernenti la riconversione e la riqualificazione industriale di aree produttive, nei casi di crisi industriale, osserva che l'intera disciplina è finalizzata alla realizzazione di « interventi urgenti », la cui esecuzione ai sensi del comma 2 deve essere assicurata dal Commissario. Ritiene, quindi, necessario acquisire dati volti a suffragare la possibilità di dare esecuzione a detti interventi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. A tal riguardo, poiché il comma 6 dispone che entro 30 giorni debbano essere individuate le risorse da destinare ai predetti interventi, anche in deroga ad eventuali pregresse finalizzazioni, è a suo parere necessario acquisire informazioni riguardo alle attuali destinazioni delle risorse in esame e in merito alla possibilità che il definanziamento delle stesse possa creare l'esigenza di ulteriori stanziamenti per consentire la realizzazione di misure e programmi precedentemente avviati.

Infine, pur rilevando che l'articolo 27, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 specifica che la concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti avviene nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica, reputa che precisate le effettive implicazioni di carattere finanziario inerenti il riconoscimento dell'area industriale di Trieste come « area di crisi industriale complessa ».

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'esclusione dal Patto di stabilità interno di una somma pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, fa presente che alla stessa si provvede mediante ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (capitolo 7593 – Ministero dell'economia e delle finanze), che, per l'anno 2014, reca uno stanziamento pari a 464,7 milioni di euro.

Con riferimento all'articolo 2, inerente il Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo, prende atto delle precisazioni della relazione tecnica e di quelle fornite dal Governo nel corso della discussione al Senato. Peraltro, ritiene che andrebbe chiarito se le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti a realizzare gli interventi programmati; ciò al fine di escludere la possibilità che si determinino future richieste di ulteriori finanziamenti, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Osserva in proposito che la norma precisa che agli oneri derivanti dalla sua attuazione si faccia fronte con le risorse già previste dall'OPCM 3887 del 2010, ma non precisa l'entità dei predetti oneri. Evidenzia come, in riferimento al costo degli interventi e alla relativa copertura, con particolare riferimento alla percentuale di realizzo dell'opera, agli interventi ancora occorrenti e alle risorse finanziarie utilizzate e ancora da utilizzare allo scopo, nonché alla congruità delle stesse per il completamento integrale dell'intervento, durante l'esame al Senato, il Governo abbia rinviato agli elementi di dettaglio che potranno essere forniti dalla Regione Siciliana, per il tramite del dipartimento della Protezione civile. Tali elementi non risultano al momento disponibili. Osserva inoltre che, per effetto della proroga dell'ap-

plicazione dell'ordinanza 3887 del 2010 dovrebbe continuare ad applicarsi anche l'articolo 4, comma 7, della precedente OPCM 3737 del 2009 che prevede la possibilità per il Ministero dell'ambiente di usufruire, per le attività di cooperazione inerenti l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani nella provincia di Palermo di un massimo di nove unità di personale in servizio presso il medesimo Dicastero e presso istituti e società che realizzano attività strumentali alle esigenze del suddetto Dicastero, nonché fino ad un massimo di tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative. Premessa la necessità di una conferma in tal senso, occorrerebbe a suo avviso chiarire a valere su quali risorse i relativi oneri andranno coperti, visto che la relazione tecnica non menziona espressamente tali spese.

Osserva infine che la medesima ordinanza 3887 del 2010 prevede che gli uffici collaborino con il Commissario delegato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito occorrerebbe a suo parere acquisire elementi riguardo alla effettiva possibilità di assicurare tale collaborazione anche per il periodo di proroga senza ulteriori oneri.

Con riferimento ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 3, recanti disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Campania, prende atto delle precisazioni della relazione tecnica e di quelle fornite dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato. Atteso che gli interventi programmati dall'OPCM n. 4022 del 2012 non sono stati realizzati entro il termine previsto, ritiene che andrebbe chiarito se le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti a completare gli interventi programmati e a dare copertura agli oneri derivanti dalla struttura commissariale; ciò al fine di escludere che possano determinarsi future richieste di finanziamenti, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Osserva altresì che, per effetto della proroga dell'applicazione dell'OPCM 4022 del 2012, dovrebbe continuare ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, dell'OPCM 4022 del

2012 in riferimento alla copertura degli oneri d'attuazione della stessa ordinanza. In proposito andrebbe a suo avviso chiarito se risulti esteso per il periodo di proroga anche l'obbligo di versamento sulla contabilità speciale dei canoni da parte dei soggetti obbligati oppure se risulti sufficiente quanto già finora versato. Ove tali importi non risultino sufficienti ritiene che occorrerebbe chiarire se si configuri anche per il periodo di proroga l'obbligo a carico della regione Campania di trasferire sulla contabilità speciale l'eventuale differenza tra le somme versate dai soggetti obbligati e quelle necessarie per l'attuazione dell'OPCM 4022 del 2012. Da tali elementi, dovrebbe altresì emergere a suo parere se resti invariato l'importo di 65 milioni necessario per la complessiva attuazione della citata ordinanza n. 4022 del 2012, quanta parte del predetto importo sia già stato acquisito alla predetta contabilità e quanto eventualmente resti ancora da versare a carico dei soggetti obbligati e/o della regione Campania. Ritiene, inoltre, che andrebbe confermato che gli eventuali residui versamenti a carico della Regionale siano compatibili con il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno senza pregiudizio per le attività inerenti la gestione ordinaria della regione.

Con riferimento ai profili della spendibilità per cassa delle risorse della contabilità speciale, prende atto di quanto affermato dal Governo sulla compatibilità di tale utilizzo con le previsioni tendenziali anche in caso di proroga dello stato di emergenza. Segnala, peraltro, che tale compatibilità sembra implicitamente riconducibile a una revisione dei tendenziali avvenuta tenendo conto della possibilità che i termini di scadenza dell'ordinanza non fossero sufficienti all'attuazione delle attività emergenziali oggetto dell'ordinanza stessa. Sul punto considera opportuna una conferma.

Osserva inoltre che, per effetto della proroga dell'applicazione dell'OPCM 4022 del 2012 dovrebbero continuare ad essere sostenuti gli oneri di personale di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 6, dell'OPCM

4022 del 2012 derivanti dal mantenimento in essere della struttura commissariale. Premessa la necessità di una conferma in tal senso, occorrerebbe a suo avviso chiarire a valere su quali risorse i relativi oneri andranno coperti, visto che la relazione tecnica non menziona espressamente tali spese. Con particolare riferimento all'articolo 1, commi 3 e 6, della stessa ordinanza andrebbe escluso che l'eventuale proroga dei contratti a tempo determinato, inizialmente previsti fino al 31 marzo 2013, possa costituire la premessa di forme di stabilizzazione del personale interessato, considerata la normativa, anche comunitaria, vigente in materia.

In riferimento alla proroga dell'applicazione dell'OPCM 4022 del 2012, osserva che dovrebbero continuare ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, in ordine alla possibilità del Commissario delegato di avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, della collaborazione dell'ISPRA, dell'ARPAC, degli uffici tecnici regionali, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non territoriali. In proposito, ritiene che si dovrebbero acquisire elementi riguardo all'effettiva possibilità di assicurare tale collaborazione anche per il periodo di proroga senza ulteriori oneri. Andrebbe infine a suo parere valutata la compatibilità delle norme in esame rispetto alla disciplina comunitaria in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue.

Con riferimento al comma 3-*quater* dell'articolo 3, concernente la gestione dei rifiuti nella regione Campania, valuta opportuno che siano verificate le implicazioni della norma per la finanza pubblica, in considerazione del fatto che la stessa incrementa i costi complessivi del servizio la cui copertura integrale deve essere assicurata dalla TARES, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011. Poiché detto articolo stabilisce precisi criteri per la determinazione della tariffa – finalizzata a coprire i costi di investimento e di esercizio – e stabilisce altresì limiti

massimi per la maggiorazione finalizzata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, andrebbero a suo avviso acquisiti elementi di valutazione volti a chiarire l'effettiva praticabilità e la sostenibilità per i comuni dell'inclusione dei costi in esame tra quelli da coprire mediante TARES. Quanto a quest'ultimo profilo, la sostenibilità per i comuni è condizionata dalla possibilità di realizzare risparmi riferiti ad altri costi ovvero di prevedere una traslazione all'utenza dei costi derivanti dal pagamento dei suindicati contributi ai comuni sedi degli impianti.

Con riferimento all'articolo 3-*bis*, recante disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia, al fine di escludere conseguenze finanziarie, ritiene necessario che sia chiarito quali attività debbano essere svolte dalla gestione commissariale in questione ed a valere su quali risorse, dal momento che non sono fornite dalla relazione tecnica informazioni in proposito. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 è riferita all'aggregato del bilancio dello Stato. Tuttavia, in ragione della natura delle disposizioni a cui la stessa si riferisce, relative all'emergenza ambientale della regione Puglia, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riferire tale clausola al più ampio aggregato della finanza pubblica.

Circa l'articolo 4, recante proroga della gestione commissariale per la Galleria Pavoncelli, osserva che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi volti ad illustrare lo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza della galleria in oggetto e di superamento dello stato di emergenza, di cui all'OPCM 3858 del 2010. In particolare, ritiene necessario acquisire informazioni circa la quota di oneri riferita ad interventi ancora da effettuare – compresa la quota necessaria al mantenimento in essere delle strutture di supporto al Commissario delegato – e l'effettiva sussistenza e disponibilità delle risorse allo scopo preposte. Con riferimento al profilo della spendibilità per cassa delle risorse

della contabilità speciale, prende atto di quanto affermato dal Governo circa la compatibilità di tale utilizzo con le previsioni tendenziali fino alla scadenza prevista dalla norma in esame. Infine, poiché le norme prevedono un accordo di programma tra le regioni interessate per l'individuazione del soggetto competente al subentro, andrebbe a suo avviso chiarito se in base a tale previsione gli interventi relativi alla Galleria Pavoncelli debbano necessariamente proseguire anche oltre il 31 marzo 2014 e se possa quindi prefigurarsi la necessità di ulteriori finanziamenti per il completamento dei lavori.

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, recante disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015, rileva che le disposizioni in esame appaiono prevalentemente di carattere ordinamentale, in quanto volte ad una riorganizzazione della normativa già emanata per la preparazione dell'Evento Expo 2015, alla luce della nomina del Commissario unico delegato del Governo. In proposito, reputa che non vi siano osservazioni da formulare in base a quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento al Senato; ciò con particolare riferimento agli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per gli interventi regionali e sovra regionali, alle deroghe al Codice degli appalti e alle norme in materia ambientale.

Per quanto attiene alla repressione di attività parallele non autorizzate da Expo 2015 SpA, finalizzate ad intraprendere forme di commercializzazione parassitaria, ritiene utile acquisire dati ed elementi volti a confermare la sostenibilità dei relativi adempimenti, a carico di soggetti competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alla deroga introdotta durante l'esame al Senato in materia di utilizzo delle materie prime secondarie, reputa utile acquisire conferma circa la conformità della norma alla

disciplina comunitaria in materia ambientale, al fine di escludere la possibilità di eventuali sanzioni.

Circa i commi da 1-*bis* a 1-*quater* dell'articolo 5, recanti norme concernenti la Società Expo 2015 S.p.A., rilevato preliminarmente che Expo 2015 è una società per azioni, appare opportuno chiarire quali siano le «spese contrattuali per le quali non è possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella forma ordinaria con obbligo di rendicontazione» e quale sia la portata della disposizione anche con riferimento al possibile impatto sulle procedure di controllo *ex post* volte a confermare la corretta gestione di fondi di provenienza pubblica.

Con riguardo alle disposizioni recate dal comma 1-*quater*, rileva che l'articolo 10 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il *Bureau International des Expositions* sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015 reca la seguente rubrica: «Esenzione dalle imposte per i Commissariati generali di Sezione». In particolare il comma 1 del citato articolo 10 stabilisce che i Commissariati generali di Sezione, i loro beni, averi e redditi sono esentati, nell'ambito delle attività istituzionali espositive e non commerciali, da ogni imposizione diretta e, nei limiti previsti dai commi successivi del medesimo articolo 10, da imposizione indiretta, da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La norma in esame dispone che l'esenzione sia limitata alle attività svolte in relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione Italia. Sembrerebbero, dunque, a suo avviso imponibili tutte le altre attività. Ritiene che andrebbe precisato se la norma in esame sia volta a chiarire l'originario significato delle disposizioni di cui all'articolo 10.

Con riferimento all'articolo 5-*bis*, concernente il trasporto marittimo nell'area dello stretto di Messina, atteso che per effetto delle norme in esame la riassegnazione di cui all'articolo 1, comma 238, della legge finanziaria 2005 è limitata, per l'anno 2013, all'importo di 6,12 milioni di

euro, sembrerebbe a suo parere opportuno acquisire elementi dal Governo in merito alla possibilità che l'ulteriore riduzione delle risorse riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per le finalità di cui all'articolo 2, commi 3-5, del decreto legislativo n.190 del 2002, possa pregiudicare la realizzazione di programmi già in essere a valere sulle medesime risorse. A tale proposito ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare che la dinamica per cassa degli interventi finanziati dalla norma in esame sia coerente con quella scontata nei tendenziali in relazione ai precedenti utilizzi delle risorse derivanti dalle tariffe in materia di motorizzazione. Considera, infine, utile acquisire informazioni circa l'entità degli interventi ancora da finanziare per le finalità di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 296 del 2006.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Al relativo onere si provvede: quanto a 2,5 milioni di euro mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; quanto 0,5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento, riferito al triennio 2013-2015, del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura di una quota parte delle entrate derivanti dalle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione (capitolo 2454, articolo 12 – stato di previsione dell'entrata), ribadisce l'opportunità che il Governo chiarisca se le suddette risorse siano già state ac-

quisite all'entrata del bilancio dello Stato e se la riduzione della quota da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevista dalla disposizione possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Con riferimento all'impiego dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, osserva che il medesimo, sebbene privo di una apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento all'articolo 5-ter, recante proroga della gestione accentrata degli appalti nei piccoli comuni, ritiene utile acquisire dal Governo dati ed elementi volti a chiarire: se anche in relazione al venir meno della proroga disposta dal decreto-legge n. 216 del 2011 fino al 31 marzo 2013, non siano stati scontati nei tendenziali effetti di risparmio, come dichiarato dal Governo in occasione della scadenza del predetto termine; quale sia l'entità approssimativa dei mancati risparmi conseguenti alla proroga in esame, anche nel caso in cui gli stessi non risultino scontati nei tendenziali; quale sia la disciplina applicabile alle gare i cui bandi risultino già stati pubblicati tra il 1° aprile 2013 e la data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, atteso che queste ultime si limitano a « fare salvi » i bandi e gli avvisi pubblicati in tale periodo.

Con riferimento all'articolo 5-quater, concernente il ripristino dell'operatività nella gestione della sicurezza nel porto di Genova, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi circa la congruità e la coerenza temporale dell'autorizzazione di spesa in relazione agli interventi da finanziare. Osserva, inoltre, che per effetto delle norme introdotte al Senato, per gli anni 2013 e 2014, le risorse a disposizione del fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri di cui all'articolo 145, comma 40, della legge n. 388 del 2000 risulterebbero ridotte. A tale proposito considera opportuno acquisire ulteriori elementi dal Governo in merito alla possibilità che tale riduzione di risorse possa pregiudicare la realizzazione di programmi già in essere a

valere sulle risorse già assegnate al fondo. Andrebbe inoltre, a suo avviso, acquisita conferma che la nuova destinazione delle risorse non determini una dequalificazione della spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, relativa alle spese per studi e ricerche per trasporti marittimi sicuri (capitolo 2246 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) della quale viene disposta la riduzione, nella misura di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, considera opportuno che il Governo chiarisca che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento all'articolo 6, recante proroga dello stato di emergenza relativo al sisma del maggio 2012, rileva che le disposizioni in esame estendono il periodo in relazione al quale è ammesso il finanziamento agevolato per i versamenti tributari e contributivi, ma non intervengono sui termini di pagamento dei medesimi tributi e contributi. In proposito andrebbe a suo parere acquisita una conferma, tenuto conto che la relazione tecnica contiene un riferimento all'assenza di effetti infrannuali dovuti al fatto che gli importi indicati « saranno comunque versati entro il corrente anno finanziario » e tenuto conto che il comma 3 esclude la applicazione delle sanzioni ». In particolare con riferimento a tale esclusione ritiene che andrebbe chiarito se si faccia riferimento a versamenti non effettuati entro i termini, per i quali si renderebbe necessario il pagamento di sanzioni. In tal caso rileva che la norma comporta un mancato gettito da sanzioni. Qualora invece la mancata applicazione di sanzioni si riferisca a situazioni future, essa potrebbe a suo avviso determinare un incentivo a non adempiere nei termini previsti. In proposito ritiene necessaria una valutazione del Governo. Valuta, inoltre, opportuno un chiarimento con riferimento alla disposizione di cui al comma 1 che proroga lo stato di emergenza degli eventi sismici del maggio 2012, richiamando comunque il rispetto del li-

mite di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012: tale limite, infatti, è riferito esclusivamente all'onere per interessi sostenuto dallo Stato in relazione alla concessione dei finanziamenti agevolati da parte degli istituti finanziari. Non sembrerebbe quindi a suo avviso pertinente il richiamo contenuto al comma 1. Più in generale ravvisa l'opportunità – secondo quanto richiesto anche in relazione al successivo articolo 6-septies – di un chiarimento al fine di verificare se i nuovi termini previsti per richiedere i finanziamenti agevolati, determinando un rinvio anche dei piani di rimborso dei medesimi, possano influire sulla modulazione annua dell'onere per interessi posto a carico dello Stato, quantificato – per l'insieme dei finanziamenti previsti per gli eventi sismici in esame – in 145 milioni di euro per il 2013 e 70 milioni di euro per il 2014.

Infine, con riferimento alla disposizione di cui al comma 5-bis, in base alla quale le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori possono affluire alla contabilità speciale intestata ai presidenti delle regioni colpite dal sisma del maggio 2012, reputa che andrebbe chiarito se la norma rilevi esclusivamente sotto il profilo ordinamentale, con riferimento all'accantonamento della gestione delle risorse destinate alla ricostruzione, ovvero rilevi anche sotto il profilo finanziario con riferimento all'esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti locali delle somme appostate sulla predetta contabilità. Per quanto attiene ai profili inerenti la garanzia statale sui finanziamenti agevolati per gli eventi sismici in esame, rinvia alle considerazioni formulate con riguardo all'articolo 6-septies.

Relativamente all'articolo 6-bis, recante deroga al patto di stabilità interno per il sisma in Molise, sotto il profilo della quantificazione, segnala che il tenore letterale della norma non prevede in modo esplicito che la regione Molise, nel ridurre gli obiettivi degli enti locali, possa non operare compensazioni a carico del proprio obiettivo di patto-compensazione cui

la regione sarebbe tenuta sulla base dei meccanismi generali del patto regionale verticale. L'esclusione del predetto obbligo di compensazione a carico degli obiettivi della regione sembra peraltro, a suo parere, potersi implicitamente desumere dalla presenza di una disposizione di copertura finanziaria. Sul punto ritiene comunque opportuna una conferma, ricordando che l'articolo 6-*bis*, nel riconoscere ad altre regioni colpite da calamità naturali norme di contenuto analogo a quella in esame, parimenti introdotte nel provvedimento dal Senato, dispone esplicitamente che non sussiste obbligo di compensazione a carico dei bilanci regionali dei maggiori spazi riconosciuti agli enti locali. Sotto il profilo applicativo, segnala che la norma non specifica a quali enti si riferisca la deroga al patto di stabilità interno. Evidenzia pertanto che andrebbe confermato se questa sia da intendersi riferibile agli enti territoriali della regione Molise colpiti dal sisma, ivi compresa la regione stessa tenuto conto della predetta copertura finanziaria. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla modifica degli obiettivi del Patto di stabilità interno per una somma complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, fa presente che alla stessa si provvede mediante ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (capitolo 7593 – Ministero dell'economia e delle finanze). Ritiene pertanto opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali risorse – alle quali più volte si è fatto ricorso in alcuni provvedimenti legislativi approvati recentemente dal Parlamento – non pregiudichi, nell'anno 2013, la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento all'articolo 6-*quater*, riguardante la verifica di sicurezza sugli immobili colpiti dal sisma del maggio 2012, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene oppor-

tuna una conferma, che sussistano le relative risorse per quanto attiene agli eventuali interventi su edifici pubblici.

Circa l'articolo 6-*quinquies*, recante deroga al patto di stabilità interno per i comuni e le province colpiti dal sisma, non rileva nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, essendo la deroga limitata dalla norma nel suo importo massimo. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla modifica degli obiettivi del Patto di stabilità interno di una somma complessivamente pari a 90 milioni di euro per l'anno 2013, fa presente che alla stessa si provvede mediante ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (capitolo 7593 – Ministero dell'economia e delle finanze). Ritiene pertanto opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali risorse – alle quali più volte si è fatto ricorso in alcuni provvedimenti legislativi approvati recentemente dal Parlamento – non pregiudichi, in particolare con riferimento all'anno 2013, la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento all'articolo 6-*sexies*, concernente il personale a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, rileva che i commi 2 e 3 autorizzano una spesa non determinata nel *quantum*. In assenza di tale indicazione non ritiene possibile verificare se la copertura – disposta a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 – risulti congrua. Rileva inoltre che l'apposizione di un limite di spesa sembra necessaria con riferimento alle disposizioni recate dal comma 3, dal momento che la norma consente, in particolare, la liquidazione di 30 ore mensili di straordinario ad una platea di dipendenti pubblici potenzialmente piuttosto vasta, trattandosi del personale alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative presenti nei territori interessati dal sisma del maggio 2012. Rileva, altresì,

che la disposizione recata dal comma 3 consente di intervenire per il pagamento di spese relative all'anno 2012. A suo parere, tale intervento rappresenta una deroga al principio dell'annualità e potrebbe prestarsi a richieste emulative da parte di altre amministrazioni coinvolte nella gestione di emergenze di qualsiasi natura. Sul punto considera opportuna una valutazione del Governo. Ritiene quindi necessario, anche in relazione a tali ulteriori spese, acquisire una quantificazione del maggior onere che si presume debba derivare dalle norme in esame, anche al fine di chiarire se le disponibilità che sussistono sul Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, posto a copertura, risultino sufficienti a finanziare le ulteriori spese previste. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo sono quelle relative al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 (capitolo 2177 – Ministero dell'economia e delle finanze), il quale reca uno stanziamento di competenza pari a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. In merito all'utilizzo di tali risorse, ritiene opportuno che il Governo confermi che il loro impiego non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento all'articolo 6-septies, recante aiuti alle imprese nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, andrebbero, a suo avviso, forniti ulteriori elementi diretti a valutare gli effetti finanziari recati dalla norma in esame. Ciò in quanto la proroga dal 30 giugno al 15 novembre 2013 è suscettibile di determinare un incremento dell'ammontare complessivo del finanziamento agevolato. Pur tenendo conto che la nuova formulazione del comma 373 potrebbe porre un limite soggettivo all'ammontare del finanziamento agevolato individuale (*de minimis*), andrebbero, a suo parere, forniti elementi utili per la corretta quantificazione degli oneri per interessi e delle spese di gestione relativi ai finanziamenti che rientrano nel-

l'ambito dell'agevolazione; la predetta proroga, inoltre, potrebbe determinare una modificazione della ripartizione annua delle spese per interessi (delineate originariamente, per il complesso dei finanziamenti agevolati riferiti agli eventi sismici in questione, in 145 milioni per il 2013 e in 70 milioni per il 2014). Andrebbe quindi chiarito, a suo parere, se la nuova scadenza per le domande riferite ai finanziamenti in essere possa incidere sulla predetta modulazione annua dell'onere per interessi a carico dello Stato. Evidenzia, inoltre, che l'ampliamento dell'ambito di applicazione del beneficio, dovuto all'inclusione dei tributi e contributi dovuti fino al 15 novembre 2013, si riflette anche sul valore delle garanzie prestate dallo Stato sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito agli imprenditori o lavoratori autonomi. Sul punto considera opportuni chiarimenti in considerazione del fatto che il limite massimo della garanzia (6 miliardi) – fissato dal decreto-legge n. 174 del 2012 cui la legge di stabilità 2013 rinvia – appare riferito solamente ai finanziamenti che gli istituti di credito possono, a loro volta, chiedere alla Cassa depositi e prestiti. Pertanto, pur tenendo conto del carattere eventuale dell'onere in esame, subordinato all'ipotesi di mancata restituzione del prestito da parte del soggetto agevolato, reputa che andrebbero valutati i possibili effetti finanziari che tengano conto della probabilità della effettiva escussione della garanzia alla luce dell'ampliamento del valore complessivo dei prestiti agevolati.

In merito all'articolo 6-novies, concernente la detassazione dei contributi, prendendo atto di quanto indicato dalla relazione tecnica, ritiene comunque utile un chiarimento in merito alle modalità con le quali, in linea generale, si provvede a formulare le previsioni di gettito riferite a contributi erogati dallo Stato.

Riferendosi ai commi da 1 a 6-bis dell'articolo 7, concernenti l'utilizzo delle risorse della delibera CIPE relative alle «spese obbligatorie», segnala i seguenti profili, sui quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo: per quanto at-

tiene alle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1, tenuto conto che entrambe le agevolazioni sono state prorogate al 31 dicembre 2012 dai citati articoli 13 e 15 dell'OPCM n. 4013 del 2012 nel limite massimo di spesa rispettivamente di 45 e 0,3 milioni di euro, andrebbe a suo avviso chiarito se i nuovi limiti di spesa (53 e 0,3 milioni di euro) comprendano anche le predette risorse, il cui utilizzo dovrebbe quindi intendersi implicitamente prorogato, ovvero si riferisca ad ulteriori risorse da destinare alle medesime finalità; con riferimento al comma 3-*bis*, pur tenendo conto di quanto precisato nella Nota di risposta del 14 maggio, ritiene opportuno che il Governo confermi che le ulteriori finalizzazioni delle risorse indicate dalla disposizione in esame, connesse in particolare al pagamento dei canoni relativi alla sede della provincia dell'Aquila, siano compatibili e in linea con quelle di cui alla citata delibera CIPE e non pregiudichino le finalità già previste e programmate, tenuto conto, fra l'altro, che il punto 1.1 della medesima delibera fa riferimento esclusivamente ad affitti delle sedi comunali; con riferimento al comma 5, che dispone che le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione e delle « spese per l'emergenza », quantificate mensilmente dai comuni, siano trasferite agli Uffici speciali per la ricostruzione, per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio, non considera chiaro entro quali termini ed in quali limiti di spesa operi la disposizione. Inoltre andrebbe a suo parere chiarito a valere su quali risorse debbano essere effettuati tali trasferimenti e se la comunicazione da parte degli enti locali abbia un valore esclusivamente informativo, essendo i trasferimenti comunque condizionati al rispetto di un limite di spesa; quanto al comma 6-*bis*, non ha osservazioni nel presupposto che la nuova assegnazione non implichi l'esigenza di interventi che comportino nuovi oneri. In proposito ritiene necessaria acquisita una conferma da parte del Governo.

Con riferimento ai commi 6-*ter* e 6-*quater* dell'articolo 7, recante proroga di assunzione di personale a tempo determinato, rileva che la proroga dei contratti a tempo determinato in esame potrebbe costituire la premessa per richieste di stabilizzazione, anche in considerazione del fatto che le proroghe medesime sono disposte in deroga alla normativa, anche comunitaria, vigente nella materia. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo escluda che le proroghe in esame possano determinare l'obbligo di assunzioni a tempo indeterminato per tutto o parte del personale impiegato.

Con riferimento al comma 6-*septies* dell'articolo 7, concernente i pagamenti degli stati avanzamento lavori, reputa che andrebbe precisato a quali pagamenti la norma faccia specificamente riferimento.

Circa l'articolo 7-*bis*, recante il rifinanziamento della ricostruzione privata in Abruzzo, rileva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione del maggior gettito derivante dall'incremento dell'aliquota dell'imposta di bollo. Non ritiene, pertanto, possibile verificare la congruità della copertura apprestata. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 1, che prevede che il CIPE possa autorizzare, per le finalità dell'articolo in esame, l'utilizzo delle risorse di cui al punto 1.3 della delibera n. 135 del 2012 riservate all'edilizia pubblica, considera opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle stesse, sia pure in via di anticipazione, possa incidere sulla realizzazione delle finalità già previste e programmate per l'edilizia pubblica.

Riguardo all'articolo 7-*ter*, concernente la manutenzione e gli investimenti sulla infrastruttura ferroviaria nazionale, rileva che le norme sembrano prevedere un diverso utilizzo delle disponibilità residuali destinate al contratto di programma stipulato con Rete ferroviaria italiana SpA. Poiché tale nuovo utilizzo avverrebbe una volta completati gli interventi previsti dal contratto di programma di Rete ferroviaria, ritiene che andrebbe escluso che il finanziamento delle nuove finalità indicate

dal testo possa determinare la futura emersione di fabbisogni connessi al completamento degli interventi originariamente previsti dal contratto di programma. Andrebbe inoltre a suo avviso chiarito se le nuove finalizzazioni previste dal testo siano compatibili con i profili di cassa già incorporati nelle previsioni di spesa a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 2, osserva che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura degli oneri derivanti da investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, sebbene privo di una apposita voce programmatica reca le necessarie disponibilità. Segnala che l'utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale negli anni successivi al triennio di riferimento appare suscettibile di determinare un irrigidimento della spesa ultratriennale.

Con riferimento all'articolo 7-*quater*, concernente riqualificazione del territorio nell'ambito del collegamento Torino-Lione, per quanto attiene all'esclusione delle somme stanziata dai limiti del patto di stabilità interno, ritiene che andrebbe acquisita conferma che, per quanto riguarda alle spese effettuate dagli enti locali, la deroga riguardi sia i pagamenti che le entrate relative agli interventi finanziati a valere sulle somme ricevute dallo Stato. Qualora infatti fossero esclusi dal patto soltanto i pagamenti – tenuto conto che per gli enti locali il vincolo sui trasferimenti statali è posto sul saldo di bilancio – si aprirebbero, a suo avviso, maggiori spazi finanziari per altre spese di carattere aggiuntivo. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'esclusione dal Patto di stabilità interno di una somma pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con de-

libera n. 57 del 3 agosto 2011 relativo al collegamento internazionale Torino-Lione, fa presente che alla stessa si provvede mediante ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali (capitolo 7593 – Ministero dell'economia e delle finanze), che per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 reca uno stanziamento pari, rispettivamente, a 302,7 milioni di euro, 464,7 milioni di euro e 439,7 milioni di euro. Ritiene pertanto opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali risorse – alle quali più volte si è fatto ricorso in alcuni provvedimenti legislativi approvati recentemente dal Parlamento – non pregiudichi, in particolare con riferimento all'anno 2013, la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento ai commi da 1 a 6 dell'articolo 8 ed all'articolo 8-*bis*, in materia di prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie in Abruzzo, preso atto che l'onere sarà contenuto entro i limiti dello stanziamento indicato dal comma 6, rileva che la relazione tecnica non indica il procedimento seguito per la quantificazione della spesa, da coprire con il medesimo stanziamento. Osserva come i dati indicati nella relazione tecnica specifichino solo che la spesa pro-capite dovrebbe aggirarsi intorno ai 12.000 euro. Considerato che lo stanziamento è pari a circa 11 milioni di euro, se ne può dedurre che saranno utilizzate circa 900 unità di personale. Considera, inoltre, utile che siano indicati gli ulteriori elementi posti alla base della quantificazione, con particolare riferimento alla misura dei rimborsi spese, che le disposizioni recate dai commi 2 e 3 riconoscono « nei limiti previsti dalla normativa vigente », senza che questi siano più in dettaglio specificati. Non appare, a suo avviso, altresì chiaro se la destinazione di spesa individuata dalle norme in esame determini effetti sui saldi di finanza pubblica analoghi a quelli ipotizzati in sede di stanziamento delle somme di cui si di-

sponde l'utilizzo. Sul punto ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori informazioni.

Con riferimento alla possibilità, prevista dall'ultimo periodo del comma 3, che gli Uffici speciali aggiudichino contratti pubblici mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, e alla classificazione come rifiuti urbani dei materiali derivanti dalla rimozione delle macerie, andrebbero a suo parere esclusi profili di incompatibilità con la normativa europea al fine di evitare l'applicazione di eventuali sanzioni. Analogo chiarimento ritiene che andrebbe fornito anche con riferimento alle norme recate dall'articolo 8-*bis* che dichiarano applicabile il decreto ministeriale n. 161 del 2012 solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale ed escludono l'applicazione del medesimo decreto con riguardo alla gestione dei materiali di scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni. Ritiene, infine, che andrebbe escluso che le norme recate dall'articolo 8-*bis* siano suscettibili di determinare oneri di natura indiretta per interventi di risanamento o di bonifica connessi ad una gestione meno restrittiva dei materiali da scavo. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura dai commi 6 e 8, ricorda che dalla documentazione consegnata dal Governo durante l'esame, in sede consultiva, presso la Commissione bilancio del Senato si evince che: le risorse, nella misura di 4,983 milioni di euro, sono state già assegnate alle contabilità speciali degli Uffici speciali di cui al comma 2 dal Commissario delegato per la ricostruzione, titolare della contabilità n. 5281, e che l'assegnazione di tali risorse non pregiudica gli interventi già previsti, a carico della predetta contabilità, dalla legislazione vigente; le risorse programmate della delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2013, pari a 6 e a 2,2 milioni di euro, rispettivamente destinate ad « ulteriori esigenze di carattere

obbligatorio » e alla « gestione dell'ordine pubblico », risultano allo stato disponibili e, in particolare, con le disposizioni in esame si è individuata una specifica destinazione delle risorse di cui alle suddette voci. Con riferimento a tali risorse ricorda che l'utilizzo nella misura di 6 milioni di euro di cui al comma 6 delle risorse programmate dalla suddetta delibera CIPE n. 135 esaurisce per intero lo stanziamento disposto.

In merito ai profili di copertura finanziaria del comma 5-*bis* dell'articolo 8, riguardante interventi di ricostruzione nella zona dell'Aquila, osserva che la norma prevede l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la copertura dell'onere – pari ad 1 milione di euro per l'anno 2013 – derivante dall'integrale ripristino per il medesimo anno delle risorse destinate dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 195 del 2009 alle attività di monitoraggio del rischio sismico. Al riguardo osserva che il predetto fondo, sebbene privo di una apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla formulazione della disposizione, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se per ripristino delle « disponibilità » di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 195 del 2009 debba intendersi il reintegro, ovvero il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto-legge, dal momento che la copertura finanziaria prevista ammonta ad 1 milione di euro.

Circa i commi 7 e 8 dell'articolo 8, riguardante i servizi di vigilanza dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, osserva che la relazione tecnica quantifica un onere di circa 2,1 milioni di euro a fronte di un'autorizzazione di spesa pari a 2,2 milioni di euro. In proposito ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la differenza tra i due importi derivi da un mero errore materiale ovvero sussistano ulteriori elementi di spesa non esplicitamente evidenziati nella relazione tecnica. Andrebbe, altresì,

a suo avviso chiarito se la destinazione di spesa individuata dalle norme in esame determini effetti sui saldi di finanza pubblica analoghi a quelli ipotizzati in sede di stanziamento delle somme di cui si dispone l'utilizzo. Sul punto considera necessario che il Governo fornisca ulteriori informazioni.

Con riferimento ai commi da 2 a 14 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, concernente il trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, ritiene opportuno che il Governo confermi che le precedenti riorganizzazioni del settore del turismo siano effettivamente state attuate ad invarianza di oneri. Ciò anche al fine di verificare l'effettività della clausola di neutralità finanziaria recata dal comma 10. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che gli stanziamenti di competenza del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativi alla missione turismo (capitoli 818, 830 e 806) derivano da trasferimenti provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitoli 2107, 2193 e 2194) e ammontano complessivamente – come si evince dal bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 2013 – a 28.269.304 euro nell'anno 2013, a 28.147.631 euro nell'anno 2014 e a 28.179.667 euro nell'anno 2015. Al fine di individuare con precisione le risorse di cui al comma 8, che saranno riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero per i beni e per le attività culturali e del turismo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse attualmente disponibili sui citati capitoli della Presidenza del Consiglio.

Giuseppe DE MITA (SCpI), pur nella consapevolezza dell'imminente scadenza del decreto-legge in oggetto, reputa tuttavia opportuno svolgere alcune riflessioni in merito all'articolo 4, concernente la proroga della gestione commissariale della

Galleria Pavoncelli. Al riguardo, segnala che si tratta di un'annosa questione, che si protrae da molti anni or sono.

Entrando nel merito, fa presente che la relazione che, ai sensi del comma 1-*bis* del citato articolo 4, il Commissario delegato invia al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrebbe essere altresì trasmessa anche al Ministro dell'ambiente, ritenendo indispensabile il coinvolgimento di quest'ultimo in considerazione delle sue competenze in materia.

Rileva, inoltre, che la suddetta relazione, essendo prevista al comma 1-*bis*, sembra non tenere conto di quanto disposto dal successivo comma 2 dell'articolo 4, che prevede la stipula di un Accordo di programma con il quale le regioni interessate, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture, sentito l'Acquedotto Pugliese, individuano il soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli. Reputa, pertanto, necessario segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di spostare la previsione della richiamata relazione in un comma successivo al 2.

Rocco PALESE (PdL), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato De Mita, ribadisce che il problema relativo alla Galleria Pavoncelli non è mai stato risolto. In particolare, segnala che in considerazione del grave stato di emergenza connesso alla vulnerabilità sismica della predetta Galleria, vi è il rischio che venga a mancare l'approvvigionamento idrico per diversi milioni di persone.

Per tale ragione, ritiene opportuno che la relazione di cui all'articolo 4 del provvedimento dia conto anche di quest'aspetto.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), richiamando gli interventi svolti dai deputati De Mita e Palese, fa presente che, ferma restando, ovviamente, la possibilità di presentare degli emendamenti in Assemblea con riferimento ai temi da essi sollevati, rileva tuttavia come le questioni poste

attengano al merito e non ai profili finanziari del provvedimento. Pertanto, tali questioni non potranno trovare accoglimento nel parere che la Commissione bilancio è chiamata a formulare sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni sull'Area industriale di Piombino, replicando alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore in ordine al patto di stabilità, ribadisce, nel rinviare a quanto rappresentato in sede di aggiornamento alla relazione tecnica, l'assenza di effetti finanziari in quanto il comma 7 esclude dai limiti del patto di stabilità interno 2014 i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati sia con risorse statali che con le risorse della regione Toscana o del Comune di Piombino, ricomprendendo implicitamente in tale generica formulazione, in considerazione delle diverse modalità di esplicazione del PSI tra regioni ed enti locali nonché delle diverse fonti di finanziamento della spesa stessa, l'esclusione anche delle entrate del comune di Piombino relative agli interventi finanziati a valere sulle somme ricevute dallo Stato. Peraltro, una diversa interpretazione consentirebbe l'utilizzo dei maggiori spazi finanziari così ottenuti per altre spese di carattere aggiuntivo, in contrasto con la finalità della disposizione, volta per l'appunto, a consentire le sole spese connesse agli interventi in parola. Ritiene, pertanto, che la norma non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo in merito all'articolo 1, comma 7, ove fosse ancora possibile in sede di approvazione in Aula, ritiene necessario apportare le seguenti modifiche: all'articolo 1, comma 7, primo periodo: *a)* Le parole « I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali » sono sostituite dalle seguenti « Le risorse statali e i relativi pagamenti per l'attuazione degli interventi di cui al comma 6 »; *b)* Al primo periodo dopo le parole « per l'anno 2013,

nonché » aggiungere le parole « i pagamenti ». Sempre al comma 7, con riferimento agli effetti finanziari della relazione del Commissario, ritiene che l'incremento della spesa conseguente all'eventuale innalzamento del limite possa determinare un'ulteriore deroga al patto di stabilità interno solo previo rinvenimento di idonea copertura finanziaria. In merito al riconoscimento di situazione di crisi industriale complessa per le aree di Piombino e Trieste, fermo restando le integrazioni che saranno fornite dal Ministero dello sviluppo economico, segnala che la norma riveste unicamente carattere ordinamentale ed è destinata ad operare, come previsto esplicitamente dal decreto legge 83 del 2012, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 2, concernente il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo segnala che, circa la richiesta di sufficienza delle risorse per la realizzazione degli interventi programmati per escludere future richieste di finanziamento, sono confermati i dati contenuti nella relazione tecnica che evidenziano il complesso delle risorse finalizzate all'emergenza per lo svolgimento dei compiti individuati dall'OPCM 3887 dagli articoli 2,3,4 e 6. In particolare l'articolo 2 prevede l'incremento della raccolta differenziata, la realizzazione di piazzole di stoccaggio dei rifiuti, di impianti di selezione del materiale e impianti per il trattamento dei rifiuti organici, l'adeguamento e la realizzazione delle discariche necessarie negli ambiti provinciali; l'articolo 3 prevede disposizioni per la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private, in danno del soggetto interessato, nonché l'individuazione, la realizzazione e l'autorizzazione di siti di stoccaggio provvisorio; l'articolo 4 considera la realizzazione degli interventi per garantire al sistema di gestione dei rifiuti il raggiungimento delle funzionalità a regime, l'immediato avvio delle procedure di realizzazione degli impianti già cantierabili e la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di termovalorizza-

zione; l'articolo 6 considera infine l'eventuale precettazione dei lavoratori impiegati nella gestione dei rifiuti in ragione del fondato pericolo di interruzione delle attività.

Per quanto concerne la richiesta di approfondimenti sulla proroga dell'applicazione della precedente OPCM 3737 del 2009, nel rinviare al Ministero dell'Ambiente, conferma che tutti gli oneri derivanti dalle OPCM sono comunque riferibili alle risorse allo scopo finalizzate. In ogni caso in merito alla collaborazione degli uffici con il Commissario delegato conferma che la stessa non comporta oneri aggiuntivi in quanto si svolge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Passando ai commi da 1 a 3-*bis* dell'articolo 3, concernente disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Campania, in merito ai chiarimenti richiesti dalla Commissione relativi alla sufficienza delle risorse a completare gli interventi programmati e ai chiarimenti richiesti sul versamento del canone, conferma quanto riportato nella relazione tecnica in ordine alla sufficienza delle risorse e sull'utilizzo del canone correnti e pregressi; sulla compatibilità degli eventuali residui versamenti a carico della Regione con il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno conferma che si tratta di un impegno della Regione nell'ambito della propria programmazione finanziaria complessiva che deve tener conto dei limiti derivanti dal rispetto del PSI al fine di non compromettere le altre finalità istituzionali; sull'eventuale stabilizzazione dei rapporti di lavoro fa presente che, trattandosi di contratti stipulati per far fronte a situazioni contingenti ma destinate a rientrare nell'ordinario, sono escluse di conseguenza forme di stabilizzazione direttamente connesse. Inoltre fa presente che l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che, in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni; sulla possibi-

lità del Commissario delegato di avvalersi di amministrazioni pubbliche conferma che non vi sono oneri, in quanto si utilizzano le risorse già esistenti a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 3, comma 3-*quater*, su cui la Commissione ha chiesto chiarimenti circa la sostenibilità per i comuni dell'inclusione – ai fini della quantificazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e, conseguentemente, della quantificazione della Tares – del contributo dovuto da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato ai comuni campani, sedi di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, conferma che la disposizione risulta in linea con quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti mediante applicazione del nuovo tributo, e che non comporta effetti finanziari negativi per gli enti interessati.

In merito all'articolo 3-*bis*, concernente disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia, segnala che la disposizione prevede, per la Regione Puglia, la proroga dell'efficacia delle disposizioni previste in materia di emergenza ambientale, al fine dell'adeguamento alla normativa comunitaria di alcuni impianti di depurazione delle acque. Trattandosi di una mera proroga resa necessaria dall'ultimazione dei lavori già in corso, ritiene che la disposizione non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso l'utilizzo delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 4, che prevede la proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, in ordine alla richiesta di dati ed elementi volti ad illustrare lo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza della Galleria rinvia alle integrazioni della Protezione civile.

Passando al comma 1 dell'articolo 5, contenente disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015, in merito alla repressione di attività parallele non autorizzate da Expo 2015 SpA, conferma che tali adempimenti rientranti nelle at-

tività istituzionali delle amministrazioni interessate sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; osserva inoltre, riguardo alla deroga in materia di utilizzo della materie prime secondarie, che la stessa non contrasta con la normativa comunitaria, trattandosi di norma volta a chiarire l'ambito di applicazione. Per ulteriori integrazioni sul punto rinvia alle valutazioni del Ministero dell'ambiente.

Per quanto attiene ai commi da 1-*bis* a 1-*quater* dell'articolo 5, relativi a norme concernenti la Società Expo 2015 S.p.A, segnala, in merito alle perplessità della commissione bilancio sui commi 1-*ter* e 1-*quater*, quanto al comma 1-*ter*, che trattandosi di una modalità di utilizzo semplificata di risorse già assegnate sulla contabilità speciale al Commissario Generale di Sezione per il padiglione Italia per le spese di mero funzionamento, non si rilevano effetti finanziari negativi; quanto al comma 1-*quater*, che prevede l'applicazione alle attività svolte in relazione al Padiglione Italia dell'accordo tra la Repubblica italiana e il *Bureau Internationale des Expositions* in materia di esenzioni, che si tratta di una modalità di applicazione di disposizioni contenute nell'accordo, ratificate con la legge n. 3 del 2013, considerate prive di effetti finanziari negativi in quanto concretizzazione di una rinuncia a maggior gettito.

In ordine all'articolo 5-*bis*, relativo al servizio pubblico di trasporto marittimo nell'area dello stretto di Messina, conferma, per quanto riguarda l'ulteriore riduzione delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2, commi 3-5, del D.Lgs. 190/2002, che le stesse sono comunque sufficienti, nell'ambito dei processi di razionalizzazione del settore pubblico in corso, a garantire il raggiungimento degli obiettivi della norma originaria.

In merito all'articolo 5-*ter*, concernente la proroga della gestione accentrata degli appalti nei piccoli comuni, conferma che la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, considerato che i ri-

sparmi di spesa ascrivibili alla formulazione originaria della disposizione non erano stati scontati nei tendenziali, in quanto quantificabili soltanto a consuntivo; conseguentemente non appare concretizzabile una valutazione dei tendenziali effetti di risparmio.

Con riferimento all'articolo 5-*quater*, in materia di ripristino dell'operatività nella gestione della sicurezza nel porto di Genova, fornisce, circa la richiesta di elementi sulla congruità e coerenza temporale dell'autorizzazione di spesa in relazione agli interventi da finanziare, assicurazioni sulla coerenza temporale tra autorizzazione di spesa e interventi da finanziare; per quanto riguarda gli effetti relativi alla riduzione dell'autorizzazione di spesa, nel confermare la mancanza di impegni sulle risorse, rinvia al Ministero delle infrastrutture per ulteriori approfondimenti.

Per quel che riguarda l'articolo 6, recante « Proroga emergenza sisma maggio 2012 », rinvia al Dipartimento delle finanze in ordine alle richieste relative ai tempi di pagamento dei tributi e contributi; con riferimento ai chiarimenti richiesti per gli interessi, richiama il tenore letterale del comma 5 dell'articolo 6, che prevede esplicitamente che la convenzione CdP/ABi stabilisca modalità in grado di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 11 del decreto legge 74 del 2012; in merito al comma 5-*bis* segnala che viene prevista la possibilità di assegnazione alle contabilità speciali delle risorse a qualunque titolo destinate alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Osserva che la disposizione, essendo formulata in termini di possibilità, permettendo l'implementazione delle contabilità speciali anche da parte del bilancio dello Stato, ma non in modo obbligatorio, non presenta carattere autorizzatorio e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica. Rilevando, quindi, la norma esclusivamente sotto il profilo ordinamentale, conferma che l'esclusione delle risorse delle suddette contabilità ri-

guarda solo le somme la cui piena spendibilità risulti già scontata a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 6-*bis* concernente la deroga al patto di stabilità interno per il sisma in Molise, conferma, per quanto attiene la richiesta di chiarimenti circa l'ambito di applicazione della deroga al PSI, che la riduzione degli obiettivi degli enti locali avviene a invarianza dell'obiettivo della regione, atteso che la norma è finalizzata a fornire ulteriori spazi finanziari agli enti locali della regione senza gravare sul patto della regione stessa. Fa presente che il meccanismo del patto verticale è utilizzato solo come strumento per distribuire gli ulteriori spazi agli enti. Conferma altresì che l'utilizzo del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali per la finalità prevista dalla norma non pregiudica le finalità cui il predetto fondo è prioritariamente preposto.

Quanto all'articolo 6-*quater*, recante « Verifica di sicurezza sugli immobili colpiti dal sisma del maggio 2012 » conferma la natura ordinamentale della disposizione.

In ordine all'articolo 6-*quinquies*, concernente la deroga al patto di stabilità interno per i comuni e le province colpiti dal sisma, conferma che l'utilizzo del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali per la finalità prevista dalla norma non pregiudica le finalità cui il predetto fondo è prioritariamente preposto.

Passando all'articolo 6-*sexies*, concernente, riguardante il personale a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 », rileva, in ordine alla richiesta di chiarimenti sulla platea dei dipendenti pubblici per i quali viene autorizzata la corresponsione delle ore di straordinario effettuate, che la stessa appare logicamente determinata dalle attività connesse alla ricostruzione; conseguentemente ritiene che le disponibilità presenti sul Fondo per tale scopo siano sufficienti a finanziare tali spese.

Relativamente all'articolo 6-*septies*, relativo agli aiuti alle imprese nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, osserva che la proposta normativa in esame modifica la disciplina, di cui all'articolo 1, commi 365-

373, della legge n. 228/2012, relativa al finanziamento agevolato per il pagamento, dei tributi e contributi, a favore dei titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che hanno subito un danno economico diretto dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Fa presente, in particolare, che, rispetto alla normativa vigente, viene prevista l'estensione dei finanziamenti anche ai versamenti dovuti dal 1° luglio al 15 novembre 2013, in analogia a quanto già previsto a favore dei soggetti con danno materiale. Relativamente alle sole entrate tributarie, come indicato nella relazione tecnica alla disposizione in esame, stima che la modifica normativa in esame comporti un ammontare potenziale di nuovi finanziamenti per circa 950 milioni di euro, in aggiunta a quelli già stimati con riferimento all'articolo 6. Aggiunge, inoltre, che per quanto riguarda la modulazione dell'onere per interessi a carico dello Stato, si ritiene che anche per tale fattispecie gli accordi tra Cdp e Abi per le modalità di rimborso debbano garantire il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, della legge 174 del 2012.

In ordine all'articolo 6-*novies*, concernente la detassazione di contributi, nel riaffermare quanto riportato in relazione tecnica, ribadisce che, relativamente alla fattispecie da esentare, nessun importo risulta scontato nelle previsioni di bilancio, osservando che, in tal senso, la disposizione assume la natura di rinuncia a maggior gettito.

Riguardo ai commi da 1 a 6-*bis* dell'articolo 7, concernente l'utilizzo delle risorse della delibera CIPE relative alle « spese obbligatorie », rappresenta, circa le richieste sul comma 1, per quanto attiene alle disposizioni di cui alle lettere a) e c), che le stesse trovano copertura nella risorse allo scopo finalizzate nell'ambito della delibera CIPE n. 135 del 31 dicembre 2012 al l'articolo 1, punto 1.1. nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione; con riferimento al comma 3-*bis*, rinvia a quanto riportato nella relazione tecnica aggiornata, precisando che il Cipe opererà le opportune rimodulazioni in relazione al fabbisogno correlato alle

singole voci indicate nella delibera 135 del 2012; con riferimento al comma 5, nel ribadire che i trasferimenti per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione e delle «spese per l'emergenza sono comunque da intendere nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate, segnala che le comunicazioni dei Comuni hanno carattere informativo sullo stato di utilizzo delle risorse. Quanto al comma 6-bis, conferma l'assenza di oneri connessi alle modalità di assegnazione degli alloggi progetto CASE e MAP, come riportato nella relazione tecnica aggiornata.

Passando ai commi 6-ter e 6-quater dell'articolo 7, riguardante la proroga di assunzione di personale a tempo determinato, segnala, in ordine ad eventuali ipotesi di stabilizzazione del personale che, trattandosi di contratti stipulati per far fronte a situazioni contingenti ma destinate a rientrare nell'ordinario, si escludono forme di stabilizzazione direttamente connesse. Fa presente, inoltre, che l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 dispone che, in ogni caso, la violazione di disposizione imperativa riguardanti l'assunzione non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le p.a.

In merito comma 6-septies dell'articolo 7, concernente i pagamenti degli stati di avanzamento lavori, rinvia a quanto riportato nella relazione tecnica aggiornata, segnalando che tale normativa ha natura ordinamentale essendo finalizzata ad accelerare le attività di ricostruzione privata ed a questo ambito, come esplicitamente riportato dalla norma, si riferisce.

Riguardo all'articolo 7-bis, concernente il rifinanziamento della ricostruzione privata in Abruzzo, con riferimento alla richiesta di chiarimenti circa la disposizione che prevede l'incremento dell'imposta di bollo rispettivamente da 1,81 e 14,62 euro a 2 e 1.6 euro, 5i, evidenzia che la stima è stata effettuata utilizzando i dati dei contrassegni dell'imposta di bollo interessati dall'aumento relativi all'anno 2012 per quanto riguarda la modalità tradizionale di versamento dell'imposta. Relativamente ai versamenti dell'imposta di bollo assolta

in modo virtuale, osserva che sono stati presi in considerazione i versamenti effettuati nell'anno 2012 tramite F23 e F24, relativi all'imposta versata da ufficiali roganti (codice 9802), all'imposta sui libri e registri (codice 158T), nonché all'imposta versata tramite i codici tributo 455T e 456T. Segnala che, per tali ultimi due codici tributo, prudenzialmente non sono stati considerati i versamenti effettuati dagli intermediari finanziari, i quali versano soprattutto l'imposta di bollo relativamente ad altre fattispecie incise dallo stesso tributo (ad esempio imposta sui conti correnti ovvero imposta su titoli e prodotti finanziari).

In merito all'articolo 7-ter, relativo a manutenzione e investimenti sulla infrastruttura ferroviaria nazionale, in ordine alla possibilità che il diverso utilizzo delle risorse originariamente destinate al contratto di programma di rete Rete ferroviaria italiana SpA – parte servizi –, possa far emergere nuovo fabbisogno finanziario, segnala che tale utilizzo è subordinato al completamento degli interventi previsti dal predetto contratto di programma; per quanto riguarda la coerenza del profilo temporale della spesa, ritiene che le nuove finalizzazioni previste dal testo siano compatibili con i profili di cassa già incorporati nelle previsioni di spesa a legislazione vigente.

Passando all'articolo 7-quater, concernente la riqualificazione del territorio nell'ambito del collegamento Torino-Lione, segnala, quanto al patto di stabilità, che il comma 1 esclude dai limiti del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2013, 2014 e 2015, i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi ivi indicati finanziati con risorse comunali, regionali e statali, ricomprendendo implicitamente in tale generica formulazione, in considerazione delle diverse fonti di finanziamento della spesa stessa, l'esclusione anche delle entrate relative agli interventi finanziati a valere sulle somme ricevute dallo Stato o dalla regione. Osserva che la diversa interpretazione consentirebbe, peraltro, l'utilizzo dei maggiori spazi finanziari così ottenuti per altre spese di carattere aggiuntivo, in contrasto con la

finalità della disposizione, volta per l'ap-punto, a consentire le sole spese connesse agli interventi in parola. Pertanto, ritiene che la norma non sia suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo ai commi da 1 a 6 dell'articolo 8, relativo alla prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate in Abruzzo dal sisma del 6 aprile del 2009 e all'articolo 8-*bis*, concernente la deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terra e roccia da scavo, ribadisce, in ordine agli approfondimenti richiesti sulla quantificazione degli oneri, quanto rappresentato in sede di analisi del testo presso il Senato, ovvero che lo stanziamento del comma 6 si configura come limite massimo di spesa e che elementi di dettaglio potranno essere valutati solo dalle amministrazioni interessate nel corso delle attività di rimozione delle macerie in relazione al tetto di spesa fissato. Per quanto concerne la conformità alla normativa europea della classificazione come rifiuti urbani dei materiali derivanti dalla rimozione delle macerie e della gestione dei materiali da scolo di cui all'articolo 8 bis, rinvia al Ministero dell'ambiente e al dipartimento per le politiche europee.

In merito ai commi 7 e 8 dell'articolo 8, concernenti i servizi di vigilanza dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, segnala, in ordine alla discrasia tra l'onere contenuto nella relazione tecnica e l'autorizzazione di spesa, che quest'ultima, comunque, è formulata nei termini di limite massimo di spesa e quindi eventuali errori materiali non sono destinati ad incidere sulla portata finanziaria dell'autorizzazione di spesa.

Con riferimento ai commi da 2 a 14 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, concernenti il trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, ricorda che la Commissione chiede chiarimenti al Governo in ordine alla effettività della clausola di invarianza, anche in relazione alle precedenti riorganizzazioni del settore turismo. Al riguardo, conferma l'effettività della clausola di neutralità finanziaria recata dal comma 10, in quanto

tale disposizione prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni ed al personale trasferiti, nonché il trasferimento al MIBAC delle correlate risorse umane, strumentali e finanziarie. Fa presente peraltro che tale criterio, finalizzato ad assicurare l'invarianza finanziaria, è già stato attuato in precedenza, a seguito del trasferimento delle analoghe competenze dal MIBAC alla PCM per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 19-*bis* e 19-*quater* del decreto legge n. 181r2006.

Ciò al fine di evitare duplicazione di costi a carico della finanza pubblica.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), *presidente*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ritenendo necessario consentire al relatore e agli altri componenti della Commissione di prenderne compiutamente atto, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta antimeridiana di domani 19 giugno 2013, al fine di procedere alla formulazione del parere di competenza all'Assemblea.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze, Luigi Casero.

La seduta comincia alle 16.50.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, segnala che è stato richiesto il riesame delle seguenti proposte emendative: Guerra 1.47 e Coscia 4.107, sulle quali è stato espresso parere contrario nell'odierna seduta antimeridiana.

Ricorda che l'emendamento Guerra 1.47 prevede che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 siano estese anche alle unioni di comuni, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune. Ricorda, poi, che nell'odierna seduta della Commissione, è stato chiesto al Governo di chiarire la portata degli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Al fine di procedere al riesame del parere contrario reso nella suddetta seduta, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se a tali disposizioni potrà essere data attuazione fermo rimanendo il tetto massimo costituito dalla somma delle anticipazioni riconosciute ai comuni che fanno parte delle unioni di comuni stesse e, in tal caso, se sia necessario procedere ad una riformulazione della proposta emendativa in esame.

Per quanto concerne l'emendamento Coscia 4.107, fa presente che esso prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per esigenze temporanee o sostitutive, possano essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2014.

Ricorda altresì che, nella odierna seduta, il Governo ha espresso un parere contrario sulla suddetta proposta emendativa evidenziando in particolare il rischio che dalla stessa potessero derivare richieste di stabilizzazione del personale interessato. Al fine di procedere al riesame del parere contrario reso nella suddetta seduta, reputa opportuno che il Governo chiarisca se a tale disposizione potrà essere data attuazione per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio e nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali senza determinare deroghe alla vigente normativa contabile e, in tal caso, se sia necessario procedere ad una riformulazione della proposta emendativa in esame.

Il viceministro Luigi CASERO, con riferimento all'emendamento 1.47, propone di adottare la seguente riformulazione: dopo le parole: « sono estese » aggiungere le seguenti: « , su richiesta dei comuni interessati, » e aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Alla restituzione della anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi », ritenendo che essa possa soddisfare la richiesta di chiarimento avanzata dal relatore.

Con riferimento, poi, all'emendamento 4.107, propone di adottare la seguente formulazione, che consente ad avviso del Governo di coniugare gli equilibri di bilancio con le esigenze della didattica, tenuto conto della non coincidenza tra anno scolastico e anno solare: aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , in ogni caso nel rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno e della vigente normativa volta al contenimento della spesa complessiva per il personale degli enti locali ».

Bruno TABACCI (Misto-CD) preso atto della riformulazione proposta dal viceministro Casero, si domanda se il Governo abbia riflettuto adeguatamente sulla questione posta, in quanto, a suo avviso, si profilano rischi sul versante della stabilizzazione del personale interessato, oltre a possibili effetti emulativi, che sarebbero, invece, da scongiurare.

Il viceministro Luigi CASERO fa presente che il riferimento, nell'emendamento in questione, all'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 368 del 2001 scongiura il rischio, ipotizzato dal deputato Tabacci, di produrre come effetto la stabilizzazione del personale interessato.

Fabio MELILLI (PD) rileva come l'emendamento in oggetto si riferisca solo agli asili nido e alle scuole dell'infanzia degli enti comunali, mentre a suo avviso dovrebbe essere esteso anche ad altri percorsi formativi e, più in generale, anche alle scuole statali.

Rocco PALESE (Pdl) si domanda se la riformulazione proposta sia coerente con i dettami di cui all'articolo 81 della Costituzione, richiedendo in proposito che vengano rilasciati adeguati chiarimenti da parte della Ragioneria dello Stato. Ritiene, infatti, che non siano sufficienti, dal punto di vista finanziario, gli elementi informativi forniti dal Governo.

In particolare, chiede di conoscere con maggiore dettaglio la platea dei destinatari della proposta emendativa in discussione.

Segnala, quindi, il pericolo per cui, procedendo per interventi isolati ed estemporanei, secondo un metodo che a suo avviso va stigmatizzato, si creino rischi per la finanza pubblica.

Angelo RUGHETTI (PD) fa presente che l'emendamento in questione affronta un problema reale, per cui il ricorso alla deroga nel caso di specie consente di venire incontro ad una necessità effettiva. Ritiene, in generale, che al problema concernente i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico vada data una risposta organica.

In particolare, segnala che a dicembre ci sarà comunque la richiesta di prorogare i predetti contratti in quanto gli asili nido dovranno aprire.

Maino MARCHI (PD), condividendo l'esigenza di attuare una riforma complessiva, fa tuttavia presente che un intervento in materia di servizi educativi si rende indispensabile in quanto non è possibile dividere in due l'anno scolastico. Pertanto, preso atto dell'indifferibilità del problema, ritiene che l'emendamento in oggetto, nella riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, rappresenti una soluzione di buon senso.

Barbara SALTAMARTINI (Pdl), preso atto dell'esigenza di trovare una soluzione congrua al fine di assicurare il diritto all'educazione negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, chiede al Governo se sia possibile riformulare ulteriormente l'emendamento 4.107, al fine di non lasciare dubbi circa il pericolo, prospettato

da più parti, connesso alla stabilizzazione del personale.

Il viceministro Luigi CASERO, preso atto della richiesta avanzata da più parti, di scongiurare il pericolo che l'emendamento possa essere interpretato nel caso di consentire la stabilizzazione del personale educativo e scolastico impiegato con contratti di lavoro a tempo determinato, propone un'ulteriore riformulazione relativa all'emendamento Coscia 4.107: dopo le parole: « sottoscritti per » aggiungere le seguenti: « comprovate » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , in ogni caso nel rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno e della vigente normativa volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli enti locali. L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 368 del 2001 trova applicazione anche per i contratti a tempo determinato di cui al presente comma ».

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, preso atto del dibattito e delle proposte di riformulazione prospettate dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

riesaminati gli emendamenti 1.47 e 4.107 al disegno di legge C. 1012-A di conversione in legge del decreto legge n. 54 del 2013, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.47, con la seguente condizione, volte a garantire il rispetto

dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

dopo le parole: “sono estese” aggiungere le seguenti: “, su richiesta dei comuni interessati,” e aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Alla restituzione della anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell’unione nella misura pari alla quota dell’anticipazione richiesta da ciascuno di essi.”;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4.107, con la seguente condizione, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

dopo le parole: “sottoscritti per” aggiungere le seguenti: “comprovate” e aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, in ogni caso nel rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno e della vigente normativa volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli enti locali. L’esclusione prevista dall’arti-

colo 10, comma 4-bis, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 368 del 2001 trova applicazione anche per i contratti a tempo determinato di cui al presente comma”.

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso in data odierna sugli emendamenti 1.47 e 4.107. ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 36 del 12 giugno 2013, a pagina 71: prima colonna, ventunesima riga, le parole: « 14.50 » sono sostituite dalle seguenti « 16.50 »;

seconda colonna, quarantaseiesima riga, le parole: « 14.55 » sono sostituite dalle seguenti « 16.55 ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	119
DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni. C. 997 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	128

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il deputato Roberto Capelli ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Renate Gebhard.

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in

Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

C. 1197 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte innanzitutto che la Commissione dovrà concludere l'esame in sede consultiva sul provvedimento nella seduta odierna, in quanto la discussione in Assemblea sul provvedimento avrà inizio nell'odierna seduta pomeridiana.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla VIII Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 1197, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge

n. 43 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.

Segnala preliminarmente come la Commissione Ambiente abbia respinto, nel corso dell'esame in sede referente, tutte le proposte emendative presentate.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, l'articolo 1 contiene disposizioni riguardanti l'area industriale di Piombino, che il comma 1 riconosce come area in situazione di crisi industriale complessa.

In tale ambito il comma 2 prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Regione Toscana come Commissario straordinario, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale (PRP).

Il comma 3 precisa che il Commissario assicura la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità previste dall'articolo, avvalendosi delle amministrazioni pubbliche centrali, regionali e periferiche, nonché dell'Autorità portuale di Piombino e del Comune di Piombino, in qualità di soggetti attuatori.

Il comma 4, ai fini dell'attuazione dell'articolo, dispone l'applicazione di una serie di previsioni relative al controllo preventivo della Corte dei conti sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza e all'obbligo di rendicontazione delle attività svolte da parte dei Commissari nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri titolari di contabilità speciali.

Al fine di individuare le risorse da destinare a tali interventi il comma 6

prevede la stipula di un accordo di programma quadro tra i ministeri interessati e gli enti locali.

Il comma 7, come sostituito durante l'esame al Senato, reca una deroga al Patto di stabilità interno per la regione Toscana e per il comune di Piombino con riferimento ai pagamenti effettuati da tali enti per l'attuazione degli interventi infrastrutturali, portuali ed ambientali e per l'area industriale di Piombino.

Il comma 5, invece, stabilisce che il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, deliberi l'approvazione del progetto definitivo del lotto n. 7 (si tratta del segmento stradale tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno) compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, che è parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia.

Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riconosce anche l'area industriale di Trieste, in analogia a quanto previsto per l'area industriale di Piombino, quale area di crisi industriale complessa, in relazione alle tematiche del settore siderurgico, della riqualificazione delle attività industriali e del recupero ambientale.

L'articolo 2 detta disposizioni volte a prorogare, fino al 31 dicembre 2013, in deroga alle norme del decreto-legge n. 59 del 2012, la disciplina emergenziale e la gestione commissariale in atto nel territorio di Palermo nel settore dei rifiuti urbani.

In particolare, si prevede che, fino alla predetta data continuino a produrre effetti le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 9 luglio 2010, limitatamente agli interventi citati nella norma e che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo si provveda con le risorse già previste per la copertura finanziaria della predetta ordinanza.

L'articolo 3 – in relazione all'emergenza nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e dell'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania – dispone che fino al 31 marzo 2014 continuino a produrre effetti le disposizioni cui all'O.P.C.M. n. 4022 del 9 maggio 2012, nonché i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alla citata ordinanza.

In tale ambito il comma 3 prolunga da 24 a 36 mesi il mandato dei Commissari straordinari incaricati delle funzioni di amministrazione aggiudicatrice, al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare ad impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

Il comma 3-*bis* introduce specifici obblighi di rendicontazione in materia in capo al Presidente della Regione Campania, prevedendo la trasmissione di una relazione semestrale al Ministro dell'ambiente ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il comma 3-*ter* proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2013 il termine della fase transitoria, prevista dall'articolo 11, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 195 del 2009, durante le quale, nel territorio della Regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, il quale stabilisce che, per la Regione Campania, la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 4 del 2007 è ricompresa tra i costi di gestione degli impianti, costi che concorrono alla determinazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) il quale, in base a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge

n. 201 del 2011, istitutivo del tributo stesso, deve assicurare la copertura integrale dei costi sostenuti.

Al riguardo ricorda che il citato articolo 28 della legge regionale campana n. 4 attribuisce ai comuni, sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato.

L'articolo 3-*bis*, prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2013 della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della Regione Puglia,

L'articolo 4 reca disposizioni volte ad assicurare la continuità operativa della gestione commissariale istituita per fronteggiare le condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della « Galleria Pavoncelli » (si tratta del tratto iniziale del canale principale dell'acquedotto del Sele – Calore, che convoglia le acque delle sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino in Puglia, Campania e Basilicata).

L'articolo 5, comma 1, contiene una serie di disposizioni concernenti l'evento Expo 2015, al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per il suo svolgimento e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del *Bureau International des Expositions* (BIE), tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento e delle opere essenziali e connesse, nonché degli interventi funzionali nelle programmazioni degli enti territoriali.

In particolare la lettera *a*) del comma 1 prevede l'istituzione di un Commissario unico (nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013), di cui vengono disciplinate le funzioni a cui vengono attribuiti poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, nonché la facoltà di provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza.

La lettera *b*) del comma prevede, inoltre, l'utilizzazione delle risorse derivanti dalle economie di gara, anche per lo

svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'evento alle condizioni indicate nella norma.

La lettera *c)* consente quindi alla società Expo 2015 S.p.A. e alle stazioni appaltanti di operare secondo specifiche deroghe alla normativa vigente, nel rispetto dei principi generali e della normativa comunitaria.

La lettera *d)* qualifica come edifici temporanei determinate opere di Expo 2015, da realizzarsi senza titolo abilitativo ed, in particolare, esonerati dal rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmissività.

La lettera *e)* prevede che, entro il 30 aprile 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, si individuino misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale «Expo Milano 2015».

La lettera *f)* prevede l'applicazione delle disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A.

La lettera *g)* assegna al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) funzioni decisionali e di coordinamento amministrativo per l'Expo Milano 2015.

I commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*, introdotti dall'altro ramo del Parlamento, recano ulteriori disposizioni a sostegno dell'EXPO in materia di:

stipula di un Protocollo con l'Onu per disciplinare la partecipazione di tale Organizzazione a supporto dell'Expo 2015, anche attraverso la costituzione di un Fondo fiduciario *ad hoc*;

facoltà concesse al Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia;

applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo con il *Bureau International des Expositions* alla Società Expo 2015 S.p.A. per quanto riguarda le attività di realizzazione e gestione del medesimo Expo 2015.

L'articolo *5-bis*, al comma 1 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera *b)*, della legge n. 296 del 2006, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, consistenti nell'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima.

L'articolo *5-ter* differisce al 31 dicembre 2013 il termine, inizialmente fissato il 31 marzo 2012 e successivamente prorogato al 31 marzo 2013, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

L'articolo *5-quater* autorizza, al comma 1, la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 per ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS (*Vessel Traffic System* – sistema di controllo del traffico marittimo) della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013.

L'articolo 6, comma 1, proroga dal 31 maggio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine di cessazione dello stato di emergenza fissato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, in relazione agli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

In tale ambito segnala, in quanto rilevanti per i profili di competenza della Commissione Finanze, i commi da 2 a 5, i quali prorogano dal 30 novembre 2012 al

31 ottobre 2013 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In particolare, il comma 2 differisce dal 30 novembre 2012 al 31 ottobre 2013 il termine per la presentazione della documentazione necessaria per l'accesso al finanziamento agevolato, assistito da garanzia dello Stato, previsto dai commi 7 e 7-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, per il pagamento dei tributi, contributi e premi da effettuare entro il termine del 20 dicembre, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Entro tale termine del 31 ottobre 2013, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni previsti dalle citate disposizioni, possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012.

Il comma 3 stabilisce che la proroga al 15 giugno 2013 prevista dal comma 2 si applica anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 nei confronti:

a) dei soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012;

b) dei soggetti che hanno già utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012.

Il comma 4 dispone che, entro quindici giorni dall'entrata in vigore dell'articolo 6, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano modificati i precedenti provvedimenti attuativi, quantomeno con riferimento ai termini ed alle modalità per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte degli interessati, degli importi da versare.

Il comma 5 prevede che, in relazione alla riapertura dei citati termini, la Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana adeguino la convenzione che definisce i contratti tipo di finanziamento in oggetto, stabilendo, in ogni caso, modalità di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa, fissati dall'articolo 11, comma 13, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014.

Il comma 5-*bis* consente il versamento sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto – operanti in qualità di Commissari delegati per fronteggiare l'emergenza nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – di tutte le risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare per la ricostruzione dei territori.

Il comma 5-*ter* proroga di ulteriori sei mesi, dall'8 giugno 2013 all'8 dicembre 2013 il termine, già prorogato per un anno (dall'8 giugno 2012 all'8 giugno 2013) dall'articolo 11, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 174 del 2012, per effettuare la verifica di sicurezza per le attività produttive prevista dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 74 del 2012.

L'articolo 6-*bis* dispone un allentamento dei vincoli del Patto di stabilità interno per l'anno 2013, al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 del Molise.

L'articolo 6-*ter* novella il comma 13-*bis* dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, il quale prevede, nel testo vigente, che in sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica. La disposizione estende l'ambito di

applicazione di tale previsione anche agli immobili adibiti ad attività agricole e zootecniche.

L'articolo 6-*quater* prevede l'applicazione della disciplina che fissa le condizioni per stabilire la necessità o meno della verifica di sicurezza sugli edifici di attività produttive nelle aree delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, alle aree che abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, che abbia raggiunto intensità MCS (acronimo per le scale di misurazione dell'intensità dei fenomeni sismici, Mercalli-Cancani-Sieberg) pari o superiore a 6.

L'articolo 6-*quinquies* reca un allentamento dei vincoli del Patto di stabilità interno per l'anno 2013 in favore dei comuni e delle province, individuati dalla norma, nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo) e del mese di aprile 2009 (Abruzzo).

L'articolo 6-*sexies*, apporta, al comma 1, alcune modifiche all'articolo 3-*bis*, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha disposto una specifica deroga per l'assunzione di personale da parte dei comuni per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

In particolare si proroga l'autorizzazione all'assunzione con contratti di lavoro flessibile, fino e non oltre il 31 dicembre 2014, per il triennio 2012-2014 (in luogo del biennio 2012-2013 attualmente previsto) e si amplia la platea dei comuni che possono ricorrere alle richiamate assunzioni.

Il comma 2 modifica il comma 5 dell'articolo 1 del già citato decreto-legge n. 74 del 2012, che disciplina la possibilità, per i Presidenti delle regioni colpite dal sisma del maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), di costituire un'apposita struttura commissariale di supporto.

Il comma 3 disciplina il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per attività connesse allo stato di emergenza.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 6-*septies*, il quale modifica la disciplina introdotta dall'articolo 1, commi da 365 a 379, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) in merito al finanziamento, garantito dallo Stato, a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

In primo luogo

La lettera *a)* del comma 1, intervenendo sul comma 366 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012, estende dal 30 giugno al 15 novembre 2013 il periodo temporale di riferimento entro cui è dovuto il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti, per il quale è possibile chiedere il finanziamento in oggetto.

La lettera *b)* del comma 1, incidendo sul comma 368 della legge di stabilità 2013, sostituisce l'autodichiarazione attualmente richiesta per accedere al finanziamento con una perizia asseverata che attesti, oltre alle condizioni richieste dalla vigente disciplina, anche l'entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei 3 anni precedenti.

La lettera *c)* sostituisce il comma 373 della medesima legge di stabilità, il quale, nella sua vigente formulazione, subordina l'efficacia del finanziamento in esame alla verifica di compatibilità da parte dei competenti organi comunitari.

La novella stabilisce che soggetti che possono fare ricorso a tale tipo di finanziamento devono fare richiesta ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito entro il termine del 31 ottobre 2013.

Inoltre si chiarisce il metodo di calcolo del contributo in conto interessi. In particolare, ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, per i finanziamenti si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione.

La norma prevede altresì che i Presidenti delle regioni interessate, in qualità di commissari delegati, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto del sisma, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dal sisma.

Si prevede, quindi, che l'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.

Ancora con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, richiama l'articolo 6-*octies*, il quale introduce una disciplina di favore per le imprese che abbiano subito perdite di capitale in conseguenza del terremoto che ha colpito l'Emilia nel maggio del 2012.

In particolare si stabilisce che, a partire dal 31 dicembre 2012, per le imprese che hanno sede o unità locali nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446 e 2447, 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2484, 2545-*duodecies* del Codice civile.

Al riguardo ricorda che le citate disposizioni del Codice civile stabiliscono specifici obblighi, conseguenti alla perdita del capitale sociale per quanto riguarda, rispettivamente, le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le so-

cietà cooperative. Si tratta, sostanzialmente, di obblighi di relazione a carico degli amministratori, di convocazione dell'assemblea dei soci, di riduzione ed aumento del capitale, nonché di trasformazione o scioglimento della società.

Sempre in merito agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 6-*novies*, il quale prevede la detassazione dei contributi, concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 74 del 2012, dalle regioni interessate dal sisma del maggio 2012, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. La norma prevede che i predetti contributi sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP.

L'articolo 6-*decies* interviene sulla normativa riguardante le Camere di commercio italo-estere o estere in Italia.

In particolare, il comma 1 qualifica tali enti come associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale, il comma 2 limita la permanenza dei soggetti titolari di incarichi negli organi statutari dei medesimi enti ed il comma 3 subordina l'entrata in vigore dei relativi statuti (o delle loro variazioni) all'approvazione congiunta del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministro degli Affari esteri.

L'articolo 7 prevede una serie di interventi in favore dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, volti ad assicurare la prosecuzione delle misure economiche di assistenza abitativa e delle funzioni istituzionali territoriali in favore della popolazione, utilizzando a tal fine le risorse programmate con la delibera CIPE 135 del 2012.

In particolare, i commi 1 e 2 prevedono interventi diretti ad assicurare assistenza abitativa alla popolazione colpita dal sisma.

I commi 3 e 3-*bis* riconoscono, rispettivamente, un contributo al Comune e alla Provincia dell'Aquila per gli affitti degli uffici comunali.

Il comma 4 destina risorse per il ripristino della funzionalità della Prefettura dell'Aquila, mentre i commi 5 e 6 individuano le competenze degli Uffici speciali per la ricostruzione e il comma 6-*bis* prevede i criteri per l'assegnazione di alloggi.

I commi 6-*ter* e 6-*quater* stabiliscono la proroga e/o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fino e non oltre il 31 dicembre 2013 – per le ultimative emergenziali esigenze di personale – al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione.

L'articolo 7-*bis* autorizza, al comma 1, la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, da destinare alla concessione di contributi a privati, per la ricostruzione di immobili nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

Ai sensi del comma 2 i comuni, che hanno il compito di erogare i contributi sulla base degli stati di avanzamento degli interventi, sono tenuti a prevedere clausole di revoca dei contributi in relazione alle modalità di impiego delle risorse. In caso di mancata restituzione del contributo revocato si procede attraverso i meccanismi della riscossione coattiva attraverso l'iscrizione a ruolo e le somme riscosse sono riassegnate ai comuni interessati.

In tale contesto richiama, in quanto attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, i commi 3 e 4.

Il comma 3 prevede, ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal finanziamento, l'incremento, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, delle misure dell'imposta fissa di bollo, determinandole in 2,00 euro (in luogo degli attuali 1,81 euro) per quanto riguarda l'imposta minima relativa a ricevute, lettere e ricevute di accredito, e in 16,00 euro (in

luogo degli attuali 14,62 euro) per quanto riguarda l'imposta di bollo ordinaria stabilita in misura fissa.

In relazione alle previsioni del comma 3, dal momento che l'aumento dell'imposta di bollo di cui al medesimo comma determina effetti di maggior gettito già dalla seconda metà del 2013, mentre il finanziamento degli interventi in favore della ricostruzione in Abruzzo riguarda gli anni dal 2014 al 2019, il comma 4, utilizzando tali maggiori entrate relative al 2013, dispone l'incremento di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'articolo 7-*ter*, comma 1, consente l'utilizzo delle risorse stanziare in bilancio per gli anni 2012 e 2013 per il contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A – parte servizi, che siano eccedenti rispetto all'effettivo fabbisogno, come indicato nel contratto stesso, per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal contratto di programma – parte investimenti, da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto.

Il comma 2 reca uno stanziamento decennale, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale: tale stanziamento sarà attribuito con delibere del CIPE, con priorità agli interventi per la realizzazione del terzo valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.

L'articolo 7-*quater* dispone l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità interno dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio finalizzati all'esecuzione del progetto relativo al collegamento internazionale Torino-Lione, approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera.

L'articolo 8, comma 1, al fine di garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, consente l'impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate per lo svolgimento delle operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali, disciplinando in tale prospettiva l'impiego del personale delle Forze Armate e dei Vigili del fuoco.

A tal fine il comma 2 prevede che l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere provvedano alla stipula di specifici accordi in materia con il Ministero dell'interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco) e con il Ministero della Difesa.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, richiama il comma 3, il quale affida la cura delle attività di demolizione e abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma agli Uffici speciali per la ricostruzione.

Il comma 4 stabilisce che, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 (macerie) sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti).

Ai sensi del comma 5, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possono altresì curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER, verso gli impianti di recupero e smaltimento autorizzati.

Il comma 7 stabilisce le modalità attraverso le quali le Forze Armate continuano a concorrere ai servizi di vigilanza e protezione del territorio dei comuni terremotati in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, autorizzando per il 2013 l'impiego di un contingente di 135 unità di personale.

Il comma 5-bis ripristina lo stanziamento di 1 milione di euro previsto, per il 2013, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 195 del 2009, per rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie.

Il comma 6 reca la copertura finanziaria, per 10,9 milioni di euro, degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, mentre il comma 8 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dall'attuazione del comma 7.

L'articolo 8-bis, comma 1, al fine di rendere più celere e agevolare la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto-legge che comportano la gestione di terre e rocce da scavo – adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale – limita l'applicazione del Decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, alle sole terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) o a VIA (valutazione di impatto ambientale).

In tale contesto il comma 2, nelle more di una semplificazione della normativa per la gestione dei materiali da scavo (in quantità inferiore a seimila metri cubi di materiale) dei cantieri di piccole dimensioni, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge n. 1 del 2012, e dal predetto decreto ministeriale n. 161 del 2012, fa sostanzialmente rivivere l'applicazione sul territorio nazionale dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante la disciplina sull'utilizzo delle rocce da scavo.

Per quanto riguarda invece il contenuto del disegno di legge, oltre alle ordinarie previsioni sempre contemplate dai disegni di legge di conversione, nel corso dell'esame al Senato sono stati inseriti, all'articolo 1, i commi da 2 a 9.

I commi da 2 a 8 trasferiscono funzioni in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio al Ministro per i beni e le attività culturali.

Il comma 9, sostituendo il secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 48

del 1967, riformula invece la composizione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in conseguenza degli accorpamenti tra i dicasteri che sono stati decisi negli ultimi anni, nonché prevedendo che il segretario del CIPE (che partecipa alle riunioni del Comitato) possa essere anche un Ministro o un Sottosegretario di Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni.

C. 997 Meta.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico ZANETTI (SCpI), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla IX Commissione Trasporti, la proposta di legge C. 997 Meta ed altri, recante modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni.

Rileva preliminarmente come il provvedimento riprenda quasi letteralmente il testo dell'articolo 4 della proposta di legge C. 5361, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione Trasporti, il cui *iter* parlamentare nel corso della precedente Legislatura non si è concluso.

Rammenta che su tale provvedimento la Commissione Finanze, sempre durante la precedente Legislatura, nella seduta del 19 settembre 2012, aveva espresso parere

favore con un'osservazione, senza peraltro formulare alcun rilievo sul citato articolo 4.

Passando al contenuto della proposta di legge, che si compone di un solo articolo, il comma 1, interviene sulla disciplina del pagamento delle sanzioni per le violazioni al Codice della strada, integrando l'articolo 202 del codice.

In particolare la lettera *a)*, inserendo un secondo periodo nel comma 1 dell'articolo 202, prevede una riduzione della sanzione minima per le violazioni del codice, attualmente applicabile qualora il pagamento avvenga entro sessanta giorni dalla contestazione o della notificazione; il nuovo periodo introdotto prevede che tale ulteriore riduzione si applichi, nella misura del 20 per cento, nel caso in cui il pagamento della sanzione sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

In tale ambito segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le lettere da *b)* a *d)*, nonché il comma 2.

In particolare, la lettera *b)* introduce tra le modalità di pagamento delle sanzioni per violazioni al codice della strada anche gli strumenti di pagamento elettronico, laddove l'articolo 202 del codice contempla attualmente solo la possibilità di pagare la sanzione con versamento su conto corrente postale o bancario.

In connessione con le modifiche recate dalla lettera *b)*, la lettera *c)* prevede, in deroga alla norma generale secondo cui il versamento della sanzione non può avvenire immediatamente, che il conducente possa effettuare il pagamento della sanzione direttamente all'agente accertatore, mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ulteriormente ridotta prevista dal nuovo secondo periodo del comma 1, introdotto dalla lettera *a)* sopra illustrata (riduzione del venti per cento della misura minima della sanzione, in caso di pagamento entro cinque giorni dalla violazione o dalla notificazione).

La disposizione specifica che, in caso di pagamento immediato con strumento di pagamento elettronico, l'agente trasmette

il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

La lettera *d*) integra il comma 2-bis dell'articolo 202, il quale già consente il pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore delle sanzioni previste per talune violazioni (superamento dei limiti di velocità di oltre 40 chilometri/ora, violazione delle norme in materia di sorpasso, superamento dei limiti di carico, superamento dei limiti massimi di durata dei periodi di guida), nei casi in cui esse siano commesse dal conducente titolare di patente C, C+E, D o D+E, nell'esercizio dell'attività di trasporto di persone o cose.

In tale ambito le modifiche prevedono che nei casi contemplati dal comma 2-bis si applichi l'ulteriore riduzione (del venti per cento rispetto alla sanzione minima) introdotta dal nuovo secondo periodo del comma 1 dell'articolo stesso.

Inoltre si stabilisce, in parallelo con le modifiche recate dalla lettera *b*), che, qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente possa effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico.

In connessione con le modifiche appena illustrate il comma 2 prevede che il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, Poste Italiane Spa e con intermediari finanziari per favorire, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti delle predette sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronico.

Il comma 3 demanda invece ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri della

giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la disciplina delle procedure per la notificazione, tramite posta elettronica certificata, dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, senza addebito a questi ultimi di spese di notificazione.

Marco CAUSI (PD), nel sottolineare come tra le modalità di pagamento delle sanzioni per le violazioni al codice della strada vi sia attualmente anche la possibilità di utilizzare le tabaccherie, le ricevitorie Sisal distribuite su tutto il territorio nazionale, nonché gli sportelli Lottomatica, chiede un chiarimento in ordine al contenuto del provvedimento, domandando se esso restringa in qualche modo tali possibilità.

Enrico ZANETTI (SCpI), *relatore*, con riferimento alla questione posta dal deputato Causi, rileva come, al contrario, la proposta di legge ampli le modalità attraverso cui possono essere pagate le sanzioni per violazioni del codice della strada, introducendo la possibilità di ricorrere anche agli strumenti di pagamento elettronico, come il bancomat, innovando in tal senso la disciplina prevista dall'articolo 202 del codice della strada, che si limita a prevedere il versamento su conto corrente postale o bancario delle sanzioni.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	130
DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia (<i>Esame e rinvio</i>)	132
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN.

La seduta comincia alle 14.15.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che la vicepresidente della Commissione, onorevole Ilaria Capua, è stata colpita da un grave lutto familiare. Esprime a lei e alla sua famiglia, anche a nome della Commissione, le più sentite condoglianze.

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in

materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.

C. 1197 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luisa BOSSA (PD), *relatore*, illustra per le parti di competenza della Commissione il testo in esame, che ha conosciuto alcune modifiche nel corso della conversione al Senato, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla Commissione di merito. Osserva che il provvedimento reca alcune disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino; altre di contrasto ad emergenze ambientali; altre ancora in favore delle zone terremotate del maggio 2012 oltre a disposizioni per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Precisa che la stesura iniziale del

progetto di legge non comprendeva disposizioni di competenza della VII Commissione, successivamente introdotte – nel corso dell'esame in Assemblea al Senato – all'articolo 1, commi da 2 a 14, del disegno di legge di conversione, relativi al trasferimento delle competenze in materia di turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali, che assume la nuova denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Aggiunge che tali disposizioni, tra l'altro, inseriscono il Ministero indicato tra quelli che fanno parte del CIPE, secondo la nuova composizione del Comitato interministeriale, ridefinita ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del provvedimento in esame. Sottolinea che la scelta indicata è stata nettamente voluta dal nuovo Governo, e prontamente raccolta dal Senato. Il testo è un articolato complesso, che tocca molti temi di grande interesse. Segnala alcune questioni ambientali aperte, come quella campana e siciliana, e una modifica avvenuta in sede di conversione presso il Senato, con il nuovo articolo 6-ter dello stesso progetto di legge, concernente gli incrementi di superfici in sede di ricostruzione di taluni immobili, quelli destinati ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. In questi casi, si prevede che gli incrementi possono essere fatti solo nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica.

Ritiene che su un provvedimento come quello in esame non si possa che essere favorevoli, proponendo conseguentemente di esprimere parere favorevole. Ribadisce con forza che, anzi, finalmente qualcuno si rende conto che l'Italia economica, soprattutto quella del Sud, può ripartire oltre che dalla bellezza e dalle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche, anche e soprattutto dalla storia e dalla cultura, naturalmente integrate con l'immenso patrimonio ambientale. Evidenzia che sono passati, per fortuna, i tempi

infausti dell'editto secondo cui « con la cultura non si mangia »; invece, fortunatamente, quando si vuole con la cultura non solo si mangia ma, inserita in un sistema, si può produrre ricchezza. Rileva quindi che il fatto che si attribuisca la responsabilità del turismo al Ministro dei beni culturali lascia intendere che, forse, è davvero arrivato il momento di ripartire dalle vere e inimitabili risorse nazionali. La grande parte del turismo straniero sceglie infatti l'Italia per quello straordinario patrimonio nazionale di paesaggio e memoria, di clima e storia, di geografia e arte che, spesso, purtroppo, non si riesce a valorizzare. Evidenzia che si tratta di un patrimonio culturale italiano che versa in pessime condizioni: non solo Pompei, di cui tanto si è già parlato, ma – per restare a Napoli – i Campi Flegrei, Pozzuoli, Baia, Miseno, i resti archeologici di Capri, il miglio d'oro del Vesuviano, le sue straordinarie ville, ma anche il resto del Paese, dalla Sicilia a Firenze, scontano situazioni di degrado. Un tesoro a cielo aperto, purtroppo mantenuto in condizioni pietose.

Ricorda infatti che le cronache sono, in questo senso, piene di racconti drammatici: turisti stranieri che con guide alla mano cercano siti archeologici segnalati e si ritrovano rovi di spine, carcasse di auto, cancelli divelti, piccole discariche di rifiuti; oppure trovano gli ingressi sbarrati, sale museali chiuse. L'Italia ha un *giacimento*, ma finora sembra che nessuno se ne sia accorto. Nonostante limiti e carenze, l'industria culturale italiana – includendo anche il cinema, la musica, lo spettacolo – continua invece a creare ricchezza per quasi 16 miliardi l'anno, dando lavoro a 17mila aziende e a 300mila persone. Si domanda quindi cosa potrebbe succedere se si sfruttasse il potenziale al massimo e non a quel risicato venti, trenta per cento attuale; una svolta per il sistema economico italiano, così in crisi nei settori tradizionali, ma ricco di potenzialità nel rapporto tra proprie specificità e mercati esteri. Ribadisce, quindi, che un turismo che punti su bellezza e cultura può attrarre milioni di persone, mettere in cir-

colo risorse, a patto che venga seguito un progetto complessivo, una visione di insieme, ancora mancante. Accoglie quindi la nascita di un Ministero che integra, nella sua *mission*, i beni culturali e il turismo come una scelta opportuna, giusta, da sostenere, come segnale che, forse, si sta cominciando a delineare la strada da seguire, seppure, naturalmente, non basta mutare una denominazione per invertire la rotta, ma occorre cambiare le politiche nel settore. Sono necessari infatti investimenti pubblici adeguati, come in Francia, dove per questi settori è stanziato il 2,2 per cento del bilancio statale contro lo 0,21 per cento dell'Italia; nonché capacità di attrarre risorse private, in una cornice di controllo e pianificazione e vigilanza attenta sugli appalti, per riuscire ad attrarre risorse europee con progettazioni adeguate in un sistema organizzato.

Nel ribadire la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, auspica infine che l'integrazione dei beni culturali con il turismo in un solo Ministero sia un punto di partenza che consenta di invertire la rotta sinora seguita.

Giancarlo GIORDANO (SEL) chiede se la Commissione si esprime su tutto il provvedimento o solo per le parti di competenza.

Luisa BOSSA (PD), *relatore*, ribadisce che l'esame è limitato alle parti di competenza della Commissione cultura.

Gianluca VACCA (M5S) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, l'astensione sul provvedimento in discussione, motivata dalla ristrettezza dei tempi del suo esame da parte della Commissione cultura. Sottolinea in particolare che il trasferimento di funzioni, in materia di turismo, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al rinnovato Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, andrebbe meglio approfondita, poiché potrebbe ingenerare conflitti di interesse tra soggetti privati e soggetti pubblici in tale importante settore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge – che riprende, con alcune variazioni, la proposta di legge della XVI legislatura n. 1614, il cui esame non si è purtroppo concluso – novella il Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo n. 42 del 2004, in ordine all'esercizio della professione dei soggetti impegnati nelle attività di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione e fruizione dei beni culturali e alla istituzione di registri nazionali ai quali sono tenuti ad iscriversi i professionisti idonei allo svolgimento dei suddetti interventi. La proposta interviene, dunque, nell'ambito della disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi, peraltro affrontata di recente dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. Si tratta di materia che è quindi richiamata nell'ambito della stessa proposta in discussione, poiché l'articolo 1, comma 2, della legge n. 4 dispone che per « professione non organizzata in ordini o collegi » si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellet-

tuale, o comunque con il concorso di questo.

Per quanto qui interessa, osserva che la legge dispone, altresì, che coloro che esercitano la professione possono costituire associazioni professionali di natura privatistica con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. In particolare, le associazioni professionali e le forme aggregative delle stesse associazioni collaborano all'elaborazione delle norme tecniche UNI, previste dalla direttiva 98/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relative alle singole attività professionali, e possono promuovere la costituzione di organismi accreditati di certificazione della conformità per i settori di competenza. Questi possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista, anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alle norme tecniche UNI definite per la singola professione. Ricorda che le associazioni professionali, invece, possono rilasciare ai propri iscritti un'attestazione relativa, tra l'altro, agli standard qualitativi e di qualificazione professionale necessari per il mantenimento dell'iscrizione all'associazione e all'eventuale possesso della certificazione di conformità alle norme tecniche UNI. Il possesso dell'attestazione non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Evidenzia che nella relazione illustrativa della proposta di legge in esame si prevede di intervenire nel settore delle professionalità degli operatori privati, in un'ottica, legge testualmente, « di tutela dei consumatori, (che in questo caso equivalgono all'intera collettività nazionale) ». Si rileva, peraltro, che la specifica relativa ai soli operatori privati non è peraltro presente nell'articolato, pertanto tale aspetto merita di essere chiarito anche in relazione a quanto esporrà oltre sul punto. Ricorda, peraltro che, in materia di professioni dei beni culturali, il Codice disciplina solo le figure di restauratore di beni

culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali, ed è su questo punto che interviene la proposta in esame. L'articolo 1 del progetto di legge inserisce, infatti, nella parte prima del Codice l'articolo 9-bis, disponendo che gli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione e fruizione dei beni culturali, ma anche quelli relativi alla loro valorizzazione – infatti, benché non esplicitamente citati, il riferimento ai titoli I e II della parte seconda del Codice relativi, rispettivamente, a « Tutela » e « Fruizione e valorizzazione », indubbiamente li include –, « da qualunque soggetto realizzati », sono affidati, secondo le rispettive competenze, alla responsabilità o alla diretta attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi esperti di diagnostica applicata ai beni culturali, storici dell'arte, « in possesso di adeguata formazione e professionalità », nonché alla responsabilità o alla diretta attuazione degli operatori delle altre professioni già regolamentate. Ritiene, al proposito, che vada esplicitato il significato dell'espressione « da qualunque soggetto realizzati », dal momento che la possibilità che gli interventi possano non essere attuati direttamente dai professionisti citati – ma che, realizzati da altri, a costoro ne sia affidata comunque la responsabilità – è già contemplata dalla medesima disposizione. Sottolinea quindi che l'articolo 2 chiarisce il possesso di « adeguata formazione e professionalità » dei professionisti indicati, introducendo nella parte quinta del Codice – recante, fra l'altro, disposizioni transitorie – l'articolo 182-bis, rubricato « Disposizioni transitorie in materia di professioni dei beni culturali ». Questo ultimo prevede – « in conformità con il riordino delle classi di laurea e con la definizione dei livelli minimi di qualificazione per l'accesso alle professioni » di cui all'articolo 9-bis – l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di registri nazionali dei professionisti archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi esperti di diagnostica applicata ai beni culturali e storici dell'arte idonei allo svol-

gimento degli interventi di cui all'articolo 9-bis, ai sensi del comma 1 dell'articolo 182-bis. Si introduce, così, una riserva di attività in favore dei soli professionisti iscritti a tali registri; la norma, se approvata, richiederebbe di sostituire all'articolo 2, comma 1 dell'articolo 182-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004, ultimo periodo, l'espressione ivi prevista con « ai registri ». Il secondo periodo del comma in parola dispone, peraltro, che l'iscrizione è condizione sufficiente per lo svolgimento degli interventi indicati nel nuovo articolo 9-bis. Al riguardo, riterrebbe opportuno coordinare le due previsioni, dal momento che in base al primo periodo, l'iscrizione nei registri nazionali risulta essere condizione necessaria per l'esercizio della professione, mentre, in base al secondo periodo, risulta mera condizione sufficiente. Evidenzia che la transitorietà delle disposizioni – cui fa riferimento la rubrica dell'articolo 182-bis – non si evince, letteralmente, dal testo. Rileva che l'intenzione sembrerebbe, peraltro, quella di far terminare la fase transitoria all'atto della definizione dei livelli minimi di qualificazione per l'accesso alle professioni; in tal caso apparirebbe necessario sostituire le parole « e con la definizione dei livelli minimi » con quelle « e nelle more della definizione dei livelli minimi ». A differenza della definizione dei livelli minimi di qualificazione per l'accesso alle professioni citate, che restano da definire, evidenzia che per gli ambiti in questione sono stati già definiti i percorsi universitari e le scuole di specializzazione.

Ricorda quindi che, in base ai decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle classi di laurea e di laurea magistrale, come modificati dal decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, risultano istituite, in particolare, le classi: L-1 Classe delle lauree in Beni culturali; L-43 Classe delle lauree in Diagnostica per la conservazione dei beni culturali; LM-2 Classe delle lauree magistrali in Archeologia; LM-5 Classe delle lauree magistrali in Archivistica e Biblioteconomia; LM-10 Classe delle lauree magistrali in Conservazione dei beni architettonici e ambien-

tali; LM-11 Classe delle lauree magistrali in Scienze per la conservazione dei beni culturali; LM-89 Classe delle lauree magistrali in Storia dell'arte. Infine, il decreto ministeriale del 2 marzo 2011 ha definito la classe di laurea magistrale a ciclo unico LMR/02 in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali. Con decreto ministeriale del 31 gennaio 2006 sono state definite otto tipologie di Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 29 del 2001 che riguardano i beni archeologici; i beni architettonici e del paesaggio; i beni storici artistici; i beni archivistici e librari; i beni demoetnoantropologici; i beni musicali; i beni scientifici e tecnologici; i beni naturali e territoriali. Rileva che l'individuazione delle modalità e dei requisiti di iscrizione ai registri e delle relative modalità di tenuta è demandata ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni, in collaborazione – tanto per l'individuazione dei requisiti di iscrizione, quanto per la tenuta dei registri – con le relative associazioni professionali individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007 – previsione che sembrerebbe essere riferita alla « rappresentatività delle associazioni a livello nazionale »- e della legge n. 4 del 2013. Si stabilisce peraltro sin d'ora che tra i requisiti per l'iscrizione nei registri è « sufficiente ma non necessaria » la certificazione professionale rilasciata dalle stesse associazioni, in base al comma 2 dell'articolo 182-bis. Aggiunge che per l'emanazione del decreto non è previsto il parere parlamentare, né è indicato un termine, questioni sulle quali invita espressamente i commissari a pronunciarsi.

Evidenzia, ancora, che in base alla normativa vigente tale provvedimento dovrà assicurare che i requisiti stabiliti per l'iscrizione ai registri nazionali assicurino, in particolare, il rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità. Ciò è necessario soprattutto alla

luce del fatto che l'articolato non esplicita che ci si riferisce esclusivamente ai professionisti privati, e non anche ai dipendenti pubblici, in quanto già vincitori di pubblici concorsi banditi dalla pubblica amministrazione, con la qualifica, ad esempio, di bibliotecari, archivisti o archeologi. In materia, ricorda, preliminarmente, che, per il diritto europeo, i professionisti sono, al pari delle imprese, soggetti alle regole di concorrenza, dettate dall'articolo 101 del Trattato sull'Unione europea, ex articolo 81 del Trattato della Comunità europea. L'Unione europea è dunque particolarmente attenta ai cosiddetti diritti esclusivi, ovvero a tutte le regolamentazioni che riservino alcune attività a una ristretta categoria di professionisti. Osserva, in particolare, che l'articolo 16 della « direttiva servizi », direttiva n. 2006/123/UE, prevede, fra l'altro, che gli Stati membri non possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizi o l'esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi: *a)* non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale; *b)* necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente; *c)* proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo. Al proposito, per un'ulteriore precisazione, ricorda che il punto (56) del considerando della direttiva, peraltro, evidenzia che, cita testualmente, « motivi imperativi di interesse generale » — tra i quali rientrano, in particolare, per quanto qui interessa, la tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale, ex articolo 4 della direttiva — « possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni », fatto salvo il rispetto dei citati principi di necessità e

proporzionalità. Ricorda d'altra parte che, in maniera analoga, dispone il decreto legislativo n. 59 del 2010, emanato in attuazione della citata direttiva. In particolare — ribadita all'articolo 8 la definizione di « motivi imperativi d'interesse generale » recata dall'articolo 4 della direttiva — gli articoli 14 e 15 del medesimo decreto prevedono che, fatte salve le disposizioni istitutive relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione. Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi devono essere, tra l'altro, non discriminatorie; commisurate all'obiettivo di interesse generale; chiare ed inequivocabili; oggettive; rese pubbliche preventivamente; trasparenti e accessibili.

In conclusione, auspica, quindi, che la Commissione possa trovare un'ampia convergenza sul testo in esame — ancorché modificato nelle parti di cui ha sottolineato le incongruenze —, esaminandolo in tempi celeri, data la giusta attesa che i professionisti dei beni culturali, che rivestono un rilevante interesse pubblico, rippongono nelle norme in esame per vedere riconosciuto il proprio ruolo professionale, economico e culturale. Ritiene inoltre utile svolgere, com'è avvenuto nella scorsa legislatura, un ciclo di audizioni informali dei soggetti interessati al provvedimento in esame, rimettendosi alla valutazione della Commissione, se prima o dopo la conclusione dell'esame preliminare. Auspica, infine, che le forze politiche presenti in Commissione possano convergere sulla decisione di ricorrere alla sede legislativa.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) chiede che le audizioni a cui ha fatto riferimento la relatrice si svolgano prima dell'esame preliminare del progetto di legge all'ordine del giorno.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) chiede che tali audizioni si tengano invero dopo

la discussione generale sul provvedimento, ai fini di un più efficace approfondimento delle principali tematiche che esso coinvolge.

Giancarlo GALAN, *presidente*, ringrazia la relatrice per il completo ed esaustivo lavoro svolto. Ritiene che le questioni relative allo svolgimento di eventuali au-

dizioni sul provvedimento possano essere definite dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197 Governo, approvato al Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	137
ERRATA CORRIGE	138

SEDE REFERENTE

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

C. 1197 Governo, approvato al Senato.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta di ieri.

Ermete REALACCI, *presidente*, preliminarmente, informa che questa mattina si è tenuta la prevista riunione della Presidente della Camera con i presidenti delle Commissioni e che, in quella sede, come anticipato nella seduta di ieri, ha rappre-

sentato nuovamente alla Presidente della Camera il disagio della Commissione sia per l'esiguità dei tempi a disposizione per l'esame del decreto-legge in titolo che per l'eterogeneità delle norme inserite al Senato nel medesimo provvedimento. Informa, altresì, che nel corso della citata riunione è stata prospettata l'ipotesi che le Commissioni, in via sperimentale, nelle more delle decisioni della Giunta per il regolamento, possano svolgere audizioni informali dei candidati designati a nomine governative e che, in tal senso, si appresta a inviare una formale richiesta alla Presidente della Camera.

Con riferimento, infine, all'esame del provvedimento in titolo, comunica che – oltre al parere già espresso dal Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento – sono pervenuti i seguenti pareri: parere favorevole con condizioni della I Commissione; parere favorevole con osservazione della II Commissione; parere favorevole con osservazioni della III Commissione; parere favorevole della IV Commissione; parere favorevole della VI Commissione; parere favorevole della VII Commissione; parere favorevole della IX Commissione; parere favorevole con osservazioni della X Com-

missione; parere favorevole con osservazioni della XIII Commissione e parere favorevole della XIV Commissione. Comunica altresì che la XI Commissione non ha espresso il prescritto parere e la V Commissione esprimerà il parere ai fini dell'esame in Assemblea.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, prende atto dei pareri pervenuti ed evidenza come, per le ragioni ben illustrate nel corso della seduta di ieri, non sussistono le condizioni per recepire il contenuto degli stessi pareri, sui quali si riserva di riferire in Assemblea.

Paolo GRIMOLDI (LNA) chiede chiarimenti circa il fatto che alcune Commissioni hanno convenuto di non esprimere il prescritto parere a seguito della ristrettezza dei tempi per l'esame del provvedimento presso la Camera.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisa che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni, fatta eccezione per quello della XI Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire al relatore, onorevole Bratti, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere di

essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

Ermete REALACCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 17 giugno 2013:

a pagina 5, prima colonna, alla terza riga, deve aggiungersi « *Interviene il vice ministro Claudio DE VINCENTI* »

a pagina 9, prima colonna, alla quarantaduesima riga, deve leggersi « 80 » in luogo di « 60 »;

a pagina 13, seconda colonna, alla trentesima riga, deve leggersi « respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Mannino 1.4 e .15. » in luogo di « respinge l'emendamento Mannino 1.4. »;

a pagina 16, seconda colonna, alla trentaduesima riga, deve leggersi « Vacca » in luogo di « Colletti »;

a pagina 51, prima colonna, all'ottava riga, deve leggersi « Vacca, Colletti » in luogo di « Colletti, Vacca ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	148
ALLEGATO 2 (<i>Parere alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	151
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Sinistra Ecologia e Libertà</i>) ..	153
Sui lavori della Commissione	146
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione della Fondazione Bruno Kessler, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali »	147
AVVERTENZA	147

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO, indi del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 11.20.

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.

C. 1197 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte in via preliminare che il presidente dell'VIII Commissione Ambiente, onorevole Rea-lacci, ha scritto al Presidente della Camera per evidenziare la ristrettezza dei tempi disponibili per le Commissioni e per l'Assemblea della Camera, al fine di svolgere l'esame del provvedimento in oggetto, dal momento che il Senato ha protratto l'esame in prima lettura per 47 giorni rispetto ai 60 entro cui, sulla base del dettato costituzionale, deve intervenire la conversione in legge. Ciò impedisce di fatto alla Camera un'adeguata analisi del testo e pregiudica la stessa possibilità per gli organi della Camera di approvare modificazioni rispetto a quanto approvato dall'altro ramo del Parlamento. Le difficoltà evidenziate sono aggravate dal fatto che, nel corso dell'esame in prima lettura,

il Senato ha introdotto numerose modifiche, che hanno ampliato notevolmente i contenuti del decreto approvato dal Governo. Come ha evidenziato il presidente Realacci, le modifiche approvate dal Senato non risulterebbero coerenti con gli stringenti criteri di ammissibilità che sono adottati dalla Camera dei deputati e con i rilievi sulla dilatazione dei contenuti nei decreti-legge espressi in più occasioni dal Presidente della Repubblica e avvalorati da recenti sentenze della Corte Costituzionale. Auspica, pertanto, che anche la Commissione Trasporti condivida il contenuto della lettera del presidente dell'VIII Commissione ed esprima il proprio sostegno alla richiesta di una migliore organizzazione dei tempi relativi all'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Michele MOGNATO (PD), *relatore*, fa presente che il decreto-legge n. 43 del 2011 giunge all'esame della Camera significativamente ampliato nei suoi contenuti a seguito dell'esame del Senato. Osserva che sia alcune disposizioni del testo originario sia alcune delle modifiche inserite nell'altro ramo del Parlamento attengono alla competenza della IX Commissione trasporti. Per quanto riguarda le disposizioni presenti nel testo originario del decreto, giudica opportuno soffermarsi sui commi 2 e 3 dell'articolo 1 i quali, in relazione alla dichiarazione di Piombino quale area di crisi industriale complessa operata dal comma 1 dell'articolo 1, prevedono la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del Presidente della Regione Toscana come commissario straordinario al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali previste dal piano regolatore portuale. Sottolinea che nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che ciò dovrà avvenire attuando, prima di qualsiasi intervento, il piano di caratterizzazione e bonifica dei sedimenti. Il Commissario non ha diritto ad alcun compenso né ad indennità, rimborsi spese e emolumenti comunque denominati. Il Commissario rimarrà in ca-

rica per un anno ma il suo mandato potrà essere prorogato, sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

In proposito, ricorda che nel settembre 2012 ha avuto esito positivo la valutazione di impianto ambientale del progetto relativo al nuovo piano regolatore del porto di Piombino. Evidenzia che il termine per la realizzazione degli interventi è stato fissato in dodici anni. Insieme, segnala che, anche sulla base di una delibera del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013, il porto di Piombino appare destinato ad ospitare le operazioni di smantellamento della Costa Concordia. Infatti, con tale delibera si è autorizzato il Commissario straordinario delegato per l'emergenza ambientale conseguente al naufragio della nave Costa Concordia ad adottare i provvedimenti necessari al suo trasporto nel porto di Piombino e al suo smantellamento. Tuttavia, segnala anche che nel corso dell'esame al Senato il governo ha accolto un ordine del giorno che impegna il Governo a «valutare attentamente la scelta della struttura più idonea a livello nazionale per accogliere il relitto della nave Costa Concordia e per procedere alla demolizione della stessa» nonché «ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad affrontare e superare definitivamente la situazione di crisi che interessa l'area dei cantieri navali di Palermo». Sul punto appare quindi opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Rileva che si collega alle disposizioni richiamate anche il successivo comma 5 dell'articolo 1 il quale stabilisce che il CIPE deliberi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'approvazione del progetto definitivo del lotto n. 7 (tratto tra l'intersezione della strada statale n. 388 e lo svincolo del Gagno) della bretella di collegamento al porto di Piombino dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, nonché l'approvazione del nuovo piano economico dell'intera opera Asse autostradale Cecina-Civitavecchia.

Con riferimento alle disposizioni inserite al Senato, richiama, come di interesse per la IX Commissione: il riconoscimento

come area di crisi industriale complessa di un'altra area industriale gravitante intorno ad un porto importante, quella di Trieste (articolo 1, commi 7-*bis* e 7-*ter*); lo stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2013 per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima relativo al trasporto veloce passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni. La copertura avviene, per 500.000 euro a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e per 2.500.000 a valere sulla quota di entrate derivanti dall'incremento, già previsto a legislazione vigente dall'articolo 1 comma 238 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004), delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 190/2002 (articolo 5-*bis*); lo stanziamento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 per ripristinare l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS della Capitaneria di Porto – Guardia costiera di Genova danneggiati dal tragico incidente del 7 maggio 2013. La copertura avviene mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge n. 388/2000 relativa al fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri (articolo 5-*quater*).

Di particolare rilievo giudica poi le disposizioni di cui all'articolo 7-*ter*. Il comma 1 dell'articolo 7-*ter* consente l'utilizzo delle risorse stanziate a bilancio per il 2012 e per il 2013 e destinate all'attuazione del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e RFI – parte servizi eccedenti rispetto al fabbisogno indicato nel contratto al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal medesimo contratto di programma nella parte investimenti. Il riferimento deve intendersi come al nuovo contratto di programma tra RFI e Ministero delle infrastrutture per il pe-

riodo 2012-2016 che si concretizzerà, in coerenza con la delibera CIPE n. 4/2012, in due atti distinti, entrambi in corso di stipulazione: la parte servizi (lo schema di contratto è stato approvato dal CIPE il 18 marzo 2013) chiamata a gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di *safety*, *security* e navigazione; la parte investimenti (lo schema di contratto è stato siglato da RFI e dal Ministero il 12 marzo 2013 ed è attualmente all'esame del CIPE) concentrata sul completamento delle opere in corso e l'avvio di opere prioritarie nell'ambito dei progetti di investimento finalizzato all'ammodernamento e lo sviluppo dell'infrastruttura.

Al riguardo, posto che gli schemi dei contratti non sono stati ancora trasmessi al Parlamento, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi in ordine alle grandezze economiche coinvolte.

I commi 2 e 3 dell'articolo 7-*ter* recano uno stanziamento decennale, coperto a valere dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria, con priorità per la realizzazione del terzo valico dei Giovi (inserito nel corridoio europeo 9 Genova-Rotterdam) e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria del Brennero (inserito nel corridoio europeo 5 Helsinki-La Valletta).

In proposito, ricorda che il CIPE nella seduta del 31 maggio 2013 ha autorizzato la realizzazione del secondo lotto costruttivo della Galleria del Brennero per 297 milioni di euro, assegnando a RFI Spa circa 25 milioni di euro per il completamento della copertura finanziaria del primo lotto costruttivo, prendendo altresì atto dell'incremento del costo a vita intera dell'opera a 4.865 milioni di euro.

Per quanto concerne il terzo valico dei Giovi, segnala che, in base all'ultimo allegato Infrastrutture del Documento di economia e finanza (DEF) di aprile 2013, il primo lotto dell'opera (in fase di realizzazione) avrà un costo di 718 milioni di

euro (totalmente coperto); il secondo lotto (per i quali si è in attesa del progetto esecutivo) di 860 milioni di euro (anch'esso totalmente coperto); i lotti terzo, quarto, quinto e sesto (per tutti i quali si è in fase di progetto definitivo) di, rispettivamente, 1.510 milioni, 1.340 milioni, 1.200 milioni e 650 milioni di euro, per i quali deve essere ancora individuata la copertura finanziaria.

Sottolinea che su materia significativa interviene anche l'articolo 7-*quater* il quale prevede un'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, nel limite di 10 milioni di euro annui per il triennio 2013-2015, dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio nell'ambito della realizzazione del collegamento internazionale Torino-Lione. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, che si esplicano soltanto in termini di cassa, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cassa finalizzato a provvedere nel caso di effetti finanziari non previsti conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali destinati a spese di investimento.

Segnala infine che, con una modifica al disegno di legge di conversione (articolo 1 del disegno di legge, commi da 9 a 14) è stata riformulata la composizione del CIPE, riferendola alla nuova struttura del Governo e alle nuove denominazioni assunte dai ministri. All'interno di questa riformulazione è stata però inserita una disposizione che potrebbe avere conseguenze sostanziali in quanto si prevede che il ruolo di segretario del CIPE possa essere svolto non esclusivamente da un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ma da qualsiasi ministro o sottosegretario.

Mirella LIUZZI (M5S) si associa alle considerazioni del presidente sulla ristrettezza dei tempi per l'esame e, a nome del proprio gruppo, dichiara di condividere pienamente la lettera del presidente Rea-lacci. Passando al merito del decreto-legge in esame, con riferimento all'articolo 1, che riconosce l'area industriale di Piombino come area di crisi industriale com-

plexa, si dichiara favorevole, a nome del proprio gruppo, al riconoscimento del carattere di emergenza conseguente alla tragedia della nave Concordia, e quindi della necessità di bonifica con la rimozione dei sedimenti ma, in tale quadro non reputa necessario quanto disposto dal comma 5. Osserva infatti che tale disposizione prevede che, al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, deliberi riguardo al progetto definitivo relativo al lotto n. 7, trasferendo l'impegno finanziario alla concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità e in coerenza, con il piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia. Ricorda che la delibera CIPE n. 85 del 2012, citando precedenti deliberazioni, ha stabilito che il lotto n. 7 fosse considerato lotto compensativo del lotto n. 2, anche se a sé stante dal punto di vista procedurale, vincolando però la realizzazione dei restanti lotti all'approvazione del progetto definitivo del lotto n. 7. Ricorda che successivamente, in data 8 marzo 2012, con delibera 176/2012 il comune ha approvato il « progetto Piombino », ratificato il successivo 27 luglio 2012 dalla Regione Toscana. Rammenta, inoltre, che i progetti di adeguamento dell'accessibilità stradale alla città e al porto di Piombino sono stati avviati con il Protocollo d'intesa stipulato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, regione Toscana, provincia di Livorno, comune di Piombino, Autorità Portuale di Piombino, ANAS SpA, SAT SpA, Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno, sottoscritto in data 11 dicembre 2010. Ricorda, altresì, che come stabilito dall'articolo 6 del protocollo di intesa dell'11 novembre del 2010, il ministero si impegna a trovare la somma mancante di 25 milioni di euro per la completa copertura finanziaria dell'opera. Segnala che, sempre nel suddetto articolo, la Regione Toscana si impegna a con-

tribuire per 20 milioni di euro e la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno per 1 milione di euro, garantendo già nel 2010 tale somme. Rileva, pertanto, che la somma totale del lotto, secondo quanto descritto dal Progetto Piombino ammonterebbe dunque a 46 milioni di euro, pari al 10 per cento circa del totale rispetto all'ammontare del lotto 2, di ben 498.3 milioni di euro complessivi. Sottolinea che il comma 5 del decreto-legge in esame, che assegna anche l'ultimo tratto di bretella alla società SAT SpA, a suo giudizio non si configura affatto come un'urgenza di carattere ambientale, anzi sembra un « cavallo di Troia » tecnico, volto a superare gli ostacoli procedurali, di tutela ambientale che tengono fermi i progetti degli altri lotti. Evidenzia inoltre che, trasferendo tutto l'onere finanziario alla SAT, a suo avviso si giunge alla privatizzazione del lotto, con la conseguenza che la SAT sarà l'unica parte in causa nella definizione dei pedaggi. Rileva, quindi, la necessità che le procedure poste in essere dalla delibera CIPE n. 85 del 2012 e dal Progetto Piombino vengano rispettate per quanto riguarda sia i tempi sia i soggetti.

Rileva che il comma 5 non permette di capire quante risorse effettivamente possa risparmiare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero quante di queste risorse possano essere trasferite o verranno trasferite in qualche modo, o se è prevista una previsione di trasferimento fondi, per la bonifica della nave Costa Concordia.

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, fa presente che il proprio gruppo ha presentato un emendamento con il quale si intende ribadire che il commissario straordinario intervenga prioritariamente per attuare le bonifiche necessarie, non entrando nel merito della realizzazione della bretella di cui al lotto 7.

Con riferimento all'articolo 5, richiama un recente studio di Assolombarda, aderente a Confindustria, dal quale emerge che molte delle opere previste del progetto Expo 2015 non saranno realizzate entro il termine d'inizio dell'esposizione. Sottoli-

nea che sono state inserite disposizioni volte ad accelerare alcuni progetti che non appaiono direttamente riferiti a Expo 2015, cui non ritiene opportuno che venga data un'ulteriore spinta. In particolare, segnala i progetti di cui ai numeri 1, 2 e 6 della lettera c) del comma 2.2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge in esame. Evidenzia che a Cascina Merlata insiste un progetto speculativo residenziale di 530.000 mq che non appare correlato alle finalità del progetto Expo 2015, che verrebbe collegato alla viabilità esistente dall'accelerazione data ai lavori dal presente comma.

Per quanto riguarda l'articolo 5-bis, osserva che esso non presenta carattere di urgenza ambientale bensì di garanzia della continuità territoriale e del diritto alla mobilità di chi attraversa lo Stretto. Ritiene scorretto inserire quest'urgenza nell'ambito del decreto-legge in esame, che affronta tematiche del tutto eterogenee; rileva inoltre che la finalità del finanziamento, come emerge dalle dichiarazioni di stampa del ministro Lupi, sarebbero quelle di garantire la prosecuzione del servizio di trasporto marittimo attraverso traghetti. Riterrebbe in ogni caso opportuno, affinché siano attuate le finalità previste, aumentare di 1 milione di euro le disponibilità, dal momento che 3 milioni di euro sono insufficienti a garantire il servizio fino a fine anno. Sottolinea che atto che con la disposizione in esame il Governo ha dovuto porre rimedio ad una inadempienza del governo precedente, ovvero alla mancata definizione del bando di gara assicurando la continuità del servizio, che scadrebbe il 27 giugno 2013.

Con riferimento all'articolo 7-ter evidenzia che sarebbe opportuno che l'azione di Governo fosse orientata a far cambiare rotta alle emergenze infrastrutturali ferroviarie del Paese. Nel sottolineare che l'articolo, per come è formulato, finanzia i progetti di alta velocità ferroviaria, non prevedendo interventi volti all'adeguamento della struttura ferroviaria locale che risulta ancora una volta subordinata a quella nazionale, fa presente che il proprio

gruppo ha presentato un emendamento presso la Commissione di merito, che mira a prevedere l'utilizzo da parte di RFI dei fondi ordinari esclusivamente per spese di manutenzione straordinaria, per far sì che le risorse statali siano destinate all'adeguamento delle infrastrutture locali più arretrate.

Preannuncia quindi la presentazione, da parte del proprio gruppo, di una proposta alternativa di parere.

Stefano QUARANTA (SEL), nel sottolineare che il decreto-legge prevedeva originariamente solo 9 articoli e che nel corso dell'esame presso il Senato il testo si è notevolmente ampliato fino a raggiungere 26 articoli, ritiene che il tema dell'alta velocità Torino-Lione non rappresenti un'emergenza ambientale, e che l'inserimento di tali disposizioni nel decreto-legge costituisca un'occasione per inserire interventi sulle infrastrutture. Sottolineando che sono stati quindi introdotti temi estranei alla materia inizialmente oggetto del decreto-legge, nel ribadire l'orientamento contrario del proprio gruppo alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, già espresso con articolate argomentazioni in occasione della discussione di mozioni in Assemblea su tale tema, preannuncia la presentazione di una proposta alternativa di parere.

Davide CAPARINI (LNA), intervenendo per richiamo al Regolamento, in primo luogo stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo e sottolinea che ciò costituisce un grave pregiudizio all'appropriato svolgimento dei lavori della Commissione. Richiama in proposito l'articolo 37 del Regolamento, ai sensi del quale i rappresentanti del Governo, se richiesti, hanno l'obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni. In secondo luogo, in merito alla ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento, osserva che è spesso accaduto che l'esame in prima lettura si prolungasse notevolmente. Rileva, peraltro, che il disegno di legge di conversione è stato assegnato alla VIII Commissione in data 13 giugno 2013,

e che, se le Commissioni tenessero seduta anche nelle giornate comprese tra il venerdì e il lunedì, il tempo a disposizione per l'esame sarebbe stato più ampio e avrebbe consentito un maggiore approfondimento del testo.

Ivan CATALANO, *presidente*, condivide la segnalazione del collega Caparini in ordine all'esigenza della presenza del Governo nei lavori di Commissione per un appropriato svolgimento di tali lavori e si fa carico di rappresentare tale esigenza. Osserva peraltro che, secondo le previsioni regolamentari, la partecipazione del Governo alle sedute della Commissione risulta obbligatoria soltanto in sede legislativa e per la votazione di risoluzioni.

Mario TULLO (PD), nel condividere le considerazioni del presidente Realacci in ordine ai tempi di esame del provvedimento, si associa alla richiesta dei colleghi che l'hanno preceduto di segnalare al Governo l'esigenza che un proprio rappresentante sia presente ai lavori della Commissione, anche al fine di rispondere alle osservazioni e alle sollecitazioni che vengono formulate nel corso del dibattito. Per quanto riguarda il provvedimento in esame segnala, in particolare, la necessità di ricevere dal Governo rassicurazioni in ordine al rispetto della tempistica prevista per la realizzazione del terzo valico dei Giovi.

Davide CAPARINI (LNA), intervenendo sul merito del provvedimento, esprime preoccupazione per il fatto che all'interno di un decreto legge con specifici contenuti siano stati inseriti elementi eterogenei cui consegue la difficoltà, da parte della Commissione, di esprimere un parere univoco sul complesso delle misure. Fa presente, infatti, che il proprio gruppo esprimerebbe parere favorevole su alcune disposizioni del decreto-legge, a differenza che su altre, rispetto alle quali rileva alcune criticità. Esprime il proprio disappunto rispetto al metodo utilizzato dal Governo, volto a trattare situazioni con connotazioni simili in modo differenziato, e ritiene invece più

proficuo adottare un approccio sistematico che consenta di trattare le diverse emergenze in modo univoco.

La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 14.10.

Michele MOGNATO (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA concorda con la proposta di parere del relatore.

Ivan CATALANO (M5S) presenta una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*). Chiede inoltre un approfondimento al Governo in ordine all'articolo 5-bis del decreto in esame, volto a chiarire la reale finalità delle somme stanziare.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, come preannunciato nella seduta antimeridiana, anche il gruppo SEL ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*).

Vincenzo GAROFALO (PdL), nel concordare con il parere del relatore, sottolinea che con l'articolo 5-*bis* si intende garantire la continuità territoriale del trasporto marittimo con la Sicilia. Pur apprezzando lo sforzo compiuto dal Governo in questa direzione, giudica insufficienti le risorse stanziare, pari a 3 milioni di euro, e auspica che si pervenga rapidamente alla programmazione di una nuova gara per l'affidamento del servizio.

Davide CAPARINI (LNA) rileva che il provvedimento contiene numerosi ed eterogenei interventi, il che, a suo giudizio, conferma la bontà della posizione contraria del proprio gruppo sul decreto-legge 59 del 2012, rispetto al quale erano state già evidenziate nel corso della legislatura numerose criticità. Esprime perplessità sulle disposizioni del decreto-legge relative alla raccolta dei rifiuti a Palermo e all'emergenza ambientale in Campania e ritiene localistica e impropria per un provvedi-

mento d'urgenza la disposizione relativa alla Galleria Pavoncelli. Rilevando che si tratta di profili che non sono di stretta competenza della Commissione Trasporti, concorda con il parere favorevole del relatore relativamente alle disposizioni di competenza della Commissione, auspicando che il Governo operi un ripensamento sul decreto-legge n. 59 del 2012, che ha evidenziato numerose lacune.

Mario TULLO (PD), approfittando della presenza del rappresentante del Governo, auspica che entrambe le Camere, come già sottolineato dal presidente della VIII Commissione alla Presidente della Camera, possano esaminare compiutamente e con tempi adeguati le misure recate dai provvedimenti d'urgenza, i cui contenuti dovrebbero essere omogenei. Preannuncia inoltre la presentazione di ordini del giorno in Assemblea sul provvedimento, al fine di ottenere le rassicurazioni che i ristretti tempi di esame in Commissione non hanno consentito.

Sandro BIASOTTI (PdL), nel preannunciare il parere favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, esprime un forte apprezzamento per le disposizioni che stanziare risorse volte alla ricostruzione del Centro VTS del porto di Genova, danneggiato a seguito dell'incidente del 7 maggio scorso, e manifesta perplessità sulle disposizioni relative alle modalità di realizzazione del terzo valico dei Giovi, sulle quali preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Franco BRUNO (MISTO), pur riconoscendo l'ampio e approfondito lavoro svolto per la predisposizione della proposta di parere del relatore e delle proposte alternative di parere, dichiara l'astensione del proprio gruppo. Pur comprendendo le esigenze di rilancio dell'economia sulla scorta delle quali è stato emanato il decreto in esame, ritiene che il rilancio di zone significative a livello industriale, come ad esempio l'area di Piombino, necessiti di misure diverse da quelle proposte

dal decreto, consistenti sostanzialmente nel trasporto e nello smantellamento della nave Costa Concordia. Nel ritenere che le misure proposte non vadano nell'interesse complessivo del Paese e prevedendo che l'attuazione del decreto necessiti di tempi molto lunghi, che di fatto impediranno al provvedimento di esplicare i propri effetti positivi nell'immediato, esprime altresì perplessità riguardo alla disposizione contenuta nell'articolo 7-ter, che a suo giudizio è una norma di carattere programmatico, che non riveste alcun carattere di urgenza e che dovrebbe essere concertata con il Parlamento.

Silvia VELO (PD) nel far presente di aver seguito attentamente l'iter del decreto-legge per motivazioni di carattere territoriale, sottolinea che si tratta della crisi di un'area industriale, che rappresenta il secondo polo siderurgico del Paese dopo Taranto in cui si produce acciaio a ciclo integrale. Ricorda che la situazione di crisi si protrae dal 2010, che l'azienda è commissariata e quindi in una procedura prefallimentare, e che mantenere la produzione di acciaio a ciclo integrale rappresenta un interesse nazionale, anche in relazione all'emergenza che sta attraversando l'area industriale di Taranto. Ricorda che sulla questione di Piombino c'è un tavolo governativo avviato nel 2010, cui è presente il sottosegretario De Vincenti, che rappresenta il *trait d'union* con il precedente Governo, e che il decreto in esame è stato emanato in attuazione del decreto-legge «sviluppo», che, all'articolo 27 prevedeva che fossero individuate le aree industriali di crisi complessa alle quali destinare risorse. Nel fare presente che l'accelerazione impressa al Piano regolatore portuale è volta a far recuperare competitività al porto di Piombino, evidenza che si utilizzeranno, per le opere ivi previste, risorse già stanziata nell'ottica di salvaguardia di un sito d'interesse nazionale di tipo industriale. Quanto alla vicenda della nave Costa Concordia, nel sottolineare che essa non viene citata nel decreto-legge che dispone in ordine ad opere già previste, osserva che l'isola del

Giglio non può sopportare oltre la presenza del relitto e che a suo giudizio è opportuno, come anche chiesto dal presidente della Regione Toscana, che, nel momento in cui questo viene messo in condizioni di recuperare la propria galleggibilità, venga trasportato nel porto più vicino, al fine di evitare che percorra lunghi tragitti.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA, in ordine alla richiesta di approfondimento dell'onorevole Catalano, ricorda che lo stanziamento di 3 milioni di euro è volto alla prosecuzione di interventi di cui all'articolo 1, comma 1031 della legge finanziaria del 2007, che ha istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo destinato all'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale e alla prosecuzione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 159 del 2007, che autorizza la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per varie finalità tra le quali l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi e l'istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto.

Esprime quindi parere contrario sulle proposte alternative di parere presentate dai gruppi del Movimento 5 stelle e SEL, ribadendo che la TAV e Expo 2015 sono rilevanti priorità per l'attuale Governo.

Michele Pompeo META, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere del relatore ricordando che, in caso di approvazione, devono considerarsi precluse le proposte alternative di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Sui lavori della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, segnala che in data 11 giugno 2013 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che quattro società che svolgono trasporto marittimo con la Sardegna

hanno posto in essere intese restrittive della concorrenza e, le ha sanzionate, con multe pari complessivamente a oltre 8 milioni di euro. La decisione dell'Autorità costituisce un ulteriore segnale in ordine alla situazione di criticità dei collegamenti marittimi con la Sardegna.

Propone pertanto che la Commissione svolga, in tempi assai rapidi, l'audizione del presidente della regione Sardegna e delle società che gestiscono i collegamenti marittimi da e per la Sardegna.

Osserva peraltro che, nei contatti preliminari assunti ai fini dell'organizzazione delle eventuali audizioni, da parte della società Tirrenia CIN è stata rappresentata la difficoltà a prender parte ad un'audizione come quella prospettata.

Roberta OLIARO (SCpI) chiede chiarimenti in ordine all'atteggiamento assunto da Tirrenia CIN.

Michele Pompeo META, *presidente*, esprime sorpresa per tale atteggiamento e, più in generale, per le dichiarazioni rilasciate dall'amministratore delegato della compagnia di navigazione. Per quanto riguarda in modo specifico lo svolgimento dell'audizione, chiarisce che la Commissione non può che invitare i soggetti che intende ascoltare, ai quali è rimessa la facoltà di accogliere o meno l'invito. D'altra parte, anche in considerazione dei finanziamenti pubblici di cui Tirrenia CIN è destinataria, auspica che la società in questione accetti l'invito, che sarà in ogni caso rinnovato, a svolgere l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 giugno 2013.

Audizione della Fondazione Bruno Kessler, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00011 Dell'Orco: Adeguamento dei guard-rail al fine di diminuirne la pericolosità in caso di impatto di conducenti di veicoli a due ruote.

7-00020 Bergamini: Rischi derivanti dall'uso scorretto dei dispositivi mobili di comunicazione alla guida.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti di Confetra, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali ».

ALLEGATO 1

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE (C. 1197 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE (C 1197 Governo),

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge reca diverse misure volte al rilancio dell'area industriale di Piombino; in particolare:

a) ai commi 2 e 3, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale (PRP), si prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Regione Toscana come Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 67/1997; il Commissario si avvale dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori. Si segnala, in proposito, che, dopo il parere favorevole della regione Toscana del 19 gennaio 2012 e quello del Ministero

dei beni culturali del 27 marzo 2012, con decreto del Ministero dell'ambiente del 18 settembre 2012 ha avuto esito positivo la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto relativo al Nuovo Piano Regolatore; con successivo decreto dell'11 dicembre 2012 il termine per la realizzazione del Progetto relativo al Nuovo Piano Regolatore del Porto di Piombino di cui al decreto VIA del 18 settembre 2012 è stato fissato in 12 anni;

b) il comma 5, sostituito durante l'esame al Senato, al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, stabilisce che il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, deliberi l'approvazione di opere necessarie al completamento della bretella di collegamento al porto di Piombino e del nuovo piano economico dell'asse autostradale Cecina – Civitavecchia;

c) il comma 6 prevede la stipula di un Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino, al fine di individuare le risorse da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

d) il comma 7, sostituito durante l'esame al Senato, reca una deroga al Patto

di stabilità interno per la regione Toscana e per il comune di Piombino con riferimento ai pagamenti effettuati da tali enti per l'attuazione degli interventi infrastrutturali, portuali ed ambientali e per l'area industriale di Piombino, di cui al precedente comma 6;

in relazione alle misure sopra ricordate, occorre segnalare che la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2013 ha autorizzato il Commissario delegato per l'emergenza ambientale conseguente al naufragio della nave Costa Concordia ad adottare i provvedimenti necessari a consentirne il trasporto nel porto di Piombino e lo smantellamento;

nel corso dell'esame del presente provvedimento al Senato, l'ordine del giorno G1.103 (Testo 2), accolto dal Governo nella seduta del 12 giugno 2013, ha impegnato il Governo a valutare attentamente la scelta della struttura più idonea a livello nazionale per accogliere il relitto della nave Costa Concordia e per procedere alla demolizione della stessa;

i commi 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 1 prevedono che anche l'area industriale di Trieste, in analogia a quanto stabilito per l'area industriale di Piombino, sia riconosciuta come area di crisi industriale complessa;

l'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza, al comma 1, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013 per assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, legata all'aumento del traffico passeggeri derivante dall'approssimarsi del periodo estivo e garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina;

l'articolo 5-*quater*, introdotto al Senato, autorizza la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 per ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS (Vessel Traffic System – sistema di controllo del traffico marittimo) della Capi-

taneria di porto – Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale, danneggiati in occasione del sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013; la copertura finanziaria della spesa è reperita attraverso una corrispondente riduzione, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento relativo al fondo per la promozione, anche tramite studi e ricerche, di trasporti marittimi sicuri, che, a decorrere dal 2002 è destinato, nella misura dell'80 per cento, al sostegno dell'alta formazione professionale nel settore nautico;

l'articolo 7-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente, al comma 1, l'utilizzo delle risorse stanziato in bilancio per gli anni 2012 e 2013 per il contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A-parte servizi, che siano eccedenti cioè residuali rispetto all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal contratto di programma – parte investimenti, da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto. In considerazione della peculiarità dell'utilizzo di finanziamenti relativi al contratto di programma per servizi, sarebbe opportuno che il Governo fornisca un'indicazione degli interventi di manutenzione straordinaria per i quali tali risorse risulterebbero necessarie e assicurasse che la misura adottata non comporti conseguenze negative per quanto concerne l'adempimento degli impegni previsti dalla parte servizi del contratto di programma;

il comma 2 del medesimo articolo 7-*ter* reca uno stanziamento decennale di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, prevedendo che lo stanziamento venga attribuito con delibere del CIPE, con priorità agli interventi per la realizzazione del terzo valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di

accesso sud alla galleria di base del Brennero; la copertura del finanziamento è effettuata a valere sull'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si ricorda, in proposito, che il terzo valico dei Giovi rientra nel corridoio transeuropeo n. 9 Genova-Rotterdam che comprenderà appunto i collegamenti ferroviari Genova-Milano-Novara (cosiddetto « terzo valico appenninico ») mentre la linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero rientra nel corridoio transeuropeo di trasporti n. 5

Helsinki-La Valletta che comprenderà il tunnel di base del Brennero nonché i collegamenti ferroviari Fortezza-Verona, Napoli-Bari, Napoli-Reggio Calabria, Messina-Palermo e Palermo-La Valletta;

l'articolo 7-*quater* esclude dai vincoli del Patto di stabilità interno i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio finalizzati all'esecuzione del progetto TAV Torino-Lione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE (C. 1197 Governo).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE (C 1197 Governo),

premesso che:

con riferimento all'articolo 1, si condivide il riconoscimento dell'emergenza della tragedia della nave Concordia, e quindi della necessità di bonifica con la rimozione dei sedimenti; non appare peraltro necessario quanto disposto dal comma 5, in ordine alla realizzazione della bretella di collegamento al porto di Piombino, che è parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia;

con riferimento a tale previsione non sussistono i requisiti di necessità e di urgenza; essa appare piuttosto un espediente per superare gli ostacoli procedurali, relativi a finalità di tutela ambientale, che hanno determinato la sospensione dell'attuazione dei progetti riferiti agli altri lotti;

si ritiene, al contrario, che le procedure stabilite dalla delibera CIPE n. 85/2012, debbano essere integralmente rispettate;

occorre pertanto sopprimere il comma 5 e specificare, al comma 2 del medesimo articolo 1, che il commissario straordinario è tenuto a intervenire prioritariamente per attuare le bonifiche necessarie;

con riferimento all'articolo 5, le misure relative all'accelerazione della realizzazione di Expo 2015 non appaiono omogenee con i restanti contenuti del decreto-legge;

con riferimento all'articolo 5-*bis* non si ravvisano caratteri di urgenza ambientale bensì di garanzia della continuità territoriale e del diritto alla mobilità di chi attraversa lo stretto; tali contenuti appaiono quindi eterogenei rispetto a quelli del decreto-legge nel quale sono stati introdotti. Peraltro lo stanziamento indicato non appare sufficiente a garantire il servizio fino alla fine dell'anno in corso e ad assicurare la continuità del trasporto nell'area dello Stretto;

con riferimento all'articolo 7-*ter*, esso prevede la possibilità che RFI utilizzi i fondi ordinari per spese di manutenzione straordinaria; appare al riguardo necessario assicurare che le risorse in questione siano esclusivamente destinate a finan-

ziare interventi di manutenzione straordinaria; si evidenzia inoltre la necessità di impiegare i finanziamenti relativi all'alta velocità ferroviaria per il potenziamento e il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria locale;

occorre sopprimere la disposizione di cui all'articolo 7-*quater*, che prevede un'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio nell'ambito della realizzazione del collegamento internazionale Torino-Lione, di cui non si ravvisa l'urgenza;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) al comma 2 dell'articolo 1 specificare che il Commissario straordinario è tenuto a intervenire prioritariamente per attuare le bonifiche necessarie;

2) sopprimere il comma 5 dell'articolo 1, relativo alla realizzazione della bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia;

3) sopprimere l'articolo 5, recante disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015;

4) sopprimere l'articolo 5-*bis*, recante disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello Stretto di Messina;

5) modificare l'articolo 7-*ter*, nel senso di prevedere che le disponibilità di risorse iscritte in bilancio per gli anni 2012 e 2013 siano utilizzate esclusivamente da parte di RFI per interventi di manutenzione straordinaria;

6) sopprimere l'articolo 7-*quater*, che prevede un'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio, nell'ambito della realizzazione del collegamento internazionale Torino-Lione.

ALLEGATO 3

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE (C. 1197 Governo).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL GRUPPO SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ**

La IX Commissione (Trasporti e Comunicazioni) della Camera dei Deputati:

esaminato per le parti di propria competenza l'A.C. 1197 recante Conversione in legge del decreto-legge n.43/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE;

premesso che:

il provvedimento in titolo, composto di 9 articoli nella versione approvata dal Consiglio dei ministri, a seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte dal Senato è costituito da 26 articoli, riguardanti un ampio spettro di settori normativi,

ne consegue che detto provvedimento reca attualmente un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto i suoi 9 articoli originari insieme ai 17 articoli introdotti nel corso dell'esame al Senato incidono su un ampio spettro di settori normativi, recando disposizioni del tutto estranee rispetto ai contenuti propri del decreto-legge, quali il nuovo articolo 7-quater che reca disposizioni volte ad escludere dal Patto di stabilità interno degli enti interessati i pagamenti relativi

all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio connessi all'attuazione della delibera CIPE n. 57 del 2011 (in relazione alla linea ferroviaria Torino-Lione);

in particolare, il nuovo articolo 7-quater del provvedimento in questione introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio finalizzati all'esecuzione del progetto relativo al collegamento internazionale Torino-Lione, approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera,

la deroga è concessa nel limite di 10 milioni di euro annui per il triennio 2013-2015 (quindi 30 milioni di euro complessivi, ed è riferita ai pagamenti effettuati dagli enti interessati finanziati con risorse comunali, regionali e statali. La riduzione degli obiettivi del patto interessa gli enti locali interessati al suddetto progetto secondo la quota di rispettiva competenza, che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame;

la norma provvede altresì alla compensazione degli effetti finanziari recati dalla deroga ai vincoli del patto concessa agli enti locali, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008 (legge n. 189/2008);

considerato che:

in relazione alla disposizione sopra citata, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, « *tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita* », nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

in relazione alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, il Gruppo parlamentare Sinistra Ecologia Libertà aveva già espresso la propria contrarietà nell'ambito della mozione a prima firma dell'On. Giorgio Airaudò n. (1-00048) ove si chiedeva di « abbandonare definitivamente il progetto della nuova linea Torino Lione e chiudere conseguentemente le attività in essere presso il cantiere nel comune di Chiomonte », nonché « a porre in essere ogni iniziativa presso le competenti sedi dell'Unione europea affinché, anche in considerazione della situazione di gravissima crisi economica che sta interessando il nostro Paese, venga accertato che l'asse 6 non è previsto dall'Europa ad alta velocità/alta capacità » Inoltre, è stato chiesto di accertare « *se tutti i Paesi appartenenti all'Unione Europea coinvolti dall'attraversamento nell'asse*

6 citato abbiano confermato senza riserve la loro adesione » alla realizzazione del progetto infrastrutturale »;

i punti critici sulla TAV evidenziati nella citata mozione sono:

1) il crollo del traffico; Si cita soprattutto l'appello rivolto all'ex premier Mario Monti il 9 febbraio 2012 da 360 professori, ricercatori e professionisti accreditati per chiedere un ripensamento del progetto della nuova linea ferroviaria: Nel decennio tra il 2000 e il 2009, prima della crisi economica, il traffico complessivo di merci dei tunnel autostradali del Fréjus e del Monte Bianco è crollato del 31 per cento. Nel 2009 ha raggiunto il valore di 18 milioni di tonnellate di merci trasportate, come 22 anni prima. Nello stesso periodo si è dimezzato anche il traffico merci sulla ferrovia del Fréjus, anziché raddoppiare come ipotizzato nel 2000 nella Dichiarazione di Modane sottoscritta dai Governi italiano e francese. La nuova linea ferroviaria Torino-Lione, tra l'altro, non sarebbe nemmeno ad Alta Velocità per passeggeri perché, essendo quasi interamente in galleria, la velocità massima di esercizio sarà di 220 km/h, con tratti a 160 e 120 km/h, come risulta dalla VIA presentata dalle Ferrovie Italiane. Per effetto del transito di treni passeggeri e merci, l'effettiva capacità della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sarebbe praticamente identica a quella della linea storica, attualmente sottoutilizzata nonostante il suo ammodernamento terminato un anno fa e per il quale sono stati investiti da Italia e Francia circa 400 milioni di euro.

2) gli svantaggi economici; si sottolinea poi – riprendendo ancora l'appello del 2012 – « l'assenza di vantaggi economici per il Paese specie sotto il profilo del ritorno del capitale investito »: 1) non sono noti piani finanziari di sorta. Sono emerse recentemente ipotesi di una realizzazione del progetto per fasi, che richiedono nuove analisi tecniche, economiche e progettuali. Inoltre l'assenza di un piano finanziario dell'opera, in un periodo di estrema scarsità di risorse pubbliche, rende ancora più

incerto il quadro decisionale in cui si colloca, con gravi rischi di stop and go; 2) il ritorno finanziario appare trascurabile, anche con scenari molto ottimistici. Le analisi finanziarie preliminari sembrano coerenti con gli elevati costi e il modesto traffico, cioè il grado di copertura delle spese in conto capitale è probabilmente vicino a zero. Il risultato dell'analisi costi-benefici effettuata dai promotori, e molto contestata, colloca comunque l'opera tra i progetti marginali; 3) ci sono opere con ritorni certamente più elevati: occorre valutare le priorità. Risolvere i fenomeni di congestione estrema del traffico nelle aree metropolitane così come riabilitare e conservare il sistema ferroviario « storico » sono alternative da affrontare con urgenza, ricche di potenzialità innovativa, economicamente, ambientalmente e socialmente redditizie; 4) il ruolo anticiclico di questo tipo di progetti sembra trascurabile. Le grandi opere civili presentano un'elevatissima intensità di capitale, e tempi di realizzazione molto lunghi. Altre forme di spesa pubblica presenterebbero moltiplicatori molto più significativi; 5) ci sono legittimi dubbi funzionali, e quindi economici, sul concetto di corridoio. I corridoi europei sono tracciati semi-rettilinei, con forti significati simbolici, ma privi di supporti funzionali. Lungo tali corridoi vi possono essere tratte congestionate alternate a tratte con modesti traffici. Prevedere una continuità di investimenti per ragioni « geometriche » può dar luogo ad un uso molto inefficiente di risorse pubbliche, oggi drammaticamente scarse;

3) l'impatto ambientale: c'è poi il problema dei costi energetici e dell'inquinamento: Esiste una vasta letteratura scientifica nazionale e internazionale, da cui si desume chiaramente che i costi energetici e il relativo contributo all'effetto serra da parte dell'alta velocità sono enormemente acuiti dal consumo per la costruzione e l'operatività delle infrastrutture (binari, viadotti, gallerie) nonché dai più elevati consumi elettrici per l'operatività dei treni, non adeguatamente compensati da flussi di traffico sottratti ad

altre modalità. Non è pertanto in alcun modo ipotizzabile un minor contributo all'effetto serra, neanche rispetto al traffico autostradale di merci e passeggeri. Le affermazioni in tal senso sono basate sui soli consumi operativi (trascurando le infrastrutture) e su assunzioni di traffico crescente (prive di fondamento, a parte alcune tratte e orari di particolare importanza);

4) i costi: il costo di 20 miliardi di euro previsto per la linea ferroviaria Torino Lione è destinato a lievitare « fino a 30 miliardi, e forse anche di più », per l'« inevitabile adeguamento dei prezzi già avvenuto negli altri tratti di alta velocità realizzati », e che grandi opere come la Tav nascondono « ingenti rischi per il rapporto debito/prodotto interno lordo del nostro Paese ». « La Corte dei Conti francese, nel rapporto annuale di febbraio 2012, ha anche espresso – si legge ancora nella mozione – forti critiche all'Afa (Autostrada ferroviaria alpina) tra Italia e Francia affermando che i servizi di trasporto combinato strada-rotaia tra i due Paesi devono ancora dimostrare di essere convenienti ed efficienti ». « La medesima Corte, nel rapporto del primo agosto 2012 ha espresso la necessità di una revisione profonda dei finanziamenti per l'alta velocità »;

5) l'occupazione. Infine, si critica il rapporto del Governo italiano sulla Torino Lione (datato marzo 2012): « L'opera in questione – recita la mozione – potrebbe dar luogo nel prossimo futuro a un migliaio di posti di lavoro a fronte di una spesa di svariati miliardi di euro e quindi con un rapporto occupazione/investimento ridottissimo rispetto ad altri progetti su piccole opere o a politiche per la riduzione del costo del lavoro »;

per tutto quanto ciò premesso:
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

a) sopprimere l'articolo 7-*quater*.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	156
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	163

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.

C. 1197 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CRIPPA, *presidente*, avverte che la Commissione deve esprimere il pre-

scritto parere alla Commissione ambiente, nella seduta odierna in quanto del provvedimento è previsto l'inizio dell'esame in Aula, con la discussione sulle linee generali, nella seduta pomeridiana di oggi.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, rileva che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere rinforzato, ai sensi dell'articolo 73 comma 1-*bis* del regolamento, al decreto-legge n. 43 del 2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze, ambientali in favore delle zone terremotate in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 nonché trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.

Il provvedimento in esame, ereditato dal Governo Monti, è caratterizzato da un contenuto vasto e articolato, i 9 articoli originari nel corso dell'esame al Senato sono diventati 25, ai quali si aggiungono molti commi di nuova introduzione.

Il notevole ampliamento delle disposizioni concernenti ulteriori settori dell'ordinamento, non strettamente riconducibili agli ambiti originari oggetto del decreto-legge, seppure criticabile da un punto di vista formale, deve essere considerato nella sua finalità di dare risposte adeguate e veloci da parte dello Stato a temi che riguardano gravi situazioni di criticità ambientale, infrastrutturale ed economica.

Per quanto concerne i profili di competenza della X Commissione l'articolo 1 del disegno di legge, commi da 2 a 8, reca misure di carattere ordinamentale, introdotte nel corso dell'esame al Senato, che prevedono il trasferimento di funzioni in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministro per i beni e le attività culturali. Di conseguenza, viene modificata la denominazione del Ministero per i beni e attività culturali in: «Ministero dei beni e attività culturali e del turismo», tramite una modifica testuale al decreto legislativo n. 300 del 1991.

Al Ministero dei beni e attività culturali e del turismo sono quindi trasferite le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui. Il trasferimento opera con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 5. È disposta la riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferito da parte della Presidenza del Consiglio.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali è autorizzato ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla base del trasferimento di funzioni. Si dispone quindi, che nelle more dell'adozione del D.P.C.M. (di cui al comma 5) di individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo si avvalga dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 7).

Il comma 8 stabilisce che le risorse finanziarie disponibili sul bilancio auto-

nomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il settore del turismo ha subito innumerevoli cambiamenti nell'assetto istituzionale dal 1959 ad oggi, quando fu istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo, soppresso nel 1993 dal referendum popolare del 18 aprile 1993. Le competenze in materia furono successivamente assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ove venne creato un apposito Dipartimento e all'allora Ministero delle attività produttive. Di nuovo nel 2006 il turismo tornò sotto l'egida della Presidenza del Consiglio e fu istituito in quella occasione il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Infine nel 2012 le competenze statali in materia di turismo sono state affidate al Ministro degli affari regionali e dello sport, e le funzioni trasferite al Dipartimento per gli Affari regionali da esercitare attraverso il nuovo Ufficio per le politiche del turismo.

Il disegno di legge al nostro esame opera un nuovo trasferimento delle competenze in materia di turismo trasferendo il settore al Ministero dei beni culturali. Per quanto apprezzabile e, si spera, foriero di sviluppi positivi per il settore, questo ennesimo trasferimento deve però riuscire a mettere al centro delle politiche di sviluppo del nostro Paese, questo che è l'unico settore economico che potrebbe svilupparsi in modo esponenziale, soprattutto nel Mezzogiorno, se solo riuscisse ad ottenere l'attenzione che gli spetta uscendo dalla residualità a cui è stato condannato per molti decenni.

Deve poi essere rilevato il fatto che il riassetto di competenze e di risorse umane, strumentali e finanziarie rischia di allungare nel tempo l'avvio di politiche adeguate per il settore in relazione ai tempi, generalmente lunghi, di tali operazioni; sembra in tal senso opportuno che nel parere che la Commissione esprimerà

si faccia rilevare questo aspetto critico, affinché il Governo possa assumere le necessarie decisioni entro un tempo definito.

Passando al decreto-legge, l'articolo 1 reca disposizioni riguardanti il riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area in situazione di crisi industriale complessa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 83 del 2012. Tale disposizione ha introdotto un nuovo strumento chiamato « Progetto di riconversione e riqualificazione industriale in caso di situazioni di crisi industriali complesse », prevedendo che possano essere attivati progetti la cui finalità sia quella di agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché la riconversione industriale e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati.

La disposizione in esame individua direttamente l'area industriale complessa, derogando alla disciplina generale in merito alle procedure di individuazione di tali aree che è contenuta nel decreto ministeriale 31 gennaio 2013 del Ministro dello sviluppo economico, attuativo di quanto previsto dal citato articolo 27.

In particolare l'articolo 1, comma 2, in relazione alla dichiarazione di Piombino quale area di crisi industriale complessa, prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Regione Toscana come Commissario straordinario, senza alcun compenso.

Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile e deve assicurare la realizzazione degli interventi urgenti previsti dall'articolo 1, avvalendosi ove lo consideri necessario, per ogni adempimento propedeutico o connesso, degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali (comma 3) nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È inoltre espressamente previsto che il Com-

missario si avvalga dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori.

Sono previsti, inoltre, il controllo sugli atti commissariali da parte della Corte dei conti (comma 4) sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza, e all'obbligo di rendicontazione delle attività svolte da parte dei Commissari nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri titolari di contabilità speciali.

Al fine di individuare le risorse da destinare a tali interventi è prevista la stipula di un accordo di programma quadro tra i ministeri interessati e gli enti locali (comma 6).

Il comma 7, sostituito durante l'esame al Senato, reca una deroga al Patto di stabilità interno per la regione Toscana e per il comune di Piombino con riferimento ai pagamenti effettuati da tali enti per l'attuazione degli interventi infrastrutturali, portuali ed ambientali e per l'area industriale di Piombino, di cui al precedente comma 6.

L'esclusione dal patto di tali pagamenti è concessa nei seguenti limiti: 40,7 milioni di euro per l'anno 2013, con riferimento ai pagamenti finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino; 10 milioni di euro per l'anno 2014, con riferimento ai pagamenti finanziati con risorse proprie della regione Toscana o del comune di Piombino.

L'entità dell'esclusione dai vincoli del patto per ciascuno dei due enti sarà calcolata in base alla quota di rispettiva competenza, come individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

La norma, integrata dal Senato, prevede la possibilità di un eventuale ampliamento degli importi esclusi dai vincoli del patto, previa relazione del Commissario straordinario in ordine alle spese già sostenute ed alle effettive necessità ancora da soddisfare.

L'ultimo periodo del comma 7 contiene la compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dall'esclusione dai vincoli del patto di parte dei pagamenti effettuati dagli enti territoriali con risorse proprie, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008 (legge n. 189/2008).

Il comma 7-bis dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che anche l'area industriale di Trieste, in analogia a quanto previsto per l'area industriale di Piombino, sia riconosciuta come area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Finalità delle disposizioni contenute nel comma 7-bis, è specificare che la qualificazione come area industriale complessa è da considerarsi «in relazione alle tematiche della produzione siderurgica, alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e al recupero ambientale». In analogia di quanto disposto dal comma 1 per l'area di Piombino, anche nel caso della disposizione in esame si tratta di una qualificazione effettuata direttamente, tramite norma di rango primario, di un'area di crisi industriale complessa.

Il comma 7-ter dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che, al fine di predisporre gli interventi necessari alla gestione dell'area di crisi industriale complessa, si applichino le disposizioni richiamate al comma 7-bis.

L'articolo 5, comma 1, contiene una serie di disposizioni concernenti l'evento Expo 2015, al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per il suo svolgimento e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del *Bureau International des Expositions* (BIE) tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento e delle opere essenziali e connesse indicate negli allegati

del D.P.C.M. 22 ottobre 2008, nonché degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni degli enti territoriali.

Il comma 1, lettera a), prevede l'istituzione di un Commissario unico delegato dal Governo a cui vengono attribuiti poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, nonché la facoltà di provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza. Il Commissario unico subentra al Commissario straordinario del Governo – sindaco di Milano – e al Commissario generale dell'Expo 2015 – ex presidente della regione Lombardia.

Ricorda che, a tal proposito che il Dott. Giuseppe Sala è stato nominato Commissario unico con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2013.

Il comma 1, lettera b), prevede l'utilizzazione delle risorse derivanti dalle economie di gara, anche per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'evento; tuttavia, ciò è consentito solo previa attestazione da parte della società Expo 2015 della conclusione del piano delle opere.

Il comma 1, lettera c), consente alla società Expo 2015 S.p.A. e alle stazioni appaltanti di operare secondo specifiche deroghe alla normativa vigente, nel rispetto dei principi generali e della normativa comunitaria.

Il comma 1, lettera d), qualifica come edifici temporanei determinate opere di Expo 2015, da realizzarsi senza titolo abilitativo ed, in particolare, esonerati dal rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza.

Il comma 1, lettera e), prevede che, entro il 30 aprile 2013, un D.P.C.M., su proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, individui misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale «Expo Milano 2015», per garantire l'appartenenza in via esclusiva dei beni immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni, simboli e colori

che contraddistinguono l'attività e l'Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Il comma 1, lettera *f*), prevede l'applicazione delle disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del Codice del processo amministrativo nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A.

Il comma 1, lettera *g*), infine, assegna funzioni decisionali e di coordinamento amministrativo al CIPE per l'Expo Milano 2015, in coordinamento con il Commissario unico, il Commissario del Padiglione Italia, la regione Lombardia, la Camera di commercio di Milano (come stabilito nel corso dell'esame al Senato), la provincia e il comune di Milano, e le altre istituzioni locali coinvolte nell'Expo 2015.

I commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 5 recano ulteriori disposizioni a sostegno dell'EXPO in materia di: stipula di un Protocollo con l'Onu per disciplinare la partecipazione di tale Organizzazione a supporto dell'Expo 2015, anche attraverso la costituzione di un Fondo fiduciario *ad hoc*; facoltà concesse al Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia; applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo con il *Bureau International des Expositions* alla Società Expo 2015 S.p.A. per quanto riguarda le attività di realizzazione e gestione dell'Expo 2015.

L'articolo 6-*septies* inserito nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alla disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2013 che prevede il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

L'articolo 6-*decies*, introdotto durante l'esame al Senato, interviene sulla norma-

tiva riguardante le Camere di commercio italo-estere o estere in Italia. Tali enti vengono qualificati come associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale (comma 1); viene limitata la permanenza dei soggetti titolari di incarichi negli organi statutari (comma 2); viene infine subordinata l'entrata in vigore degli statuti (o di loro variazioni) all'approvazione congiunta del MISE e del MAE (comma 3).

Più in dettaglio, il comma 1, definisce come associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale, i soggetti che – al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame – risultino iscritti all'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia, regolato con decreto ministeriale 15 febbraio 2000, n. 96. La disposizione in commento integra di fatto – pur non modificandola direttamente – la legge n. 580 del 1993 recante la disciplina di riordino delle Camere di commercio, con particolare riguardo all'articolo 22 che prevede l'estensione della denominazione di «camera di commercio» anche ai soggetti iscritti al citato albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia.

Il comma 2 detta una specifica disposizione in merito alla durata della carica dei soggetti titolari di incarichi negli organi statutari delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia, specificando che essa non possa oltrepassare i due mandati consecutivi, anche in presenza di variazione di carica. I soggetti che abbiano superato tale limite sono dichiarati decaduti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento, senza necessità di alcun altro atto e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti.

Il comma 3 prevede la subordinazione dell'entrata in vigore degli statuti e delle loro eventuali variazioni delle Camere di commercio italo-estere o estere in Italia, all'approvazione preventiva da parte del Ministro dello sviluppo economico di con-

certo con il Ministro degli esteri. Per quanto riguarda gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012, è disposto che essi si intendono approvati solo previa verifica ministeriale.

In conclusione pur esprimendo un forte disagio circa l'eccessiva ristrettezza dei tempi in cui la commissione è chiamata ad esprimere il parere, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame con due osservazioni volte, rispettivamente, a garantire un termine certo per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto all'articolo 1, comma 5 del disegno di legge di conversione, necessario per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie in materia di turismo al ministero dei beni culturali, nonché a valutare l'opportunità delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6-*decies* che prevedono il limite di due mandati consecutivi per la titolarità degli incarichi negli organi statutari delle camere di commercio estere o italo-estere in Italia.

Aris PRODANI (M5S) stigmatizza il fatto che il provvedimento in esame, ampiamente modificato dal Senato, giunga all'esame di questo ramo del Parlamento a pochi giorni dalla scadenza del termine per la conversione in legge.

Rileva, inoltre, che sono state inserite numerose disposizioni estranee al contenuto originario e di natura ordinamentale, quali ad esempio quelle relative alle camere di commercio o al trasferimento delle competenze in materia di turismo, argomenti che avrebbero meritato ben altro approfondimento in sedi più consone.

Esprime forti perplessità sulle disposizioni che recano la proroga di alcune gestioni commissariali ed in particolare su quelle contenute nell'articolo 3 relative alla gestione di numerosi impianti di depurazione siti nella regione Campania, nonché le norme previste all'articolo 3-*bis* per far fronte all'emergenza ambientale nel settore delle acque nella regione Puglia.

Formula invece un giudizio favorevole sulle disposizioni relative al riconoscimento delle aree di Piombino e Trieste quali aree di crisi industriale complessa ed in particolare esprime apprezzamento per le disposizioni volte alla riqualificazione ed al recupero dell'area di Trieste.

Ribadisce la posizione critica del suo movimento in relazione alla manifestazione Expo 2015 e lamenta il fatto che si debba ricorrere a deroghe alla legislazione ordinaria.

In conclusione preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere relativa al provvedimento in esame.

Raffaello VIGNALI (PdL), esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore che ringrazia, ma non può che constatare con rammarico l'eccessiva ristrettezza dei tempi in cui la commissione si trova ad esaminare il provvedimento così ampiamente modificato dal Senato.

Passando al merito della proposta di parere elaborata dal relatore dichiara di dividerne il contenuto ed in particolare l'osservazione relativa al trasferimento delle risorse in materia di turismo che senza dubbio necessita di un intervento di grande efficienza da parte del Governo in sede di predisposizione degli atti normativi di natura attuativa per evitare che trascorra un eccessivo lasso di tempo prima che sia garantita l'effettiva operatività delle strutture coinvolte.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Luigi LACQUANITI (SEL) esprime riserve di ordine formale sul decreto-legge in esame, che come è stato ricordato è stato ereditato dal precedente governo Monti. Sottolinea come purtroppo in questa occasione sembra sia stata ereditata anche la discutibile modalità di legiferare di quel governo, che prevede in sostanza

provvedimenti *omnibus* dal contenuto assai eterogeneo che mortificano il ruolo del Parlamento. Ciò nonostante, in relazione alle disposizioni di competenza di questa Commissione; non può non rilevare che nel complesso si tratta di norme effettivamente indifferibili ed urgenti; preannuncia quindi il voto favorevole del suo

gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 11.

ALLEGATO

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. C. 1197 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE (C. 1197 Governo, approvato dal Senato), relativamente alle parti rientranti nella propria competenza;

valutata positivamente, in riferimento all'articolo 1, commi da 2 a 8, del disegno di legge, la scelta del trasferimento delle funzioni fin qui esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo al ridenominato « Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo », in quanto tale scelta appare mirata alla valorizzazione del fecondo « combinato disposto » tra cultura e turismo quale chiave di volta della valorizzazione competitiva dell'offerta turistica del nostro Paese;

considerato, inoltre, che l'articolo 1 del decreto-legge reca disposizioni riguardanti il riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area in situazione di crisi industriale complessa e che, a tal fine, prevede la nomina del Presi-

dente della Regione Toscana come Commissario straordinario che si avvarrà di una serie di soggetti indicati dalla norma al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità previste dal nuovo Piano regolatore portuale;

apprezzato che il comma 7-bis del medesimo articolo 1 prevede che anche l'area industriale di Trieste, in analogia a quanto previsto per l'area industriale di Piombino, sia riconosciuta come area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

ritenute necessarie le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, concernenti l'evento Expo 2015, al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per il suo svolgimento e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del *Bureau International des Expositions (BIE)* tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento e delle opere essenziali e connesse indicate negli allegati del D.P.C.M. 22 ottobre 2008, nonché degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni degli enti territoriali;

apprezzato altresì il contenuto dell'articolo 6-septies, che reca modifiche alla disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2013 concernente il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole

ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013;

rilevato infine che l'articolo 6-*decies* interviene sulla normativa riguardante le Camere di commercio italo-estere o estere in Italia, qualificandoli come associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale, limitando la permanenza dei soggetti titolari di incarichi negli organi statutari e subordinando l'entrata in vigore degli statuti o di loro variazioni all'approvazione congiunta del MISE e del MAE,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 8, del

disegno di legge di conversione, che riguardano il trasferimento di funzioni in materia di turismo, valuti la commissione di merito l'opportunità di fissare un termine certo e rapido per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 e per il conseguente trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie, assicurando, nelle more dell'adozione del richiamato decreto, la più compiuta operatività dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui transitoriamente si avvarrà il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché la più compiuta operatività dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6-*decies* che prevedono il limite di due mandati consecutivi per la titolarità degli incarichi negli organi statutari delle camere di commercio estere o italo-estere in Italia.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	165
DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere non espresso</i>)	165
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	174

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Testo unificato C. 331 Ferranti e C. 927 Costa (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	170
DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	171
Sull'ordine dei lavori	173

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 10.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Renata POLVERINI, *presidente*, comunica che il deputato Carmelo Lo Monte è entrato a far parte della Commissione e che ha cessato di farne parte il deputato Renate Gebhard.

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la rico-

struzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

C. 1197 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere non espresso*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che, secondo quanto preannunciato anche nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 13 giugno, la Commissione dovrà concludere nella corrente seduta l'esame del provvedimento, essendo lo stesso già inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea per la giornata odierna e dovendo, pertanto, la Commissione di me-

rito deliberare sul conferimento del mandato al relatore in tempi brevissimi.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), intervenendo sulle modalità di organizzazione dell'esame del provvedimento, giudica inaccettabile che la Commissione sia chiamata a pronunciarsi su un testo, peraltro già ampiamente definito nel suo contenuto, senza alcuna possibilità di approfondire il merito delle questioni, a causa della ristrettezza dei tempi imposti da una illogica calendarizzazione dei provvedimenti presso i due rami del Parlamento, che compromette l'integrità della discussione sia in sede referente sia in sede consultiva. Fatto notare che neanche nella passata legislatura – in cui non mancarono comunque momenti di forte compressione dei tempi di esame – si è arrivati ad una simile lesione delle prerogative parlamentari, invita il presidente della Commissione ad intraprendere le necessarie iniziative presso la Presidenza della Camera, manifestando il forte disagio avvertito dai deputati che, a suo avviso, non sono posti nelle condizioni di assolvere correttamente al proprio ruolo. Rilevato che si tratta di sollevare con forza una questione che attiene al corretto rapporto tra Governo a Parlamento, sottolinea ironicamente che, qualora i lavori parlamentari proseguissero con tali modalità, tanto varrebbe non convocare più il Parlamento, che sarebbe relegato a mero ratificatore di decisioni prese da altri soggetti istituzionali.

Renata POLVERINI, *presidente*, ricordato che sul punto la presidenza della Commissione ha già assunto, anche in queste ore, iniziative tese a sensibilizzare la Presidenza della Camera circa l'esigenza di una più completa e approfondita istruttoria presso le Commissioni, osserva che sarà comunque sua cura riferire tale questione al presidente Damiano.

Antimo CESARO (SCpI), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VIII Commissione sul disegno di legge conversione del decreto-

legge n. 43 del 2013, già approvato dal Senato, recante disposizioni destinate a fronteggiare situazioni di criticità e di emergenza in alcune aree del territorio nazionale. Fa notare che l'area industriale di Piombino e, anche, quella di Trieste (aggiunta nel corso dell'esame al Senato) sono dichiarate in situazione di « crisi industriale complessa », mentre altre disposizioni sono legate al verificarsi di eventi sismici, alla gestione dei rifiuti e a problematiche di carattere ambientale.

Osserva che il decreto reca, inoltre, una disciplina per agevolare lo svolgimento di EXPO 2015 e il rispetto dei tempi per la realizzazione delle opere connesse, in considerazione dell'importanza strategica di tale evento.

Osserva, anzitutto, che il provvedimento in esame, come si evince dal suo stesso titolo, reca un contenuto vasto e articolato, in quanto i suoi 9 articoli originari (ai quali si aggiungono ben 17 articoli e 45 commi introdotti nel corso dell'esame al Senato), incidono su un ampio spettro di settori normativi. Rileva che si tratta di un provvedimento importante che, se certamente, – come rilevato anche dal relatore presso la Commissione di merito – reca una serie di misure che i territori attendono per fronteggiare le difficoltà, meriterebbe, tuttavia, un esame più approfondito di quello che oggi è possibile garantire. Fa osservare che l'esame del presente decreto-legge si è, purtroppo, lungamente protratto al Senato, per cui la Camera – considerata anche la prevista calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per la giornata odierna – non potrà svolgere un'istruttoria approfondita in Commissione. Non può fare a meno di notare, però, che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state introdotte, rispetto alle norme originarie, anche numerose disposizioni concernenti ulteriori settori, che suscitano – in qualche caso – un atteggiamento di forte perplessità. Fa notare che sono state infatti introdotte misure in materia di rete infrastrutturale ferroviaria, di acquisizioni di lavori, servizi e forniture, di gestione e determinazione delle voci che andranno a

comporre la TARES nella regione Campania, di trasporto marittimo nello stretto di Messina.

Trattandosi di un provvedimento dal contenuto *omnibus*, di portata vasta e complessa, fa presente che si limiterà ad esaminare esclusivamente le parti di competenza della XI Commissione. In tal senso, segnala anzitutto che, nell'ambito del disegno di legge di conversione, sono state inserite, sempre durante l'esame al Senato, talune disposizioni di carattere sostanziale – peraltro di una certa rilevanza sotto il profilo delle competenze della XI Commissione – che vanno ad aggiungersi alla consueta formula di conversione del decreto e alla clausola di entrata in vigore; in quest'ottica si pongono non solo le disposizioni, di carattere ordinamentale, che intervengono al fine di trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, ma anche le disposizioni introdotte allo scopo di modificare la composizione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica. In proposito, fa notare che si dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferiti; si stabilisce, altresì, che il personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito mantiene il trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento; se tale trattamento risulta più elevato, al personale è corrisposto un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. Osserva, quindi, che l'articolo 6-*sexies* del decreto-legge, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, apporta, al comma 1, alcune modifiche all'articolo 3-*bis*, commi 8 e 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha disposto una specifica deroga per l'assunzione di personale per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi nei territori interessati dal sisma del 20 e 29

maggio 2012 (che ha colpito, in particolare, la regione Emilia-Romagna): si proroga, infatti, l'autorizzazione all'assunzione con contratti di lavoro flessibile, fino e non oltre il 31 dicembre 2014, per il triennio 2012-2014 (in luogo del biennio 2012-2013 attualmente previsto), si amplia la platea dei comuni che possono ricorrere alle richiamate assunzioni e si disciplina il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per attività connesse allo stato di emergenza.

Quanto ai commi 6-*ter* e 6-*quater* dell'articolo 7, introdotti nel corso dell'esame al Senato, evidenzia che essi prevedono la proroga e il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fino e non oltre il 31 dicembre 2013 – per le ultimative emergenziali esigenze di personale – costituiti al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione. Più specificamente, con il comma 6-*ter* il comune de L'Aquila è autorizzato a prorogare e/o rinnovare i contratti di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico; per tale finalità è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.200.000 per il 2013, a valere sulle risorse destinate all'Ufficio Speciale della città de L'Aquila e all'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere destinate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012.

Segnala che, a valere sulle medesime risorse, sino a un massimo di un milione di euro per l'anno 2013, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni medesimi, sentito il parere del titolare dell'Ufficio speciale, sono altresì autorizzati a prorogare e/o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri, av-

valendosi del sistema derogatorio in precedenza richiamato. Osserva, quindi, che il successivo comma 6-*quater* autorizza la proroga e/o il rinnovo fino al 31 dicembre 2013 del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla provincia de L'Aquila sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame nel limite di spesa di euro 580.000; ai relativi oneri si provvede nel limite massimo delle risorse previste nel bilancio del suddetto ente.

In conclusione, non può esimersi dal manifestare un giudizio critico sulla ristrettezza dei tempi a disposizione della Camera e della Commissione per un più approfondito esame del provvedimento. Così pure ritiene di avanzare più di una riserva sulla proroga della gestione straordinaria e commissariale come *modus operandi* nel contrasto alle emergenze ambientali, in particolare nella sua regione, la Campania. Infine, pur persistendo qualche dubbio sul contenuto di alcuni articoli introdotti nel corso dell'esame al Senato, preso atto del contenuto specifico del provvedimento per quanto concerne i profili di competenza della Commissione (che coinvolgono il necessario impiego di personale adibito allo svolgimento di attività connesse allo stato di emergenza nei territori colpiti da calamità), e preso atto del contenuto generale del provvedimento che, anche in riferimento ad alcune misure che potrebbero prima specie apparire ultronee rispetto all'oggetto originario del decreto-legge e rilevato che, tuttavia, non si può negare che vengono incontro a specifiche e indifferibili esigenze e aspettative di territori in febbrile attesa di provvedimenti concreti atti a lenire le difficoltà in cui versano, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Massimiliano FEDRIGA (LNA), considerata la delicatezza e la complessità del provvedimento, anche alla luce delle incisive modifiche introdotte al Senato, propone che la Commissione non esprima il

parere di competenza, a fronte dell'impossibilità oggettiva di avere piena consapevolezza delle rilevanti questioni poste dalle misure in esso recate. Fatto notare, infatti, che sarebbe poco coscienzioso e dignitoso pronunciarsi su un testo senza avere contezza della sua reale portata, giudica necessario lanciare un segnale importante che induca a riflettere seriamente sull'attuale organizzazione dei lavori parlamentari, che lede il diritto di ciascun deputato di intervenire sul merito. Rilevato che un eventuale mancato pronunciamento della Commissione in sede consultiva non precluderebbe in ogni caso il prosieguo dell'iter presso la Commissione di merito e in Assemblea, auspica in futuro un deciso cambiamento di metodo, a garanzia del pieno riconoscimento del lavoro dei deputati.

Walter RIZZETTO (M5S) si associa alla proposta, testé formulata dal deputato Fedriga, di rinunciare ad esprimere il parere sul presente provvedimento, considerata la ristrettezza dei tempi imposta da una calendarizzazione serrata e frettolosa dei lavori parlamentari. Si tratta, a suo avviso, di lanciare un segnale in direzione di una maggiore valorizzazione della funzione istruttoria delle Commissioni, spesso non poste nelle migliori condizioni per svolgere le proprie funzioni di approfondimento del merito delle questioni. Ritiene, quindi, che la Commissione non sia in grado di pronunciarsi con cognizione di causa su un provvedimento delicato, che reca interventi di grande importanza per i territori – tra i quali cita, ad esempio, quelli in favore dell'area di Trieste, che dichiara di condividere – che avrebbero meritato un ampio lavoro di approfondimento.

Titti DI SALVO (SEL), pur giudicando necessario fornire una risposta immediata alle numerose emergenze individuate dal decreto, tra cui cita quelle delle aree industriali di Piombino e Trieste nonché quelle delle zone colpite da calamità, ritiene di condividere l'esigenza di lanciare un segnale forte di metodo con cui il

Parlamento chieda una maggiore possibilità di approfondimento delle tematiche, a fronte di una ristrettezza dei tempi che non lascia spazio al lavoro istruttorio dei parlamentari. Peraltro, osserva che il provvedimento in questione appare largamente criticabile sotto il profilo del rispetto del requisito della coerenza e della omogeneità delle sue disposizioni rispetto al suo oggetto principale e originario – in palese violazione delle indicazioni in più occasioni espresse in materia dallo stesso Presidente della Repubblica – tanto da apparire un provvedimento che definire *omnibus* sarebbe, a suo avviso, riduttivo, considerata la sensibile quantità di misure meritevoli di essere stralciate dal testo. Giudica opportuno, in conclusione, che i gruppi, pur assumendosi la responsabilità di garantirne un *iter* corretto in Assemblea, si astengano dal pronunciarsi in questa sede sul testo, affinché venga posta con forza l'esigenza di valorizzare il ruolo del Parlamento, che non può essere considerato, a suo avviso, un mero ratificatore di decisioni.

Giovanna MARTELLI (PD), condividendo le considerazioni testé svolte, giudica inopportuno pronunciarsi su un testo senza i necessari approfondimenti di merito, atteso che, peraltro, il provvedimento reca misure discutibili, sulle quali sarebbe stato necessario lavorare con serietà ai fini di un complessivo miglioramento della loro efficacia. Al riguardo, giudica inaccettabile che la parte del provvedimento relativa al sostegno delle aree colpite dal sisma del 2012 escluda talune zone del territorio – tra cui cita quelle della provincia di Mantova – nonostante anch'esse siano rimaste profondamente coinvolte in quegli eventi calamitosi.

Teresa BELLANOVA (PD), pur ribadendo la piena responsabilità del suo gruppo a sostegno dell'azione di Governo, ritiene che non sussistano le condizioni per l'espressione del parere da parte della Commissione, non essendo stato possibile acquisire gli elementi di conoscenza necessari all'avvio di un approfondito dibat-

tito sul provvedimento in esame, a causa della ristrettezza dei tempi. Giudica utile svolgere una riflessione più complessiva sul tema dell'organizzazione dei lavori della Camera dei deputati, a fronte di una sovrapposizione degli atti legislativi che rende difficoltoso il confronto nel merito presso le diverse sedi parlamentari competenti. Ritiene pertanto opportuno che il presidente, come avvenuto in altre occasioni, operi a tutela delle prerogative della Commissione stessa presso il Presidente della Camera. Fatto notare che il suo gruppo, riconoscendo responsabilmente la necessità di un intervento urgente nei territori più in difficoltà del Paese, garantirà in ogni caso l'approvazione in Assemblea del provvedimento, ritiene che l'eccessivo protrarsi dell'esame al Senato abbia prodotto una forzatura inaccettabile da stigmatizzare con forza, attraverso un atto di rinuncia ad esprimere il parere in Commissione.

Antimo CESARO (SCpI), *relatore*, pur rilevando che il ritardo con cui il provvedimento è giunto dal Senato è in parte imputabile all'ingorgo istituzionale prodotto dal susseguirsi dei provvedimenti legislativi adottati a cavallo tra le due legislature, ribadisce che l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, troppo lungo e meditato, ha oggettivamente condotto ad un sostanziale appesantimento del testo, del quale, tuttavia, va riconosciuta la meritoria finalità di salvaguardare le aree territoriali del Paese più in difficoltà. Alla luce degli orientamenti espressi nel corso dibattito, invita pertanto i gruppi a riflettere con attenzione al fine di conciliare la legittima pretesa di godere di tempi di esame congrui ed adeguati in Commissione – che li porterebbe a non esprimersi sul testo – con l'esigenza di garantire una risposta immediata a talune emergenze del Paese, che appaiono, allo stato, inderogabili e non più rinviabili. Per tali ragioni, pur sottolineando la lacunosità di taluni degli interventi posti in essere dal provvedimento e la criticità di una impostazione meramente emergenziale di misure di tale portata, ritiene importante garan-

tire un buon esito dell'*iter* di esame del provvedimento, quanto meno ai fini del suo esame in Assemblea.

Renata POLVERINI, *presidente*, alla luce degli orientamenti manifestati dai gruppi, rileva che non sembrano sussistere le condizioni per l'espressione del parere da parte della Commissione, associandosi alla considerazione, più volte espressa negli interventi testé svolti, che sarebbe poco dignitoso pronunciarsi su un testo di cui non si conosce appieno la portata normativa. Pur ritenendo responsabile e corretto non impedire in ogni caso l'approvazione del testo in Assemblea, tenuto conto della necessità di fornire risposte certe a talune emergenze del Paese, giudica necessario riflettere seriamente sulla tempistica di esame dei provvedimenti, ribadendo che sarà sua cura riferire tale questione al presidente Damiano, in vista della promozione delle opportune iniziative presso la Presidenza della Camera.

In conclusione, preso atto delle questioni sollevate, propone che la Commissione non proceda all'espressione del parere di competenza sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 11.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI indi del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

Testo unificato C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina PARIS (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla II Commissione sul testo unificato delle proposte di legge C. 331 e C. 927, che sostanzialmente ripropone il testo del disegno di legge d'iniziativa governativa approvato dalla Camera il 4 dicembre 2012, il cui iter si è interrotto per la fine anticipata della XVI legislatura. Ricorda, in proposito, che quel provvedimento fu il risultato di un approfondito esame che ha avuto come momento centrale dell'istruttoria legislativa le audizioni svolte nell'ambito di un'indagine conoscitiva che, attraverso l'apporto tecnico-giuridico di professori universitari e di operatori del diritto, quali magistrati ed avvocati, ha consentito, tra l'altro, di compiere un lavoro sicuramente delicato e complesso, quale la trasformazione di alcune deleghe contenute nel testo originario del disegno di legge governativo in disposizioni direttamente precettive.

Osserva che il provvedimento in esame prevede: la delega al Governo per l'introduzione di pene detentive non carcerarie; l'adozione, anche nel processo penale ordinario, della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato; una nuova disciplina della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili; disposizioni in materia di dibattimento, impugnazioni e restituzione nel termine, prescrizione del reato, modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato, nonché modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

Per quanto concerne le norme di più immediato interesse della XI Commissione, segnala, innanzitutto, l'articolo 2, il quale, introducendo l'articolo 168-*bis* nel codice penale, prevede che, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a

quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. Fa notare che, secondo tale dettato normativo, la messa alla prova comporta la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, nonché condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato; può inoltre comportare l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. Secondo tale disposizione, inoltre, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Si prevede, inoltre, che la prestazione sia svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e che la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

Rileva, infine, che la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato può essere concessa una sola volta, a meno che non si tratti di reati commessi anteriormente al primo provvedimento di sospensione, in relazione ai quali la sospensione può essere concessa una seconda volta.

Rileva poi che l'articolo 3, prevedendo talune modifiche al codice penale, include i reati previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro tra quelli per i quali l'indicazione delle prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Segnala, quindi, l'articolo 6, in base al quale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica

degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, anche per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, giudica opportuno rinviare lo svolgimento di ulteriori considerazioni alla giornata della domani, per la quale si riserva di presentare una proposta di parere, che possa tener conto anche di eventuali modifiche apportate al testo dalla Commissione di merito, considerato che quest'ultima è in procinto di concludere in queste ore l'esame degli emendamenti in sede referente, per riferire sul provvedimento all'Assemblea nella prossima settimana.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) prospetta l'opportunità di rinviare alla seduta di domani il seguito dell'esame del provvedimento.

Renata POLVERINI, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1139 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Teresa BELLANOVA (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 61 del 2013, adottato con carattere d'urgenza dal Governo, allo scopo di intraprendere – come recita la relazione di accompagnamento – tutte le azioni utili a tutelare l'ambiente dei contesti nei quali si sviluppa l'attività

produttiva di imprese definite strategiche ai sensi del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, nella piena consapevolezza che un'interruzione della produzione potrebbe arrecare gravi danni all'economia nazionale, oltre che all'ambiente e alla salute degli abitanti delle comunità circostanti.

In sostanza, segnala che il decreto-legge in esame, al pari dei provvedimenti d'urgenza già assunti in materia, dettando un quadro normativo generale valevole per tutti i casi di crisi aziendali in cui i rilevanti interessi produttivi e occupazionali si intrecciano strettamente con quelli ambientali e della sicurezza, consente di affrontare situazioni problematiche concrete, come quella – di grande attualità – dell'impianto dell'Ilva di Taranto, per il quale vengono previste specifiche misure.

Fa presente che il provvedimento in oggetto, pertanto, contiene sia una disciplina di carattere generale per gli stabilimenti strategici la cui attività abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, sia disposizioni puntuali, immediatamente applicabili alla società ILVA: l'obiettivo perseguito è quello di salvaguardare la competitività di sistemi di imprese e la riqualificazione dei lavoratori, da coniugare con la piena sostenibilità ambientale.

Rileva, in particolare, che il provvedimento è teso a disciplinare – in via generale (articolo 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (articolo 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Soffermandosi sulle parti di più diretto interesse della XI Commissione, segnala l'articolo 1, comma 13, che regola i compensi spettanti al commissario straordinario e al subcommissario. Più specificamente, evidenzia che si stabilisce che la determinazione del compenso onnicomprensivo del commissario straordinario sia

demandata ad un apposito DPCM nel rispetto dei limiti previsti per gli emolumenti pubblici, mentre il compenso del subcommissario è determinato nella misura del 50 per cento di quello fissato per il commissario; se dipendenti pubblici, il commissario e il subcommissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Infine, si prevede che il compenso dei componenti del comitato (si riferisce, in questo caso, al comitato di tre esperti nominati dal Ministro dell'ambiente, tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1) sia determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario e che tutti i trattamenti economici siano per intero a carico dell'impresa.

Preso atto del contenuto del provvedimento, auspica, quindi, che esso venga interpretato e applicato in un quadro di leale collaborazione tra soggetti istituzionali, senza inutili e inopportuni contrasti tra diversi poteri dello Stato, dal momento che il decreto persegue diversi obiettivi generali, tutti meritevoli di adeguata considerazione, sui quali non appare utile dividersi aprioristicamente, soprattutto in relazione all'individuazione dell'organo deputato a intervenire: la tutela di importanti esigenze di natura economica e occupazionale non può, infatti, risultare inconciliabile con la salvaguardia di interessi costituzionalmente rilevanti connessi alla salute dei cittadini, laddove sia proposto un equo temperamento tra i diversi valori in gioco.

In conclusione, considerato che per la giornata di domani è già previsto il seguito dell'esame del provvedimento, si riserva di verificare l'andamento dell'iter presso le Commissioni di merito, in modo da poter valutare se queste intendano apportare eventuali modifiche al testo, sul quale formulare successivamente una proposta di parere.

Sergio PIZZOLANTE (PdL) auspica un rinvio della discussione del provvedimento alla giornata di domani, considerata l'esi-

genza di svolgere taluni approfondimenti di merito, anche alla luce del prosieguo dell'esame presso la Commissione di merito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nell'assicurare che il dibattito di carattere generale proseguirà nella giornata di domani, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Renata POLVERINI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta preoccupazione in ordine ad un tema di particolare attualità economica e sociale, riguardante la difficile situazione della società Indesit, che rischia di produrre pesanti ricadute sul versante occupazionale. Chiede, in proposito, alla presidenza di farsi portavoce presso il Ministro dello sviluppo economico ai fini della celere attivazione di un tavolo di confronto tra le

parti sociali ed istituzionali, rivolto alla risoluzione delle relative problematiche produttive e lavorative. A fronte della crescente preoccupazione delle organizzazioni sindacali, ritiene importante sollecitare il dicastero competente alla convocazione del predetto tavolo di confronto, considerato che finora sull'argomento sono state pronunciate solo dichiarazioni di intenti, a cui non sono seguite azioni concrete.

Cesare DAMIANO, *presidente*, osservato che la questione posta dal deputato Polverini, da lui seguita personalmente con attenzione, appare importante e meritevole di approfondimento, coinvolgendo la sorte di numerosi lavoratori in esubero, fa presente che si farà carico di rappresentare tale esigenza al Ministro dello sviluppo economico, nella prospettiva della sollecita attivazione di un tavolo di concertazione sul tema.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

DL 43/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 (C. 1197 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 43 del 2013 (C. 1197 Governo, approvato dal Senato);

preso atto che tale provvedimento reca disposizioni destinate a fronteggiare situazioni di criticità e di emergenza in alcune aree del territorio nazionale, nel cui ambito l'area industriale di Piombino e anche quella di Trieste (aggiunta nel corso dell'esame al Senato) sono dichiarate in situazione di «crisi industriale complessa», mentre altre disposizioni sono legate al verificarsi di eventi sismici, alla gestione dei rifiuti e a problematiche di carattere ambientale;

rilevato che il testo reca, altresì, una disciplina per agevolare lo svolgimento di EXPO 2015 e il rispetto dei tempi per la realizzazione delle opere connesse, in considerazione dell'importanza strategica di tale evento;

osservato che si tratta di un provvedimento importante che, se certamente reca una serie di misure che i territori attendono per fronteggiare le difficoltà,

avrebbe, tuttavia, meritato un esame più approfondito di quello che è stato possibile garantire a seguito dei lunghi tempi di esame del testo presso l'altro ramo del Parlamento;

valutate le disposizioni di più immediato interesse della XI Commissione, che sembrano andare incontro ad effettive esigenze di operatività del personale coinvolto nella gestione di emergenze derivanti da specifiche calamità naturali;

ritenuto, in ogni caso, opportuno avanzare qualche riserva sulla proroga della gestione straordinaria e commissariale come *modus operandi* nel contrasto alle emergenze ambientali;

evidenziato, peraltro, come le disposizioni di cui sopra vanno comunque incontro a specifiche e indifferibili esigenze e aspettative di territori che sono in febbrile attesa di provvedimenti concreti, atti a lenire le difficoltà in cui essi stessi versano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Testo unificato C. 331 Ferranti e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 175

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti e C. 702 Grassi (*Esame e rinvio*) 177

AVVERTENZA 181

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

Testo unificato C. 331 Ferranti e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franca BIONDELLI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sulle parti di competenza concernenti il testo unificato della proposte di legge n. 331 e dell'abbinata n. 927, che prevede: la delega al Governo per l'introduzione di pene detentive non

carcerarie; l'adozione, anche nel processo penale ordinario, della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato; una nuova disciplina della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

Rileva innanzitutto come il provvedimento in esame – che si compone complessivamente di 14 articoli – riproduca il testo del disegno di legge d'iniziativa governativa approvato dalla Camera il 4 dicembre 2012 (C. 5019-*bis*), il cui iter si è interrotto per la fine anticipata della XVI legislatura.

Dopo aver evidenziato il carattere innovativo e l'indubbia rilevanza del provvedimento in titolo, in quanto volto a dare concretezza al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, fa presente che la Commissione di merito procederà nella seduta odierna all'esame degli emendamenti, alcuni dei quali presentati dai relatori e dal Governo, per cui il testo potrebbe subire alcune modifiche rispetto alla versione originaria, di cui darò conto nella seduta di domani, anche ai fini dell'espressione del parere.

Entrando nel merito del contenuto, e soffermandosi in particolare sulle disposizioni che incidono sulle competenze della Commissione affari sociali, segnala innanzitutto l'articolo 2, che reca modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, introducendo tre articoli dopo l'articolo 168 del codice penale. In particolare, il nuovo articolo 168-*bis*, al comma 2, prevede che la messa alla prova comporti la prestazione di un lavoro di pubblica utilità nonché condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato oltre che l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria. Il successivo comma 3 del nuovo articolo 168-*bis* precisa che il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Si prevede che la prestazione sia svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e che la sua durata giornaliera non possa superare le otto ore.

Fa presente, poi, che l'articolo 3 introduce nel libro VI del codice di procedura penale il titolo V-*bis* «Della sospensione del procedimento con messa alla prova», che detta le disposizioni processuali relative a tale istituto (artt. da 464-*bis* a 464-*novies*). In quest'ambito, con specifico riferimento alle competenze della XII Commissione, evidenzia la disposizione di cui al comma 5 del nuovo articolo 464-*bis*, volta a prevedere che, al fine di decidere sulla concessione della messa alla prova, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice possa acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare,

sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

Segnala, inoltre, l'articolo 4 del provvedimento, che novella le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale inserendovi l'articolo 191-*bis*, la cui rubrica reca: Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova. Si prevede, in particolare, che le funzioni di servizio sociale per la messa alla prova siano svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia. Sono poi disciplinati: le modalità di predisposizione del programma di reinserimento sociale; gli obblighi di informazione periodica, in capo all'ufficio competente, nei confronti dell'autorità giudiziaria procedente; la relazione finale sul decorso e sull'esito della prova.

Un'altra disposizione significativa è quella recata dall'articolo 6, ai sensi del quale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. Tale articolo è da ritenersi particolarmente rilevante in quanto, essendo le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, è necessario che tali uffici dispongano di strutture e di risorse adeguate allo svolgimento dei nuovi compiti loro assegnati.

Segnala altresì un emendamento presentato dai relatori all'articolo 6, volto a prevedere che entro il 31 maggio di ciascun anno il Ministro della giustizia riferisca alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.

Appare, inoltre, significativo un ulteriore emendamento dei relatori, teso a stabilire che il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di pubblica-

zione della legge, debba adottare un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il Presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, contemplate dal nuovo articolo 168-bis, introdotto – come ricordato sopra – dall'articolo 2 del provvedimento in esame.

A questo proposito, reputa opportuno ricordare che la XII Commissione, in sede di esame del richiamato disegno di legge n. 5019-bis, nella seduta del 18 ottobre 2012, aveva approvato su proposta del relatore, deputato Murer, un parere con un'osservazione con la quale si invitava la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che il Ministro della giustizia non si limiti a svolgere un'attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione delle disposizioni concernenti la messa alla prova, ma che indichi strumenti, risorse e tempi certi in relazione all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

Alla luce delle considerazioni svolte, e di quelle che emergeranno nel corso del dibattito, si riserva di formulare una proposta di parere nella seduta di domani, mercoledì 19 giugno.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

C. 100 Binetti e C. 702 Grassi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, ricorda che le proposte di legge all'esame della Commissione hanno ad oggetto un argomento che la Commissione medesima ha già compiutamente affrontato nel corso della precedente legislatura attraverso un esame articolato – anche mediante lo svolgimento di audizioni di docenti universitari ed esperti della materia, nonché di associazioni – che ha portato all'approvazione di un testo unificato di diverse proposte di legge (C. 746 e abbinate), approvato all'esame dell'Assemblea. In particolare, nella seduta dell'Assemblea del 23 ottobre 2012 si è svolta la discussione generale, mentre il seguito dell'esame non ha poi avuto luogo a causa della fine anticipata della legislatura.

Fa presente, preliminarmente, che la pratica della dissezione dei cadaveri a scopo di studio e ricerca è, in Italia, assai poco frequente.

In assenza di norme dedicate, l'utilizzo del corpo *post mortem* per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, che dedica il Capo VI al Rilascio di cadaveri a scopo di studio (articoli 40-43).

Al riguardo, osserva che le prescrizioni di tale regolamento si basano sull'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che ha imposto un vincolo di legge sui cadaveri il cui trasporto non avvenga a spese dei congiunti compresi nel nucleo familiare fino al sesto grado o a cura di confraternite e sodalizi, nonché di quelli provenienti dagli accertamenti me-

dico-legali che non siano richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare, eccettuati comunque i casi di suicidio. Tali cadaveri, in virtù della suddetta norma, vengono destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche. In particolare, la consegna dei cadaveri alle sale anatomiche universitarie può avvenire trascorso il periodo di osservazione prescritto dallo stesso regolamento di polizia mortuaria. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti messi a loro disposizione. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale.

Nell'ordinamento italiano risultano invece del tutto assenti, allo stato, norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine all'atto di disposizione *post mortem* del proprio corpo.

Di converso, la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante « Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti », ha disciplinato il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e ha regolamentato le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espanto e di trapianto di organi.

Entrando nel merito del contenuto delle due proposte di legge, fa presente che la n. 702, di cui è il primo firmatario, che riproduce il contenuto del suddetto testo unificato della precedente legislatura, si compone di otto articoli.

In particolare, l'articolo 1 qualifica come oggetto del provvedimento l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti a fini di ricerca scientifica dei soggetti dei quali sia stata accertata la morte ai sensi della richiamata legge n. 578 del 1993, e che abbiano espresso in vita il consenso informato. Tale utilizzazione è informata ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinata in modo da assicurare il rispetto del corpo umano.

L'articolo 2 stabilisce che il Ministro della salute – utilizzando le risorse dispo-

nibili a legislazione vigente –, le regioni e le aziende sanitarie locali, per le rispettive competenze, promuovono iniziative di informazione, dirette al personale medico ed ai cittadini.

L'articolo 3 prevede che la manifestazione del consenso all'utilizzazione del corpo e dei tessuti *post mortem* avvenga mediante una dichiarazione redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Una copia della dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento di cui al successivo articolo 4 – o all'azienda sanitaria di appartenenza che la consegna al suddetto centro –, che ha precisi obblighi informativi nei confronti dell'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo.

L'articolo 4 disciplina le modalità di selezione dei centri di riferimento – per la conservazione e utilizzazione delle salme – da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Osserva, poi, che l'articolo 5 obbliga i citati centri di riferimento alla restituzione della salma alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla consegna. Gli oneri per il trasporto della salma dal decesso alla riconsegna, le spese di tumulazione e quelle per l'eventuale cremazione sono a carico dell'istituzione in cui ha sede il centro di riferimento che l'ha presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

L'articolo 6 stabilisce che la donazione del corpo *post mortem* non possa avere fini di lucro.

L'articolo 7 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per l'adozione del regolamento di attuazione delle disposizioni in esame, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore allo scopo di: stabilire modi e tempi, comunque non superiori ad un anno, per la conservazione, il trasporto, l'utilizzo e riconsegna in condizioni dignitose delle

salme alle famiglie da parte dei centri di riferimento, prevedendo la facoltà di procedere alla sepoltura delle salme di cui non venga chiesta la riconsegna; indicare le cause di esclusione di utilizzo delle salme; individuare le modalità applicative per il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8.

L'articolo 8 dispone, infine, sulla copertura finanziaria del provvedimento autorizzando la spesa di 1 milione di euro nell'anno 2013 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 (trasporto della salma dal decesso alla riconsegna, le spese di tumulazione e quelle per l'eventuale cremazione).

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 100 (Binetti ed altri), rileva come anch'essa nasca dalla necessità di regolamentare la pratica della dissezione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, tenuto conto sia del quadro normativo di riferimento, non del tutto chiaro ed esaustivo, sia di quanto sia importante per gli studenti di medicina e chirurgia fare pratica di dissezione, soprattutto per quanto concerne lo studio dell'anatomia, mentre nelle condizioni attuali costoro sono costretti a recarsi in altri Paesi europei dove è possibile frequentare corsi pratici.

Osserva altresì che, dal punto di vista del contenuto, tale proposta si compone di otto articoli aventi un contenuto molto simile, e in certi punti addirittura identico, a quello dell'altra proposta di legge.

Passando all'esame del contenuto, rileva che l'articolo 1 qualifica l'oggetto e la finalità del provvedimento che disciplina la donazione del corpo *post mortem* a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione. Oltre ai soggetti di cui è stata accertata la morte ai sensi della legge n. 578 del 1993, l'articolo in esame considera anche soggetti deceduti non riconosciuti e conservati a disposizione dell'autorità giudiziaria per dodici mesi.

L'articolo 2 definisce, poi, le modalità di manifestazione del consenso, prevedendo la necessità di un atto scritto – ma non la forma dell'atto pubblico o della

scrittura privata autenticata –, con una specifica sottoscrizione relativa al desiderio di essere tumulati o cremati al termine dell'attività di studio, di ricerca o di formazione. La volontà è sempre revocabile, mentre la mancata dichiarazione di volontà o la modifica anche solo verbale, prima della morte è considerata come dissenso all'utilizzo del proprio corpo. Per i minori di età il consenso è manifestato dai genitori.

L'articolo 3 prevede che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed in collaborazione con altri enti od organismi, promuova iniziative di informazione dirette ai cittadini per diffondere la conoscenza della legge.

Fa presente, poi, che l'articolo 4 – analogamente all'articolo 6 della proposta di legge n. 702 – stabilisce che la donazione del corpo *post mortem* non possa avere fini di lucro.

L'articolo 5 – analogamente all'articolo 7 della proposta di legge n. 702 – prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con quello dell'istruzione dell'università e della ricerca e di intesa con la Conferenza Stato-regioni per stabilire le modalità per la conservazione, richiesta, trasporto, e restituzione della salma alla famiglia, le cause di esclusione di utilizzo dei cadaveri e per individuare le strutture universitarie ed ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione della salma. Presso i citati centri di riferimento l'articolo 6 istituisce il registro per l'utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, ove annotare gli elementi utili a identificare il soggetto utilizzatore, nonché il momento e le modalità di utilizzo del cadavere nel rispetto del corpo umano.

L'articolo 7, poi, prevede l'adozione del regolamento di attuazione della legge con decreto del Ministro della salute di intesa con la Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 8, infine, dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento,

stabilendo che all'onere derivante dall'attuazione della legge si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

In conclusione, auspica che la Commissione possa procedere con celerità all'esame e alla conclusione delle proposte di legge illustrate, in considerazione sia dell'ampio e approfondito lavoro svolto nel corso della precedente legislatura sul tema in oggetto, sia della sua oggettiva rilevanza, riconosciuta oggi anche dalla Chiesa cattolica la quale, se un tempo stigmatizzava questa pratica, oggi ritiene che la donazione del proprio corpo dopo la morte affinché possa essere utilizzato a fini di studio e di ricerca scientifica costituisca un gesto di grande valore e di solidarietà.

Paola BINETTI (SCpI), dopo aver ribadito quanto è accaduto nella scorsa legislatura, laddove in Commissione si è raggiunta un'ampia convergenza che ha portato all'approvazione di un testo unificato in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca, condivide l'auspicio, già formulato dal relatore, affinché l'iter delle proposte di legge in oggetto sia particolarmente celere. A questo proposito, precisa che l'obiettivo che si intende raggiungere è quello di dare ai cittadini la possibilità di donare il proprio corpo affinché possa essere utilizzato per fini di alto valore etico e umano, dando così la possibilità di studiare tutte quelle malattie di cui non si conosce la natura e su cui è difficile la ricerca scientifica.

Evidenzia, quindi, la centralità che per molto tempo ha assunto la diagnosi anatomo-patologica, della quale occorre riconoscere la rilevanza soprattutto con riferimento alla cura di determinate malattie, tra le quali l'alzheimer.

Richiamando alcune delle considerazioni svolte dal relatore, fa presente che

l'importanza della dissezione dei cadaveri è stata riconosciuta dalla Chiesa cattolica già alcuni secoli fa, come dimostra l'ampiezza della sala settoria, decisamente all'avanguardia, che venne costruita presso l'Ospedale Sacro Cuore nel 1861. Oggetto di studio erano allora i cadaveri che nessuno reclamava, dei quali a volte non si conosceva nemmeno l'identità. A quell'epoca, dunque, era ben chiara l'importanza della relazione diretta con il corpo umano, poi venuta a meno a seguito dell'avvento di strumenti quali l'ecografia e la risonanza. Ritiene che sia, invece, molto importante recuperare l'idea del rapporto del medico con il corpo, da studiare sempre con il massimo rispetto, riconoscendone la dignità.

A questo proposito, evidenzia la necessità di assicurare che la restituzione del cadavere, dopo l'utilizzo per fini scientifici e di ricerca, avvenga con modalità tali da garantirne il massimo rispetto, per cui il cadavere deve essere adeguatamente ricomposto. Ritiene, dunque, corretta la previsione, ricordata prima dal relatore, per cui le spese per il trasporto della salma dal decesso alla riconsegna, nonché quelle per la tumulazione siano poste a carico dell'istituzione in cui ha sede il centro di riferimento che l'ha presa in consegna.

Gian Luigi GIGLI (SCpI), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Binetti a proposito di quanto sia risalente nel tempo la pratica della dissezione dei cadaveri a fini di studio e di ricerca scientifica, ricorda, tra le altre, le esperienze di Morgagni, considerato il fondatore dell'anatomia patologica nella sua forma contemporanea, nonché quella di Lancisi o dell'altro grande anatomo patologo, Stenone, che si collocano tutte tra il XVII e il XVIII secolo.

Vanna IORI (PD) esprime apprezzamento per le proposte di legge in esame, non solo per il loro contenuto e per gli

obiettivi che entrambe si pongono ma anche per quella che considera una caratteristica essenziale, data dal valore che si attribuisce alla dignità e al rispetto del corpo umano.

Fa presente, dunque, che la cultura positivista ha consegnato una visione del corpo quale « macchina », che ha portato come conseguenza il fatto che i medici non si interfaccino più con le persone, con il corpo umano, come invece accadeva in passato. A questo proposito, ricorda il celebre quadro di Rembrandt, dipinto verso la metà del XVII secolo, che rappresenta, appunto, lo una lezione di anatomia.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sui lavori della Commissione.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	182
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	188
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	189

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 11.15.

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

C. 1197 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Luca SANI, *presidente e relatore*, rileva preliminarmente che la Camera, considerato che il disegno di legge è stato trasmesso a ridosso della scadenza del termine di conversione, si trova ad esami-

narlo in una condizione singolare, che limita significativamente la facoltà di apportare modifiche e consente solo considerazioni politiche prive di effetto. Ritiene al riguardo che, in relazione ai procedimenti di conversione dei decreti-legge, entrambe le Camere dovrebbero poter svolgere l'esame di competenza con modalità e in tempi adeguati.

Nel merito, sottolinea che il decreto-legge n. 43 ha un contenuto molto articolato, che è risultato ulteriormente arricchito nel corso dell'esame al Senato.

Gli articoli originari del decreto legge recano: misure in materia di rilancio dell'area industriale di Piombino (articolo 1); misure finalizzate a contrastare emergenze ambientali (articoli 2 e 3, concernenti, rispettivamente, il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio di Palermo e la gestione degli impianti di collettamento e depurazione in Campania, nonché articolo 4, che reca una proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli dell'acquedotto del Sele); interventi per le zone colpite dal sisma del maggio 2012, ovvero volti a favorire la ricostruzione nei

territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma nell'aprile 2009 (articoli 6, 7 e 8); misure che riguardano la realizzazione dell'Expo Milano 2015 (articolo 5).

Nel corso dell'esame al Senato, sono state introdotte numerose modifiche al decreto-legge, nonché disposizioni concernenti ulteriori settori dell'ordinamento e, in particolare: il riconoscimento della qualifica di area di crisi industriale complessa all'area industriale di Trieste (commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 1); la gestione dei rifiuti e la determinazione della TARES in Campania (articolo 3, commi 3-ter e 3-quater); l'emergenza ambientale in Puglia (articolo 3-bis); il servizio pubblico di trasporto marittimo nello stretto di Messina (articolo 5-bis); l'acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti (articolo 5-ter); il sinistro marittimo nel porto di Genova (articolo 5-quater); la ripresa della regione Molise a seguito del sisma del 2002 (articoli 6-bis e 7-bis); ulteriori disposizioni concernenti le zone terremotate (articoli da 6-ter a 6-novies); l'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia (articolo 6-decies); gli investimenti nella rete infrastrutturale ferroviaria (articolo 7-ter); deroghe al regime del patto di stabilità interno degli enti interessati alla linea ferroviaria Torino Lione (articolo 7-quater); l'utilizzo delle terre e rocce da scavo (articolo 8-bis).

Infine, nel disegno di legge di conversione, il Senato ha introdotto norme per il trasferimento delle funzioni in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio al Ministro per i beni e le attività culturali e sulla composizione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che viene adeguata alla nuova struttura del Governo e alle nuove denominazioni assunte dai Ministri negli ultimi anni.

In tale complesso quadro, appaiono di interesse per la Commissione Agricoltura le parti di seguito indicate.

L'articolo 5 è dedicato alla realizzazione dell'evento Expo Milano 2015, intitolato *Nutrire il pianeta, energia per la vita*,

che illustrerà la tradizione e l'innovazione nel settore dell'alimentazione alla luce dei nuovi scenari globali, al centro dei quali vi è il tema del diritto ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il pianeta. In particolare, sono dettate disposizioni modificative della normativa vigente, al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per il suo svolgimento e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del *Bureau International des Expositions* (BIE), tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento e delle opere essenziali e connesse indicate negli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, nonché degli interventi strettamente funzionali.

Al comma 1, lettera a), si prevede l'istituzione di un Commissario unico delegato dal Governo, subentrante al Commissario straordinario e al Commissario generale dell'Expo 2015, al quale vengono attribuiti poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, nonché la facoltà di provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza. Il Commissario unico è stato nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013. Si prevede altresì il Commissario unico invia una relazione finale al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse, sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015.

Si prevede, altresì, l'utilizzazione delle risorse derivanti dalle economie di gara, anche per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'evento (comma 1, lettera b), alle condizioni indicate nella norma). La lettera c) consente alla società Expo 2015 Spa e alle stazioni appaltanti di operare secondo specifiche deroghe alla normativa vigente sulle procedure contrattuali, nel rispetto dei principi generali e della normativa comunitaria. La lettera d) qualifica come

edifici temporanei determinate opere di Expo 2015, da realizzarsi senza titolo abilitativo ed, in particolare, esonerati dal rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza. La lettera e) prevede che, entro il 30 aprile 2013, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individui misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 Spa in relazione all'Esposizione Universale « Expo Milano 2015 », ivi compreso quanto necessario a garantire l'appartenenza in via esclusiva dei beni immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni, simboli e colori che contraddistinguono l'attività e l'Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Con il medesimo decreto sono individuati specifici interventi volti a reprimere attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, non autorizzate da Expo 2015 Spa, dirette ad intraprendere attività di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne visibilità o profitto economico, anche prevedendo le relative sanzioni amministrative. La lettera f) prevede l'applicazione delle disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del codice del processo amministrativo (decreto legislativo n.104 del 2010) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 Spa. La lettera g) prevede che il CIPE assuma le decisioni strategiche, anche finalizzate ad ottenere eventuali finanziamenti comunitari, per la valorizzazione dell'innovazione del settore turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la realizzazione dell'Expo Milano 2015, assicurando il coordinamento tra le amministrazioni interessate concertandole con il Commissario Unico delegato per il Governo ed il Commissario di sezione per il Padiglione Italia, la regione Lombardia, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, la provincia e il comune di Milano e

le eventuali altre autonomie locali coinvolte nella realizzazione dell'evento. Il Commissario unico riferisce trimestralmente al CIPE sullo stato di attuazione delle opere e su azioni correttive intraprese per il superamento delle criticità.

I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 5 recano ulteriori disposizioni a sostegno dell'EXPO in materia di: stipula di un Protocollo con l'ONU per disciplinare la partecipazione di tale Organizzazione a supporto dell'Expo 2015, anche attraverso la costituzione di un Fondo fiduciario *ad hoc*; facoltà di gestione concesse al Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia; applicazione dell'Accordo con il Bureau International des Expositions alla Società Expo 2015 Spa, per la parte in cui riconosce alcune esenzioni fiscali per le attività di realizzazione e gestione dell'Expo 2015 svolte dai Commissariati generali di sezione, ossia le strutture dei partecipanti ufficiali alla cui direzione è posto un Commissario di sezione nominato da ciascuno stato o organizzazione internazionale intergovernativa partecipante.

Nell'ambito delle disposizioni concernenti il sisma del maggio 2012, va segnalato l'articolo 6, commi da 2 a 5, che prorogano dal 30 novembre 2012 al 31 ottobre 2013 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il nuovo termine del 31 ottobre vale anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013, anche da parte di chi ha già presentato la documentazione entro il precedente termine del 30 novembre.

Al riguardo, ricorda che il decreto-legge n. 174 del 2012 ha previsto per una serie di soggetti la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato della durata massima di

due anni per il pagamento dei tributi, contributi e premi. I soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi saranno accollati dallo Stato, attraverso un credito d'imposta riconosciuto ai soggetti finanziatori pari per ciascuna scadenza di rimborso all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione del debito tributario, senza applicazione dei limiti di legge, ovvero può essere ceduto nell'ambito del gruppo cui la società appartiene. I soggetti destinatari di tale tipologia di finanziamenti sono, tra gli altri, i titolari di reddito di impresa (anche commerciale) che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla loro attività, hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi; i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese.

L'articolo 6-septies, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alla disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2013 la quale prevede il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, per fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

In primo luogo, la norma in esame dispone che il finanziamento può essere concesso per il pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 15 novembre 2013 (in luogo del previgente 30 giugno 2013). Entro il 31 ottobre 2013 può essere richiesto il finanziamento alle banche. Si prevede, inoltre, che l'autodichiarazione attualmente richiesta per accedere al fi-

nanziamento sia sostituita da una perizia asseverata che attesti, oltre alle condizioni richieste dalla vigente disciplina, anche l'entità della riduzione del reddito. Infine sono apportate modifiche alla disciplina in esame volte ad assicurare il rispetto delle decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.

Al riguardo, ricorda che in aggiunta alle diverse misure d'aiuto previste per la ricostruzione, per il pagamento dei tributi, contributi e premi, e per le imprese e i lavoratori autonomi danneggiati economicamente, l'articolo 1, commi 365-379, della legge di stabilità 2013 ha introdotto un'ulteriore ipotesi di finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, e che siano soggetti diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi agevolati per la ricostruzione. I soggetti sopra indicati per poter accedere al finanziamento devono dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due condizioni, attinenti alla diminuzione del volume d'affari, all'utilizzo di strumenti di sostegno al reddito; alla riduzione dei consumi per utenze, alla contrazione dei costi variabili. I soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione tra la Cassa di Risparmio di Roma e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato.

Al riguardo, deve segnalare che il decreto-legge non riguarda altre situazioni di emergenza, quali quelle provocate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 2012, che richiederebbero interventi adeguati, articolati in modo conforme a quanto previsto in passato per situazioni del tutto analoghe.

Richiama in proposito le risoluzioni a forma di diversi gruppi discusse dalla Commissione Agricoltura nella passata legislatura, nella seduta del 21 dicembre

2012, con le quali si chiedeva un intervento straordinario di sostegno alle imprese agricole danneggiate dalle alluvioni ad integrazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sul fondo di solidarietà nazionale. A distanza di mesi, restano ancora alcune questioni da risolvere. Infatti, l'aiuto pubblico alle imprese non è proporzionale ai danni subiti e perciò imprese (che sono soprattutto ovviamente quelle commerciali) con 200.000 euro di danni avranno un contributo del 75 per cento e imprese con milioni di danni massimo 200.000 euro. Inoltre, dall'indennizzo sono escluse le merci, ma soprattutto mancano i danni indiretti (il fermo della produzione), mentre in tutti gli eventi calamitosi del passato questi danni sono stati considerati. Desta infine perplessità il criterio dell'applicazione del « *de minimis* » su tali aiuti.

Infine, ritiene che anche per tutte le calamità atmosferiche più recenti dovrebbe essere prevista la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, come avvenuto per casi analoghi.

Sul piano legislativo, ricorda che l'articolo 1, comma 548, della legge di stabilità 2013, nell'incrementare di 250 milioni di euro il Fondo per la protezione civile in favore delle regioni e dei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, destina tali risorse a interventi in conto capitale. Al riguardo, i presidenti di alcune regioni avevano chiesto che una quota della somma stanziata per l'alluvione potesse essere erogata anche per indennizzare i danni subiti dai privati, oltre che per la ricostruzione e gli interventi infrastrutturali pubblici.

Presenta infine una proposta di parere favorevole con un'osservazione, che interviene sulle questioni da ultimo indicate (vedi allegato 1).

Marco CARRA (PD) sottolinea che il fatto che il provvedimento sia stato « ad arte » trasmesso dal Senato a ridosso della sua scadenza mette la Camera in condizioni di dover approvare il testo, senza

poterlo modificare. Per questa ragione, deve richiamare l'attenzione su alcune previsioni che, da parlamentare e da lombardo, considera inaccettabili, anche se non rientranti nell'ambito di competenza della Commissione Agricoltura.

In particolare, rileva che, in merito alle deroghe relative al patto di stabilità, la regione Lombardia è stata equiparata alla regione Veneto, anche se ha subito danni di ben diversa entità, se pure minori rispetto a quelli verificatisi in Emilia. Anche per le deroghe in materia di assunzioni di personale, si fa riferimento alle unioni di comuni, enti che nel territorio lombardo interessato dal sisma non sono presenti. Sottolinea inoltre che non risulta prorogato il termine per le verifiche antisismiche. Infine, segnala che si rischiano di perdere, a causa di colpevoli ritardi della regione Lombardia, ben 37 milioni di euro di risorse europee per la ricostruzione, attualmente bloccati alla Corte dei conti; al riguardo, ritiene necessario che il Governo intervenga con un proprio atto, affinché quelle risorse possano essere utilizzate entro il dicembre 2013.

Fa quindi presente che, per senso di responsabilità e nonostante le criticità evidenziate, sosterrà il provvedimento in esame, augurandosi che possano essere in ogni caso adottati i necessari correttivi.

Monica FAENZI (Pdl) dichiara che il suo gruppo è favorevole alla proposta di parere del Presidente, pur dovendo constatare con rammarico l'impossibilità di apportare al provvedimento modifiche indispensabili per far fronte ad altre emergenze che lo stesso non contempla e che ancora si ripercuotono negativamente sui territori interessati. Ricorda che a tal fine erano stati presentati numerosi emendamenti.

Per quanto riguarda le zone colpite dalle alluvioni, sottolinea che molte imprese, non avendo potuto far fronte ai versamenti fiscali e contributivi, si trovano ora oggetto di procedure di riscossione, con un pesante aggravio di sanzioni. Ritiene pertanto che le stesse dovrebbero essere almeno esentate da tale aggravio.

Gian Pietro DAL MORO (PD) rileva la necessità di prendere in considerazione anche le esigenze delle zone colpite dalle alluvioni nel maggio 2013 quali, in particolare, le province di Verona e Vicenza. Sottolineando che il Governo dovrà farsi carico nei prossimi provvedimenti anche di tali esigenze, sottolinea che, nelle more, le amministrazioni locali interessate dovrebbero essere autorizzate ad utilizzare il proprio avanzo di bilancio, in deroga al patto di stabilità, anticipando le somme ritenute giustificate per i danni subiti dalle famiglie e dalle imprese locali colpite.

Chiede quindi di integrare la proposta di parere nel senso indicato.

Franco BORDO (SEL) osserva che, nel merito, il provvedimento contiene disposizioni che appaiono tra loro in contraddizione. Dichiaro poi di condividere i rilievi critici del deputato Carra, in merito alla situazione del territorio mantovano colpito dal sisma e in merito alle risorse europee che rischiano di andare perdute.

Preannuncia pertanto che non parteciperà alla votazione sul parere.

Mario CATANIA (SCpI), associandosi al rammarico espresso dai colleghi per la situazione nella quale la Camera esamina il provvedimento, ritiene opportuno precisare, nella proposta di parere, che si fa riferimento agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel 2012 e nel 2013, ricordando in particolare quelli verificatisi nella primavera di quest'anno.

Mino TARICCO (PD) condivide i rilievi emersi nel dibattito circa l'impossibilità per la Camera di migliorare il provvedimento. Ritiene inoltre opportuno far riferimento anche agli altri eventi calamitosi.

Alan FERRARI (PD) osserva che, in relazione agli interventi per le zone colpite da calamità, occorre tenere conto degli atti assunti dalle regioni e compiere ulteriori passi in avanti. In particolare, rileva che la regione Lombardia, con apposita mozione

del Consiglio regionale, ha evidenziato i danni subiti nei mesi di aprile-maggio 2013. Ritiene inoltre importante prevedere apposite deroghe al patto di stabilità interno.

Silvia BENEDETTI (M5S) concorda con i commissari che hanno evidenziato come i tempi a disposizione della Commissione e della Camera non consentano un effettivo esame e l'eventuale modifica del provvedimento.

Luca SANI, *presidente e relatore*, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, fa presente che la Commissione dovrà proseguire i suoi lavori al termine delle votazioni antimeridiane in Assemblea e prima della riunione congiunta delle Commissioni Agricoltura e Politiche dell'Unione europea delle due Camere, prevista per le ore 14.

Dopo aver precisato che nella sua proposta di parere si fa riferimento agli eventi verificatisi «dal 2012», avverte che si riserva di presentare, sulla base del dibattito svoltosi, una nuova formulazione della stessa.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 14.05.

Luca SANI, *presidente e relatore*, presenta una nuova formulazione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Franco BORDO (SEL), vista la nuova versione della proposta del relatore e modificando l'orientamento precedentemente espresso, preannuncia il suo voto favorevole.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, nella nuova formulazione presentata dal Presidente relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 (C. 1197 Governo, approvato dal Senato)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, nonché trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE (C. 1197 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

il decreto-legge non interviene su altre rilevanti situazioni di emergenza e, in particolare, su quelle provocate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 2012, che hanno provocato in numerose aree del territorio nazionale gravi danni alle imprese agricole;

per consentire la piena ripresa produttiva, gli interventi sinora disposti andrebbero integrati in modo conforme a quanto previsto in passato per situazioni del tutto analoghe;

alcune delle regioni interessate, in sede di riparto dello stanziamento di 250 milioni di euro previsto dalla legge finanziaria 2013 (articolo 1, comma 548), hanno chiesto che una quota della somma stanziata per le alluvioni potesse essere erogata anche per indennizzare i danni subiti dai privati, oltre che per la ricostruzione e gli interventi infrastrutturali pubblici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si sottolinea l'esigenza di prevedere, in relazione ai danni causati alle imprese agricole dagli eccezionali eventi atmosferici in premessa indicati, un diverso regime di indennizzi, che tenga proporzionalmente conto dell'ammontare dei danni effettivamente subiti e che si estenda anche alle scorte di prodotto e ai danni indiretti, come il fermo della produzione; sarebbe altresì necessario prevedere per le imprese colpite la sospensione dei termini per i versamenti fiscali e contributivi.

ALLEGATO 2

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 (C. 1197 Governo, approvato dal Senato).

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL
RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, nonché trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE (C. 1197 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame della Camera non ha consentito di apportare miglioramenti al testo già approvato dal Senato, in relazione ai temi di competenza della Commissione;

va in ogni caso rilevato che il provvedimento in esame non interviene su altre rilevanti situazioni di emergenza e, in particolare, su quelle provocate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel 2012 e nel 2013 e da alcuni recenti eventi sismici, come quelli verificatisi nell'area del Pollino, che hanno provocato gravi danni anche al comparto agroalimentare;

per consentire la ripresa produttiva delle aree interessate, sono necessari in-

terventi adeguati, articolati in modo conforme a quanto previsto in passato per situazioni del tutto analoghe;

con riferimento specifico alle alluvioni del 2012, alcune delle regioni interessate, in sede di riparto dello stanziamento di 250 milioni di euro previsto dalla legge finanziaria 2013 (articolo 1, comma 548), hanno chiesto che una quota della somma stanziata per le alluvioni potesse essere erogata anche per indennizzare i danni subiti dai privati, oltre che per la ricostruzione e gli interventi infrastrutturali pubblici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione ai danni causati in particolare al comparto agroalimentare dagli eventi atmosferici e sismici indicati in premessa, si sottolinea l'esigenza di interventi adeguati, articolati in modo conforme a quelli adottati in passato per casi analoghi e in particolare per i territori interessati dal sisma del maggio 2012, anche ad integrazione delle misure già disposte per alcuni di tali eventi. In particolare:

1. oltre all'indennizzo per i danni diretti, che dovrebbe essere proporzionale ai danni effettivamente subiti, si segnala la necessità che nel regime degli indennizzi

siano compresi i danni alle merci e alle scorte e i danni indiretti, come il fermo della produzione;

2. sarà altresì necessario prevedere la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi e delle rate di mutuo nonché la sospensione di ogni procedura di esecuzione forzata posta in essere dai soggetti della riscossione e dagli istituti di credito; conseguentemente, dovrebbero essere annullate le eventuali sanzioni già irrogate;

3. si ritiene inoltre necessario disporre l'esenzione dall'IMU e dalla TARSU per i fabbricati distrutti o resi inagibili totalmente o parzialmente a causa dei citati eventi sismici;

4. si segnala l'esigenza di consentire agli enti locali interessati le opportune deroghe al patto di stabilità interno per consentire interventi di sostegno e per le spese relative al personale utilizzato in relazione ai predetti eventi. Inoltre, le amministrazioni locali interessate dovrebbero essere autorizzate ad utilizzare eventuali avanzi di bilancio, in deroga al patto di stabilità interno, per anticipare, nelle more della definizione delle misure statali, le somme ritenute giustificate per i danni subiti dai soggetti colpiti;

b) si sottolinea la necessità di prorogare sino al dicembre 2014 lo stato di emergenza per le aree del Pollino colpite dal sisma.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) (*Esame e conclusione parere favorevole*)

191

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. C. 1197 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla Commissione VIII).

(*Esame e conclusione parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire dal pomeriggio odierno e che pertanto la XIV Commissione dovrà esprimersi entro la seduta corrente.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, che reca una serie di disposizioni destinate a fronteggiare situazioni di criticità e di emergenza in alcune aree del territorio nazionale legate al verificarsi di eventi sismici, ma anche alla gestione dei rifiuti e a problematiche di carattere ambientale. Si tratta, pertanto, in molti casi, di norme che i territori attendono per fronteggiare le difficoltà. Il decreto reca inoltre una disciplina *ad hoc* per agevolare lo svolgimento di EXPO 2015 e il rispetto dei tempi per la realizzazione delle opere in considerazione dell'importanza strategica di tale evento.

Prima di illustrare sinteticamente il contenuto del provvedimento, intende evidenziare con rammarico la ristrettezza dei tempi nei quali si svolgerà l'esame del provvedimento in questo ramo del Parlamento. L'esame del decreto, infatti, che è stato adottato dal precedente Governo alla fine del suo mandato, non è stato tempestivamente iniziato dal Senato a motivo dell'avvio della legislatura e dell'insediamento delle Commissioni permanenti, ma si è eccessivamente protratto tanto da comprimere i tempi per l'esame alla Ca-

mera: il decreto-legge, che dovrà essere convertito entro il prossimo 25 giugno, è all'esame dell'Assemblea già a partire da questo pomeriggio.

Queste considerazioni sono tanto più valide in presenza di un provvedimento che giunge all'esame della Commissione sostanzialmente modificato rispetto al testo originario e pertanto di una certa complessità. Più specificamente, le modifiche inserite nel corso dell'esame al Senato consistono in diciassette articoli aggiuntivi e quarantacinque commi aggiuntivi, per la cui analisi analitica rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici.

In primo luogo segnala le modifiche che sono state introdotte al disegno di legge di conversione, ai commi da 2 a 8, che provvedono al trasferimento di funzioni in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio al Ministro per i beni e le attività culturali. Il comma 9, inoltre, sostituendo il secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 48 del 1967, riformula la composizione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in conseguenza degli accorpamenti tra i dicasteri che sono stati decisi negli ultimi anni. Si prevede, altresì, che il segretario del CIPE (che partecipa alle riunioni del Comitato) possa essere anche un Ministro o un Sottosegretario di Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Passando al contenuto del decreto-legge, ricorda che l'articolo 1 reca disposizioni riguardanti il riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area in situazione di crisi industriale complessa (comma 1), ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 83/2012. Si prevede la nomina (comma 2), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Regione Toscana come Commissario straordinario che si avvarrà di una serie di soggetti indicati dalla norma al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità previste dal nuovo Piano regolatore portuale (comma 3). Al fine di individuare le risorse da destinare a tali interventi è

prevista la stipula di un accordo di programma quadro tra i ministeri interessati e gli enti locali (comma 6). Il comma 7, come sostituito durante l'esame al Senato, reca una deroga al Patto di stabilità interno per la regione Toscana e per il comune di Piombino con riferimento ai pagamenti effettuati da tali enti per l'attuazione degli interventi infrastrutturali, portuali ed ambientali e per l'area industriale di Piombino. Il comma 5, invece, stabilisce che il CIPE, entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, delibera l'approvazione del progetto definitivo del lotto n. 7 compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia.

Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che anche l'area industriale di Trieste, in analogia a quanto previsto per l'area industriale di Piombino, sia riconosciuta come area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Un secondo gruppo di norme riguarda le emergenze di carattere ambientale. In particolare, l'articolo 2 detta disposizioni volte a prorogare, fino al 31 dicembre 2013, in deroga alle norme del decreto-legge 59/2012, la disciplina emergenziale e la gestione commissariale in atto nel territorio di Palermo nel settore dei rifiuti urbani.

L'articolo 3 in relazione all'emergenza nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e dell'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania dispone che fino al 31 marzo 2014 continui a produrre effetti le disposizioni dell'Ordinanza della protezione civile n. 4022 del 9 maggio 2012, nonché i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alla citata ordinanza. Il comma 3 prolunga da 24 a 36

mesi il mandato dei Commissari straordinari incaricati (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 196/2010) delle funzioni di amministrazione aggiudicatrice al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare ad impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Il comma 3-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a prorogare dal 30 giugno al 31 dicembre 2013 il termine della fase transitoria prevista dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 195/2009, durante la quale, nel territorio della Regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni. Il comma 3-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a ricomprendere, per la regione Campania, la somma corrispondente al contributo di ristoro ambientale tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES.

L'articolo 3-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede al comma 1 la proroga, fino al 31 dicembre 2013, in deroga alle norme del decreto-legge 59/2012, della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della Regione Puglia.

L'articolo 4 reca disposizioni volte ad assicurare la continuità operativa della gestione commissariale istituita per fronteggiare le condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della « Galleria Pavoncelli ».

Un terzo gruppo di norme riguarda l'Expo 2015. In particolare, il comma 1 dell'articolo 5 contiene una serie di disposizioni concernenti l'evento Expo 2015, al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per il suo svolgimento e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del *Bureau International des Expositions* (BIE) tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento e delle opere essenziali e connesse, nonché degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni

degli enti territoriali. Si prevede, in particolare, l'istituzione di un Commissario unico, di cui vengono disciplinate le funzioni e che è stato nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 a cui vengono attribuiti poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, nonché la facoltà di provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza. Si prevede, altresì, l'utilizzazione delle risorse derivanti dalle economie di gara, anche per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'evento (comma 1, lettera b)) alle condizioni indicate nella norma.

La lettera c) consente alla società Expo 2015 S.p.A. e alle stazioni appaltanti di operare secondo specifiche deroghe alla normativa vigente, nel rispetto dei principi generali e della normativa comunitaria. In particolare, la norma prevede che ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della società Expo 2015 si applicano direttamente le deroghe normative previste per i contratti pubblici in base a quanto previsto nelle ordinanze di protezione civile richiamate dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 59/2012. Tale norma ha salvaguardato gli effetti di determinati provvedimenti relativi al grande evento Expo tra i quali alcune ordinanze di protezione civile che già recavano disposizioni di deroga alla normativa vigente in materia di contratti pubblici. Fra le ulteriori deroghe previste dalla predetta lettera c) del comma 1 si segnala la disposizione in base alla quale la Società Expo 2015 può applicare, anche oltre il 31 dicembre 2013 e per i contratti che superano le soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'articolo 28 del Codice, le disposizioni sull'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, stabilita agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La lettera d) qualifica come edifici temporanei determinate opere di Expo

2015, da realizzarsi senza titolo abilitativo ed, in particolare, esonerati dal rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza. La lettera e) prevede che, entro il 30 aprile 2013, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, individui misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale « Expo Milano 2015 ». La lettera f) prevede l'applicazione delle disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 104/2010) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A. La lettera g) assegna al Comitato Interministeriale Programmazione Economica (CIPE) funzioni decisionali e di coordinamento amministrativo per l'Expo Milano 2015.

I commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 5 recano ulteriori disposizioni a sostegno dell'EXPO in materia di: stipula di un Protocollo con l'Onu per disciplinare la partecipazione di tale Organizzazione a supporto dell'Expo 2015, anche attraverso la costituzione di un Fondo fiduciario *ad hoc*; facoltà concesse al Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia; applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo con il *Bureau International des Expositions* alla Società Expo 2015 S.p.A. per quanto riguarda le attività di realizzazione e gestione dell'Expo 2015.

Ulteriori interventi sono stati inseriti agli articoli aggiuntivi. In particolare, l'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza al comma 1 la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Si tratta dell'acquisto

di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima.

L'articolo 5-*ter* modifica il termine previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. Il termine, inizialmente fissato il 31 marzo 2012 e successivamente prorogato al 31 marzo 2013, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2013.

L'articolo 5-*quater*, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza al comma 1 la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 per ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS (*Vessel Traffic System* e cioè sistema di controllo del traffico marittimo) della Capitaneria di porto-Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013.

Un quarto gruppo di norme riguarda le disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012. Il comma 1 dell'articolo 6 proroga dal 31 maggio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine di cessazione dello stato di emergenza, mentre i commi da 2 a 5 prorogano dal 30 novembre 2012 al 31 ottobre 2013 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ulteriori disposizioni concernenti i territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 riguardano il versamento delle risorse per la ricostruzione sulle contabilità speciali (comma 5-*bis*), la proroga dei termini per effettuare la verifica di sicurezza (comma 5-*ter*), l'estensione agli immobili adibiti ad attività agricole e zootecniche delle norme riguardanti gli incrementi delle superfici nelle ricostruzioni (articolo 6-*ter*), l'applicazione della disci-

plina che fissa le condizioni per stabilire la necessità o meno della verifica di sicurezza sugli edifici di attività produttive (articolo *6-quater*), l'allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2013 (articolo *6-quinquies*), la deroga per l'assunzione di personale per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale (articolo *6-sexies*), le modifiche alla disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2013 la quale prevede il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012 (articolo *6-septies*), una disciplina di favore per le imprese che abbiano subito perdite di capitale in conseguenza del terremoto che ha colpito l'Emilia nel maggio del 2012 (articolo *6-octies*), la detassazione dei contributi (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74), destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo (articolo *6-novies*).

Con riferimento specifico all'articolo *6-septies*, che reca norme in materia di aiuti alle imprese site in zone colpite dal sisma del maggio 2012, ricordo che tali aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 e C(2012) 9471 del 19 dicembre 2012. Con le citate decisioni, adottate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione ha valutato la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato degli interventi disposti in seguito al sisma del 20 e del 29 maggio 2012. Con la decisione C(2012) 9471 final la Commissione ha giudicato compatibili gli aiuti previsti a favore delle imprese agricole. Sono stati valutati, in particolare, i regolamenti che hanno sospeso il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi, il decreto-legge n. 74 del 2012, il decreto-legge n. 83 del 2012 e il decreto-legge n. 95 del 2012. Con la decisione C(2012) 9471 final gli stessi provvedimenti

normativi sono stati esaminati dal punto di vista degli altri settori economici, escludendo l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura. La Commissione ha deplorato che l'Italia abbia applicato le misure sopra richiamate prima che fossero approvate dalla stessa Commissione. In ogni caso, una volta esaminate nel merito, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni.

Ulteriori interventi sono contenuti nell'articolo *6-bis*, introdotto durante l'esame al Senato, che reca un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 del Molise.

L'articolo *6-decies*, introdotto durante l'esame al Senato, interviene sulla normativa riguardante le Camere di commercio italo-estere o estere in Italia.

Un altro gruppo di disposizioni riguarda i territori colpiti dagli eventi sismici in Abruzzo.

L'articolo 7 prevede, infatti, una serie di interventi in favore dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, che sono volti ad assicurare la prosecuzione delle misure economiche di assistenza abitativa e delle funzioni istituzionali territoriali in favore della popolazione, utilizzando a tal fine le risorse programmate con la delibera CIPE 135 del 2012. I commi *6-ter* e *6-quater*, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono la proroga e/o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa per le ultimative emergenziali esigenze di personale al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione.

L'articolo *7-bis* reca norme per la concessione di contributi a privati, per la ricostruzione di immobili nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

Ulteriori interventi sono contenuti nell'articolo *7-ter* che, per un verso, consente l'utilizzo delle risorse stanziati in bilancio

per gli anni 2012 e 2013 per il contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A—parte servizi e, per l'altro, reca uno stanziamento per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale.

L'articolo 7-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio finalizzati all'esecuzione del progetto relativo al collegamento internazionale Torino-Lione, approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011.

Il comma 1 dell'articolo 8, al fine di garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, consente l'impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate (sulla base di specifici accordi previsti al comma 2) per lo svolgimento delle operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali. Il comma 7 stabilisce le modalità attraverso le quali le Forze Armate continuano a concorrere ai servizi di vigilanza e protezione del territorio dei comuni terremotati in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, autorizzando per il 2013 l'impiego di un contingente di 135 unità di personale.

Per quanto riguarda in particolare le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4 — che stabilisce che, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 (macerie) sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti) — ricorda che tale norma interviene in un settore soggetto a normativa nazionale emanata in attuazione di direttive comunitarie, e che si tratta di disposizioni analoghe a quelle dettate per i territori di Emilia, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012, dall'articolo 17, commi 1 e 3, del decreto-legge 74/2012.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 8, inserito durante l'esame al Senato, è volto a ripri-

stinare lo stanziamento di 1 milione di euro previsto, per il 2013, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 195/2009, al fine di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie.

L'articolo 8-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, reca infine una deroga alla disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, limitando l'applicazione del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 alle sole terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) o a VIA (valutazione di impatto ambientale) (comma 1). Il predetto decreto è stato notificato alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche.

Con riferimento ai documenti all'esame delle Istituzioni dell'Unione europea sulle materie affrontate dal provvedimento, rinvia infine alla documentazione predisposta dagli uffici.

Michele BORDO, *presidente*, stigmatizza il fatto che assai spesso, sin dalla scorsa legislatura, la Camera si trova nelle condizioni di affrontare provvedimenti complessi e delicati in un lasso di tempo ridottissimo. Osserva che quando uno dei due rami del Parlamento utilizza gran parte del tempo complessivo a disposizione, l'altra Camera deve costringere il proprio esame in poche ore, ciò che determina di fatto il superamento del bicameralismo perfetto. Si tratta di una questione che merita adeguato approfondimento e rispetto alla quale occorre raggiungere un migliore coordinamento con il Senato. Si rammarica per aver dovuto, suo malgrado, mettere la XIV Commissione nelle condizioni di esprimere un parere in così breve tempo.

Paolo ALLI (Pdl) si associa alle considerazioni del Presidente, già emerse in sede di dibattito presso la Commissione Ambiente. Ricorda che dei circa 180 emendamenti presentati nessuno è stato

approvato, in quanto tutti ritirati, su richiesta del relatore, o respinti. Ritiene si tratti di una modalità frustrante di lavoro, sia per l'opposizione che per la maggioranza, poiché mette le forze politiche nell'impossibilità di intervenire per migliorare le norme in discussione. Il Presidente della VIII Commissione si è impegnato a rappresentare il disagio della Commissione alla Presidenza della Camera, affinché simili situazioni non debbano ripetersi.

Quanto al merito del provvedimento si sofferma, in via generale, sul fatto che nel decreto-legge sono affiancate misure di effettiva urgenza — come quelle relative ai sismi più recenti e misure che non paiono di vera e propria emergenza — è il caso delle norme relative alla gestione dei rifiuti, frutto piuttosto di una incapacità di affrontare i problemi in un miscuglio di interventi, che risulta ancora accresciuto dopo l'approvazione di numerose disposizioni da parte del Senato.

Richiama quindi le norme riguardanti l'Expo 2015, sulle quali si è ampiamente soffermato in sede di esame del provvedimento presso la Commissione di merito, anche attraverso la presentazione di emendamenti, poi ritirati, che prevedono una concentrazione di poteri in capo ad una singola figura, il Commissario unico. Si tratta di disposizioni che a suo avviso sfiorano l'incostituzionalità, in quanto riuniscono in una sola persona le funzioni di controllore e controllato, e che rischiano di provocare contenziosi suscettibili di bloccare, anziché accelerare, il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Vega COLONNESE (M5S) condivide le obiezioni procedurali sollevate dal Presidente e dal collega Alli, sottolineando a sua volta come alcune delle presunte emergenze che il provvedimento è volto ad affrontare, sono in realtà frutto di una gestione scellerata e trasversale da parte delle forze politiche, come è il caso della situazione dei rifiuti in Campania, che ritiene esporrà ulteriormente il Paese a nuove procedure di infrazione. Analoga riflessione riguarda il caso dell'Aquila, distrutta dal terremoto ormai 4 anni fa, e la

cui la ricostruzione ancora non è stata affrontata.

Ritiene inoltre che a fronte di tali problemi la materia dell'Expo non possa che essere considerata secondaria e rileva come, a fronte di simili drammatiche situazioni, l'esame della mera compatibilità del provvedimento con la normativa dell'Unione europea sia particolarmente frustrante.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) si esprime in dissenso rispetto a quanto detto da diversi colleghi, poiché ritiene che vi siano notevoli margini, pur all'interno del quadro costituzionale vigente, per rendere più coordinato ed efficace il rapporto tra Camera e Senato. A titolo di esempio, si potrebbe prevedere una disposizione che consenta ad un provvedimento approvato in un ramo del Parlamento, previo voto unanime della Commissione competente presso l'altra Camera, di passare direttamente al vaglio dell'Assemblea. Più che ad una salvaguardia puntigliosa delle prerogative del bicameralismo perfetto — che peraltro stona con i richiami assai frequenti al suo superamento — occorrerebbe mettere in campo una sua difesa elastica, più consona alla nostra Carta costituzionale.

Condivide invece pienamente l'impossibilità di definire emergenze situazioni che si trascinano ormai da anni e che non ritiene debbano essere affrontate con misure derogatorie; occorre piuttosto affrontare i problemi con una riforma organica della legislazione ordinaria in materia. Sul punto potrebbe essere opportuno inserire una osservazione nel parere che la relatrice si appresta a formulare.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sui contenuti dell'articolo 6-sexies, riguardante la materia degli aiuti alle imprese, invitando a valutare l'opportunità di prevedere una preventiva notifica delle disposizioni alla Commissione europea, come previsto dalle norme in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea.

Ritiene infine che occorra approfondire le disposizioni relative alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 5, che recano deroghe alle disposizioni in materia di esclusione automatica dalle gare di offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, stabilita agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Ricorda che è in corso una revisione della normativa europea in materia di appalti, ma che, in ogni caso, la disposizione appare in contrasto con la disciplina vigente.

Paola CARINELLI (M5S) osserva come sarebbe opportuno che le Camere esaminassero più leggi e meno decreti; la procedura odierna mette in difficoltà la Commissione e il Parlamento, rendendone sostanzialmente inutile il lavoro. Il decreto-legge, che definirebbe un'accozzaglia di norme, mette accanto a misure connesse alle emergenze ambientali disposizioni – come l'Expo 2015 – che nulla hanno a che vedere con l'ambiente. Inoltre, concorda sulla eccessiva concentrazione di poteri in capo al Commissario unico, anche tenuto conto dell'ampiezza delle deroghe concesse; si riferisce ad esempio alle deroghe previste in materia di determinate opere di Expo 2015 denominate edifici temporanei, da realizzarsi senza titolo abilitativo ed, in particolare, esonerati dal rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza. Non ritiene che un simile modo di procedere possa essere giustificato dalla sola esigenza di fare in fretta, tanto più che Expo 2015 non è a propriamente dire una iniziativa recente.

Lara RICCIATTI (SEL) sottolinea la confusione del provvedimento in esame, che reca disposizioni derogatorie che non appaiono giustificate, come quelle relative all'Expo 2015 e quella riguardante la esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio finalizzati all'esecuzione del

progetto relativo al collegamento internazionale Torino-Lione.

Segnala inoltre ai colleghi che la Commissione lavoro della Camera si è rifiutata di esprimere il prescritto parere, a seguito delle modalità di lavoro e dei tempi imposti. Riterrebbe opportuno che anche la XIV Commissione desse un segnale in questo senso, rifiutandosi di esprimere il parere.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, ribadisce la propria profonda contrarietà alle modalità di lavoro cui la Commissione si trova costretta sia per l'esiguità dei tempi di esame che per l'eterogeneità dei contenuti del provvedimento – che ha provveduto per prima a denunciare in apertura della sua relazione, ed auspica che il Presidente della Commissione possa far rimarcare, in ogni occasione utile, che si tratta di un metodo di lavoro inaccettabile.

Ritiene tuttavia che l'espressione di un parere sul provvedimento, che formula in forma favorevole, sia un atto dovuto, alla luce delle competenze attribuite alla XIV Commissione riguardo alla valutazione della compatibilità delle disposizioni con il diritto dell'Unione europea.

Con riferimento alle disposizioni recanti deroghe alla normativa in materia di appalti richiamate dall'onorevole Buttiglione, ricorda che Expo 2015 è un grande evento ed in quanto tale rientra nelle disposizioni precedenti al decreto legge n. 59 del 2012; evidenzia peraltro che analoghe disposizioni derogatorie sono state previste in occasione delle Olimpiadi di Torino del 2006. Ritiene inoltre che Expo 2015 rappresenti una grande occasione di sviluppo e di lavoro e come tale, benché non sia certo definibile quale emergenza ambientale, costituisca senz'altro una priorità per il Paese.

Paola CARINELLI (M5S) osserva che errori compiuti in passato non giustificano una loro ripetizione, e che occorre che chi in passato ha sbagliato – si riferisce a chi ha svolto incarichi di vertice con riferimento all'Expo 2015 – si assuma le pro-

prie responsabilità. Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere.

Lara RICCIATTI (SEL) invita nuovamente la Commissione a non esprimersi sul provvedimento in esame. Preannuncia, in ogni caso l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI), intervenendo in dissenso dalla collega Carinelli, rileva come non si debba presumere che chi agisce al vertice lo faccia necessariamente in modo scorretto; occorre più complessivamente valutare tutti gli attori coinvolti.

Richiama quindi l'urgenza complessiva del provvedimento in esame, anche alla luce della necessità di usare appieno – come peraltro rilevato dal Ministro Trigilia nella audizione svoltasi alla Camera lo scorso 12 giugno – tutti i finanziamenti stanziati per il quinquennio 2013-2017.

Per tali motivi – pur rilevando a sua volta la mancanza di rispetto per il lavoro della Commissione e del Parlamento nel suo complesso per le modalità di lavoro seguite – preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Paolo ALLI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, pur rilevando l'opportunità di arricchire il parere con una indicazione relativa alla necessità, sollevata dal presidente Buttiglione, di intervenire in piena osservanza con la normativa dell'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	200
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza
del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 9.40 alle 10.40.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	201
------------------------------------	-----

*Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza
del presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 10.55.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sul programma dei lavori del Comitato, sulle quali si apre un dibattito in cui intervengono i deputati Claudio FAVA (SEL) e Lorenzo DELLAI (SCpI) e i senatori Felice CASSON (PD), Vito Claudio CRIMI (M5S) e Giuseppe ESPOSITO (PDL).

La seduta termina alle 11.25.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (9^a e 14^a Senato e XIII e XIV Camera)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Comunicazioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla riforma della politica comune della pesca (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

COMITATO DEI NOVE:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. Esame C. 1012-A Governo	5
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. Emendamenti C. 1012-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	6
---	---

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	7
---	---

<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i>	21
---	----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	23
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	13
---	----

SEDE REFERENTE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella e C. 1154 Governo e petizione n. 43 (<i>Esame e rinvio</i>)	15
--	----

<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della Relazione illustrativa del Relatore Fiano)</i>	25
---	----

<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della Relazione illustrativa della Relatrice Gelmini)</i>	30
--	----

AVVERTENZA	20
------------------	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	49

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti dei relatori e del Governo e relativi subemendamenti</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	66
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	74

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte. JOIN(2013)4 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio</i>)	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	81

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti Atto n. 9 (Rilievi alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e valutazione favorevole con rilievi</i>)	77
ALLEGATO 2 (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	82

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento e deliberazione di rilievi</i>)	79
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di rilievi del Relatore</i>)	86
ALLEGATO 4 (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	90
DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	97

SEDE CONSULTIVA:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	115
ERRATA CORRIGE	118

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	119
DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni. C. 997 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	128

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	130
DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia (<i>Esame e rinvio</i>)	132
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197 Governo, approvato al Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	137
<i>ERRATA CORRIGE</i>	138

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	148
<i>ALLEGATO 2 (Parere alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle)</i>	151
<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Sinistra Ecologia e Libertà)</i> ..	153
Sui lavori della Commissione	146
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione della Fondazione Bruno Kessler, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali »	147
AVVERTENZA	147

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	156
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	163

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	165
DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere non espresso</i>)	165
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)</i>	174
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Testo unificato C. 331 Ferranti e C. 927 Costa (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	170
DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	171
Sull'ordine dei lavori	173

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Testo unificato C. 331 Ferranti e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	175
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti e C. 702 Grassi (<i>Esame e rinvio</i>)	177
AVVERTENZA	181

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	182
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	188
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	189

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione parere favorevole</i>)	191
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	200
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	201
------------------------------------	-----

PAGINA BIANCA

€ 11,20

Stampato su carta riciclata ecologica



17SMC0000390